

ISSN 1825-6678

Quadrimestrale

Anno XV

Fascicolo 2/2019

**RIVISTA
DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLO SPORT**

2019



Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Nocera Inferiore (SA)

Redazione:

Sports Law and Policy Centre Srls

Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno

CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2019

formato cartaceo 200,00 euro

formato eBook 100,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo E-mail: info@rdes.it.

© Copyright 2019

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

Redazione

Direttore Fondatore:	Michele Colucci
Direttore Responsabile per peer review:	Durante Rapacciuolo
Direttore Organizzativo:	Salvatore Civile
Capi redattore:	Marco Di Domizio (<i>Economia</i>) Salvatore Civile (<i>Diritto</i>)
Assistente di redazione e webmaster:	Antonella Frattini

Comitato Scientifico

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo – Brasile*)
Prof. Stefano Bastianon (*Università degli Studi di Bergamo – Italia*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Raul Caruso (*Università Cattolica di Milano – Italia*)
Prof. Virgilio D’Antonio (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti (*Università di Poitiers – Francia*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Leuven – Belgium*)
Prof. Fabio Iudica (*Università degli Studi di Milano – Italia*)
Prof. Enrico Lubrano (*Studio Legale Lubrano & Associati – Italia*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Lina Musumarra (*Studio Legale Musumarra – Italia*)
Prof. Piero Sandulli (*Università di Teramo – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civile; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Stefano Gianfaldoni; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Luca Pastore; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Roberto Terenzio; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Laura Vasselli; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

International Referees

Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado
Prof. Michele Colucci, College of Europe – Parma Tilburg University
Prof. Borja Garcia, Loughborough University
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales
Prof. Mark James, Salford University
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University
Prof. Karen Jones, Asser Institute – The Hague (The Netherlands)
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille
Prof. David McArdle, University of Stirling
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Guy Osborn, University of Westminster
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Jacopo Tognon, Padua University

INDICE

Editoriale RDES 2/2019

LA RIFORMA ITALIANA DELLO SPORT FRA CRITICHE, PAVENTATE
ILLEGITTIMITÀ, PAURE E *BEST PRACTICES*

di *Durante Rapacciuolo* 9

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE E ORDINARIA: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE

di *Renato Grillo* 21

1. Premessa 22
2. La legge 280/2003 e gli interventi normativi successivi 23
3. L'assetto della giurisprudenza ordinaria e costituzionale 31
4. L'ordinanza del Tar Lazio n. 10171 del 2017 40
5. La sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2019 44
6. Conclusioni 47

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA RIFORMA DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO

di *Stefano Campoccia e Rolando Favella* 51

- Introduzione 52
1. La responsabilità da reato degli enti collettivi 54
 2. Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 58
 3. I reati presupposto 64
 4. La responsabilità delle società calcistiche ai sensi del nuovo Codice di
Giustizia Sportiva della FIGC 68
 5. Dai “reati presupposto” del D. Lgs. 231/2001 agli “illeciti sportivi tipici”
del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC 72
 6. Esimenti e scriminanti mutate dal legislatore calcistico dal D. Lgs.
231/2001 73
 7. Verso la “tipizzazione” di un sistema di controllo interno delle società
sportive 75
- Conclusioni 79
- Bibliografia 81

CONSIDERAZIONI SULLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO: DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COMMA 373 ALLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

di <i>Maria Francesca Serra</i>	83
1. Premessa	84
2. Evoluzione della regolamentazione	90
3. Una disciplina integrata	98
4. La legge 86/2019	109

LA CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERCALCIO

di <i>Piero Sandulli</i>	113
1. Profili generali	114
2. Materia	115
3. Natura del nuovo procedimento arbitrale e sua impugnabilità	117
4. L'esecutorietà	118
5. Rapporti con la Procura Federale	119
6. Conclusioni	119

SPORT O BUSINESS? IL CALCIO-MERCATO SI RIVELA

di <i>Marco Di Domizio, Lorenzo Neri, Giambattista Rossi, Antonella Russo</i> ...	121
Introduzione	122
1. Aspetti finanziari della Serie A	126
2. Una rassegna sulla letteratura e sviluppo delle ipotesi	129
2.1 Logiche istituzionali multiple e club calcistici	129
2.2 Vendita dei calciatori e gestione delle entrate	131
3. Metodologia di ricerca	134
3.1 Selezione del campione e variabili utilizzate	134
3.2 Il modello	135
4. Principali risultati	136
5. Conclusione	139
Bibliografia	142

IL DANNO CAGIONATO DA UN TIFOSO IN PREGIUDIZIO DI UN SOSTENITORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA ALL'INTERNO DI UNO STADIO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

di <i>Filippo Bisanti</i>	145
1. Il tema di riflessione	146
2. La sentenza di condanna della Juventus F.C.	147
3. L'acquisto del biglietto per accedere allo stadio: inquadramento giuridico di un gesto comune	149
4. L'inadempimento contrattuale e le sue applicazioni sul tema di indagine	152
5. L'incidenza causale dell'eventuale condotta del tifoso nella causazione del danno	155
6. Riflessioni conclusive	156
Bibliografia	158

NOTA A SENTENZA

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE NON PUÒ ESSERE RIBALTATA SUGLI ABBONATI

Tribunale civile di Roma, sezione XVI, Ordinanza 24 giugno 2019

di <i>Piero Sandulli</i>	161
1. Posizione del tema	162
2. Sintesi della decisione	163
3. La responsabilità oggettiva	167
4. Conseguenze della ordinanza del Tribunale di Roma	168
5. Conclusione	171

LEGISLAZIONE ORDINARIA NAZIONALE

Legge 8 agosto 2019, n. 86	175
----------------------------------	-----

GIURISPRUDENZA ORDINARIA NAZIONALE

Tribunale civile di Roma, sezione XVI, Ordinanza 24 giugno 2019	193
Sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 25 giugno 2019	199

Editoriale RDES 2/2019

**LA RIFORMA ITALIANA DELLO SPORT FRA CRITICHE,
PAVENTATE ILLEGITTIMITÀ, PAURE E *BEST PRACTICES***

di *Durante Rapacciuolo**

La finanziaria 2019 e la legge 86/2019,¹ adottata lo scorso agosto, hanno radicalmente ristrutturato i ruoli del CONI e della sua agenzia CONI Servizi nel governo dello sport italiano.

In particolare, la legge 86/2019 delega il governo italiano ad adottare decreti attuativi per riorganizzare la gestione del CONI e delle federazioni sportive.

Quasi in coincidenza con l'entrata in vigore della legge, la maggioranza politica del governo italiano è cambiata ed il ministro proponente è passato all'opposizione. Al momento, non si conosce ancora il destino della riforma e della sua implementazione.

Il tema della riforma dello sport italiano è scottante ed ha già sollevato polemiche e dibattiti sul piano nazionale e addirittura internazionale.

Il CIO² ha infatti scritto al Presidente del CONI per lamentare l'ingerenza statale nella tradizionale autonomia giuridica e governativa dello sport e la riduzione delle competenze del CONI nella politica dello sport.

In effetti, la riforma ha completato la trasformazione, avviata in passato, dei ruoli del CONI e della sua agenzia 'CONI Servizi'. Con il cambio del nome di quest'ultima in 'Sport e Salute' il precedente governo ha voluto allargare l'orizzonte operativo dell'agenzia, che diventa l'autonomo motore di gestione e finanziamento delle attività sportive professionali, dilettantistiche e scolastiche di ogni ordine e grado in Italia.

* Responsabile referaggio della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

¹ Legge 8 agosto 2019, n. 86, Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione, Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 Agosto 2019, entrata in vigore il 31 Agosto 2019.

² La Repubblica, 6 Agosto 2019, 'Il CIO scrive al CONI sulla legge delega «Cambi o sospensione» Ora Giochi di Tokio a rischio'.

Ma il punto dolente per il CONI è la perdita del controllo di detta agenzia e della maggior parte dei fondi pubblici. Infatti, la nomina degli amministratori passa ai ministri competenti, mentre la Corte dei Conti ne assume il controllo contabile. L'agenzia ha ottenuto la gestione del 90% circa dei fondi assegnati dallo Stato allo sport italiano. Inoltre, gli amministratori del CONI e delle federazioni sportive non potranno più essere membri del Consiglio d'Amministrazione dell'agenzia per evitare conflitti d'interesse nella gestione finanziaria.

Il CONI non gestirà più la totalità dei fondi ma conserva, comunque, un ruolo centrale nell'orientare la politica dello sport e nella preparazione della partecipazione italiana ai giochi olimpici. Il Comitato mantiene, infatti, il controllo sulla regolarità delle competizioni sportive, gestite dalle federazioni e verifica i risultati sportivi ottenuti e la corretta gestione dei fondi pubblici.

Questa riforma, anche se mancano ancora i decreti attuativi, ha polarizzato il mondo di giuristi, esperti del settore, accademici e politici dividendoli tra favorevoli e contrari.

RDES è cosciente della delicatezza e sensibilità della riforma e comprende la natura delle vive tensioni che ha suscitato nel mondo sportivo e politico italiano.

RDES è orgogliosa di essere e rimanere una rivista scientifica di diritto dello sport, caratterizzata da scritti politicamente neutrali e di qualità. Pertanto, essa intende analizzare con distacco l'impatto e le conseguenze della riforma in termini di autonomia istituzionale, giuridica e di capacità operativa degli organismi sportivi italiani.

Alla luce di quanto sopra, RDES sottopone ai lettori la sua analisi dei seguenti punti prioritari, che connotano la complessa materia.

Primo, occorre evidenziare che la riforma ancora incompleta è l'opera di un governo, sostituito da un altro con diversa maggioranza politica e, probabilmente, con diverse idee in materia di politica dello sport. Pertanto, il suo destino è quantomeno incerto anche perché non si conoscono ancora le intenzioni del nuovo governo sulla riforma e sui necessari decreti applicativi.

Secondo, la riforma è davvero incompatibile con i principi e valori del CIO, come sembra trasparire dalle lettere dello stesso Comitato Internazionale Olimpico al Presidente del CONI e rese pubbliche da alcuni organi di stampa?

Terzo, la legge è incostituzionale come dichiarato dall'eminente Prof. Sabino Cassese in un'intervista all'indomani della sua entrata in vigore?³

Quarto, la legge in questione è rovinosa per lo sport italiano, come ritengono il Presidente del CONI e altri esperti? Oppure, al contrario, essa sarebbe il mezzo giusto per l'espansione e il rafforzamento delle attività sportive in Italia a beneficio delle scuole e dell'intera popolazione, nonché il motore per rivitalizzare, migliorare e monitorare le prestazioni sportive degli atleti d'élite nelle varie discipline?

Per il primo punto, non ci sono ancora segnali circa le intenzioni del nuovo governo sulla riforma dello sport. Non ci resta che aspettare gli sviluppi

³ Intervista al Prof. Cassese, "L'incostituzionalità è palese. In Europa non c'è un caso simile", Corriere dello Sport, 7 Agosto 2019, 33.

dell'azione politica della nuova maggioranza governativa per constatare se essa conferma il nuovo corso o decide di tornare al passato rimettendo nella disponibilità del CONI i poteri di gestione e finanziamento dello sport italiano.

Il ritorno del CONI nel ruolo centrale di motore e guida dello sport italiano potrebbe anche rivelarsi positivo per lo sport, se esso fosse accompagnato da una ristrutturazione dei ruoli dello stesso CONI e della sua agenzia di servizi, qualunque nome essa abbia in futuro.

Sul secondo punto, abbiamo difficoltà a giustificare razionalmente le lettere del CIO al CONI circa la presunta incompatibilità della riforma con i principi, regole e valori del Comitato Internazionale Olimpico e del movimento che esso rappresenta.

Specialmente se si compara la riforma italiana con il modello della struttura istituzionale e gestionale britannico.¹ Nel Regno Unito, pur limitando il ruolo del suo Comitato olimpico a compiti di orientamento politico generale dello sport olimpionico e di preparazione degli atleti britannici ai giochi olimpici, le agenzie sportive sono un motore efficiente per lo sport britannico, che ha conquistato brillanti risultati nei giochi olimpici e nelle competizioni globali d'élite nel recente passato.

Da un lato l'agenzia *UK Sport* è il braccio operativo e economico del Ministero dello sport. Essa è finanziata dalla *National Lottery* e dal Ministero dello Sport, gestisce i fondi per lo sport del Regno Unito, dirigendo e finanziando gli investimenti strategici verso i 'National Governing Sport Bodies' e gli stessi sportivi per mettere in grado gli atleti olimpici di vincere medaglie.

Dall'altro lato, la *British Olympic Association* (BOA)² è indipendente politicamente e finanziariamente. Riceve fondi privati ma nessun finanziamento pubblico e prepara e guida gli atleti per le Olimpiadi.

Infine, i fondi per lo sport britannico sono distribuiti da *UK Sport* all'*English Institute of Sport*, che si occupa di scienza, medicina, tecnologia e ingegneria per lo sport degli atleti d'élite per le competizioni continentali e globali e ai consigli regionali per lo sport d'Inghilterra Scozia, Galles e Nord Irlanda che si occupano di sport dilettantistico e scolastico.

Visto il numero di medaglie vinte dagli atleti del Regno Unito alle ultime Olimpiadi, il sistema britannico sembra funzionare efficientemente e con successi crescenti nel contesto del CIO. Pur con la riserva della nostra limitata informazione in materia, non ci risulta che questo sistema sia incompatibile con la carta del CIO, i suoi valori ed i principi sportivi internazionali.

Di conseguenza, non sono chiare le ragioni per cui la riforma italiana, che sembra ispirarsi a quel modello, dovrebbe essere considerata incompatibile con le regole, i principi e i valori del medesimo CIO.

Poi, il Prof. Cassese, ha dichiarato incostituzionale la nuova legge, in quanto assimilerebbe lo sport a qualsiasi materia di competenza statale. Invece, lo

⁴ What UK Sport and Sport England do, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404444/SE_UKSport_functions_.

⁵ Per un'analisi completa della struttura e delle funzioni del BOA si rimanda a www.teamgb.com.

sport è una materia sociale e pertanto dovrebbe essere governata esclusivamente da un suo proprio, autonomo sistema regolamentare, separato dal diritto ordinario.

Tuttavia, l'art. 2 sui diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali e l'art 18 sul diritto di associazione della nostra Costituzione non si oppongono alla competenza del governo di decidere e applicare politiche nel settore dello sport, nella misura in cui esse non limitino od ostacolino i diritti individuali o collettivi dei cittadini di associarsi e praticare liberamente le discipline sportive preferite e altre attività sociali.

Inoltre, egli ha aggiunto che l'esempio della riforma italiana non esiste in altri paesi d'Europa.

Ora, a meno che non si voglia considerare il Regno Unito come un Paese extra-europeo, non si vede come si possa ignorare l'esistenza della sua struttura di *governance* dello sport, proprio in Europa.

Il modello britannico, concepito e realizzato negli anni 90 nella prima e più antica democrazia liberale esistente, sembra dimostrare che la separazione della preparazione alle Olimpiadi, riservata al Comitato olimpico, dalla gestione e dal finanziamento dello sport d'élite e di base non ha sollevato denunce di attacchi contro le libertà democratiche o i diritti umani individuali e collettivi. Anzi si è rivelata una mossa vincente per lo sport britannico.

Infine, non crediamo che il regime di *common law*, senza una costituzione scritta, dovrebbe, di per sé, giustificare una differenza nell'adozione dell'uno o l'altro modello di gestione istituzionale dello sport.

In ogni caso, RDES sarà ben lieta di ospitare in un prossimo numero un commento del Professore sulla costituzionalità della riforma.

Per quanto riguarda i potenziali vantaggi, svantaggi e rischi di questa riforma, sentiamo il dovere di notare che il modello britannico ha realizzato un netto e incontrovertibile progresso della partecipazione popolare alle varie discipline sportive e una crescita straordinaria dei successi olimpici per gli atleti britannici nell'ultimo ventennio.

Occorre anche precisare che la riforma britannica è stata integrata da dettagliate e rigorose norme attuative, che hanno imposto alle varie agenzie sportive ferree regole procedurali, finanziarie, gestionali, nonché di monitoraggio accurato per verificare la qualità del lavoro di federazioni e atleti prima e dopo le competizioni sportive d'élite.

Infatti, l'agenzia *UK Sport* deve rispondere periodicamente e sistematicamente al controllo del ministero dello sport, in particolare per la gestione e la spesa dei fondi pubblici assegnati.

In altri termini, nel Regno Unito, gli organi di gestione dello sport quali *UK Sport* e gli stessi atleti hanno l'obbligo legale di rispondere all'autorità governativa di controllo dell'uso fatto dei fondi ricevuti e giustificare le spese con i risultati. In caso di insuccessi, i responsabili devono coerentemente cambiare metodo e rivedere le loro politiche sportive.

Allo stesso modo e con il medesimo approccio, la riforma italiana dovrebbe essere seguita dall'adozione di stringenti regole statutarie, che obblighino l'agenzia 'Sport e Salute' insieme con le federazioni e gli atleti a darsi gli strumenti amministrativi e tecnici per fornire ai ministeri responsabili e alla Corte dei Conti il dettaglio delle spese fatte e della gestione sportiva con i risultati ottenuti partecipando alle olimpiadi e alle altre competizioni internazionali d'élite.

Come nel Regno Unito, l'agenzia 'Sport e Salute' dovrebbe essere obbligata a dar conto ai ministeri competenti della gestione fatta, utilizzando degli indicatori chiave di prestazione, concordati all'inizio di ogni anno con gli stessi ministeri sulla base dei precedenti risultati. Infine, l'agenzia 'Sport e Salute', così come il modello britannico, dovrebbe sottoporsi a revisioni dei progressi fatti secondo gli indicatori stabiliti in incontri trimestrali con i ministeri competenti. Ogni anno, l'agenzia dovrebbe pubblicare una tabella riassuntiva delle prestazioni realizzate comparate con i target concordati precedentemente.

Nel caso il governo in carica non abrogasse la nuova legge sullo sport, la riforma potrebbe per un tempo determinato essere testata nel contesto di regole e procedure stringenti e rigorosamente applicate.

In questo periodo, il governo italiano dovrebbe dotare le amministrazioni responsabili delle risorse finanziarie e umane per monitorare in maniera efficiente le attività sportive delle federazioni e i risultati degli atleti, finanziati dall'agenzia 'Sport e Salute' al fine di verificare il raggiungimento degli scopi prefissati.

In conclusione, RDES vuole ricordare lo scopo più ampio e utile della nuova legge sullo sport, che non si limita alle discipline olimpiche e allo sport professionistico. Essa ha l'ambizione di sviluppare l'attività sportiva in tutti i livelli e tipi di scuola ma anche promuovere l'esercizio fisico e sportivo di tutti i cittadini. Questo obiettivo è al centro della riforma e giustifica il fatto di evitare di non sprecarla con un rigetto affrettato.

Siamo altrettanto coscienti dell'estrema fluidità della materia in questo momento in Italia. Nel rispetto delle regole, principi e valori costituzionali, la politica ha il diritto d'imprimere le sue svolte e scelte alle istituzioni e politiche dello sport italiano.

Dunque, il nuovo governo potrebbe emendare la legge in linea con la sua strategia politica per lo sport, tenendo conto comunque delle critiche e delle riserve del CONI, del punto di vista degli stessi sportivi e federazioni, ed anche delle *best practices* internazionali.

Infatti, solo una riforma condivisa, sia in fase di concepimento sia in quella di attuazione, permetterà di perseguire in maniera efficace la promozione dello sport per tutti e la crescita degli auspicati successi sportivi.

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE E ORDINARIA: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE

di Renato Grillo

Renato Grillo (già consigliere della 3^a Sezione penale della Corte di Cassazione) in quest'articolo fa il punto sulla ormai cronica questione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo alla luce dell'ultima decisione della Corte Costituzionale n. 160 del 25 giugno 2019.

Un primo, preliminare esame, viene dedicato al quadro normativo di riferimento ed alla sua evoluzione fino alla recentissima legge di riforma dell'Ordinamento sportivo n. 86/2019 :si tratta di un *excursus* storico prodromico all'analisi delle questioni che negli ultimi anni hanno interessato i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale e delle relazioni tra i due sistemi.

Sulla base di tale premessa viene affrontato il tema delle conseguenze nascenti da decisioni adottate dall'Autorità sportiva nei confronti di soggetti dell'ordinamento ritenute da questi ultimi illegittime e quindi assoggettate ad impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo statale: l'autore, attraverso un esame delle principali sentenze emesse dai giudici amministrativi e ordinari in quest'ultimo decennio, analizza il percorso giurisprudenziale con accenni anche alla dottrina che si è occupata *ex professo* dell'argomento, sottolineando come, accanto ad alcuni "punti fermi" (come il diritto al risarcimento del danno conseguente a provvedimenti del giudice sportivo ritenuti illegittimi), esistono alcune criticità proprio sul fronte del tipo di risarcimento possibile e sulle competenze per materia contese tra l'autorità giudiziaria statale e quella sportiva.

Viene quindi ripresa la questione a suo tempo risolta dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011 ed intorno alla quale, da sempre, si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale (e non solo) particolarmente acceso che ha evidenziato la crisi dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, rimasti costantemente in bilico e fonte di conflitti risolti in modo variegato dalla giurisprudenza amministrativa.

L'articolo affronta in chiave critica alcuni recenti approdi della giurisprudenza amministrativa che hanno riproposto in termini di attualità il conflitto strisciante tra autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella statale, caratterizzato in quest'ultimo scorcio di tempo dal tentativo da parte del giudice amministrativo di (ri)conquistare nuovi spazi a discapito della giustizia sportiva, tanto da riconsiderare la sentenza della Corte Costituzionale del 2011, sottolineandone alcuni punti ritenuti inappaganti e meritevoli di un nuovo approccio da parte della Corte Costituzionale.

In questo senso va letta l'analisi condotta dall'Autore sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio il 17 ottobre 2017 con l'ordinanza n. 10171

che ha inteso rimettere in discussione gli equilibri faticosamente raggiunti dal Giudice delle leggi nel 2011: da qui, l'analisi critica dell'ordinanza di rimessione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 160/19 di cui vengono evidenziati i passaggi più significativi.

L'autore, nel prestare convinta adesione alla decisione della Corte che ha inteso porre fine alla *vexata quaestio* sotto tutte le angolazioni possibili, prospetta quindi possibili futuri scenari legislativi in un'ottica riformista dell'ordinamento sportivo che possano in qualche misura supplire ad alcuni vuoti del sistema, formulando così l'auspicio verso soluzioni più appaganti in vista di una tutela davvero efficace nei confronti di chi, appartenente all'ordinamento sportivo, sia rimasto pregiudicato nei suoi diritti fondamentali da decisioni dell'autorità sportiva non solo ingiuste ma soprattutto *contra legem*.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA RIFORMA DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di *Stefano Campoccia e Rolando Favella*

Nell'elaborato in questione i due autori si soffermano su uno specifico tema oggetto di attenzione da parte del legislatore federale nella recente e nota riforma del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendone ad avviso degli stessi forse l'aspetto di maggior innovatività. Muovendo da recenti aperture della Giustizia Sportiva in tema di responsabilità oggettiva ed estendendo il perimetro precedentemente previsto per le sole fattispecie di illecito legate a comportamenti violenti dei tifosi, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha compiuto un passo deciso nella condivisibile direzione di armonizzare gli istituti di diritto processuale e sostanziale federale ai principi di diritto comune. Traslando difatti la disciplina dettata dal legislatore ordinario in materia di responsabilità degli enti – con specifico riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – le disposizioni di recente introduzione nell'ambito calcistico hanno posto meccanismi, presidi e condizioni che, nell'ottica della responsabilizzazione delle società e di criteri meritocratici per quante tra di esse siano virtuose rispetto agli obblighi di *compliance*, esonerano da, o quanto meno attenuano i profili di responsabilità dei club calcistici che abbiano adottato ed effettivamente implementato Modelli di organizzazione, controllo e gestione. La disamina delle relative disposizioni, la comparazione con la normativa statale e le considerazioni al riguardo costituiscono dunque l'oggetto dell'elaborato.

CONSIDERAZIONI SULLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO: DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COMMA 373 ALLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

di *Maria Francesca Serra*

La L. 27 dicembre. 2017, n. 205, al comma 373, istituisce il Registro nazionale degli agenti sportivi, avocando alla legislazione statale la regolamentazione di un'attività rimasta, con alterne vicende, nell'ambito delle regolamentazioni federali e rimette al CONI, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione del regolamento relativo, realizzando così una collaborazione dei due ordinamenti che si traduce in una disciplina integrata.

Tuttavia, la disciplina integrata *ex lege* 205 subisce variazioni notevoli in relazione al riordino del CONI, previsto dall'art. 1, lett. d) della L. 86/2019 che ha rimesso tutto in discussione e che realizza un brusco cambio di passo nei confronti dell'ordinamento sportivo.

Per la prima volta, all'art. 6, comma 1, lett. g) il Legislatore si propone "il riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza".

La legge, anche con riferimento alla professione di agente sportivo, mette in evidenza la necessità di un'organizzazione per settori omogenei, la finalità di garantire "la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo", la necessità di inserire norme sul conflitto di interesse, ecc.

Questa legge, se pure "mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport", lo fa intaccando il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Soprattutto, quello che viene meno è proprio la disponibilità a proseguire nella direzione della disciplina integrata di cui sopra, dal momento che i principi che sottendono la L. 86/2019 mal si conciliano con la visione della L. 205/2017 che riconosceva il CONI come soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto all'intero ordinamento sportivo e anzi lo coinvolgeva nella stesura dei regolamenti.

Questo "nuovo volto" dell'autonomia è particolarmente evidente proprio in relazione al tema specifico degli agenti. La L. 86/2019 spinge a definire (art. 1, lett. d) "gli ambiti dell'attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 630, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica".

Tuttavia, l'esperienza del Regolamento FIGC del 2019 ha messo in evidenza la necessità di cooperazione tra legislatore nazionale e federazioni, a loro volta coordinate dal CONI.

Con la legge, la regolamentazione sugli agenti sportivi viene rimessa in discussione attraverso la previsione di principi e direttive condivisibili ma, allo stesso tempo, suscettibili di modifiche e la cui portata è incognita dal momento che la stessa legge autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Questa possibilità, i principi e i criteri direttivi fanno sì che si operi quasi una "delega in bianco" che può essere riempita di molti contenuti. Con tutti i problemi legati alla transizione da una regolamentazione ad un'altra, soprattutto quando la nuova tende a realizzarsi in discontinuità con la precedente.

LA CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERCALCIO

di *Piero Sandulli*

L'articolo tratta del nuovo procedimento arbitrale introdotto dagli artt. 134, 135 e 136 del Codice di Giustizia sportiva.

L'autore analizza l'istituto delineandone i profili ed approfondendo il tema della competenza dei nuovi Collegi arbitrali, senza tralasciare la questione del regime di impugnabilità del lodo.

Infine, il Prof. Sandulli, prendendo le mosse dall'art. 136 CGS, sofferma l'attenzione sulla materia della c.d. esecutorietà del lodo arbitrale e sul potere che la nuova normativa federale ha voluto assegnare alla propria Procura, oggi investita del controllo relativo all'esecuzione del lodo.

SPORT O BUSINESS? IL CALCIO-MERCATO SI RIVELA

di *Marco Di Domizio, Lorenzo Neri, Giambattista Rossi, Antonella Russo*

Gli autori analizzano i comportamenti e le ragioni che spingono i club calcistici a muoversi all'interno del mercato dei trasferimenti dei calciatori.

Seppure questa fase rappresenti, soprattutto agli occhi dei tifosi, il luogo dei sogni nei quali riporre le speranze per futuri successi sportivi della propria squadra del cuore, il presente articolo muove dalla constatazione che il diritto alle prestazioni pluriennali degli atleti rappresenta, in particolare per le società professionistiche italiane, l'unico asset a disposizione smobilizzabile per generare entrate immediate.

Cosa spinge i club ad acquistare e vendere giocatori, dunque?

Il nostro lavoro cerca di contribuire a rispondere alla domanda se nelle scelte delle società di Serie A di vendita/acquisto dei calciatori prevalga la logica sportiva di rincorrere la vittoria sul campo, oppure il perseguimento del successo e la stabilità finanziaria, ovvero se entrambe le logiche sono compatibili.

La nostra analisi empirica basata sui dati di 36 squadre che hanno giocato in Serie A dal 2005 al 2017, per un totale di 256 osservazioni, conferma che la vendita dei calciatori risponde soprattutto a logiche di business e contabili, piuttosto che tecniche e sportive.

Dall'analisi panel emerge che le plusvalenze dalla vendita dei calciatori sono positivamente associate al risultato finanziario delle società, ed in particolare con l'indebitamento netto accumulato nel passato.

IL DANNO CAGIONATO DA UN TIFOSO IN PREGIUDIZIO DI UN SOSTENITORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA ALL'INTERNO DI UNO STADIO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

di *Filippo Bisanti*

Il presente articolo si pone l'obiettivo di analizzare il regime di responsabilità di una società sportiva – in veste di organizzatrice di un evento sportivo – nell'evenienza in cui un tifoso, all'interno di uno stadio, abbia subito delle lesioni cagionate dalla condotta di un sostenitore della squadra avversaria.

L'ispirazione della ricerca ha tratto origine dalla recente condanna definitiva della Juventus F.C. a seguito della sentenza emessa, il 14 giugno 2018, dalla Corte di Cassazione.

Il club bianconero è stato condannato a risarcire il danno occorso a un tifoso e provocato da uno spettatore della selezione ospite.

L'indagine ripercorre sistematicamente i momenti essenziali del rapporto organizzatore-utente: viene, a tal fine, inquadrata la rilevanza giuridica dell'acquisto del biglietto per accedere allo stadio.

Nel prosieguo, invece, l'attenzione si concentra sul titolo di responsabilità per la fattispecie dianzi descritta, prestando particolare attenzione anche all'eventuale incidenza causale della condotta del tifoso leso.

Al termine, sono formulate delle riflessioni conclusive.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE NON PUÒ ESSERE RIBALTATA SUGLI ABBONATI

di *Piero Sandulli*

L'autore analizza la pronuncia del Tribunale civile di Roma del 24 giugno 2016, resa all'esito del procedimento promosso dall'Associazione Movimento dei Consumatori, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in tema di condizioni generali del contratto di abbonamento agli stadi per la visione degli spettacoli di calcio.

Con tale provvedimento, il Tribunale capitolino ha stabilito la nullità della clausola "C", con la quale si ribaltavano sul consumatore di spettacoli sportivi, per

la stagione 2018/2019, le conseguenze negative della responsabilità oggettiva della società.

Muovendo da tale statuizione, che viene positivamente valutata dal Prof. Sandulli, quest'ultimo evidenzia come le Società sportive dovrebbero perseguire atteggiamenti più virtuosi al fine di ridurre, se non eliminare completamente, le ipotesi di responsabilità oggettiva dalle quali possono derivare le sanzioni comminate dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, tali da comportare la squalifica dello stadio o l'obbligo di disputare partite a porte chiuse.

**LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE E ORDINARIA: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE**

di *Renato Grillo**

ABSTRACT: The relationship between sports justice and state justice with specific regard to compensation for damages suffered by members of sports associations due to illegitimate measures by the sports authority has always been quite controversial for the different approaches taken.

Once again such a problematic relationship forcefully returned in the limelight following some recent decisions of the ordinary (administrative) and constitutional court.

Through the analysis of the relevant regulatory framework and case law, the Author focuses on the recent decision of the Constitutional Court n. 160/2019 delivered in June 2019, which reaffirms the principle of the autonomy of the sporting order compared to the state one.

The Author advocate for a reform of the sports system aiming at complying with the position taken by the sports ordinary judges in order to grant full protection of the rights and legitimate interests of both clubs and athletes.

Keywords: *Sports Justice and Ordinary Judges – Compensation – Damages.*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La legge 280/2003 e gli interventi normativi successivi – 3. L’assetto della giurisprudenza ordinaria e costituzionale – 4. L’ordinanza del Tar Lazio n. 10171 del 2017 – 5. La sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2019 – 6. Conclusioni

* Magistrato in pensione, già Consigliere della Corte Suprema Penale di Cassazione, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “*Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica*” presso l’Università di Palermo ed è stato docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Motorie dello stesso Ateneo. Esperto nella materia del diritto sportivo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche sulla disciplina di settore, partecipando anche a numerosi convegni in materia. È, in atto, Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Comitato Italiano Paralimpico e Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.

1. Premessa

I recenti avvenimenti verificatisi a margine della stagione sportiva 2018-2019 che hanno visto confrontarsi aspramente tra loro, da un lato, gli organismi di vertice della FIGC e delle Leghe, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e numerose squadre professionistiche dei campionati di serie B e di Lega Pro, e, dall'altro, il TAR Lazio e il Consiglio di Stato, hanno riproposto in tutta la sua attualità e drammaticità il tema della giustizia sportiva e dei rapporti con la giustizia statale nell'ambito del più vasto problema dei rapporti tra i due ordinamenti.

Si tratta di una questione di importanza cruciale che è tornata di attualità all'indomani del termine della stagione sportiva appena trascorsa e che ha visto gli organismi di vertice del CONI e della FIGC impegnarsi a fondo nel tentativo di impedire la paralisi dei campionati di calcio.

L'ultimo risultato realizzato dall'Autorità sportiva nell'ambito di una revisione del sistema della giustizia sportiva è costituito dalla creazione presso il CONI di una Commissione speciale destinata ad occuparsi dell'ammissione o dell'esclusione delle società dai campionati la cui decisione comunque, in quanto emanata dall'autorità sportiva, è sempre impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo.

Tale meccanismo, volto a risolvere le questioni sempre ricorrenti connesse all'iscrizione delle squadre professionistiche e non, ai vari campionati di competenza, prevede la composizione della Commissione di cui sopra mediante nomine concordate con l'Autorità vigilante (Presidenza del Consiglio dei Ministri), attraverso una speciale procedura accelerata secondo modalità di funzionamento approvate congiuntamente dai due organismi (CONI e Autorità di Vigilanza).

L'istituzione di tale speciale commissione ha trovato attuazione nella stagione sportiva appena iniziata all'interno del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il quale – come è noto – rappresenta l'ultimo organo di giustizia sportivo prima di rivolgersi al giudice amministrativo, attraverso la creazione di un'apposita sezione speciale deputata a conoscere e risolvere le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società calcistiche militanti nei tre campionati maggiori (Serie A, B e C) e delle società professionistiche di Basket militanti nel campionato di serie A1.¹

¹ A deliberare la creazione di questo nuovo organismo è stata la Giunta Nazionale del CONI il 5 luglio 2019. La delibera, immediatamente esecutiva, è stata ratificata dal Consiglio Nazionale CONI il 16 luglio. Per la verità non si tratta di una novità assoluta, in quanto prima della riforma della giustizia sportiva del CONI attuata nel 2014, competente a provvedere sulle controversie concernenti l'iscrizione delle società ai campionati nazionali di calcio professionistico e ai campionati nazionali di pallacanestro era l'Alta Corte di Giustizia del CONI (oggi soppressa e sostituita ex art. 12 bis dello Statuto del CONI, dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI) a norma di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 21 comma 1 lett. B) e c) del codice dell'Alta Corte e 12 bis commi 1 e 2 dello Statuto del CONI, prima delle modifiche intervenute nel 2014.

2. La legge 280/2003 e gli interventi normativi successivi

In parallelo con la questione nata lo scorso anno dalle mancate iscrizioni di alcune società professionistiche di calcio nei vari campionati nazionali² si è andata (ri)sviluppendo altra tematica afferente ai rapporti intercorrenti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in tema di giustizia sportiva e di risarcibilità dei danni causati da decisioni adottate dal giudice sportivo in ambito disciplinare, in quanto ritenute illegittime.

Riservandosi di affrontare in prosieguo tale specifica questione più strettamente attinente all'oggetto del presente lavoro, si ritiene utile intanto esporre il quadro normativo statale di riferimento il quale è, in atto, costituito dal D.L. 220/2003 convertito con modificazioni nella legge 280 del 2003; dal Decreto Legislativo 104 del 2010; dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, (cd. Finanziaria 2019) e per ultimo, dal D.D.L. governativo A.S. 1372 approvato dal Senato il 6 agosto 2019, trasfuso nella legge 8.8.2019 n. 86, pubblicata nella G.U.R.I. n. 191 del 16 agosto 2019 ed entrata in vigore il 31 agosto 2019.³

² Si tratta, con riferimento alla trascorsa stagione sportiva 2018-2019, delle società U.S. Avellino 1912 S.r.l., Calcio Catania S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Ternana Calcio S.p.A., FC Pro Vercelli 1892 s.r.l. e Robur Siena S.p.A. che a seguito della riduzione disposta ai sensi delle NOIF (norme organizzative interne federali) della FIGC in merito al numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie B per quella stagione sportiva, nel tentativo di ottenere la riammissione al detto torneo nazionale, hanno iniziato un lungo contenzioso legale prima davanti agli Organi della Giustizia Sportiva e successivamente davanti al Giudice Amministrativo, con esiti negativi. Per quel che rileva ai fini del presente lavoro la società FC Pro Vercelli 1892 S.r.l., avverso il mancato ripescaggio proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio Sezione 1^a ter il cui Presidente, in un primo tempo, accoglieva l'istanza cautelare di sospensione, sulla base del duplice presupposto del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. A seguito però della istanza di riesame proposta dalla FIGC, il Presidente della Sezione I-Ter del TAR Lazio revocava il precedente decreto, riconoscendo prevalente l'interesse pubblicistico alla prosecuzione del Campionato di Serie B rispetto a quello della società, ossia l'eventuale ripescaggio. Detta decisione veniva ribadita nell'ordinanza collegiale del 27 settembre 2018, con la quale il TAR respingeva ancora una volta la pretesa cautelare avanzata dalla società Pro Vercelli, rilevando che, a seguito della decisione ivi impugnata, la controversia dovesse proseguire dinanzi ai giudici sportivi. La società piemontese impugnava tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che, ancora una volta, respingeva l'istanza cautelare rilevando – sulla base di un esame comparato delle disposizioni del Codice della giustizia sportiva della FIGC e dello Statuto federale – la piena correttezza dell'interpretazione fornita dal giudice di primo grado dell'articolo 3 del decreto legge n. 220/2003, secondo la quale è possibile adire il giudice amministrativo per le controversie sportive solamente se esauriti i gradi di giudizio della giustizia interna sportiva. Sotto altro profilo il Consiglio di Stato riteneva che la controversia sottoposta al suo vaglio non rientrasse nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge del 5 ottobre 2018 n. 115 nel frattempo emanato dal Governo (v. infra) il quale, nell'ampliare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, "*intende manifestamente escludere che l'ampliamento della giurisdizione amministrativa operi in via retroattiva sui giudizi che alla data di sua entrata in vigore sono già definiti in giustizia sportiva*".

³ Il riferimento è alla recentissima Legge Delega dell'agosto 2019 costituente lo stralcio di un complesso normativo costituito da tre distinti testi (A.C. 1603- A.C. 1603 bis e A.C. 1603 ter, il primo dei quali trasfuso nella legge delega), la quale all'art. 1 contiene una serie di principi e criteri direttivi in materia di ordinamento sportivo, con specifico riguardo al riordino del CONI e della

Volendo tracciare un quadro sintetico di tale panorama legislativo, la prima di tali leggi disciplina i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo con specifico riguardo al riparto di giurisdizione tra i diversi sistemi; la seconda interviene nell'ambito del nuovo codice del processo amministrativo in tema di attribuzioni funzionali del TAR Lazio, stabilendo la competenza di questo giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, con esclusione di quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 133 lett. z); la terza (che per quanto qui può rilevare costituisce la riedizione del D.L. 2.10.2018 n. 115 decaduto per mancata conversione) contiene le stesse disposizioni sulla giustizia sportiva già inserite in tale Decreto Legge che modificano in pari misura sia la legge 280/03, sia il Codice del processo amministrativo, con l'aggiunta di alcune modifiche rilevanti sul vigente ordinamento sportivo sulle quali non ci si soffermerà se non di riflesso; l'ultima, recentissima in ordine di tempo, ridisegna, in un certo qual modo rivoluzionandola, la struttura del CONI e la disciplina di settore, prevedendo una delega ampia al Governo per l'emanazione di singoli decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo, professioni sportive ed altre materie di minore rilevanza quali lo sviluppo dell'attività sportiva all'interno delle istituzioni scolastiche e la disciplina sul trasferimento e cessione del titolo sportivo.

Per quanto qui può maggiormente rilevare, tenuto conto di quanto previsto dalla menzionata Legge n. 145/18 e della quasi integrale trasposizione in essa delle norme già contenute nel Decreto Legge n. 115/2018 non convertito (cd. "Decreto-legge sulla giustizia sportiva"), è opportuno fare un breve cenno di tali disposizioni.

Inseriti nella parte I, Sezione I, destinata agli interventi programmatici, i commi da 647 a 650 dell'art. 1 afferiscono alla giustizia sportiva e, sotto tale profilo, costituiscono interventi strutturali contenenti riforme sostanziali ed incisive rispetto al passato. Con tali articoli, peraltro, il legislatore non si è limitato ad enunciazioni formali, ma ha inteso indicare per il futuro alcune regole che debbono governare la gestione delle controversie connesse a provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizione professionistiche, oltre

disciplina di settore. Per come è dato leggere dal testo legislativo e dal dossier del servizio Studi del Senato n. 145/1, nella ricostruzione del corredo normativo generale di riferimento viene riaffermata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sia pure nel quadro della disciplina statale cui viene riconosciuta, rispetto all'ordinamento sportivo, una competenza legislativa concorrente da parte dello Stato e delle Regioni. Per quanto riguarda gli organismi sportivi, una attenzione particolare è dedicata anche alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA) previste dal d. lgs. n. 242/99 istitutivo del CONI (ente di diritto pubblico), inquadrate nel novero delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Deve anche rilevarsi che su tale legge si sono appuntate le critiche del C.I.O. che ha intravisto in tale intervento legislativo un rischio di compressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo tale da poter potenzialmente pregiudicare la partecipazione dell'Italia alle prossime Olimpiadi di Tokio, invitando lo stesso Presidente del CONI Malagò ad intervenire sul legislatore statale per correggere le distorsioni contenute nella nuovissima legge sul CONI.

ad innovare l'intero sistema sia dal punto di vista interno che esterno, escludendo l'estensione di tali interventi al settore dilettantistico di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Questo il testo dei commi interessati.

Comma 647. *«All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio».*

Comma 648. *«Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a 649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impuginate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione».*

Comma 649. *«Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi e forniture» sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente:

«z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:

«q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».

Comma 650. «Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Prima di procedere all'analisi delle modifiche normative apportate con la legge 145/18, sembra utile fare un breve cenno ai rapporti intercorrenti tra la Giustizia Sportiva e la Giustizia Statale (ordinaria ed amministrativa) vigenti nel nostro ordinamento i quali sono, come è noto, disciplinati dal D.L. 220/2003 poi convertito nella Legge 280/03 la quale ha, in sostanza, codificato principi generali già da tempo elaborati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza formatesi sull'argomento che, concordemente, sia pure con alcune differenziazioni, avevano sempre affermato l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, delimitandone i confini.⁴

⁴ L'esigenza di introdurre una disciplina chiara dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale venne avvertita dal Governo dell'epoca in quanto occorreva risolvere i numerosissimi contenziosi che si erano instaurati nell'estate del 2003 tra la FIGC ed alcune società professionistiche che intendevano ottenere dal Giudice amministrativo territorialmente competente il riconoscimento del diritto a partecipare al successivo campionato di serie B. Peraltro il rischio di una paralisi dei campionati e di una rimodulazione dell'organico del campionato di serie B (dalle iniziali 20 squadre si sarebbe passati a 24) era elevatissimo poiché mentre alcune società (Catania e Salernitana) erano state già riammesse a tale campionato dai rispettivi Tar Sicilia e Campania, altre società (Cosenza e Genoa) erano in attesa della relativa decisione (attesa in tempi immediatamente successivi all'inizio del campionato). Da qui l'intervento governativo con il noto Decreto Legge n. 220 del 2003 (c.d. Decreto salvacalcio), con il quale, oltre a regolamentare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, venne bloccata d'autorità l'esecutività delle decisioni già emanate dai vari TAR

Il principio generale connotante l'art. 1 della legge in parola riguarda quei casi in cui gli atti ed i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi «assumano rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica» in quanto potenzialmente idonei a ledere situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi o interessi legittimi).

Il successivo art. 2 riserva alla giustizia sportiva le questioni di carattere tecnico e disciplinare introducendo per quest'ultime una sorta di "presunzione di irrilevanza" per l'ordinamento statale, ferma restando la possibilità di impugnare tali provvedimenti dinanzi agli organi di giustizia statale laddove suscettibili di ledere posizioni giuridiche soggettive.

Al di fuori dell'ambito tecnico e disciplinare, l'articolo 3 introduce una vera e propria riserva di giurisdizione statale per le «questioni inerenti rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (giudice ordinario) ed ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2». (giudice amministrativo).

Tuttavia per poter ricorrere davanti agli organi di giustizia statale, vuoi perché si verte in materia di competenza esclusiva della giustizia sportiva che presenti il rischio di lesioni di diritti soggettivi o interessi legittimi, vuoi perché si tratta di materia riservata alla competenza esclusiva della giustizia statale, è necessario che siano esauriti i diversi gradi della giustizia sportiva⁵ in ossequio alla (oggi superata) regola della cd. "pregiudiziale sportiva".⁶

Fatta tale premessa e ritornando alle nuove misure introdotte con la L. 145/2018, si osserva in generale quanto segue.

L'intervento legislativo in *subiecta materia* è limitato ad una specifica tipologia di provvedimenti da individuarsi in quelli di *ammissione e/o esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche*.⁷ di conseguenza la normativa in esame non trova applicazione in riferimento ai provvedimenti concernenti la partecipazione a competizioni delle

conferendo alla FIGC ed al CONI il potere straordinario di ampliare il *format* dei campionati (in modo da estendere la serie B a 24 squadre, ripescando le società ricorrenti e facendo venir meno l'interesse ai relativi ricorsi). V. in dottrina l'interessante contributo di E. LUBRANO, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di L. Cantalamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, Milano 2008, 19.

⁵ Tale principio è stato stabilito per i provvedimenti di competenza della giustizia sportiva sulla base di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la notissima decisione n. 49/2011 (v. infra) secondo la quale «la tutela innanzi al giudice statale è ammessa (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 220) solo dopo aver adito gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», mentre per i provvedimenti di competenza esclusiva della giustizia statale è la stessa norma a fissarlo (art. 3 del DL 220/2003).

⁶ Così Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5046/2018.

⁷ Si tratta delle società sportive professionistiche disciplinate dalla legge n. 91 del 1981 le quali, ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, siano costituite nella forma di s.p.a. o s.r.l. nonché delle associazioni sportive professionistiche.

società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Tale legge, oltre a incidere sulla Legge 280/03, è intervenuta anche sul codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010, prevedendo, anzitutto, l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da individuarsi, per legge (ed anche al fine di evitare difformità di indirizzi giurisprudenziali) nel TAR Lazio, sede di Roma.⁸

Innovando sul precedente sistema che era ispirato alla regola della cd. "pregiudiziale sportiva", viene contemplata in via residuale la necessità che prima di esperire le azioni dinanzi al Giudice amministrativo sia stato sperimentato il giudizio sportivo, purché la sua disciplina (da parte di statuto e regolamenti del CONI e delle Federazioni) risponda ad alcune specifiche condizioni: a) unicità di grado; b) decisione anche nel merito; c) definitività entro 30 giorni (dalla pubblicazione dell'atto impugnato).

Altra incisiva riforma riguarda l'applicabilità del rito abbreviato il quale comporta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119, il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari (salvo, per i giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché i termini per il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari e i termini espressamente disciplinati dal medesimo articolo 119); sotto il profilo della disciplina transitoria viene prevista l'applicabilità delle nuove disposizioni anche per le controversie in corso.⁹

Queste, più in dettaglio, le novità contenute nelle norme appena richiamate.

Il comma 647 integra il comma 1 dell'art. 3 della Legge 280/03 al dichiarato scopo di introdurre un'apposita disposizione che riserva – in ogni caso – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni

⁸ In genere è la Sezione 1[^]/ter.

⁹ Per una interessante ricostruzione delle ragioni di fondo che hanno ispirato gli interventi del legislatore del 2018 v. P. D'ONOFRIO: *Il Rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo nell'attuale contesto costituzionale*, in *Federalismi.it* n. 12/2019, 1-17, con ampie citazioni dottrinarie, in cui l'autore, dopo aver tracciato un approfondito excursus in merito alle origini dell'ordinamento sportivo ed ai suoi rapporti sia con l'ordinamento statale che con l'ordinamento sportivo mondiale, afferma che, a fronte della natura originaria di quest'ultimo, quello sportivo nazionale ha la caratteristica di ordinamento "derivato" che difetta del requisito della sovranità, ancorché sia dotato di una certa autonomia (soprattutto quella organizzativa e disciplinare che costituiscono potestà di rilievo) e che si avvale sempre dell'ordinamento dello Stato "il cui consenso è presupposto necessario per lo svolgimento delle attività sul territorio nazionale": da qui il conseguente assoggettamento dell'ordinamento sportivo nazionale al potere di controllo statale che, nei casi di constatata incapacità di gestire questioni di carattere sportivo di per sé idonee ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti, ha il potere di intervenire con norme sia di carattere sostanziale che processuale, come è accaduto per la Legge 145/2018. V. anche P. SANDULLI, *Normativa sportiva e "decreto sicurezza"* (Note a prima lettura) in *Editoriale Riv. Dir. Ec. Sport* 2/2018, 9 e ss. e, dello stesso autore "Lo sport italiano merita una riforma organica" in *Editoriale Riv. Dir. Ec. Sport* 3/2018, cit.

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Come anticipato, viene modificato radicalmente il precedente sistema, nel senso che rimane esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva: in tal modo viene modificata l'impostazione previgente secondo la quale il processo sportivo ha carattere di pregiudizialità rispetto al processo non sportivo. Da tale espressa esclusione viene fatta salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI – e conseguentemente delle Federazioni sportive (disciplinate dagli artt. 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999) – prevedano l'istituzione di organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono le controversie in questione anche nel merito e in unico grado e le cui pronunce sono rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

La disposizione in commento specifica che le pronunce rese alle predette condizioni dagli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono "impugnabili ai sensi del precedente periodo". La mancata pronuncia degli organi di giustizia sportiva entro il termine di 30 giorni genera alcuni importanti conseguenze: il ricorso è considerato respinto; le eventuali decisioni assunte successivamente sono prive di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso al Tar del Lazio entro i 30 giorni successivi allo spirare del termine.

Il comma 648 dispone che il CONI e le Federazioni sportive (le quali a norma dell'art. 15 del d. lgs. 242/99 contenente disposizioni in materia di Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel decreto legislativo n. 242, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione) adeguino i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647-649. Nel comma è inserita una disposizione transitoria regolante le controversie pendenti, aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque, incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, le quali possono essere riproposte dinanzi al Tar nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.

Più articolato il comma 649 il quale, alla lettera a), integra l'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (regolato dal decreto legislativo n. 104/2010), al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi per oggetto le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La successiva lettera b) integra, a sua volta, l'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera (*z-septies*), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Infine, la lettera c) integra l'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo con l'aggiunta di una lettera q-*sexies*, che attribuisce alla competenza inderogabile (si tratta quindi di una vera e propria competenza funzionale) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche di cui sopra, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Questi, dunque, i riferimenti normativi più significativi ai quali debbono aggiungersi, per quanto qui di più specifica rilevanza, le norme contenute nel D.L. 220/03 convertito nella Legge 280/03 in ordine ai rapporti intercorrenti tra la Giustizia Sportiva e la Giustizia Statale (ordinaria ed amministrativa) vigenti nel nostro ordinamento.¹⁰

Come già accennato, per consentire la possibilità di ricorrere davanti agli organi di giustizia statale, è necessario che siano esauriti i diversi gradi della giustizia sportiva¹¹ in ossequio alla già menzionata regola della cd. "pregiudiziale sportiva".¹²

Ora, con riferimento al tema dianzi accennato in merito alla *querelle* tra tutela caducatoria e tutela risarcitoria in ambito sportivo, pur non avendo esso stretta attinenza con le riforme legislative di cui si è sin qui parlato, comunque merita una particolare attenzione in quanto, se è vero che la legge di bilancio 2019 ha cercato di porre rimedio ai gravi problemi insorti a causa del contenzioso creatosi tra le società di calcio professionistiche di serie B e C e la FIGC in punto di

¹⁰ L'esigenza di introdurre una disciplina chiara dei rapporti tra ordinamento sportivo e statale venne avvertita dal Governo dell'epoca in quanto occorreva risolvere i numerosissimi contenziosi che si erano instaurati nell'estate del 2003 tra la FIGC ed alcune società professionistiche che intendevano ottenere dal Giudice amministrativo territorialmente competente il riconoscimento del diritto a partecipare al successivo campionato di serie B. Peraltro il rischio di una paralisi dei campionati e di una rimodulazione dell'organico del campionato di serie B (dalle iniziali 20 squadre si sarebbe passati a 24) era elevatissimo poiché mentre alcune società (Catania e Salernitana) erano state già riammesse a tale campionato dai rispettivi Tar Sicilia e Campania, altre società (Cosenza e Genoa) erano in attesa della relativa decisione (attesa in tempi immediatamente successivi all'inizio del campionato). Da qui l'intervento governativo con il noto Decreto Legge n. 220 del 2003 (c.d. Decreto salvacalcio), con il quale, oltre a regolamentare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, venne bloccata d'autorità l'esecutività delle decisioni già emanate dai vari TAR conferendo alla FIGC ed al CONI il potere straordinario di ampliare il *format* dei campionati (in modo da estendere la serie B a 24 squadre, ripescando le società ricorrenti e facendo venir meno l'interesse ai relativi ricorsi). V. in dottrina E. LUBRANO, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 19.

¹¹ Tale principio è stato stabilito per i provvedimenti di competenza della giustizia sportiva sulla base di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la notissima decisione n. 49/2011 (v. *infra*) secondo la quale "la tutela innanzi al giudice statale è ammessa (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 220) solo dopo aver adito gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo", mentre per i provvedimenti di competenza esclusiva della giustizia statale è la stessa norma a fissarlo (art. 3 del DL 220/2003).

¹² Così Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5046/2018.

iscrizione o esclusione dai campionati, è altresì vero che – come osservato da alcuni – si sarebbe persa l'occasione di riformare la giustizia sportiva anche sul controverso e dibattuto tema della tutela demolitoria connessa a decisioni dell'autorità sportiva in materia disciplinare e della tutela risarcitoria connessa alla eventuale illegittimità di tali decisioni.

Come si vedrà di qui a breve, sulla questione è intervenuta soltanto la giurisprudenza costituzionale, mentre quella ordinaria (tanto civile che amministrativa) si è adeguata al *dictum* del giudice delle leggi; sicché, rimanendo ancora sul tappeto alcuni problemi ritenuti irrisolti dalle varie decisioni giudiziarie, sarebbe stato auspicabile secondo alcuni un intervento risolutivo del legislatore: il che ha indotto la dottrina a definire la natura dell'intervento legislativo di tipo occasionale-emergenziale.¹³

3. *L'assetto della giurisprudenza ordinaria e costituzionale*

Se questi dianzi analizzati sono i riferimenti di carattere normativo, volendo soffermarsi, con riguardo al tema in discussione, sugli interventi giurisprudenziali, questi sono numerosi e molto più interessanti: alcuni di essi, per l'importanza delle decisioni e per i loro contenuti, meritano un approfondimento più meditato.

Prima dell'intervento della Corte Costituzionale con la nota sentenza 49/2011, la giurisprudenza amministrativa aveva affrontato il tema inerente alle tutele accordate a chi si ritenga leso da provvedimenti dell'Autorità sportiva con una risalente decisione del Consiglio di Stato Sez. 6^a 25.1.2007 n. 268.¹⁴

¹³ Vedi sul punto P. SANDULLI, "Lo sport italiano merita una riforma organica" in Editoriale *Riv. Dir. Ec. Sport* 3/2018, 9 e ss. in cui, l'Autore, muovendo da una breve analisi del testo licenziato dal legislatore nel dicembre 2018, esprime alcune critiche di fondo sull'intervento legislativo in termini di invasione di prerogative proprie dell'ordinamento sportivo e – con riferimento al tema più ristretto della giustizia sportiva – ne sollecita una riforma strutturale organica cui la legge 145/2018 non ha adeguatamente risposto essendosi limitata ad un intervento occasionale ed emergenziale, e formula l'auspicio di assegnare allo sport quella piena dignità costituzionale fino ad oggi non compiutamente realizzata nonostante i numerosi interventi legislativi di settore e della stessa Corte Costituzionale. Va al riguardo menzionato il recentissimo D.D.L. A.S. 1372 approvato dal Senato in via definitiva il 6 agosto 2019 e trasfuso nella Legge 8.8.2019 n. 86 di cui sui è fatto cenno nella precedente nota 3 con il quale si è tentato di rimettere ordine nel sistema generale dell'ordinamento sportivo nazionale, anche se nessuna specifica disposizione è prevista in materia di giustizia sportiva, né se ne parla negli altri due D.D.L. 1603 bis e 1603 ter ancora non approvati dal Senato.

¹⁴ Cons. di Stato 268/2007 in Guida al diritto, 2007, 9, 90 con nota di PONTE. Con tale decisione il massimo giudice amministrativo muove dalla condivisibile premessa che l'affiliazione delle società sportive rientra nella tipologia delle "ammissioni" amministrative attraverso le quali le singole Federazioni di emanazione CONI esplicano nell'ambito della loro autonomia organizzativa un vero e proprio potere pubblicistico, determinando per le società da affiliare il sorgere di uno *status* connesso al provvedimento di affiliazione fonte di riconoscimento di interessi legittimi giurisdizionalmente azionabili dinanzi al giudice amministrativo competente "per la loro incidenza sullo stato di associato e sulle facoltà ad esso connesse", laddove, nell'ipotesi di una constatata inconciliabilità del mantenimento dello *status* di affiliato con l'ordinamento sportivo, il provvedimento ammissivo venga revocato con conseguente espulsione dall'ordinamento di settore, ugualmente è

Sulla stessa linea si collocano anche alcune decisioni della S.C. tra le quali merita di essere ricordata l'ordinanza delle S.U. civili 22 novembre 2010, n. 23598,¹⁵ che ha riconosciuto la competenza esclusiva in materia risarcitoria del giudice amministrativo nella ipotesi di danni azionati da una società sportiva professionistica nascenti da una illegittima iscrizione al campionato di altra società sportiva professionistica asseritamente non avente diritto.

È però con l'autorevole – ma per certi versi criticato – intervento della Corte Costituzionale che si è cercato di mettere la parola fine ad una querelle ormai divenuta infinita sui rapporti tra i due ordinamenti e sui riflessi in ambito risarcitorio inerenti alla attribuzione delle competenze.

Si tratta della ben nota sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale la quale, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1° lett. b) e comma 2° della L. 280/03 per asserito contrasto con gli artt. 24, 103 e

consentita la tutela in sede giurisdizionale amministrativa avendo anche la revoca natura pubblicistica potenzialmente idonea a ledere posizioni soggettive meritevoli di tutela.

¹⁵ S.U. civ. 22 novembre 2010, n. 23598 in *Foro it.*, 2011, I, 2602 con nota di PALMIERI. I giudici di legittimità, investiti di una questione afferente ad una domanda risarcitoria avanzata da società calcistica retrocessa in serie B nei confronti di altra società calcistica ammessa al campionato di serie A pur senza possedere i requisiti richiesti, e, chiamati a pronunciarsi sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla FIGC, ha affermato il principio di diritto secondo il quale mentre la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della FIGC e della COVISOC (organo di vigilanza delle società calcistiche) in relazione alla illegittima ammissione al massimo campionato calcistico nazionale da parte della Federazione calcistica, di altra società professionistica sprovvista dei requisiti richiesti, dalla quale sia derivato come danno risarcibile il mancato “ripescaggio” della società attrice frattanto retrocessa nel campionato di categoria inferiore, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 280/03, non altrettanto può dirsi per la domanda risarcitoria proposta, sempre dalla società attrice, nei confronti dei singoli componenti della FIGC e dell'ente di vigilanza amministrativo-contabile, nonché contro la società calcistica illegittimamente ammessa al campionato di serie A ed ai suoi amministratori, in conseguenza dei comportamenti illeciti derivati dalla illegittima iscrizione al campionato (la questione – come accennato – riguardava un regolamento preventivo di giurisdizione proposto dinanzi alla S.C. dalla FIGC nell'ambito di un giudizio risarcitorio ordinario intentato dal Presidente della società di calcio Bologna Calcio, frattanto retrocesso in serie B nei confronti della FIGC, della CO.VI.SOC. e della società REGGINA CALCIO ammessa al campionato di serie “A” pur in carenza dei requisiti richiesti, per il mancato ripescaggio della società felsinea, e del parallelo giudizio risarcitorio intentato sempre dalla società bolognese nei riguardi dei singoli componenti della Federazione, della COVISOC e degli amministratori della REGGINA CALCIO, risolta nei termini dianzi enunciati). In senso sostanzialmente conforme e per caso pressoché analogo si era pronunciata la S.C. a S.U. con ordinanza 12.3.2009 n. 5973, in CED Cass. n. 607073, in cui era stata ribadita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di domanda di risarcimento danni derivante da provvedimenti asseritamente illegittimi adottati dalla FIGC, chiarendosi che l'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria correlata all'illegittimo esercizio di una funzione pubblica (quella di ammissione ai campionati professionistici nella stagione sportiva 2005-2006), costituisce una modalità di tutela per equivalente destinata a trovare sede nella medesima cornice giurisdizionale in cui si colloca la tutela in forma specifica a carattere demolitorio. (in questo caso si trattava di una questione pendente dinanzi al TAR Lazio che vedeva protagonista la fallita S.S.C. Napoli e dell'azione risarcitoria promossa dal curatore fallimentare seguita dal regolamento preventivo di giurisdizione risolta nei termini dianzi riferiti).

113 della Carta Costituzionale, ha ritenuto la questione non fondata affermando il principio secondo il quale le norme della L. 280/03 non violano l'art. 24 della Costituzione e, di riflesso, gli art. 103 e 113 Cost. ricompresi all'interno dell'art. 24.¹⁶

Il giudizio della Corte Costituzionale si è incentrato, come è noto, sulla constatata irrilevanza giuridica (rispetto all'ordinamento statale) delle sole cd. "regole tecniche" (cioè le norme regolamentari, organizzative e statutarie volte a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, ivi comprese le norme tendenti a sanzionare i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare) in quanto "*collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale*" le quali non prevedono né situazioni di diritto soggettivo né posizioni di interesse legittimo.

La Corte Costituzionale, infatti, dopo avere precisato – sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L. 280/03 – che alla giustizia statale è devoluta la cognizione delle sole questioni di carattere patrimoniale vertenti tra società sportive, associazioni sportive, tesserati ed atleti, rimanendo di competenza della giustizia sportiva unicamente la parte relativa alle sole questioni inerenti alle regole tecniche, è pervenuta alla conclusione che le questioni riguardanti situazioni soggettive, ancorché connesse con l'ordinamento sportivo, sono rilevanti per l'ordinamento giuridico statale.

Con tale decisione è stata offerta una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui alla legge 280/03, parte delle cui norme erano state sospettate di incostituzionalità, affermandosi la giurisdizione esclusiva dell'autorità

¹⁶ La vicenda che ha dato origine all'intervento della Consulta trae origine dal deferimento ad opera del Procuratore Generale della FIP di un dirigente di una nota società militante nel campionato professionistico di Serie A1 cui era stata irrogata da parte della Commissione Disciplinare Nazionale la sanzione dell'inibizione dallo svolgimento delle attività federali per la durata di due anni, aumentata in sede di appello a tre anni e quattro mesi. Va anche ricordato che a causa di tale vicenda il dirigente in questione era stato licenziato dalla società per la quale svolgeva le proprie mansioni di dirigente. Esauriti i vari gradi della giustizia sportiva, il tesserato si era rivolto alle autorità giurisdizionali ordinarie (nella specie il TAR Lazio ai sensi dell'allora vigente art. 3, comma 2, della L. 280/03 n. 220) chiedendo l'annullamento della sanzione sportiva e adducendo a sostegno della domanda una serie di motivazioni di merito.

Nel corso del procedimento amministrativo di primo grado che ne era seguito, sia la FIP sia il CONI, costituitisi in giudizio, sollevarono – oltre alle eccezioni di merito che qui non rilevano – l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo sul rilievo che le sanzioni sportive sarebbero impugnabili solo dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera b) e secondo comma della citata Legge d.l. 220/2003. Il T.A.R. Lazio, dopo avere introitato la causa per la decisione, avendo rilevato il sospetto di incostituzionalità della norma di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) e comma 2° della L. 280/03 per asserito contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Carta Costituzionale, ritenne necessario rimettere gli atti alla Consulta sulla questione riguardante la giurisdizione amministrativa per l'impugnazione delle sanzioni sportive, anche perché lo stesso Tribunale aveva in passato ripetutamente affermato la propria giurisdizione in occasione di ricorsi avverso sanzioni sportive i cui effetti non si esaurivano nell'ambito sportivo bensì erano suscettibili di incidere, direttamente o indirettamente, anche su diritti soggettivi e interessi legittimi, ritenendo che tali questioni fossero conoscibili dal giudice amministrativo per effetto di quanto previsto dall'art. 3 dell'art. 3 del d.l. 220/2003.

“giurisdizionale” sportiva in materia di violazioni di disposizioni tecniche e disciplinari ad eccezione di quelle vicende in cui si rileva l’esistenza di fattispecie rilevanti per lo Stato, per le quali viene fatta salva la possibilità da parte del tesserato che si ritenga leso dal provvedimento adottato dal giudice sportivo di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.¹⁷

Secondo la Corte Costituzionale, in evenienze del genere, scatta una forma particolare di tutela “residuale” per equivalente, diversa (e meno ampia) rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, senza però che la mancanza di un giudizio di tipo “demolitorio” (vale a dire finalizzato all’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo) valga a determinare la violazione del precetto costituzionale di cui all’art. 24.

Nell’ambito di quella forma di tutela che può essere definita come “residuale” viene, quindi, individuata, sulla base di una argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale. Peraltro, anche a voler ammettere che il giudizio intentato dal tesserato dinnanzi al giudice amministrativo abbia quale obiettivo possibile (anche) quello della caducazione dell’atto, ben difficilmente secondo la Corte Costituzionale il giudizio potrebbe sortire effetti ripristinatori in quanto la decisione di annullamento e ripristino della situazione *quo ante* interverrebbe dopo che siano stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, con il concreto rischio – secondo il giudice costituzionale – di realizzare una forma di intromissione non armonica rispetto all’intento del legislatore di tutelare l’ordinamento sportivo.

Si è in sostanza giudicata costituzionalmente legittima la norma in discussione alla luce della riconosciuta possibilità di ottenere comunque una tutela da parte del giudice statale attraverso la proposizione di una domanda di risarcimento del danno, seppure nell’impossibilità normativa di ottenere, nella medesima sede, l’annullamento delle sanzioni sportive. Peraltro il tipo di tutela risarcitoria da poter far valere è solo quello per equivalente, in quanto il risarcimento in forma specifica condurrebbe irrefragabilmente ad una violazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Ed è proprio per tale ragione che è stato accolto con favore da molti, pur non potendosi negare interventi critici da parte della dottrina amministrativistica

¹⁷ Questo il passaggio fondamentale della decisione: “laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere. Si precisa, altresì, che il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice che, secondo la suddetta legge, ha la giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”.

all'indomani di tale sentenza, il tentativo riuscito da parte del giudice costituzionale di realizzare «un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei due diversi settori: il che ha costituito «un importante punto fermo per concretizzare l'autonomia del giudizio sportivo all'interno di un bilanciamento di esigenze rilevanti sotto il profilo costituzionale».¹⁸

Da quel momento, per un consistente periodo di tempo e senza apprezzabili soluzioni di continuità, si sono succedute numerose pronunce sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario civile che hanno fatto tesoro degli insegnamenti della Corte Costituzionale: tra le tante, per i contenuti che le contraddistinguono, meritano di esserne segnalate alcune in stretta sequenza temporale.

Così la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302,¹⁹ in cui sono stati affermati importanti principi di diritto in materia di tutela delle posizioni giuridiche soggettive di ex tesserati della F.I.T. In particolare si è esclusa l'attribuibilità alla cognizione del giudice amministrativo dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari inflitte dalla Corte Federale della F.I.T. nei confronti di un soggetto non più tesserato ma che, all'epoca dei fatti contestati e all'inizio del procedimento disciplinare, ricopriva la carica di tecnico federale, a nulla rilevando la circostanza che al momento della decisione il ricorrente non risultasse più affiliato all'ordinamento sportivo.

Ancora, va ricordata altra pronuncia della 3^a Sezione Civile Corte Suprema di Cassazione 2 marzo 2012, n. 3252, non massimata²⁰ che, richiamando il precedente indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con l'ordinanza del 12 marzo 2009 n. 5973 citata in nota, in virtù del quale la domanda risarcitoria per danni derivanti da provvedimenti asseritamente illegittimi adottati dalla FIGC appartiene alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ha ribadito il principio che appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A. la domanda di risarcimento avanzata da una società calcistica nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per i danni causati dalla Federazione per aver privato una società calcistica della possibilità di disputare il campionato di una serie superiore, indipendentemente dal

¹⁸ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in *Riv. Dir. Sport. del CONI* 1/19, 12. Sulle critiche rivolte alla sentenza 49/2011 da parte della dottrina che ha parlato a proposito dei principi affermati dalla Corte costituzionale di appartenenza ad un "ordine giuridico medievale" v. G. MANFREDI, *Gruppi sportivi e tutela endoassociativa*, in *Giur. cost.*, 1/11, 688 ss.; rilievi critici formula anche E. LUBRANO, *La Corte cost. n. 49/2011, nascita della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, 1/2011, 63. In dottrina, per una analisi del tema generale dei nuovi assetti della giustizia sportiva e della tutela risarcitoria dinanzi al giudice statale conseguente alla lesione di posizioni soggettive, v. tra i tanti, S. FILUCCHI, *Il riparto di giurisdizione in materia di sanzioni disciplinari sportive*, in *Dir. e processo amministrativo*, 2015, 107; M. SERIO, *Genesi e conseguenze del nuovo sistema di giustizia sportiva: alcune considerazioni preliminari*, in *Rassegna di Diritto ed economia dello sport*, 2014, 350 e ss.; F. BLANDO, *Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria e responsabilità*, 2011, 919; M. SANINO – F. VERDE, *Il Diritto sportivo*, Padova 2015.

¹⁹ In *Foro it.*, 2012, III, 213.

²⁰ In *Foro it.*, 2012, I, 2408.

fatto che l'azione risarcitoria sia stata promossa da soggetti affiliati, o non, alla Figc.²¹

Ma sono soprattutto alcune importanti decisioni del giudice amministrativo a dover essere ricordate in correlazione con i principi espressi dalla Corte Costituzionale.

In questo senso va menzionata anzitutto la sentenza del TAR Lazio (sede di Roma) Sezione 3^a Quater n. 3055 del 9 marzo 2016, n. 3055, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non, proposta da un tesserato sanzionato disciplinarmente sulla base di un provvedimento ritenuto illegittimo per violazione delle regole processuali proprie del diritto processuale in materia di prove. Va però segnalato che tale decisione è stata successivamente riformata dalla 5^a sezione del Consiglio di Stato n. 3065 del 22 giugno 2017.²²

²¹ Si tratta di decisione assunta dalla S.C. nell'ambito di un giudizio risarcitorio intentato nei riguardi della FIGC da parte della società TARANTO per avere impedito alla società NAPOLI SOCCER di disputare il campionato di calcio nella serie superiore.

²² TAR Lazio Sez. 3^a quater del 9.3.2016 n. 3055 in *Foro it.*, 2016, III, 289 con nota di R. PARDOLESI. La vicenda oggetto di tale pronuncia trae origine dal contenzioso endofederale tra gli organi di giustizia della F.I.P.A.V. e l'atleta Greta Cicolari sanzionata con la sospensione, per sei mesi, dall'esercizio di ogni attività federale, per violazione dei principi di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 16 dello Statuto F.I.P.A.V., nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Esauriti i gradi della giustizia sportiva, l'atleta ha impugnato la decisione dinanzi al TAR Lazio che ha accolto il ricorso dichiarando incidentalmente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla Cicolari e per l'effetto, condannando la FIPAV al pagamento a titolo risarcitorio della somma complessiva di euro 208.500,00. La sentenza del giudice amministrativo si connota per alcuni principi affermati in tema di rapporto tra giurisdizione sportiva e giurisdizione amministrativa, nonché in materia di acquisizione delle prove da parte delle procure federali e dei giudici federali. Sotto il primo profilo il TAR del Lazio ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di domanda risarcitoria, in particolare riconoscendo che il giudice amministrativo "può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli, ma dichiarandone la illegittimità incidenter tantum ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 1) e lettera z) del Codice del Processo Amministrativo (Decreto legislativo n. 104 del 02.07.2010), alla stregua di quanto può effettuare il giudice ordinario nei confronti dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.A.C. (Legge n. 2248/1865), regolatori del rapporto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria"; ancora, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di diritti indisponibili come il diritto di difesa, vulnerato secondo la prospettazione della ricorrente. Con riferimento al profilo delle prove, il TAR Lazio ha ritenuto illegittima la decisione endofederale per la mancata ammissione di una prova testimoniale compressiva del diritto di difesa dell'atleta. Tale decisione è stata però annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3065 del 22 giugno 2017 con la quale, ribaditi alcuni dei principi affermati dal TAR quali la possibilità per l'atleta sanzionato disciplinarmente di adire il giudice statale solo dopo l'esaurimento dei gradi interni alla giustizia sportiva ed ancora, la cognizione del giudice amministrativo anche *incidenter tantum* sulla correttezza del procedimento endofederale previa valutazione di una eventuale lesione ed quale misura di diritti soggettivi dell'atleta, come in ipotesi il diritto alla difesa costituzionalmente tutelato, sono stati chiariti alcuni punti tra i quali quello secondo il quale, laddove sia stato violato da parte dell'Organo di giustizia sportivo un diritto indisponibile dell'atleta, questi potrà ottenere dal giudice amministrativo solo il risarcimento per equivalente, rimanendo esclusa la tutela demolitoria che, ove comminata da un giudice esterno all'ordinamento sportivo, finirebbe per frustrarne l'autonomia. Si tratta, quindi, di una decisione in continuità esegetica con l'interpretazione offerta

Particolarmente degne di nota, e pressoché coeve, due distinte sentenze emesse dal TAR LAZIO Sezione 1^a ter n. 1163 del 23 gennaio 2017 e n. 11146 del 10 novembre 2016 in tema di risarcibilità del danno nei confronti di tesserato per decisioni illegittime emesse dagli organi della giustizia sportiva: si tratta di due sentenze “gemelle” in quanto collegate ad una medesima vicenda in relazione a due distinti ricorsi proposti rispettivamente dall’associazione sportiva Corpo Libero Gymnastics Team A.S.D. nei confronti della Federazione Ginnastica d’Italia (FIG.) e del CONI e da un atleta tesserato della suddetta Associazione sportiva nei confronti della FIG. e del CONI.²³

dalla Consulta nella sentenza n. 49/2011, ribadendosi che l’azione risarcitoria in evenienze del genere va circoscritta alle sole ipotesi collegate ad un illegittimo svolgimento del giudizio sportivo: ciò perché la tutela risarcitoria costituisce uno strumento sussidiario di protezione di beni giuridici che non hanno ricevuto una reale protezione da parte della giustizia sportiva e, nei limiti della tutela per equivalente, la domanda dovrà essere finalizzata al ristoro del medesimo diritto o interesse fondamentale di cui, ab origine, era stata richiesta la tutela al giudice sportivo. Per una più specifica analisi sull’argomento v. anche V. FRATTAROLO, “*Riflessioni sul tema della responsabilità delle Federazioni Sportive per i provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federale*” in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 1/2017, 33 e ss.

²³ Con la prima di tali decisioni, il Tar Lazio ha, ancora una volta, affrontato e risolto in senso favorevole al ricorrente (un atleta della F.I.G. sanzionato disciplinarmente) la annosa questione del risarcimento del danno conseguente alla lesione di una situazione giuridica soggettiva per effetto dell’irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva. Va ricordato che le due pronunce attengono a due distinti ricorsi che trattano la medesima questione, proposti da due soggetti diversi e dunque sotto diverse angolazioni prospettiche: mentre la sentenza n. 11146/2016 ha per oggetto il ricorso dell’atleta assoggettato alla sanzione disciplinare, la seconda pronuncia ha per oggetto il ricorso proposto dall’Associazione Sportiva di appartenenza dell’atleta (ASD Corpo Libero Gymnastics Team).

Nella prima delle sentenze la vicenda, piuttosto complessa, trae origine dal ricorso proposto da un ginnasta agonista al fine di ottenere la condanna del CONI e della Federazione Ginnastica d’Italia (FIGI) al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito per la mancata partecipazione alle attività ufficiali programmate dalla Federazione Ginnastica Italiana in un arco temporale compreso tra il gennaio ed il giugno 2014 a causa di una squalifica di un anno inflittagli dalla Commissione di Giustizia di primo grado della FIGI per violazione del principio di lealtà sportiva e per violazione del vincolo di giustizia sportiva di cui agli articoli 2 e 27 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGI, successivamente annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) ed ancora, per la mancata partecipazione alle attività ufficiali promesse dalla suddetta federazione in un arco temporale più contenuto (dal giugno al settembre 2014) a causa di una ulteriore sanzione disciplinare della durata di mesi otto irrogatagli dagli organi di giustizia di primo grado, poi, ridotti a quattro dal Collegio di Garanzia del CONI con decisione del 30 marzo 2015, n. 8. Di fatto l’atleta scontava una squalifica di oltre otto mesi rispetto ai quattro definitivamente inflittigli dal Collegio di Garanzia dello Sport. Esauriti i vari gradi della giustizia endofederale l’atleta proponeva ricorso al Tar Lazio innanzi al Tar Lazio, affinché, previo accertamento *incidenter tantum* dell’illegittimità del provvedimento, venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno da parte del CONI in conseguenza delle due sanzioni disciplinari (la prima delle quali, però, annullata dal TNAS). Il TAR Lazio, ponendosi nel solco della decisione della Corte Costituzionale n. 49/2011, dichiarava fondato il ricorso, ribadendo la propria giurisdizione esclusiva nelle ipotesi – come quella in esame – di domanda risarcitoria (non quindi di rimozione dell’atto) collegata ad un provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI che abbia inciso su questioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, in quanto non si versa in una situazione di riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale oltretutto non può avanzarsi alcuna pretesa risarcitoria. Da qui

Da menzionare ancora la decisione del TAR Lazio 1^a Sezione ter n. 3370 del 10 marzo 2017, con la quale è stato evidenziato che ogni azione proposta dinanzi al giudice statale (ordinario od amministrativo) debba essere sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 della l. 280/2003, per cui è necessario l'esperimento di tutti i gradi interni al sistema della giustizia sportiva. Quindi, per i soggetti dell'ordinamento sportivo è possibile adire il giudice statale per le vicende insorte in ambito sportivo laddove l'oggetto del contendere riguardi materie diverse da quelle tecniche e disciplinari – per le quali l'unica forma di tutela è quella accordata dalla giustizia sportiva (sia endofederale che esofederale) – solo qualora siano stati esauriti tutti i gradi di giustizia sportiva, vale a dire i due gradi interni di merito nell'ambito delle singole federazioni e il terzo grado di legittimità dinanzi al Collegio di Garanzia presso il CONI.

la decisione sui provvedimenti di giustizia sportiva lesivi di diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a) n.1 e lett. z) c.p.a..

La domanda risarcitoria avanzata dall'atleta veniva accolta in relazione alla riconosciuta illegittimità del provvedimento disciplinare essendo state escluse le asserite violazioni da parte del tesserato del principio di lealtà sportiva e del vincolo di giustizia: altra particolarità della decisione è l'esclusione dell'applicabilità della legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema di responsabilità civile dei magistrati che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie abbiano agito con dolo o colpa grave, non rientrando gli organi di giustizia endofederali tra i soggetti assoggettati all'obbligo dalla Legge 117/88. Il TAR a base della propria decisione riconosceva invece la colpa della Federazione e del Collegio di Garanzia (quindi del CONI) in relazione alla illegittimità dei due provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. La seconda sentenza ha invece per oggetto il ricorso proposto dall'Associazione Corpo Libero Gymnastic Team ASD per i danni subiti in proprio a causa delle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi federali al proprio tesserato e derivanti dalla perdita del *main sponsor*; dalla retrocessione alla categoria inferiore dal danno all'immagine. Anche in questo caso il Tar Lazio ha riconosciuto fondata la pretesa risarcitoria dell'associazione, condannando per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. la FGI limitatamente ai danni patrimoniali derivanti dalla perdita del *main sponsor*. E ma non per le altre due voci di danno, difettando, rispettivamente, la prova del danno e la prova del nesso causale tra la sospensione disciplinare subita ingiustamente dall'atleta ed il pregiudizio all'immagine asseritamente subito dall'Associazione.

Delle due decisioni, la seconda (n. 1163/2017) è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5019/2018 del 22 agosto 2018 in riferimento ai criteri in base ai quali valutare il danno risarcibile. Il supremo consesso, nell'accogliere il ricorso proposto dalla FGI, dopo aver ribadito il principio di diritto circa la possibilità di adire il giudice statale solo dopo l'esaurimento dei vari gradi interni alla giustizia sportiva, e la rilevanza per il giudice statale dell'eventuale ingiustizia della sanzione disciplinare all'origine del danno subito dall'atleta, ha riaffermato la risarcibilità del danno per equivalente con esclusione quindi di un'azione di tipo "demolitorio" pena il *vulnus* all'autonomia dell'ordinamento sportivo, dando continuità ai principi già espressi circa la limitazione dell'azione risarcitoria alle sole ipotesi collegate ad un illegittimo svolgimento del giudizio sportivo. Vengono così tracciate le linee direttrici lungo le quali deve svolgersi il sindacato del giudice amministrativo in materia di risarcimento danni (per equivalente monetario) conseguenti all'irrogazione di sanzioni disciplinari sportive poi rivelatesi illegittime, come già erano delineate nella precedente decisione n. 3065 del 22 giugno 2017. Per approfondimenti sul tema v. A. RICCOBENE, "Il risarcimento del danno da lesione di interessi di derivazione sportiva: nota di commento a Tar Lazio n. 11146/2016 e 1163/2017" in EJSS-Journal Sports Law & Economics 2017; P. SANDULLI, "Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di Giustizia" in Riv. Dir. Ec. Sport, 1/2017, 19 e ss.; V. FRATTAROLO, "Riflessioni sul tema della responsabilità delle Federazioni Sportive per i provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federali", cit.

Altra importante decisione è quella del TAR Lazio Sez. 1[^] ter n. 9144 dell'1 agosto 2017, la quale, nell'esaminare una domanda risarcitoria di danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un ex calciatore in conseguenza di una sanzione disciplinare irrogatagli dal giudice sportivo, annullata dal T.N.A.S. con proprio lodo del 19 dicembre 2012, ha ribadito, seppur incidentalmente, la natura di provvedimenti amministrativi degli atti emessi dagli organi di giustizia sportiva (nella specie sanzioni disciplinari), richiamando il *dictum* della sentenza della Corte Cost. n. 49/2011 in tema di tutela risarcitoria per equivalente quale diversificata modalità di tutela giurisdizionale e la ragionevolezza di tale sistema di tutela come ritenuta dalla Corte Costituzionale, riconoscendo in concreto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dell'ex tesserato, sia pure in forma equitativa.

Anche la giurisprudenza successiva della Corte Suprema si è sostanzialmente allineata sulle posizioni tracciate dalla Corte Costituzionale nel 2011.

In particolare meritano di essere segnalate alcune decisioni, tutte risalenti all'ultimo scorcio del 2018, con le quali i giudici di legittimità si sono soffermati a trattare il tema dei confini giurisdizionali in rapporto alle sanzioni disciplinari sportive ed alle forme di tutela esperibili dinanzi al giudice statale.

Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, è stato ancora una volta ribadito, con riferimento alla materia delle sanzioni disciplinari sportive, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie nascenti dal giudizio disciplinare intentate dinanzi al giudice statale aventi per oggetto comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni che sono invece prerogativa esclusiva del giudice sportivo, anche nella ipotesi – non infrequente – in cui il soggetto dell'ordinamento sportivo invochi la tutela specifica della caducazione della sanzione disciplinare, ferma restando poi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell' art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., relativamente alla tutela risarcitoria per equivalente richiesta dal tesserato che si ritenga leso dal provvedimento sanzionatorio sportivo, in quanto, in tale ipotesi nessuna "giurisdizione" può essere riconosciuta alla giustizia sportiva ben potendo, peraltro, il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, laddove reputate lesive ex art. 2043 cod. civ. di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.²⁴

²⁴ Il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 27 dicembre 2018 n. 33536 (in CED Cass. n. 652082) pronunciatesi sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di Antonio Giraud, ex dirigente della società Juventus, sanzionato con la preclusione a vita dai ranghi dalla FIGC, in relazione ai noti fatti di "calciopoli" del 2005-2006, nei cui confronti la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5 dicembre 2016, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario civile rimettendo la causa al competente Tribunale. Nell'accogliere il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento in forma specifica (annullamento della sanzione disciplinare sportiva) e riaffermato il principio della giurisdizione esclusiva, in materia, del giudice sportivo.

Nello stesso solco si colloca altra decisione pressoché coeva della Suprema Corte con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo il quale «È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità di una sanzione disciplinare sportiva dinanzi al giudice sportivo anziché a quello amministrativo, atteso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione».²⁵

Infine un cenno va fatto anche ad altra decisione delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione n. 32358 del 13 dicembre 2018 relativa al cd. “caso Juventus”, inerente alla revoca dello scudetto alla squadra torinese al termine del campionato 2005-2006 ed alla assegnazione dello scudetto alla F.C. Internazionale Milano: motivo del contendere, stavolta, la richiesta di declaratoria del giudice ordinario civile (Corte di Appello di Roma) ovvero amministrativo (TAR Lazio) con coeva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 del d.l. 220 del 17 ottobre 2003 e dell’art. 12 ter dello Statuto CONI. Ancora una volta la Corte di Cassazione, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ha rigettato il ricorso proposto dalla società torinese, ribadendo che l’impugnazione del lodo del TNAS. afferiva alla attribuzione e revoca de titolo di campione d’Italia, rientrante nelle prerogative esclusive del giudice sportivo.²⁶

4. *L’ordinanza del Tar Lazio n. 10171 del 2017*

Senonché in maniera per certi versi sorprendente, a fronte di tale orientamento consolidato, ossequioso dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 49/2011, si contrappone, in discontinuità con tale indirizzo e con i principi in essa affermati, l’ordinanza del Tar Lazio Sez. 1^a ter n. 10171

²⁵ Si tratta della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 28652 del 9 novembre 2018 (in CED Cass. n. 653431) con la quale Luciano Moggi, ex dirigente della società Juventus, destinatario di una sanzione di inibizione per cinque anni con proposta di radiazione dalla FIGC e poi squalificato a vita dall’Alta Corte di Giustizia del CONI (sempre in relazione alla vicenda “calciopoli” del 2005-2006) aveva impugnato dinnanzi al T.A.R. Lazio il provvedimento sportivo; sia in primo che in secondo grado il Moggi era risultato soccombente in forza del principio del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto a provvedimenti dell’ autorità “giudiziaria” sportiva ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza 15 marzo 2017 n. 1173 in continuità ermeneutica con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 49 del 2011. Il ricorrente assumeva la reviviscenza della giurisdizione demolitoria del giudice amministrativo rispetto alla sanzione inflittagli, essendosi lo stesso volontariamente dimesso dalla FIGC prima dell’inizio del procedimento disciplinare. I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso dell’ex tesserato FIGC, hanno escluso la possibilità di un sindacato da parte del giudice ordinario rispetto ad una decisione assunta dal giudice amministrativo, ammissibile residualmente solo per motivi afferenti alla giurisdizione in linea con quanto precedentemente affermato da altra decisione delle Sezioni Unite n. 17929 del 24 luglio 2013.

²⁶ Cass. Civ. S.U. 13 dicembre 2018 n. 32358, non massimata sul punto.

dell'11 ottobre 2017, che ha riproposto, con argomentazioni in parte diverse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co.1, lett. b) e co. 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost. rimettendo gli atti alla Consulta.

Con tale pronuncia vengono quindi rimesse in discussione le posizioni precedentemente e “faticosamente” assunte dalla Corte Costituzionale nel 2011.

L'ordinanza 10171 si colloca dunque nel solco di una certa giurisprudenza statale restia a riconoscere la piena autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale.²⁷

La vicenda che ha dato origine al giudizio sfociato nell'ordinanza in parola vedeva quale protagonista un tesserato della FIGC, il quale si doleva del mancato rispetto da parte del giudice sportivo di appello della FIGC dei termini processuali, con conseguente violazione del suo diritto alla difesa: nessuna censura veniva rivolta né verso il potere disciplinare esercitato in concreto da organi di giustizia endofederali, né in ordine al tipo ed entità della sanzione irrogata da quei giudici (successivamente confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI), essendo in discussione unicamente la violazione delle regole del “giusto processo sportivo”, contenute nel decreto legislativo n. 242/1999 (modificato dal decreto legislativo n. 15/2004) e ribadite dall'articolo 2 del codice di giustizia sportiva del CONI, entrato in vigore il 31 luglio 2014.²⁸

Il TAR Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. B), e, *in parte qua*, secondo comma, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, così come interpretati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, «*nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva*», per assertedo contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., «*laddove, nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, risulta essere così sottratta al giudice amministrativo la cognizione della domanda caducatoria, con palese incidenza sui principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale*».

Riprendendo la strada tracciata dalla Corte Costituzionale nel febbraio 2011, il TAR si è posto alcuni interrogativi sulla adeguatezza e correttezza dell'interpretazione fornita dal giudice costituzionale, muovendo dal presupposto

²⁷ V. A. RICCOBENE, “*Il risarcimento del danno da lesione di interessi di derivazione sportiva: nota di commento a Tar Lazio n. 11146/2016 e 1163/2017*” cit.; v. anche V. FRATTAROLO, “*Decisioni illegittime del Collegio di Garanzia dello Sport e legittimazione e responsabilità per danni del CONI*” in *Il nuovo Diritto Sportivo*.

²⁸ Il rispetto del giusto processo sportivo può ormai dirsi patrimonio permanente non solo dello Statuto del CONI ma anche del nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC approvato l'11 giugno 2019.

(peraltro non contestabile) della natura amministrativa dei provvedimenti emessi dall'autorità giurisdizionale sportiva idonei a ledere anche posizioni di interesse legittimo: reputa infatti che su di essi debba potersi pronunciare il giudice amministrativo, onde rimuoverne gli effetti pregiudizievoli, operando in considerazione della materia trattata, sulla base della giurisdizione propria così come previsto dal riparto di giurisdizione delineato dall'articolo 113 della Costituzione.²⁹

Questi, in estrema sintesi, i passaggi salienti del percorso argomentativo seguito dal giudice amministrativo. 1) la riconosciuta posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo del tesserato sportivo, a fronte del potere pubblicistico degli organi di giustizia endo ed esofederale in favore di soggetto asseritamente portatore di un interesse leso cui «*non può essere negata l'impugnazione di atti e provvedimenti amministrativi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, pena la violazione degli artt. 103 e 113 Cost.*»; 2) la mancata valutazione di tale profilo da parte del giudice costituzionale del 2011; 3) la potestà del giudice amministrativo, nell'ipotesi di sanzioni disciplinari incidenti su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale oggetto di giudizio intentato dal tesserato dinnanzi al giudice statale, di procedere (anche) all'annullamento delle sanzioni, pena il rischio di incorrere nella violazione degli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione; 4) l'esclusione di una equivalenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria in assenza di una espressa presa di posizione del legislatore come invece sembrava trasparire dalla precedente sentenza n. 49/2011; 5) la diversità – rispetto alla questione posta all'esame del Giudice Costituzionale del 2011 – della questione oggetto del giudizio dinnanzi al TAR afferente all'irrogazione di sanzioni disciplinari idonea a ledere anche posizioni di interesse legittimo; 6) la riconosciuta natura amministrativa degli atti conclusivi dei giudizi federali e dinanzi al Collegio di Garanzia (in quanto si tratta nel primo caso di atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del CONI in esplicazione di poteri pubblici, partecipando le singole Federazioni della natura pubblica dello stesso CONI e nel secondo caso dal CONI ente pubblico); 7) i possibili profili di contrasto con l'art. 24 Cost., laddove dovesse essere preclusa la possibilità di una tutela “demolitoria” del provvedimento (*recte*, decisione sportiva) asseritamente illegittimo, essendo innegabili i riflessi negativi sul diritto di difesa, in quanto, dinanzi all'invalidità di atti amministrativi, è solo il rimedio annullatorio che consente il ripristino dell'interesse violato, dovendosi poi escludere la possibilità che le sole misure risarcitorie possano essere considerate equipollenti e tali da garantire una piena difesa.

²⁹ In occasione della vicenda posta all'attenzione della Corte Costituzionale nel 2011 era stata disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal CONI in ordine alla questione di legittimità costituzionale, in considerazione della mancata valutazione da parte del giudice remittente della natura del provvedimento emesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che il CONI aveva inquadrato nella cornice del lodo arbitrale, con evidenti ricadute sulla ammissibilità della questione di costituzionalità, ritenuta dal CONI mancante del requisito della rilevanza.

All'indomani di tale ordinanza e nell'attesa del nuovo giudizio della Corte Costituzionale non sono mancate aspre critiche a tale nuova presa di posizione del giudice amministrativo, anche perché era insito il rischio di una pericolosa rottura di equilibri tra due settori (quello della giustizia statale e quello della giustizia sportiva e più ancora del sistema ordinamentale statale e di quello sportivo) da sempre precari e che erano stati raggiunti davvero con notevolissimo sforzo interpretativo del Giudice delle leggi.³⁰

³⁰ Di pericolo di compressione – se non addirittura negazione – del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo parla A. RICCOBENE, *Il risarcimento del danno da lesione di interessi di derivazione sportiva: nota di commento a Tar Lazio n. 11146/2016 e 1163/2017*" cit. la quale, nel criticare i contenuti dell'ordinanza n. 10171/17 del TAR Lazio, accusa apertamente il giudice amministrativo di collocarsi "*nel solco della giurisprudenza statale resistente a sancire la piena autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale*" e di proseguire sulla stessa linea seguita dal TAR con le precedenti decisioni n. 11146/16 e 1163/17 già citate con specifico riferimento ad un passo della prima di tali sentenze (la n. 11146/2016) in cui, "*al fine di escludere l'applicazione analogica delle norme dettate dalla legge 117/1988 in materia di responsabilità civile dei magistrati alle ipotesi di responsabilità dei Giudici Federali e/o del Collegio di Garanzia, si fa leva sulla natura eccezionale delle disposizioni richiamate nonché sulla natura non giurisdizionale delle funzioni esercitate dagli organi di giustizia sportiva quando, invece, sarebbe stato più corretto escluderne l'applicazione in quanto legge dello Stato inidonea a produrre effetti in seno ad un ordinamento giuridico altro, qual è l'ordinamento sportivo*". Apertamente critico anche il giudizio espresso da D. MARTIRE, "*L'ordinamento sportivo di nuovo al vaglio della consulta. spunti di riflessione in merito all'ordinanza di rimessione alla corte costituzionale del Tar Lazio (sezione prima ter), n. 3514, 11 ottobre 2017*, in *Nomos – Le attualità del Diritto – Rivista quadr. di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, Fasc. 1/2018, 1 e ss. Rileva l'autore la non persuasività della conclusione del TAR Lazio sulla base del non condivisibile ragionamento seguito dal giudice *a quo* che muoverebbe dalle seguenti premesse "*poiché il legislatore non ha previsto espressamente la tutela risarcitoria come unico mezzo di tutela giurisdizionale; poiché la tutela risarcitoria è mezzo diverso e non assimilabile a quello reale; allora l'interpretazione che riconosca solo quest'ultimo a tutela della posizione lesa del soggetto è incostituzionale in quanto determina una compressione illegittima del diritto di difesa*". Il possibile vizio costituzionale deriverebbe dalla mancata espresa previsione legislativa di una tutela risarcitoria per i provvedimenti dell'ordinamento sportivo con la conseguenza che la costituzionalità o meno della normativa sembrerebbe ancorata alla distribuzione del potere di creare norme. Solo il legislatore sarebbe in grado di stabilire un limite alla tutela di agire in giudizio. Senonché, prosegue l'autore, "*Affermare, come fa il giudice a quo, che sia necessaria una legge per introdurre l'equipollenza tra le due forme di tutela risulta peraltro apodittico, non essendo ancorato ad alcun principio di diritto positivo*". Senza dire poi che, anche a voler considerare corretta la premessa da cui muove il TAR questa sarebbe poi superata "*dal piano cui accede la Corte costituzionale nella precedente sentenza, ossia il piano dei principi costituzionali*". Mentre – secondo l'autore – il TAR sembra tenere conto dell'esistenza di "*un unico principio riassumibile nel diritto di difesa ad agire in giudizio e nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa contro gli atti della pubblica amministrazione senza limiti ai particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti*", non si tiene conto del fatto che la Corte costituzionale distingue due principi che si pongono in conflitto e, come tali, meritevoli di un equo contemperamento. Due gli interessi in gioco: da un lato la tutela dei diritti dinnanzi al giudice amministrativo e, dall'altro, la salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Da qui la conclusione che l'ordinanza del TAR esporrebbe concretamente al rischio di un conflitto di valori tra il riconoscimento costituzionale di autonomia della formazione sociale (e del suo ordinamento) e la tutela del singolo e quindi tra la previsione di cui dall'art. 2 della Costituzione e quella di cui al successivo art. 24 oltre al rischio di incidere anche sugli artt. 103 e 113 Cost. se si aderisce alla tesi

5. *La sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 2019*

Discussa all'udienza del 17 aprile 2019, la questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 pubblicata il 25 giugno 2019,³¹ la quale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in relazione all'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 nella parte in cui sottrae al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento statale, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria

In buona sostanza rimane fermo il potere-dovere del giudice amministrativo, investito della cognizione in ordine a domande risarcitorie avanzate al giudice statale da soggetti dell'ordinamento sportivo che si ritengono lesi da provvedimenti adottati dall'autorità sportiva reputati illegittimi, di conoscere *incidenter tantum* il provvedimento dell'autorità "giudiziaria" sportiva al fine di valutarne la legittimità, così come il potere di pronunciarsi positivamente soltanto sulla richiesta di risarcimento, laddove proposta, e sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 2043 cod. civ., mentre deve escludersi analogha possibilità in ordine ad eventuali richieste di caducazione dell'atto ritenuto illegittimo, appartenendo tale esame, a tutto voler concedere, esclusivamente alla giurisdizione del giudice sportivo.

Si tratta di una decisione che, sebbene non preceduta dallo stesso clamore che aveva caratterizzato il precedente intervento della Corte Costituzionale nel 2011, ha rispettato le previsioni di infondatezza – se non anche di inammissibilità – come già traspariva dalle critiche più o meno aspre della dottrina amministrativista espresse nei riguardi dell'ordinanza 10171/2017 del TAR Lazio.

della natura pubblicistica delle federazioni e del CONI più in generale e, come tale, alla tesi della natura di provvedimenti amministrativi dei loro atti. Da salutare, quindi, con favore il bilanciamento operato dalla Corte Costituzionale che in ossequio al pluralismo ordinamentale cui sembrerebbe invece abdicare il TAR Lazio, ha riconosciuto da un lato l'esigenza di tutela del singolo in seno alla giustizia statale (comprimendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo) e dall'altro riconosciuto al soggetto leso esclusivamente la tutela risarcitoria, per equivalente. Anche P. SANDULLI, *Costituzione e Sport*, in *Riv. Dir. Sport. del CONI*, Fasc. 1/19, 17-18, ha assunto posizioni critiche sull'ordinanza in parola paventando il rischio, laddove il ragionamento del TAR dovesse essere portato alle estreme conseguenze, del venir meno dell'autonomia della giustizia sportiva, di fatto azzerando quell'opera di "mediazione" equilibratrice portata avanti dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 49 del 2011. E prosegue ricordando che la deroga in favore dei giudici sportivi è strettamente connessa al rispetto delle regole del giusto processo sportivo che ormai rappresenta un punto indefettibile del sistema ordinamentale sportivo e di quello di giustizia in particolare sicché deve rimanere affidato al giudice amministrativo il sindacato sulla corretta applicazione delle norme procedurali, così come avviene per l'arbitrato, a norma dell'articolo 829, punti 1 e 6, del codice di rito civile. Ma proprio in analogia con le regole dell'arbitrato tale il sindacato di controllo da parte del giudice statale non può estendersi oltre la corretta applicazione delle regole che presiedono al giudizio sportivo e non può né deve estendersi al merito di esso, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 280/03. V. anche dello stesso autore "In tema di risarcimento del danno derivante da una ingiusta sanzione sportiva: tra vecchie questioni e nuovi profili di costituzionalità" in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 3/2017, 115-116.

³¹ Sentenza disponibile sul sito www.cortecostituzionale.it/.

Dunque sembrerebbe essere stata scritta la parola fine sulla *querelle* che aveva accompagnato la precedente sentenza n. 49/2011, salutata da una certa parte della dottrina come inadeguata e insoddisfacente sul piano delle affermazioni di principio e della regolamentazione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Nella sentenza, la quale affronta la questione sottoposta al suo esame sotto le molteplici angolazioni prospettate dall'ordinanza di remissione, dopo essere stato diffusamente esposto il quadro normativo di riferimento, viene ripercorsa la strada tracciata dalla precedente pronuncia della Corte Costituzionale rimessa in discussione dal giudice remittente: netto, sul punto, il giudizio positivo espresso dal Giudice costituzionale che riafferma, rafforzandoli, i principi espressi nella precedente decisione del 2011 ed ampliandone gli orizzonti.

Il punto cardine della sentenza 160/2019 è il giudizio espresso sulla correttezza della scelta legislativa di limitare gli strumenti di tutela a disposizione del giudice amministrativo, preconizzandosi in caso contrario una non condivisibile egemonia definitiva dell'ordinamento statale a totale discapito dell'ordinamento sportivo (limitatezza che aveva portato parte della dottrina a ritenere ingiustificatamente compressa la tutela delle posizioni soggettive lese) oltre che una indebita espansione dei poteri giurisdizionali del giudice amministrativo; nell'esplicitare le ragioni di tale convincimento con riferimento a quelle iniziative giudiziarie del singolo finalizzate al risarcimento del danno conseguente alla lesione di diritti o interessi derivanti da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, la sentenza chiarisce che la innegabile ed incontestata natura amministrativa del provvedimento sanzionatorio, non per questo costituisce ostacolo a tale limitazione in quanto il giudice amministrativo prende comunque in considerazione il tema della lesione di posizioni soggettive lese (siano esse diritti soggettivi o interessi legittimi), assicurando così una tutela specifica al singolo, mentre la scelta di limitare la sfera di cognizione del giudice amministrativo alla sola materia risarcitoria (per equivalente) è agevolmente spiegabile e giustificabile con l'esigenza di un bilanciamento fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, tutelato dagli artt. 2 e 18 Cost. già avvertita dal giudice costituzionale del 2011 e valutato ora, come allora, non irragionevole.

Altro punto cruciale che la Corte ha voluto sottolineare riguarda quell'aspetto segnalato dal giudice remittente circa la necessità della estensione, in via interpretativa ed in chiave costituzionale, della tutela delle posizioni soggettive lese anche alla tutela "demolitoria" che nell'ordinanza di remissione era stato ritenuto elemento di novità rispetto al passato e meritevole di una rivisitazione rispetto all'indirizzo espresso dalla maggior parte delle sentenze del giudice amministrativo seguite alla sentenza n. 49/2011. Netta, anche in questo caso, la presa di posizione del giudice delle leggi che mostra di non condividere tale impostazione, per un verso ribadendo la correttezza delle tesi già espresse dalla giurisprudenza amministrativa assolutamente dominante e, per altro verso, rilevando da parte del

TAR una non corretta lettura della norma costituzionale, posto che il secondo comma dell'art. 113 Cost. (che non ammette esclusioni o limitazioni della tutela giurisdizionale con riferimento a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti) deve essere collegato al comma successivo secondo il quale è la legge a determinare quali siano gli organi di giurisdizione in grado di annullare gli atti della pubblica amministrazione "*nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa*".

Si tratta di un passaggio estremamente importante che rafforza il concetto della pienezza di tutela di fronte al giudice amministrativo per il soggetto leso da un provvedimento (eventualmente sanzionatorio ma non solo) sportivo ritenuto illegittimo, senza alcuna necessità di estendere i confini della tutela e nel rispetto dei principi costituzionali.

A tale conclusione la Corte Costituzionale perviene attraverso un percorso che, dando atto della non incidenza del *ius supervenies* rappresentato dall'art. 1 comma 647 della L. 145/18 sul pregresso quadro normativo, si sofferma con rinnovata attenzione sulla natura dell'ordinamento sportivo procedendo ad una sistematica lettura della sua evoluzione e considerando lo stesso come vero e proprio sistema stabilmente organizzato all'interno del territorio statale, caratterizzato com'è dalla plurisoggettività, dall'organizzazione interna ed esterna e da una potestà normativa propria, seppur collocato all'interno di un più ampio ordinamento (quello statale), senza con ciò porsi in contrapposizione ad esso ed anzi, improntando i rapporti con l'ordinamento statale al pieno rispetto dei principi e dei diritti costituzionali (in particolare gli artt. 24, 103 e 113 Cost).

In questo senso va sottolineato il passaggio della Corte laddove afferma che *«la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche" come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva»*.

Ed infine la Corte si sofferma su un altro profilo affrontato dal TAR e rimesso al giudizio della Consulta: nell'ordinanza di remissione, nella quale, di fronte alla questione già esaminata nella precedente sentenza 49/2011 e, a detta del TAR, risolta con un non condivisibile giudizio di equipollenza tra i rimedi, rispettivamente, caducatorio e risarcitorio, si sottolineava la necessità di una revisione di tale statuizione in considerazione della diversità del bene della vita conseguibile attraverso il ricorso al giudice e dell'aggravio dell'onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile.

Intervenuta a dirimere la questione, la Corte si affretta a precisare che in realtà il giudice costituzionale del 2011 non aveva affatto affermato la tesi della equipollenza tra le due forme di tutela (risarcitoria e caducatoria) sottolineando anzi la diversità tra la tutela per equivalente e quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, per poi giudicare il rimedio risarcitorio di regola idoneo a

garantire un'attitudine riparatoria adeguata, sul presupposto della "non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese": il che non significava affatto, né significa, ritenere equivalenti le due forme di tutela.³²

Inoltre la Corte Costituzionale rileva l'assenza di nuovi profili di illegittimità da valutare rispetto a quelli già affrontati dalla Consulta nel 2011, in riferimento a quel tema della natura di provvedimenti amministrativi delle decisioni degli organi di giustizia sportivi e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che l'ordinanza 10171 prospetta come "questione nuova" e "diversa". Ciò in quanto già in precedenza era stato ritenuto dal giudice costituzionale che le sanzioni sportive ben avrebbero potuto incidere, in presenza di determinate condizioni, su situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi. In altri termini la sentenza n. 160 del 2019 evidenzia come il TAR Lazio avesse sostanzialmente isolato questo aspetto della incostituzionalità rispetto ad un contesto già affrontato dal giudice costituzionale del 2011 in modo globale ed unitario in quanto rivolto a tutti gli articoli della Carta costituzionale attinenti alla questione.

6. Conclusioni

Chi scrive ritiene tali passaggi assolutamente corretti e pienamente rispondenti a quel criterio di bilanciamento tra opposti interessi che costituisce l'asse portante non solo della decisione del 2011 ma dello stesso sistema attuale ordinamentale interno.

La scelta di circoscrivere l'ambito della tutela al solo risarcimento per equivalente non sembra peraltro nuova come emerge chiaramente dalla sentenza n. 49/2011, dovendosi condividere quello che potrebbe definirsi come un invito rivolto dalla Consulta indirettamente agli organi dell'ordinamento sportivo a tenere conto, in un'ottica riveditoria del provvedimento ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo ed alla base della pronuncia risarcitoria, di tale decisione nell'ottica di una eventuale rimozione di quel provvedimento in sede propria sotto forma di autotutela (azione pienamente esercitabile in ambito sportivo, così come accade talvolta nel caso di proscioglimento in sede penale della condotta di un tesserato che abbia subito una sanzione disciplinare divenuta definitiva). Proprio tale invito costituisce una riprova – se mai ve ne fosse stato bisogno – della riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

³² Va segnalato l'interessante contributo offerto attraverso una interpretazione "a prima lettura" della pronuncia costituzionale 2019 da A. LA ROSA, "La tutela reale in caso di sanzioni disciplinari sportive: profili di giurisdizione" in *Il Diritto Amministrativo*, 9/2019 in cui l'Autrice, con ricchezza di argomentazioni e di citazioni giurisprudenziali, affronta con grande rigore logico le varie questioni scrutinate dal Giudice Costituzionale, operando un costante raffronto tra i punti prospettati nell'ordinanza di remissione e quelli esaminati e risolti dalla Corte Costituzionale e giungendo a conclusioni pienamente condivisibili sul piano ermenutico-costituzionale.

Forse è proprio questo il maggior pregio della sentenza, perché con rinnovato vigore traccia una possibile strada sia per la risoluzione dei futuri conflitti, sia per nuovi spunti di intervento da parte dell'autorità sportiva (non quella "giudiziaria" ma quella "politica") nella gestione a tutto tondo della giustizia interna: un segno di grande civiltà giuridica che vuole sottolineare, in uno all'autonomia dell'ordinamento sportivo, anche la sua capacità di normazione e la sua capacità di interfacciarsi con l'ordinamento statale, senza pericolose invasioni di campo.

Così come è da salutare con rinnovato favore l'affermazione della Corte Costituzionale sulla «*non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale*» in quanto del tutto rispettosa dei precetti costituzionali di cui al 3° comma dell'art. 113 che riconosce al legislatore il potere discrezionale, nei sindacabili limiti della ragionevolezza, di stabilire quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla medesima legge.

Nessuna sorpresa allora sul nuovo intervento del giudice costituzionale che sembra avere scritto la parola fine sulla *querelle* che aveva accompagnato la precedente sentenza n. 49/2011, la quale era stata salutata da una certa parte della dottrina come inadeguata e insoddisfacente sul piano delle affermazioni di principio e della regolamentazione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Riprendendo le fila del discorso iniziale, forse, dopo il recentissimo intervento legislativo realizzato con la legge delega 8 agosto 2019 n. 86³³ entrata in vigore il 31 agosto, si potrebbe parlare di un'occasione perduta in ottica riformatoria delle giustizia sportiva, vista l'assenza in tale delega di interventi legislativi anche sul controverso e dibattuto tema della tutela caducatoria connessa a decisioni dell'autorità sportiva in materia disciplinare e della tutela risarcitoria connessa alla eventuale illegittimità di tali decisioni.

Non si ignora, del resto, il disegno del passato Governo di "imbavagliare" anche su questo fronte l'autonomia dell'ordinamento sportivo, anche se si è trattato di un tentativo ben presto rientrato.

In questo senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 160/19, oltre a rappresentare un punto fermo sui confini che segnano la giurisdizione statale rispetto a quella sportiva e la portata della prima, può leggersi come un monito per il futuro legislatore ad astenersi dal rimeditare la materia.

Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che la scelta legislativa di non intervenire sull'annoso (e spinoso) tema dei rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, circoscrivendo la sua azione riformatrice solo su quel punto – anche questo particolarmente scottante e di estrema attualità – inerente alle

³³ Disponibile *on line* sul sito www.gazzettaufficiale.it/.

ammissioni/esclusioni dai campionati e/o competizioni delle società e/o associazioni professionistiche, deve ritenersi *ex post* oculata.

Si tratta peraltro di una scelta congrua rispetto alle linee di indirizzo tracciate dal Giudice Costituzionale, ma soprattutto coerente con il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e con il rispetto dei parametri costituzionali fissati dall'art. 113 della Costituzione.

**IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA
RIFORMA DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

di *Stefano Campoccia** e *Rolando Favella***

ABSTRACT: The paper briefly describes the general law principles pertaining the liability of the legal entities under the Italian criminal Law – consistently with the well-known D. Lgs. 231/01. Furthermore, the authors analyze the past application of those principles to the football regulations, certainly entrenched but lacking the legal procedures and protections granted by the ordinary Law.

Afterwards, the paper focuses on the key subject or the recent reform of the Code of Sport Justice (“Codice di Giustizia Sportiva”) adopted by FIGC.

The core of the analytical review centers around the set of rules translating the general principles about criminal liability of legal entities into the football regulations, detailing their impact on the most important areas.

Keywords: *Criminal liability – Legal entities – Decree 231/2001 – Code of Sport Justice – Reform.*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La responsabilità da reato degli enti collettivi – 2. Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – 3. I reati presupposto – 4. La responsabilità delle società calcistiche ai sensi del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – 5. Dai “reati presupposto” del D.Lgs. 231/2001 agli “illeciti sportivi tipici” del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – 6. Esimenti e scriminanti mutate dal legislatore calcistico dal D. Lgs. 231/2001 – 7. Verso la “tipizzazione” di un sistema di controllo interno delle società sportive – Conclusioni

* Avvocato, SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati, Sede di Treviso. Vice Presidente di Udinese Calcio S.p.A., Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A, membro della Commissione FIGC Riforma Codice di Giustizia Sportiva 2019 e membro della Commissione FIGC delle Linee Guida FIGC art. 7 c. 5 Statuto del CONI. E-mail: stefano.campoccia@campoccia.it.

** Avvocato, SLC Studio Legale Campoccia Avvocati Associati, Sede di Udine. Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica nell’Università degli Studi di Udine. E-mail: rolando.favella@campoccia.it.

Introduzione

Per gli operatori del settore, i professionisti ed i semplici appassionati del diritto sportivo l'istituto della responsabilità delle società calcistiche – finanche nella sua peculiare declinazione “oggettiva” – rappresenta un tema noto e conosciuto.¹

Il medesimo istituto, quello della responsabilità delle società, è parimenti noto per chi si occupa del diritto penale e del diritto penale di impresa. Tuttavia, in tale secondo ambito la materia in oggetto presenta specificazioni, presidii, applicazioni, interpretazioni e tutele sconosciuti – in quanto non previsti – nell'ordinamento sportivo e calcistico in particolare.

Ciò almeno sino alle scorse settimane, ovverosia sino all'adozione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla successiva approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC.²

È innegabile che il *corpus* normativo di diritto comune da cui trae fonte la disciplina quivi oggetto di disamina – il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” – costituisca già motivo di attenzione da parte della Federazione e degli enti esponenziali che reggono il calcio professionistico nazionale.

Si menzioni solo da ultimo l'intervento della FIGC del 2 agosto scorso, che – con comunicazione rivolta a Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico (*Lega Pro*) e Lega Nazionale Dilettanti, nonché indirettamente alle società calcistiche associate alle stesse – ha invitato Leghe e società a prendere buona nota della recente introduzione della Legge 3 maggio 2019, n. 39 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”,³ introdotta con la specifica finalità di incentivare l'adozione da parte delle società sportive di idonei modelli organizzativi e procedure atte al contrasto ai fenomeni legati al c.d. calcioscommesse ed al compimento di condotte criminose per il tramite dell'alterazione di risultati delle competizioni sportive. Tale norma dello Stato ha *inter alia* esteso il novero dei c.d. “reati presupposto” (v. *infra* § 3) introducendo una nuova fattispecie di diretto impatto sul mondo sportivo.

¹ *Ex pl.*, A CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. VIII, n. 1, 2012, 87-99; V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. III, n. 2, 2007, 13-25; G. TOSCANO, *Incidenti sui campi di gioco e responsabilità oggettiva delle società di pallacanestro*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. XV, Fasc. 1, 2019, 101-112.

² Consultabile online su www.figc.it/media/95475/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf (agosto 2019).

³ In GU n.113 del 16 maggio 2019.

Come si vedrà, la Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/2001 è stata integrata mediante la previsione di un nuovo articolo e di una nuova fattispecie: «Art. 25-*quaterdecies* - *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».*⁴

Il recente intervento, con la summenzionata comunicazione a firma della Direzione Generale della FIGC, testimonia l'attenzione dei vertici del "calcio" al tema dilagante dell'esercizio abusivo di gioco o di scommessa parallelamente alla frode sportiva che si pone come mezzo per raggiungere il fine criminoso.

Da anni il CONI e la FIGC hanno previsto ed adottato un proprio Codice Etico ed un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo⁵ e parimenti hanno incentivato l'adozione delle medesime misure di contrasto ad illeciti penali recependo nell'ambito dell'organizzazione dello sport le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia, l'attenzione sinora rivolta dal legislatore sportivo in materia di responsabilità "da reato" degli enti collettivi può dirsi egoriferita.

Correttamente, la FIGC ha adottato propri presidi, procedure e corpi regolamentari – *in primis* i richiamati Codice Etico e Modello di Organizzazione,

⁴ Di seguito il summenzionato art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, direttamente rilevante per la presente disamina, avendo di contro ad oggetto l'altro articolo richiamato, il quarto, ipotesi solo indirettamente pertinenti, ovverosia quelle legate all'esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse: «Art. 1. *Frode in competizioni sportive*

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.».

⁵ Consultabili nella sezione dedicata al D.Lgs. 231/2001 – www.figc.it/it/federazione/federazione-trasparente/d-lgs-231-2001/ – del sito internet federale (agosto 2019).

Gestione e Controllo – con la finalità di elaborare regole di conformità normativa interne all’organizzazione dello sport ispirate ai dettami del D.Lgs. 231/2001.

Ma l’esigenza della Federazione, sino alla riforma del Codice di Giustizia Sportiva, non si era spinta oltre e non aveva ancora inteso armonizzare il sistema normativo e giudiziario dell’ordinamento calcistico al quadro ormai consolidato nel diritto comune.

1. *La responsabilità da reato degli enti collettivi*

Il riconoscimento di una forma di responsabilità amministrativa riservata agli enti, di ispirazione e rilevanza penalistica, con l’introduzione del D.Lgs. 231/2001 rappresenta un *novum* nel panorama legislativo nazionale; in precedenza, infatti la responsabilità “da reato” delle società era sostanzialmente sconosciuta.⁶

Di contro, nel sistema regolamentare federale la responsabilità dell’ente sportivo costituisce da tempo un pilastro del diritto sportivo ed istituto ormai consolidato.

L’introduzione della responsabilità sportiva appare prevalentemente legata al giudizio di grande rilevanza che l’Ordinamento Sportivo assegna a talune specifiche condotte costituenti illecito sportivo ed alla evidente scelta – lungamente messa in discussione da dottrina ed operatori – di preferire un sistema sanzionatorio deterrente la consumazione di condotte particolarmente gravi e rilevanti al punto da deviare dal principio *societas delinquere non potest*, ispiratore dell’intero nostro Ordinamento sin dalle sue fondamenta.⁷

La scelta del legislatore sportivo d’introdurre norme sanzionatorie riservate (od estese) alle società sportive è pertanto ispirata all’adesione ad una pregnante matrice funzionalistica della sanzione sportiva alle società. Ed appare ispirata altresì al correlato principio di prevenzione generale e di prevenzione speciale cui l’Ordinamento affida l’intero sistema di contrasto alle condotte illecite rilevanti all’interno del diritto sportivo di maggior “allarme sociale” e di maggior gravità. Per questa via, in buona sostanza, il diritto sportivo si dissocia dal principio *societas delinquere non potest* ed abbraccia il contrario brocardo *societas delinquere potest* e soprattutto *societas puniri potest*.

Pur tuttavia, come si dirà, l’eccesso di rigore e la sostanziale inderogabilità della responsabilità delle società sportive, soprattutto per fatti compiuti da persone

⁶ Per una disamina sulla natura di tale responsabilità, sulla sua qualifica di “amministrativa”, sul dibattito in dottrina sulla sua diversa natura penalistica e sull’individuazione di un *tertium genus* si rinvia *ex pl.* ad A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, n. 2, 2002, 143; A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel D. Lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le Società*, n. 11, 2001, 1305; D. PULITANÒ, *La responsabilità da “reato” degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 2, 2002, 418; G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 4, 2001, 1126.

⁷ Il riferimento è art. 27 della Costituzione Italiana ed al recepimento nel diritto penale del relativo principio all’art. 40 c.p..

fisiche in rapporti qualificati con le società, ha lungamente lasciato in dottrina e finanche in giurisprudenza spazio a critiche, tentativi di apertura e di brecce. Tali tentativi sono i veri precursori della riforma operata recentissimamente dal legislatore sportivo, la quale finalmente pone deroghe e modifica principi ispirati in larga parte dalle disposizioni previste dal legislatore statale. Almeno in apparenza.

Tracciata infatti una parallela tra l'Ordinamento Statale e l'Ordinamento Sportivo, in superficie si scorge un'apparente analogia tra l'impianto introdotto dal legislatore della 231/2001 e gli istituti da tempo presenti nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Procedendo però all'analisi della norma, in verità si scorge come gli scopi del legislatore penale rispetto al legislatore sportivo appaiono diretti a finalità di tutela di interessi generali in parte diversi e divergenti come si dirà *infra*.

Orbene, l'introduzione della responsabilità amministrativa dell'ente si colloca nell'Ordinamento Italiano quale breccia del millenario principio *societas delinquere non potest*. E l'esigenza del superamento del limite dettato dall'art. 27 della Costituzione, ossia del principio di inestendibilità della colpevolezza agli enti, nei decenni precedenti all'introduzione del D.Lgs. 231 viene progressivamente sentita impellente ed improrogabile dall'Ordinamento per arginare dilaganti fenomeni di condotte illecite poste in essere dagli enti per il mezzo di persone fisiche talvolta financo relegate a meri strumenti di conseguimento di profitto illecito all'ente.⁸

L'Ordinamento Europeo, finalmente, detta le linee su cui si possono ispirare gli Ordinamenti interni e il nostro Paese, con l'art. 11 della L. n. 300/2000, delega il Governo, il quale a sua volta, con il D.Lgs. 231/2001, supera in via legislativa la pregressa assoluta inimputabilità della *societas*. A ben vedere il processo legislativo europeo prima e nazionale poi nella normazione in esame appaiono fortemente influenzati dall'osservazione dell'evoluzione del contesto economico. Già nel volgere del secolo scorso il contesto macroeconomico aveva registrato sotto il profilo empirico-criminoso (soprattutto per i reati finanziari) come il soggetto su cui sempre più rivolgere progressivamente l'attenzione del legislatore fosse la *societas* e non più solo la persona (fisica).

Prima di allora, l'applicazione del brocardo principio *societas delinquere non potest* non soffriva alcuna deroga ordinamentale. Benché l'Ordinamento interno già conoscesse sparute fattispecie riferite all'ente e ad una sua propria responsabilità, si deve registrare come l'impianto ordinamentale penale italiano, prima dell'introduzione del D.Lgs. n. 231 del 2001, non avesse mai postulato *apertis verbis* la responsabilità diretta dell'ente per il compimento di fattispecie penalmente rilevanti, ma unicamente fattispecie in cui la responsabilità dell'ente discendeva meramente in via sussidiaria o solidale.⁹

⁸ Per dirla con il Bricola le società nel pregresso lacunoso quadro normativo potevano «*continuare a mandare allo sbaraglio i proprio amministratori, come teste di ponte, rischiando il meno possibile*» (F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1970, n. 4, 962).

⁹ Si pensi all'art. 197 del codice penale ed all'art. 6, 3° comma della l. n. 689 del 24 novembre 1981.

È pertanto la Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ad infrangere per la prima volta sul piano sistematico l'impianto ordinamentale descritto e lo fa con la «ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997», cui si aggiunge la «Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica».¹⁰

Con l'esercizio della delega conferita, il legislatore mira a costituirsi finalmente strumenti idonei al contrasto alle condotte illecite delle *societates*. Dal principio *societas delinquere non potest* all'opposto *societas delinquere potest* e *societas puniri potest* quindi.

È il primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 a fornire la definizione al riguardo:

«L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

¹⁰ Nella Relazione ministeriale al D.Lgs. n.231/2001 sono in tal direzione eloquenti taluni passi. Si legge: «dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancora più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere - come si avrà modo di esemplificare di seguito - da soggetti a struttura organizzata e complessa. L'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un sopravanzamento della illegalità di impresa sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, ammettendo che ormai la *societas* può (e spesso vuole) delinquere. La complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di "schermi fittizi" a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità. Nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Grosso, si trova efficacemente scritto che la persona giuridica è ormai considerata "quale autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente". E non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti».

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

Per altro verso, è l'attuale art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in continuità rispetto al pregresso, a delimitare il perimetro di rilevanza in sede federale: «1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.

2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito».

Entrambi i sistemi normativi sanzionatori – prendendo le mosse dall'assunto della responsabilità personale dell'autore di un fatto contrario alle prescrizioni dettate dal sistema di riferimento¹¹ – non prevedono una responsabilità *sic et simpliciter* dell'ente, ma richiedono, per l'emergere della medesima, un nesso funzionale tra autore ed ente medesimo.

Questo nesso, tuttavia – e già qui risiede la prima differenza sostanziale – è più stringente, o meglio dire organico, in sede di diritto comune rispetto a quello federale.

¹¹ Come notoriamente stabilito dall'art. 27 Cost., «La responsabilità penale è personale». *Ex pl.*, ai fini cui si verte, A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Giuffrè, Milano, 1984; A. ARENA, *Le società in quanto persone giuridiche agiscono direttamente, non a mezzo di rappresentanti (per una rivalutazione della teoria organica)*, in L. BUTTARO (a cura di), *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Giuffrè, Milano, 1969, 2563; A. M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3, 1996, 747-815; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002; G. FLORA, *I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria*, in AA. VV., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991, 548; V. GRAZIANO, *La graduale erosione del principio «Societas delinquere non potest»*, in *Le Società*, n. 11, 1997; G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. Giur. Lav.*, IV, 1977, 367; M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, 1036, dove l'autore anticipava i contenuti poi trasposti dal legislatore nel D.Lgs. 231/01.

Nel primo caso, infatti, l'ente risponde se l'azione è stata posta in essere da persone ricoprenti ruoli apicali nell'organigramma societario o comunque sottoposte alla direzione o vigilanza di tali ultime.

Nel "campo" sportivo, invece, la responsabilità si estende, arrivando ad investire la società – oltre che nelle ipotesi di commissione da parte di chi ha la rappresentanza delle stesse e di chi svolge funzioni gestorie – anche per fatti di semplici dipendenti, di tifosi e di quei soggetti che, *ex art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva*, soci o non soci, svolgono «qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale».

Un campo di applicazione, come si può immediatamente desumere, più esteso per la previsione dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del CGS che precisa quindi che l'operato di «chiunque all'interno dell'organizzazione sportiva» può determinare l'estensione della responsabilità all'ente.

E, per quanto il Diritto Statuale all'interno della categoria dei vertici aziendali estenda la rilevanza delle relative condotte a tutti i soggetti purché concorrenti alle scelte di politica d'impresa (e quindi alla volontà ed all'agire dell'ente) e per quanto il legislatore del D.Lgs. 231/2001, avvalendosi di un criterio "funzionale pragmatico", apra la strada a prevedibili esercizi normofilattici volti a concedere rilevanza giuridica dell'operato dell'amministratore di fatto, si comprende in via generale che la scelta di campo del legislatore sportivo è ben più estesa: chiunque agisce nell'ambito dell'organizzazione e del mondo sportivo implica con il suo agire la responsabilità l'ente.

2. *Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*

Per la miglior comprensione della riforma del diritto sportivo, appare utile comparare la disciplina della responsabilità "da reato" degli enti collettivi e quella della responsabilità delle società sportive al fine di approfondire la conoscenza dei parallelismi e delle divergenze.¹²

La prima diversità si ricava dalla lettura del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

Dopo aver chiarito al comma di apertura le ipotesi soggettive,¹³ che configurano la responsabilità della società, la norma specifica:

¹² Solo brevemente si può evidenziare l'apparente differenza circa il perimetro soggettivo degli interessati. Non casualmente, infatti, il D.Lgs. 231/01 si riferisce agli "enti", non già alle società in senso stretto. Come si osserva in G. LASCO, V. LORIA, M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, Torino, 2017, 3, «l'inequivoca volontà della delega di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica ha suggerito l'uso del termine 'ente' piuttosto che 'persona giuridica' [...]. Quanto poi agli enti 'a soggettività privata' non dotati di personalità giuridica, la scelta ben si comprende da un punto di vista di politica legislativa, dal momento che si tratta dei soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a 'maggior rischio' di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità».

¹³ Tanto che il primo comma si ritiene fornisca il "criterio soggettivo" della responsabilità, mentre il secondo comma quello "oggettivo".

«L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Un limite esplicito che non trova invece residenza nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Il CGS prevede un presupposto di tal guisa solo all'ultimo dei commi sopra richiamati dell'art. 7, relativamente alla responsabilità della società per fatti di soggetti che non abbiano alcun rapporto con la società.

Come se ci fosse una presunzione di colpevolezza, o meglio, come se fosse pacifico – nel più ristretto ventaglio di fattispecie antiggiuridiche presenti nell'ordinamento sportivo rispetto a quelle di contro astrattamente rinvenibili nell'ordinamento statale – che un fatto compiuto da una persona riferibile ad un club calcistico sia stato posto in essere nell'interesse di quest'ultimo.

Benché appaia plausibile come in taluni casi un dirigente calcistico possa agire esclusivamente per un'utilità del club e non proprio (come nel caso abbia preso approfonditi contatti con un collega di altra squadra per indirizzare il risultato di una partita), non si può invece escludere come la condotta corruttiva di un amministratore di una società di capitali possa avere come fine, primario o secondario, un'utilità propria, spesso economicamente apprezzabile.

Tuttavia, trattandosi di *ratio* astratta, essa soffre le debolezze dovute al suo carattere generale. Che utilità potrebbe infatti conseguire una società calcistica per condotte violente di propri tifosi nei luoghi antistanti all'impianto di gioco? In tali ipotesi a ben vedere è più facile postulare che il club risulti parte lesa più che beneficiaria dell'illecito agire!

Di contro, tali criticità hanno fondato le scelte del legislatore nazionale, come osservato tra gli Autori dove si è evidenziato come *«l'intento del legislatore del d.lgs. 231/2001 sia stato quello di salvaguardare il rispetto della Costituzione e in particolare del principio di personalità della responsabilità penale»* (v. § 1) *«intesa non soltanto nella sua lettura minima come responsabilità per fatto proprio ma anche e soprattutto come responsabilità personale colpevole. Il legislatore ha quindi scartato l'opzione di adottare un tipo di responsabilità par ricochet, per ricaduta automatica e diretta dalla responsabilità penale della persona fisica, come ad esempio avviene per la persone morale in Francia, ed ha invece cercato di individuare una peculiare colpevolezza dell'ente»*.¹⁴

Occorre allora delimitare le cifre di tale peculiarità.

¹⁴ C. BEVILACQUA, *I presupposti della responsabilità da reato degli enti*, in C. MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005, 121. Si veda anche G. M. GAREGNANI, *Profili economico-aziendali dei modelli organizzativi*, in G. SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno organizzato dal Corso di perfezionamento in Diritto penale dell'impresa. Facoltà di Giurisprudenza – Sala "Aldo Moro". Bari, 26-27 maggio 2006*, Giuffrè, Milano, 2007, 45-56.

La prima è quella descritta, ovvero sia il nesso utilitaristico tra condotta ed interesse dell'ente, che, come si è visto, non risponde ove le persone indicate nel comma 1 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La seconda e preminente connotazione della responsabilità delle società nel sistema di diritto comune costituisce la più rilevante distinzione tra ordinamento statale e sportivo, almeno fino all'adozione della recente novella del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Fino alla radicale e innovativa riforma del legislatore sportivo, le società calcistiche rispondevano dei fatti tipici commessi dalle persone fisiche ad esse riferibili in base a vincoli di rapporto organico o funzionale a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alle condizioni, alle circostanze ed in generale al concreto agire dell'ente. E ciò pure prescindendo dal contegno tenuto dall'insieme delle persone operanti all'interno della società sia in termini gestionali sia in termini di vigilanza, controllo e quindi di *compliance* al manifestarsi dell'evento sanzionabile.

Di contro, sin dalla sua introduzione il D.Lgs. 231/2001 ha previsto carattere afflittivo non tanto per il reato commesso dalla persona fisica, quanto per non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno. Come si è osservato tra gli Autori, la responsabilità degli enti è calibrata sulla "*colpa di organizzazione*", come è stata definita in dottrina, quando cioè il compimento di un reato è stato agevolato da un deficit organizzativo e di presidi interni all'ente in cui l'autore materiale ha operato.¹⁵

Dunque, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'ente non rileva l'assorbimento della volontà e dell'azione della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta antiggiuridica, bensì la deviazione o il deficit da un agire virtuoso che, pur in assenza di colpa, sia considerato idoneo a causare l'omessa prevenzione dell'altrui condotta dolosa. Il nesso organicistico *juris et de jure* tra "dipendente" ed ente, se può valere in altri settori del diritto, non può trovare recepimento in ambito penalistico.¹⁶

Il principio espresso dal legislatore statale è quindi che l'ente debba predisporre specifici "anticorpi" funzionalmente adeguati ad impedire che al proprio interno sorgano spinte e si tengano condotte idonee al perseguimento degli interessi sociali con modalità illecite.¹⁷

Quali sono, però, i detti "anticorpi"?

La risposta perviene dalla lettura dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, i cui primi due commi statuiscono quanto segue:

«1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

¹⁵ C. BEVILACQUA, *cit.*, 121-122.

¹⁶ C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest, la responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, Padova, 2003, 17-34.

¹⁷ G. LUNGHINI, *L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001*, in C. MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005, 253-254.

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».¹⁸

¹⁸ Ed ancora, ai sensi dei successivi commi della medesima disposizione:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della

Fuor di metafora per “anticorpi”, dunque, deve intendersi l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e la costituzione di un organismo di controllo interno alla società – l’Organismo di vigilanza – con lo scopo di verificare *in continuum* che tale modello (i) sia idoneo ed adeguato al fine e (ii) venga rispettato dalle funzioni aziendali con continuità.

L’ente dunque non risponde ove la condotta sia stata posta in essere dall’autore pur in presenza di un sistema di controllo specificamente costituito per prevenire specifici illeciti ovvero sia conseguenza dell’elusione fraudolenta del funzionante sistema di controllo.

Modello il cui parametro per misurarne la relativa adeguatezza viene individuato dalla legge al di sopra del mero recepimento formale – non potendo tale condotta far ritenere non colpevole l’ente – ed al di sotto di un (oggettivamente impossibile) obbligo incondizionato di impedire il compimento di reati. Questo principio basilare è felicemente colto dalla massima Associazione di Categoria italiana che giustamente ha osservato come «*il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite*».¹⁹

La prassi consolidata (e consigliata dagli enti esponenziali che si sono spinti a raccomandare metodologie applicative della norma),²⁰ si orienta a tipizzare il modello organizzativo distinguendo nella sua redazione una “*Parte Generale*” da una “*Parte Speciale*”. Dove la parte speciale reca l’enumerazione dei rischi aziendali e delle relative “aree di rischio” nel cui ambito il compimento dei reati espongono la società alla maggiore probabilità del loro verificarsi in ragione del campo in cui opera la società medesima.

Le *best practices* elaborate in materia orientano ad elaborare il modello organizzativo della società sulla base di *policy* metodologiche basate su preventivi

segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. *I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.*

4. *Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.*

4-bis. *Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).*

5. *È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».*

¹⁹ CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*, consultabili online su www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/linee-guida-confindustria-231-modelli-organizzativi (agosto 2019).

²⁰ Si pensi a Confindustria, all’A.B.I. e alla Banca d’Italia, nonché alla CONSOB per le società quotate.

risk assessment volti all'analisi del riconoscimento del pericolo del realizzarsi dell'evento nell'ottica di una «profonda e spietata autoanalisi ed autocritica dell'impresa». ²¹

Appare evidente l'induzione voluta dal legislatore e da talune autorità regolatorie ad un processo di autoformazione e di autocoscienza degli enti destinatari delle disposizioni nella fase di elaborazione delle proprie regole interne. E l'oggetto di tale processo di autocoscienza è l'accertamento della pericolosità di aree dell'operatività aziendale. Si comprende che solo ove l'ente prenda coscienza della pericolosità di taluni processi operativi interni ed individui le attività a rischio in una sistematica e completa loro mappatura, l'ente potrà costituire un modello organizzativo capace di individuare presidi, procedure e modalità operative volte a contrastare e prevenire comportamenti illegali, fino ad intervenire come agenti inibitori sull'astratto meccanismo di produzione dell'evento al fine di impedirne la realizzazione. ²²

L'approccio metodologico dettato dal legislatore impone che, a valle della mappatura dei rischi e dell'adozione del modello organizzativo, l'ente andrà ad istituire un organismo preposto alla vigilanza sul corretto funzionamento del modello e delle procedure ivi stabilite. Si tratta dell'Organismo di Vigilanza, che, si vedrà, ai fini dell'esenzione dalla responsabilità dell'ente dovrà comunque aver posto in essere sufficienti ed efficaci attività di verifica. ²³

Sussistendo tale organizzazione e dimostrando nella patologia adeguatezza del modello e suo funzionamento in concreto ed *in continuum*, l'ente potrà invocare la scriminante disposta dalla legge e non rispondere, come pure potrà, ove il fatto sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e le sue procedure. ²⁴

All'opposto,

- qualora un Modello non sia stato adottato,

²¹ C. DE MAGLIE, *cit.*, 372.

²² G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte dell'imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?* In *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991, 3-39.

²³ Per una più approfondita disamina, P. MAGRI, M. DE PAOLIS, *Modelli di organizzazione ed esenzione di responsabilità: aspetti pratici ed operativi*, in G. CANZIO, L. D. CERQUA, L. LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Tomo I, Cedam, Padova, 2014, 929-978.

²⁴ Sui concetti di "elusione" e "fraudolenta", non potendo questa essere la sede deputata, si rimanda *ex pl.* a G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, Padova, 2002, 110; C. E. PALIERO, *La società assolta per il reato dei "vertici": una sentenza "apripista"*, in *Le Società*, n. 4, 2010, 473; L. D. CERQUA (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni*, Halley Editrice, Matellica, 2006, 264; M. ARENA, G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007, 98; D. PULITANÒ, *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in G. SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno organizzato dal Corso di perfezionamento in Diritto penale dell'impresa. Facoltà di Giurisprudenza – Sala "Aldo Moro". Bari, 26-27 maggio 2006*, Giuffrè, Milano, 2007, 25-38.

- in caso di mancata nomina dell'Organismo di Vigilanza,
 - nel caso in cui lo stesso sia giudicato inidoneo (in sede di contestazione giudiziale di reati presupposto),
 - ove l'Organismo di Vigilanza abbia del tutto o in parte omesso di porre in essere la propria attività di verifica e controllo,
 - qualora il fatto sia stato posto in essere senza eludere fraudolentemente il Modello,
 - in caso di mancato rispetto degli obblighi di vigilanza sui preposti,
- in tutti questi casi, sempre che il reato sia commesso a vantaggio dell'ente dalle persone preposte alla gestione dello stesso o sottoposte al controllo di dette persone, emergerà la responsabilità dell'ente da cui consegue l'applicazione dell'apparato sanzionatorio indicato nel D.Lgs. 231/2001.²⁵

3. *I reati presupposto*

Nel paragrafo precedente sono state evidenziate le circostanze e le condizioni che determinano la responsabilità dell'ente c.d. "da reato".

Tuttavia, quest'ultima responsabilità non trova origine in occasione del compimento di qualsivoglia reato, ma solo per talune ben specifiche fattispecie criminali, definite per l'appunto "reati presupposto".

È la Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231/2001 – "*Responsabilità amministrativa da reato*"²⁶ – che contempla l'insieme delle disposizioni precettive costituenti i cosiddetti reati presupposto.²⁷ Essi, per una felice scelta tassonomica del legislatore statale, risultano in continuo aggiornamento mediante l'introduzione di nuove ipotesi postulanti la responsabilità dell'ente tutte le volte in cui l'Ordinamento, rilevata una tendenza criminogena mediata dagli enti, reagisce integrando tempo per tempo la *summa* dei reati presupposto.

Ad oggi l'elenco è alquanto variegato²⁸ e volge a costituire un generale perimetro delle condotte anti-giuridiche rilevanti, pur mantenendo fermi i limiti

²⁵ Solo brevemente, rinviando *ex pl.* a T. GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2018, 86-93, si può qui evidenziare il doppio binario sanzione pecuniaria – sanzione interdittiva, sulla *ratio* dell'insufficienza della sola sanzione pecuniaria a fungere da deterrente per la criminalità di impresa, con previsione altresì della confisca obbligatoria e della pubblicazione della sentenza di condanna. V. anche T. E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in A. BASSI, T. E. EPIDENDIO (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, Milano, 2006, 279; F. MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Giuffrè, Milano, 2006, 2526.

²⁶ Solo come richiamo al dibattito intercorso sulla natura della responsabilità emergente in capo agli enti collettivi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si può ricordare la rubrica originaria della Sezione cui si verte, "*Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale*", modificata nell'attuale *ex D.Lgs. 11 aprile 2002*, n. 61.

²⁷ *Ex pl.*, G. LASCO, V. LORIA, N. MORGANTE, *cit.*, 255-404.

²⁸ Di seguito l'elenco delle fattispecie elaborate dal legislatore statale rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente: art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di

invalicabili della personalità della responsabilità, con conseguente esclusione delle fattispecie delittuose ontologicamente riferibili *de jure* esclusivamente alla persona fisica.

Rinviando a sede più opportuna una disamina al riguardo di tale perimetro, appare di una certa utilità sistematica scorrere l'elenco aggiornato delle fattispecie.²⁹

un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata; Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Art. 25-bis 1. Delitti contro l'industria e il commercio; Art. 25-ter. Reati societari; Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; Art. 25-quater 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale; Art. 25-sexies. Reati di abuso di mercato; Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; Art. 25-undecies. Reati ambientali; Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia; Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

²⁹ Volendo fornire un quadro indicativamente dettagliato, si possono indicare – rispetto alle singole casistiche di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – le singole fattispecie penali che determinano ogni reato presupposto.

In particolare: Art. 24: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); Art. 24-bis: Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), Documenti informatici (art. 491-bis c.p.), Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.), Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Art. 24-ter: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91), Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);

Ex multis merita menzione l'Art. 25-*quaterdecies*, menzionato in apertura del presente elaborato, relativo alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25: Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); Art. 25-*bis*: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Art. 25-*bis* 1: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-*bis* c.p.), Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.); Art. 25-*ter*: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.), False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); Art. 25-*quater*: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.), Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.), Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinqüies* 1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies* 2 c.p.), Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.), Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.), Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), Banda armata: formazione e partecipazione

Quest'ultima previsione di recente introduzione, difatti, è ipotesi di rilevante ed immediato impatto rispetto alle società calcistiche, per le quali la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e quella ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC possono pacificamente coesistere, pur ponendosi su due piani sistematicamente distinti.

(art. 306 c.p.), Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Art. 25-*quater* 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); Art. 25-*quinquies*: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.); Art. 25-*sexies*: art. 187-*quinquies* TUF; Art. 25-*septies*: Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); Art. 25-*octies*: Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), Ricettazione (art. 648 c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.); Art. 25-*novies*: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*), Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3), Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 1), Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 2), Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n.633/1941), Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941), Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941); Art. 25-*decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); Art. 25-*undecies*: Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.), Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

4. *La responsabilità delle società calcistiche tra vecchio regime e nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC*

Nel paragrafo § 1 che precede è stato richiamato l'attuale art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che disciplina la responsabilità delle società sportive in seno all'Ordinamento calcistico.

Qui di seguito il sintetico quadro pre-riforma.

La normativa distingueva con una palpabile dicotomia la responsabilità diretta dell'ente dalla responsabilità oggettiva ed evocava altresì casi di "responsabilità presunta".

In primo luogo, si applicava la c.d. responsabilità diretta, quella in cui – in forza di un vincolo di partecipazione organica tra rappresentante e ed ente rappresentato – la società sportiva era assoggettabile a profili sanzionatori allorquando le proprie condotte risultavano contrarie alle prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva e fossero state poste in essere dai legali rappresentanti della società stessa. In tal caso, la società rispondeva per il solo fatto dell'illecito, senza che la sanzionabilità fosse condizionata alla sussistenza di elementi qualificanti la condotta quali quelli relativi all'utilità dell'evento al destinatario della medesima e del relativo vantaggio.

Inoltre, si distingueva la forma della responsabilità oggettiva assunta dal legislatore quale forma di responsabilità residuale e limitata a fatti specificamente delineati dall'Ordinamento per la loro riconosciuta gravità per i quali l'ente rispondeva comunque dell'illecito.

Costituiva infine una forma di responsabilità per così dire sfumata rispetto all'ipotesi di responsabilità oggettiva quella della c.d. responsabilità presunta,

(art. 733-*bis* c.p.), Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6), Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257), Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, Art. 260-*bis*), Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8), Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, Art. 9), Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3); Art. 25-*duodecies*: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998), Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. n. 286/1998); Art. 25-*terdecies*: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.); Art. 25-*quaterdecies*: Frodi in competizioni sportive (Art. 1, L. n. 401/1989), Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. n. 401/1989).

caratterizzata dalla sua estensione all'ente in virtù di una presunzione *iuris tantum* e per sua definizione superabile con la possibile offerta, in via istruttoria, della prova contraria. Quasi un *tertium genus* a matrice analoga alla responsabilità oggettiva e pur tuttavia ontologicamente distinta da essa per il beneficio concesso, a suffragio della società, della prova contraria dell'estraneità della società: prova, all'evidenza diabolica, ma pur sempre concessa dall'Ordinamento Sportivo.

Nel nuovo codice, la *vis* innovativa del legislatore si scorge alla prima lettura del testo novellato, potendo osservare, *ictu oculi*, l'eliminazione di accezioni specificative della tipologia delle responsabilità dell'ente.

Spariti infatti i richiami espliciti alla responsabilità "diretta" ed "oggettiva", il legislatore si concentra sulla mera "responsabilità dell'ente" rispettando il principio di legalità nell'enunciare gli specifici casi in cui essa viene espressamente e tassativamente disposta dal novellato testo normativo.

Evidente è lo sforzo di semplificazione sistematica del legislatore nell'intento di preservare l'applicazione del principio di prevenzione generale: il mantenimento del principio di responsabilità dell'ente e (nel contempo) la mitigazione degli effetti con un bilanciamento tra la previsione di sanzioni alle società e la concessione di esimenti ed attenuanti delle stesse solo a fronte di talune tipiche e limitate fattispecie rilevanti per la loro gravità.

E ciò che si pone come discriminante nell'accertamento della responsabilità delle società sarà la verifica in concreto di condotte sociali "virtuose" integrate, nell'intento legislativo, nell'adozione di adeguati modelli organizzativi correttamente applicati *in continuum* (ed ovviamente in occasione del verificarsi della condotta anti-giuridica).

In quest'opera di semplificazione sistematica, sopravvive un'unica apparente eccezione rispetto al novellato impianto.

Si tratta delle fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 6. Tale disposizione statuisce che «*la società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.*».

Essa però, a ben vedere, nel nuovo quadro sanzionatorio appare sempre più una norma di chiusura del nuovo sistema ridisegnato. Infatti, tale disposizione si riferisce alla responsabilità ascrivibile all'ente per gli «*illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società.*». E come ormai è chiaro, le condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente in ambito sportivo sono quelle indicate nel precedente comma 1 secondo cui «*la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali*» e, nel successivo comma 2, secondo cui «*la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2*» per mezzo del quale, a sua volta, si estende l'applicazione del Codice «*alle*

società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale».

Il legislatore pertanto, conservando il 5 comma dell'art. 6, a ben considerare, non intende derogare al generale sistema sanzionatorio per le società, bensì disporre una sua estensione che pone a garanzia e chiusura del sistema stesso. E lo fa mantenendo vigente la norma precedente, ossia l'estensione della responsabilità dell'ente in via presuntiva allorquando, pur in presenza di una condotta non posta in essere dai soggetti qualificati nei precedenti artt. 2 comma 2 e 6 comma 1 e 2, lo è da parte di coloro invece che «*non hanno alcun rapporto con la società*». La funzione di "chiusura del sistema" appare evidente. L'agire di chiunque può comunque rilevare ai fini costitutivi della responsabilità dell'ente purché «*gli illeciti sportivi (siano) commessi a suo vantaggio*». È in tale ipotesi che l'Ordinamento concede il beneficio processuale della prova della estraneità dell'ente come strumento esimente a matrice diversa dal quadro normativo premiale ridisegnato e semplificato dalla riforma.

Pertanto, è chiaro come il secondo comma dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva descrive un'ipotesi il cui fondamento origina dal "vantaggio" procurato alla società in seguito alla causazione di un illecito posto in essere da un terzo completamente estraneo al club.³⁰

Risulta evidente la migrazione da un regime di responsabilità dell'ente rigido, ad un sistema che prevede equo contemperamento tra comportamento non etico, condotte virtuose dell'ente ed effetti premiali in sede di applicazione della sanzione.

Il vecchio ordinamento intendeva salvaguardare l'interesse generale di assicurare il pacifico e regolare svolgimento delle competizioni come bene superiore. A tal fine, il legislatore sportivo, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare concessa dall'Ordinamento Statale, trovava giustificazione nell'adozione di regimi sanzionatori estesi alle società in deroga al principio costituzionale sancito dall'art. 27. E tale postulato trovava le proprie radici nel fermo obiettivo del progresso legislatore sportivo che, talune condotte particolarmente riprovevoli in ambito sportivo, abbisognassero di particolare attenzione e di strumenti di prevenzione generale volti a contrastare il loro compimento.

Insomma, l'Ordinamento Sportivo alla gravità dell'illecito reagiva elaborando norme i cui precetti e sanzioni si estendevano inderogabilmente alla società sul presupposto che, con la "minaccia" del coinvolgimento disciplinare per fatti alle stesse non direttamente attribuibili, l'Ordinamento potesse massimamente garantire il contrasto a tali condotte anti-giuridiche da cui avrebbe dovuto discendere l'impegno delle società alla prevenzione delle condotte illecite.³¹

³⁰ AA. VV., *Diritto sportivo*, Utet, Torino, 1998, 104.

³¹ *Ex pl.*, G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005, 168; M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 443-444.

Pur tuttavia, nel descritto pregresso impianto sanzionatorio non vi è chi non veda come la sanzionabilità dell'ente per responsabilità oggettiva apparisse uno stacco particolarmente forte dal principio costituzionale dell'art. 27 e dal brocardo *societas delinquere non potest*.

Un regime sanzionatorio così fortemente rivolto all'elemento oggettivo dell'illecito non concedeva spazio ad alcun sindacato di merito in ordine alla correttezza della società sportiva e alla sua estraneità ai fatti imputati ai propri esponenti.

Pur tuttavia, la giurisprudenza sportiva nella sua continua elaborazione normofilattica, ha manifestato progressivamente disagio nell'applicazione del rigido sistema previgente, prendendo via via atto degli eccessi sanzionatori derivati dall'applicazione del principio di responsabilità oggettiva dell'ente. Infatti, con coraggiosa forzatura rispetto alla chiusura precettizia descritta, già nel previgente regime sanzionatorio i Giudici Sportivi intraprendevano una strada che, *de jure condendo*, tendeva a ripristinare l'equità sanzionatoria.

In questi sforzi normofilattici vanno registrati infatti filoni conformi ad una importante decisione della Corte Federale. Si menzioni il caso del "calcioscommesse" dei primi anni della corrente decade, *unicum* nel panorama giurisprudenziale consolidatosi sul tema della responsabilità oggettiva. In tale occasione, infatti, (l'allora) Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, con proprio lodo a decisione del procedimento di ultimo grado avviato dal Benevento Calcio,³² chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per i fatti di un proprio tesserato, pur ribadendo la sussistenza della responsabilità oggettiva del club stante la mera osservazione empirica del tesseramento e «ferme le osservazioni sul carattere assiologico della responsabilità oggettiva», espresse «l'opinione che le sue conseguenze debbano essere tratte non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia». Sulla base di tale assunto, il TNAS non rilevò criticità sulle valutazioni dei giudici federali circa l'an della responsabilità, ma sul *quantum* della sanzione addebitata al club, riducendone la portata.

Questa elaborazione giurisprudenziale unitamente ad un crescente disagio degli operatori del diritto sportivo, rappresentano l'*humus* su cui sono germogliati i principi fondanti della recente riforma del Codice di Giustizia Sportiva, che, nel solco delle scelte del legislatore statale del D.Lgs. 231/2001, supera il principio di invalicabilità della responsabilità dell'ente in materia sportiva e produce equi contemperamenti tra conseguenze sanzionatorie alle condotte anti giuridiche di persone fisiche e rispetto delle prerogative dell'ente limitando la portata innovativa alla verifica dell'operato dell'ente con diligente adozione di modelli organizzativi e di controllo idonei a contrastare le fattispecie rilevanti.

³² TNAS, Lodo arbitrale del 20 gennaio 2012, *Benevento Calcio S.p.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio*.

5. *Dai “reati presupposto” del D.Lgs. 231/2001 agli “illeciti sportivi tipici” del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC*

Seppur non sussiste una piena coincidenza rispetto all’impianto normativo del D.Lgs. 231/2001, dove l’elenco dei cd. “reati presupposto” è tassativo e la relativa matrice precettizia risulta rigidamente tipica, nelle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC si osserva come la scelta del legislatore (con la definizione di un *numerus clausus* di fattispecie rilevanti) risulti simile alla struttura normativa statale. E, nello scorrere del corpo normativo, si consolida tale impressione.

In primo luogo, l’art. 8, fornisce l’elencazione delle sanzioni applicabili a carico delle società, premettendo il perimetro precettizio da cui dette sanzioni scaturiscono e conseguono, ovverosia la «*violazione dello Statuto, del Codice*» di Giustizia Sportiva, «*delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile*».

Segue l’art. 10, con la relativa previsione di sanzione della perdita della gara disputata, comminata alla «*società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione*» o ancora «*alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte*».

Segue quindi l’art.11, che prevede la responsabilità per quelle società che incorrano in violazioni di norme prescrittive di obblighi esclusivamente formali.

Ancora l’art. 22 che indica i generali doveri di comportamento e riservatezza, tipizzando la responsabilità dei club che violino i divieti di *disclosure* afferente i procedimenti di giustizia sportiva, oppure che intrattengano rapporti di abitudine con componenti degli Organi di giustizia sportiva o con associati dell’AIA, oppure ancora per violazioni in materia di doping quali la presenza di sostanze illecite nei locali della società.

Ed ancora l’art. 23 che prevede la responsabilità dei club qualora i soggetti allo stesso riferibili esprimano pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

E poi l’art. 24 che prevede la responsabilità dell’ente in caso di compimento di violazioni in materia di scommesse aventi ad oggetto le gare disputate nelle competizioni FIGC, FIFA e UEFA da propri dirigenti, soci e tesserati qualora gli autori del fatto siano legali rappresentanti della società stessa.

Seguono poi le responsabilità delle società per le fattispecie legate ai rapporti con i tifosi ed al comportamento di tali ultimi. Così gli artt. 25-28 in forza dei quali i club rispondono qualora: (i) supportino finanziariamente o con altre utilità gruppi organizzati o meno di sostenitori, (ii) non vietino l’accesso agli impianti di gioco di materiale pirotecnico, di scritti offensivi o di altri elementi idonei ad alimentare violenza, ovvero qualora comportamenti che possano determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia siano posti in essere da propri dirigenti, tesserati, soci e persone riferibili ai club stessi *ex art. 2.2*, (iii) nel corso delle gare

i tifosi pongano in essere condotte offensive, denigratorie o fondate su circostanze territorialmente discriminatorie, oppure nel caso in cui gli stessi tengano durante le gare comportamenti intimidatori verso i giocatori e qualora tali ultimi abbiano, sempre nel corso dei match, rapporti diretti con i detti tifosi, (iv) i tesserati abbiano rapporti con tifosi non associati a gruppi convenzionati con la società ex D.L. 8/2007 convertito in legge con la L. 41/2007, (v) i tifosi compiano nell'impianto o nelle aree adiacenti allo stesso fatti volenti da cui derivi pericolo per l'incolumità pubblica o danno alla stessa, (vi) ancora, non abbiano adottato codici di regolamentazione per la vendita dei titoli di accesso alle gare, con inclusione espressa dell'istituto del c.d. gradimento, il cui venir meno costituisce circostanza ostativa in capo al tifoso per assistere alle gare successive.

Segue l'art. 30 che distingue le ipotesi di responsabilità diretta delle società da quelle di responsabilità oggettiva nel caso di illeciti sportivi, mentre l'art. 32 prevede sanzioni in capo a quei club ritenuti responsabili di violazioni di doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari.

Seguono ancora le fattispecie disciplinate dagli artt. 31 e 33 che impongono ai club una serie di obblighi in materia gestionale ed economica, nonché di regolarità retributiva e contributiva, la cui violazione genera ugualmente la responsabilità delle società calcistiche.

Per arrivare infine alle sanzioni previste in capo alle società in caso di violazione del c.d. vincolo di giustizia (art. 34).

L'*excursus* che precede merita di veder rammentate le violazioni di taluni comportamenti previsti e puniti ai citati art. 24 e 30 e segg. poiché dalla condotta illecita contestata potrà risultare rilevante ai fini di costituire fattispecie rilevanti anche sotto il profilo penalistico in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (e viceversa).

Si comprende allora come il legislatore della riforma abbia perseguito, con rinnovato rigore sistematico, il riordino dell'elencazione degli illeciti sportivi.

6. *Esimenti e scriminanti mutate dal legislatore calcistico dal D.Lgs. 231/2001*

L'esame del nuovo corpo normativo federale evidenzia come la principale novità introdotta dalla riforma risieda nella traslazione della disciplina delle esimenti ed attenuanti dalla analoga disciplina della responsabilità amministrativa e delle relative conseguenze sanzionatorie – ivi inclusi i meccanismi di esonero di responsabilità suesposti – elaborata dal diritto comune con il D.Lgs. 231/2001.

Brevemente, si è detto che nell'ordinamento nazionale gli enti collettivi non rispondono ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 – oltre che nel caso in cui *«le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.»* – se *«l'ente [,,] prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) [...]».

Nell'ambito sportivo, parallelamente alla struttura normativa richiamata, il nuovo art. 7 del Codice (*“scriminante o attenuante della responsabilità delle società”*) recita: *«Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto»*.

La norma ha carattere generale e detta una precisa scelta di politica legislativa che vede, nell'“adozione” e nell'“l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo” l'anticorpo dell'ente alla responsabilità sportiva.

Per dovere di completezza di sistematica classificazione, meritano un riferimento specifico le norme dettate dall'ordinamento sportivo per le responsabilità delle società derivanti dalle violazioni poste in essere da tifosi. Esse, a ben considerare, rappresentano una eccezione rispetto alla matrice generale dettata dall'art. 7. Giacché l'art. 29 del CGS enuncia un *quid pluris* rispetto alla fattispecie generale prevista all'art. 7 per accedere al regime esimente. L'art. 29 del Codice, infatti, richiede in capo alle società sportive ulteriori comportamenti esimenti e/o attenuanti la condotta illecita, previsti espressamente nella norma richiamata.³³

Commentando la norma eccezionale, si desume che il legislatore abbia inteso prevedere specifiche attività di cooperazione dell'ente nella fase di accertamento dei responsabili dell'illecito. Questo è dovuto all'allarme sociale,

³³ Così l'art. 29: *«1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:*

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video sorveglianza;

d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1».

insito nella fattispecie in esame, rendendo maggiormente “impegnata” la condotta della società sportiva affinché venga riconosciuta “virtuosa” al fine di poter accedere al regime esimente in commento.

Con riferimento alla responsabilità delle società per comportamenti dei propri tifosi, dunque, l’adozione e l’applicazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono circostanza esimente solo congiuntamente a più cogenti comportamenti cooperativi.

Si comprende l’intento riformatore nel progressivo imbarbarimento ed involuzione del contesto sociale cui si assiste ai giorni nostri ad opera di pochi ed a danno di molti che amano e vivono il calcio. Dove purtroppo continuano a registrarsi fenomeni di attività contraria allo spirito sportivo talvolta sfocianti in attività criminosa anche grave. L’intento del riformatore mira in taluni ambiti ad affrancare le società sportive “virtuose” dall’agire dei (sedicenti) tifosi violenti in cui le società sempre più finiscono col rappresentare la principale parte lese.

L’intuizione del legislatore sportivo nel volere liberare le società sportive da vere e proprie attività estorsive appare particolarmente attuale, meritevole di plauso e forse bisognosa di una forma di cooperazione sociale tra istituzioni nazionali, istituzioni sportive e società professionistiche. Oggi la libera determinazione del club professionistico che vuole affrancarsi da condotte estorsive di frange criminali di pseudo tifosi trova, nella novella del Codice di Giustizia Sportiva, strumenti che consentono di veder sanzionato chi delinque restando esentato il club ove adotti sistemi di controllo conformi al nuovo sistema. Ed è auspicabile che le Istituzioni incoraggino i club e favoriscano l’applicazione di sistemi tecnologici adatti a prevenire l’“occupazione” degli stadi da parte di delinquenti mimetizzati dietro i colori sociali dei club. Si comprende allora come la tecnologia sarà la nuova frontiera della necessaria collaborazione tra istituzioni e club. Sofisticati sistemi di riconoscimento facciale o di rilevazione delle scommesse anomale progressivamente eleveranno lo standard di adeguatezza dei controlli per accedere al regime sanzionatorio.

Le società calcistiche hanno oggi strumenti normativi per darsi modelli organizzativi con elevati standard tecnologici idonei al superamento della propria responsabilità in un processo di autoresponsabilizzazione, atto a valorizzare le condotte virtuose. Questi strumenti consentiranno altresì alle società virtuose di slegarsi del “giogo” delle condotte e dai condizionamenti della tifoseria violenta ed organizzata.

7. Verso la “tipizzazione” di un sistema di controllo interno delle società sportive

Differentemente dal legislatore statale, quello sportivo si trova in un contesto applicativo particolarmente frastagliato.

Non sfugge come il legislatore statale, nella elaborazione delle circostanze esimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, abbia avuto come paradigma di riferimento

applicativo prioritario quello delle società di capitali che, per dimensione ed “esposizione al rischio organizzativo”, verosimilmente hanno una elevata propensione e sensibilità alla valutazione e gestione del rischio stessi che su manifesta con la configurazione di sistemi di controllo interno aderenti al nuovo sistema sanzionatorio.

Di contro, il legislatore sportivo si è orientato verso un sistema sanzionatorio a matrice normativa variabile, dovendo calarsi su paradigmi organizzativi declinati da una moltitudine di enti che spaziano dalle società per azioni quotate alle più piccole società sportive dilettantistiche. In tal modo, si è garantito un equo trattamento sanzionatorio a tutte le società professionistiche e dilettanti.

Senza uscire dal seminato, merita rammentare come una società di capitali (soprattutto costituita nella forma della società per azioni) opera in un contesto normativo e regolamentare che ha già recepito (o avrebbe già dovuto recepire) la cd. cultura dei controlli fortemente voluta dal legislatore con le modifiche introdotte nel codice civile nel 2004. Per l'ordinamento societario, l'apporto innovativo della detta novella ha già rappresentato infatti una vera rivoluzione copernicana sulla responsabilità degli esponenti aziendali. L'introduzione del principio cardinale dell'“agire informato” e della necessità da parte degli amministratori di saper cogliere i cd. “segnali d'allarme” elaborati dalla giurisprudenza ormai anche del Supremo Collegio, hanno spostato le soglie della diligenza dell'amministratore, non più legato alla diligenza del buon padre di famiglia, ma destinatario di doveri specifici in cui l'agire informato, l'ampiezza e completezza dei flussi informativi attivi e passivi sono ormai divenuti doveri primari per gli amministratori e per le società.

In tale nuovo orizzonte delle regole vigenti in materia di società, il legislatore ha posto le basi della (ri)fondazione dei principi di governo delle società, costruito sulle pietre angolari dell'adeguatezza e della tempestività dei flussi informativi destinati al consiglio di amministrazione.

La cultura dei controlli interagisce sinergicamente con la nuova dimensione del governo societario elaborando nuovi obblighi del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione e del revisore contabile. Ed è su tali nuove e più moderne basi che il legislatore del D.Lgs. 231/2001 può intervenire agevolmente incrementando gli obblighi di vigilanza rimessi agli organi di controllo interni alla società.

Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 impone infatti la costituzione di un Organismo di Vigilanza che presidia l'attività di vigilanza e controllo dell'adeguatezza del sistema di controlli interni al fine di contrastare condotte antigiusuridiche tipiche rilevanti in quanto “presupposto”. È infatti l'organismo di vigilanza che nell'adempimento dei propri doveri deve intercettare l'inadeguatezza del modello organizzativo della società ed il *vulnus* organizzativo e di processo operativo, imponendo *in continuum* adeguamenti volti a garantire la prevenzione di illeciti. Ed è prevalentemente rimesso al detto Organismo l'obbligo di tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione cui alla fine è rimessa la verifica *in continuum* dell'adeguatezza della struttura amministrativa, ai sensi

dell'art. 2391 c.c., adeguatezza che non potrà non estendersi alla piena ottemperanza agli obblighi ed alle disposizioni regolamentari di organismi sovraordinati (si pensi alle linee guida ed alle direttive ed ai modelli raccomandati da Istituzioni come Consob, Borsa Italiana, Confindustria, *etc.*) ovvero istituiti dalla società in ottemperanza alle disposizioni regolamentari vigenti all'interno della società in quanto imposte dall'Ordinamento³⁴ o cui le società aderiscano su base volontaria (come è previsto dal D.Lgs. 231/2001).

Questo in estrema sintesi il quadro voluto dal legislatore nazionale.

Da tali premesse il legislatore sportivo opera in due direzioni.

Da un lato, sfruttando l'alveo delle previsioni dettate dal legislatore nazionale, quello sportivo ha segnato il solco delle fondamenta del sistema di controlli idoneo al contrasto di condotte illecite rilevanti sotto il profilo del diritto sportivo, contemperando il *favor* dispositivo a suffragio dell'"ente virtuoso e sensibile alla cultura dei controlli" con la previsione delle esimenti di legge.

Dall'altro il legislatore sportivo mira a non caricare di oneri eccessivi società sportive di piccole dimensioni.

Ecco allora che il legislatore sportivo ha adottato una soluzione innovativa in un apprezzabile esercizio di coordinamento di norme sportive.

L'art. 7.5 dello Statuto della Federazione Gioco Calcio prevede: «Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento».

Poiché lo Statuto Federale dispone che sia «il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila

³⁴ Si pensi alle società quotate ed alla previsione di istituzione dell'Organismo di Vigilanza come standard obbligatorio o del Comitato interno di Controllo e Rischi o del Comitato Antiriciclaggio o dei vari comitati previsti dalla disciplina CONSOB o Banca d'Italia per gli enti vigilati, ovvero ancora delle funzioni di controllo obbligatorie per legge.

affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione» il Legislatore Sportivo utilizza lo schema regolamentare a formazione progressiva imposto dallo Statuto Federale per imprimere una forte modularità alla definizione degli standard organizzativi idonei ad invocare il regime esimente e attenuante disposto dal nuovo regime sanzionatorio.

La citata riserva regolamentare trova nell'art. 7.5 dello Statuto Federale una felice norma di chiusura del Codice di Giustizia Sportiva adatta a non sovraccaricare gli enti sportivi di minore dimensione.

Non vi è chi non veda infatti come le Linee Guida riservate al Consiglio Federale siano il quadro idoneo a modulare principi di adeguatezza progressivamente più stringenti per contemperare le differenze organizzative, giuridiche ed economiche esistenti tra società di capitali (quotate e non) militanti nella massima categoria e società sportive dilettantistiche. A quest'ultime il legislatore non rinuncia ad offrire i benefici del nuovo sistema sanzionatorio lasciando nel contempo a base volontaristica le scelte di prevenzione dei rischi o meno.

In termini pratici invero risulta difficile immaginare che tutti gli enti sportivi non professionistici convergeranno nell'adozione di modelli organizzativi adeguati alle esimenti volute dalla riforma e ciò anche quando le leghe di competenza intendessero semplificare i modelli organizzativi previsti nelle linee guida con la definizione di protocolli basati su adempimenti semplici ed economicamente sostenibili. Pur tuttavia, risulta ammirevole lo sforzo del legislatore e si immagina ed auspica che la prassi consenta gradualmente l'elaborazione di sistemi compatibili e sostenibili anche per le società dilettantistiche e di minori dimensioni eppur sensibili alla cultura dei controlli.

Va da sé, infatti, che le Linee guida dovranno ricevere il loro recepimento nelle disposizioni regolamentari interne a ciascuna Lega che avrà facoltà di modulare doveri, obblighi e procedure in modo più o meno articolato e dettagliato in base alle dimensioni delle società di appartenenza.

L'altra direzione verso cui si dirige il legislatore sportivo è, similmente alla scelta del legislatore statale, quella di individuare l'organo competente per la responsabilità della vigilanza sui sistemi dei controlli, che sia idoneo a contrastare comportamenti non etici rilevanti ai fini del regime esimente di cui trattasi.

Il legislatore sportivo (*i.e.* lo Statuto Federale) colloca al centro delle attività di controllo l'Organo di Garanzia destinatario di ruoli, responsabilità e doveri specifici.

L'Organismo di Garanzia, osservando l'impostazione dettata dal legislatore sportivo, appare collocarsi nel rinnovato quadro normativo al centro del sistema di controlli elaborato in forma idonea a poter recepire in via analogica i contributi esperienziali e dottrinali elaborati nei quasi 20 anni di applicazione del D.Lgs. 231/2001. È l'organismo pertanto che, organizzato in forma monocratica o collegiale, è destinato a divenire nell'ambito del sistema dei controlli interni alle società sportive un organo perfettamente integrabile con gli ambiti operativi dell'attività di vigilanza e controllo dell'Organismo di Vigilanza preposto al contrasto della consumazione dei cd. reati presupposto.

Va da sé che nella prassi è ragionevole attendersi un orientamento applicativo volto ad opportune convergenze dei ruoli, delle funzioni e dell'ampiezza dei controlli. Sarà verosimilmente questa la via per la costituzione di un sistema di controlli integrato con la finalità di esercitare attività di vigilanza e prevenzione sia dei cd. reati presupposti come degli illeciti tipici disposti dalla normativa sportiva. Ciò indubitabilmente è favorito da un'altra apprezzabile scelta di politica legislativa dell'Ordinamento Statale che favorisce la costituzione di organi (anche monocratici) rivolti a coprire contemporaneamente le funzioni del collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza. Parimenti nella prassi operativa delle società sportiva è immaginabile che le funzioni dell'Organismo di Garanzia verranno svolte dall'Organismo di Vigilanza (ove costituito e funzionante) ovvero persino dal Collegio Sindacale in quanto la norma sportiva pare consentire un'estensione delle scelte di economia ed efficienza dei sistemi sino a ricomprendere l'Organismo di Garanzia al fine di far convergere *ad unum* le attività di vigilanza e controllo dei citati organi di controllo interni della società.

L'art. 7.5 dello Statuto Federale infatti richiede *«la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento»*.

Si potrà osservare come i requisiti soggettivi per ricoprire la carica di componente del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza sono allineati ai requisiti di idoneità previsti per l'organismo di garanzia e non vi è dubbio che pertanto le richiamate ragioni di economia e di efficienza dei sistemi di controllo interni consiglieranno di far convergere funzioni e ruoli su un unico organo di controllo a funzione allargata.

Conclusioni

Appare evidente che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva abbia operato una profonda revisione del quadro regolamentare preesistente fornendo alle società sportive strumenti idonei a (ri)qualificare il proprio sistema di governo interno prevedendo effetti premiali di grande rilievo come concessi dal novellato art. 7.

La concessione delle esimenti o delle attenuanti della responsabilità delle Società Sportive, di fronte all'accertamento di illeciti sportivi di particolare allarme e rilevanza, viene a sua volta condizionata all'adozione di modelli organizzativi adeguati ed alla nomina di un organismo di vigilanza che diventa centrale nella vita delle società sportive.

In una lettura critica della riforma non sfugge come la matrice precettizia attuata dal legislatore sia orientata più a sistemi organizzativi tipici delle società professionistiche e non a quelli di piccole società dilettantistiche. Ma ciò lo si deve sicuramente per una attenzione che l'Ordinamento (non solo sportivo) sempre più pone e porrà verso soggetti posti all'apice del movimento del calcio. I club

appartenenti alle leghe maggiori sono di certo prioritariamente esposti ai rischi di consumazione di illeciti sportivi ed in generale penali ed amministrativi di vario genere. E le conseguenze sanzionatorie cui tali club sono soggetti in caso di accertamento di responsabilità amministrativa appaiono idonei a creare danni talvolta irreparabili non solo ai club, ma all'intero sistema (si pensi agli effetti di illeciti finanziari ed economici con ripercussioni sulla cd. stanza di compensazione prevista dalle NOIF).

L'Ordinamento, favorendo l'adozione di sistemi di controllo interni di elevati standard qualitativi, si dirige sempre più concretamente ed attentamente a garantire sempre più solidi presidi della stabilità organizzativa e finanziaria del "sistema calcio".

Ma l'attenzione che è prevedibile il legislatore sportivo adotterà progressivamente nei confronti di stringenti indici e standard organizzativi, finanziari e sportivi si dirigerà soprattutto alle Leghe ed alle società di vertice poiché esse, dopo l'entrata in vigore della cd. Legge Melandri, hanno visto attribuire alla Lega maggiore onerose politiche di mutualità generale. Infatti, dal 2009 si assiste ad un processo di autosostentamento finanziario del calcio e dello sport in generale che è prevalentemente incentrato sui flussi finanziari derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi di cui la Lega maggiore è titolare per legge, diventando vero motore dell'intero movimento. Ma proprio per questo ruolo è ragionevole aspettarsi una crescente attenzione da parte dell'Ordinamento sportivo verso politiche di attenta vigilanza e controllo dei sistemi organizzativi delle società cui i destini del calcio in Italia sono sempre più legati.

Ecco che sotto tali luce e prospettiva appare chiaro che il legislatore abbia compreso che nel sistema finanziario del calcio attuale la buona e virtuosa organizzazione dei club maggiori sia uno dei massimi presidi per la sua stabilità organizzativa e finanziaria. Ed è altresì prevedibile che l'attenzione del legislatore in materia sarà sempre più orientata a standard di crescenti livelli qualitativi di controllo nel generale interesse del movimento.

Bibliografia

- AA. VV., *Diritto sportivo*, Utet, Torino, 1998;
- A. ALESSANDRI, *Reati d'impresa e modelli sanzionatori*, Giuffrè, Milano, 1984;
- A. ARENA, *Le società in quanto persone giuridiche agiscono direttamente, non a mezzo di rappresentanti (per una rivalutazione della teoria organica)*, in L. BUTTARO (a cura di), *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Giuffrè, Milano, 1969;
- M. ARENA, G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007;
- C. BEVILACQUA, *I presupposti della responsabilità da reato degli enti*, in C. MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005;
- F. BRICOLA, *Il costo del principio "societas delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1970, n. 4;
- A. CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. VIII, n. 1, 2012;
- A. M. CASTELLANA, *Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, n. 3, 1996;
- L. D. CERQUA (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti. Modelli di organizzazione, gestione e controllo e strategie per non incorrere nelle sanzioni*, Halley Editrice, Matellica, 2006;
- C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002;
- G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in G. GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Cedam, Padova, 2002;
- G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 4, 2001;
- T. E. EPIDENDIO, *Il sistema sanzionatorio e cautelare*, in A. BASSI, T. E. EPIDENDIO (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, Milano, 2006;
- G. FLORA, *I soggetti penalmente responsabili nell'impresa societaria*, in AA. VV., *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Giuffrè, Milano, 1991;
- A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. N. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, n. 2, 2002;
- G. M. GAREGNANI, *Profili economico-aziendali dei modelli organizzativi*, in G. SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno organizzato dal Corso di perfezionamento in Diritto penale dell'impresa. Facoltà di Giurisprudenza – Sala "Aldo Moro". Bari, 26-27 maggio 2006*, Giuffrè, Milano, 2007;
- V. GRAZIANO, *La graduale erosione del principio «Societas delinquere non potest»*, in *Le Società*, n. 11, 1997;
- T. GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2018;
- G. LASCO, V. LORIA, M. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giappichelli, Torino, 2017;

- G. LUNGHINI, *L'idoneità e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001*, in C. MONESI (a cura di), *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005;
- P. MAGRI, M. DE PAOLIS, *Modelli di organizzazione ed esenzione di responsabilità: aspetti pratici ed operativi*, in G. CANZIO, L. D. CERQUA, L. LUPÁRIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, Tomo I, Cedam, Padova, 2014;
- G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte dell' "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione nella colpevolezza?* in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991;
- F. MUCCIARELLI, *Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, Giuffrè, Milano, 2006;
- C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest, la responsabilità da reato degli enti collettivi*, Cedam, Padova, 2003;
- C. E. PALIERO, *La società assolta per il reato dei "vertici": una sentenza "apripista"*, in *Le Società*, n. 4, 2010;
- G. PECORELLA, *Societas delinquere non potest*, in *Riv. Giur. Lav.*, IV, 1977;
- D. PULITANÒ, *La responsabilità da "reato" degli enti: i criteri di imputazioni*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, n. 2, 2002;
- D. PULITANÒ, *Criteri d'imputazione all'ente della responsabilità «da reato»*, in G. SPAGNOLO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Atti del Convegno organizzato dal Corso di perfezionamento in Diritto penale dell'impresa. Facoltà di Giurisprudenza – Sala "Aldo Moro". Bari, 26-27 maggio 2006*, Giuffrè, Milano, 2007;
- M. ROMANO, *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995;
- M. SANINO, *Diritto Sportivo*, Cedam, Padova, 2002;
- A. TRAVI, *La responsabilità della persona giuridica nel D.Lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo*, in *Le Società*, n. 11, 2001;
- G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Giappichelli, Torino, 2005.

**CONSIDERAZIONI SULLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO:
DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COMMA 373 ALLA
LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86**

di *Maria Francesca Serra**

ABSTRACT: Italian Law 27 December 2017, n. 205, provides rules on sports agents. The provisions set up a new National Sports Agents Register and regulate the relationship between agent and client. Stating that CONI should take a leading role, the provision (paragraph 373) aims to rule in an integrated way the relationship between national Law and sports organization. Since both ordinary and sports laws cover the sports agents' activities and legal status, two sets of problems arise.

Firstly, the classification of the relation between agent and his client is important. According to Law it falls within artt. 1703 and following of the Italian civil code on representation agreement ss cc. Secondly sports agents' status, faced with sports organization, creates some problems. CONI regulation usefully completes the provision on some aspects. A new provision, Law 8 August 2019, n. 86, delegates to the Government the responsibility to pass a Decree adopting a regulation to govern sport organization in a systematic way. The draft provides for a new organization of CONI. Art. 6 refers to sports agents and calls into questions paragraph 373.

Keywords: Sports Agents – National Sports Agents Register – CONI Regulation – Law 86/2019.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Evoluzione della regolamentazione – 3. Una disciplina integrata – 4. La legge 86/2019

* Docente a contratto di Diritto sportivo presso Unicusano Roma e collaboratore alla cattedra di Diritto privato presso l'Università degli studi della Tuscia. E-mail: mfrancesca.serra@libero.it.

1. Premessa

La legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 373, istituisce il Registro nazionale degli agenti sportivi, in tal modo avocando alla legislazione statale, almeno per le direttive generali, la regolamentazione di un'attività che fino a quel momento era riservata ai regolamenti sportivi.¹

È indubbio che si tratti di un'attività che, pure incrociando necessariamente i regolamenti sportivi, appartiene alla sfera di competenza del legislatore nazionale.²

Ciò posto, è utile fare alcune considerazioni, perché si tratta di un tema molto controverso, in quanto l'attività svolta dall'agente³ non può che essere assoggettata all'ordinamento statale e comunitario, nei cui confronti non può porsi in contrasto. Ma, trattandosi anche di materia con incidenza all'interno dell'ordinamento sportivo, ripropone il tema dei limiti dell'ingerenza del Legislatore nell'autonomia dello stesso. Nel caso specifico, dal momento che il comma 373 rimette al CONI, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione

¹ Si riporta integralmente il testo del provvedimento: "È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionista è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo".

² Sul tema, ma si tratta di studi precedenti al 2015, quando è intervenuta per il calcio la deregolamentazione a cura della FIFA, a cui in seguito faremo riferimento, cfr. M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007; F. ANTIGNANI, *Gli intermediari: ruolo e portata nella regolamentazione calcistica internazionale*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 10, n. 2, 2014, 13-20. Notava Di Francesco come il ruolo dell'agente di calciatori fosse centrale nella crescente commercializzazione dello sport. Per studi recenti cfr. N. M. NASO, *Intermediari e calciomercato: l'impatto del diritto della concorrenza sui nuovi regolamenti Fifa alla luce della specificità dello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 2018, n. 1. V. PORZIA, *L'agente sportivo*, S4M, Bari, 2018.

³ Una prima considerazione occorre fare sul fatto che, dopo varie denominazioni della figura in questione, il legislatore, forse anche nel tentativo di evitare i fraintendimenti che l'uso non tecnico del termine 'procuratore' o 'intermediario' potesse far sorgere nella qualifica dell'agente, abbia optato per la scelta del termine 'agente sportivo'.

del regolamento relativo, quest'ultimo è il frutto della collaborazione dei due ordinamenti che si traduce in una disciplina integrata.

Innanzitutto, occorre leggere la disposizione, che si presenta scarna ma anche indicativa della volontà del legislatore di intervenire nella direzione di regolamentare e riqualificare in maniera unitaria la figura dell'agente sportivo, a fronte delle molteplici regolamentazioni federali, dettando alcuni punti fondamentali che richiamano le consolidate regolamentazioni riguardanti le professioni intellettuali e gli albi professionali.

Il riferimento è all'articolo 2229 c.c. che dispone: "La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Il secondo comma demanda alle associazioni professionali l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dei registri e il potere sanzionatorio. Nel caso specifico, il comma 373 demanda al CONI anche quest'ultimo aspetto, facendo sorgere, tuttavia, un problema relativo al perimetro che delimita la figura di associazione professionale.⁴

D'altra parte, è anche vero che il concetto di professione intellettuale non sembra essere del tutto pacifico e universalmente accettato.⁵

Dal punto di vista formale, l'elemento caratterizzante è la semplice iscrizione all'albo. Tuttavia, su questo punto, le opinioni divergono in quanto nel momento in cui si privilegia il carattere intellettuale della prestazione, si rientra in un criterio sostanziale.⁶

⁴ Secondo l'art. 2229 c.c., comma 2, sono le leggi speciali a disciplinare le singole professioni. Vedi sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, 2 ottobre 2013, n. 8550 e Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 31/03/2015, n. 1685: "Le associazioni professionali organizzano le professioni, curano la tenuta degli albi ed esercitano il potere disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente".

⁵ Ne sono testimonianza anche i numerosi tentativi operati dal Legislatore sul tema del riordino delle professioni intellettuali a partire dal D.d.l. 5092 fino al D.d.l. S3534 e al D.d.l. C7452. Se facciamo riferimento alla L. 4/2013, all'art. 2, essa definisce, ma solo "ai fini della presente legge" professione ordinistica "la professione per lo svolgimento della quale la legge richiede l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato". Si potrebbe supporre che con la riconduzione alla disciplina civilistica della professione di agente sportivo, cui si aggiunge l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro, la professione dell'agente possa rientrare tra le professioni protette, se non fosse che il Registro CONI e i registri federali forse non sono del tutto assimilabili agli albi professionali e che la stessa prova abilitativa non può essere considerata alla stregua di un esame di Stato. Resta, comunque, che con la professionalizzazione all'attività dell'agente sportivo sembra sia riconosciuto un interesse pubblico e quindi una tutela basata sull'utilità sociale.

⁶ F. SANTORO PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, in *Nss. Dig.*, UTET, Torino, vol XI, 1966, sub voce; G. GIACOBBE, *Voce Professioni intellettuali*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XXXVI, 1984, sub voce. Propendono per il criterio formale C. LEGA, *Le libere professioni intellettuali nelle Leggi e nella Giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1984. Ma vedi anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione consultiva, Parere n. 3. Anno 2015, Prot. n. 0067/15. D'altra parte, bisogna tener presente anche che le professioni intellettuali sono state oggetto di interventi dell'U.E, che hanno riguardato sia la loro definizione (art. 3 direttiva 2005/36 CE), sia le regole di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'interno degli stati membri al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento.

In principio, gli agenti sportivi sono assimilati a liberi professionisti in quanto prestatori d'opera professionale *ex art. 2229 c.c.* e il rapporto instaurato tra agenti e sportivi, anche se variamente denominato, è considerato un rapporto di mandato.⁷

Nella disposizione, a parte l'inevitabile volontà di una professionalizzazione dell'attività attraverso la prova abilitativa e la successiva iscrizione al Registro, si possono cogliere alcuni aspetti suscettibili di riflessione.

Il primo aspetto concerne l'appellativo di 'agenti sportivi' – quasi a porre un punto fermo sui molti termini fino ad allora utilizzati – e la definizione: "il soggetto che, in forza di un *incarico redatto in forma scritta, mette in relazione* due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di *prestazione sportiva di natura professionistica*, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".

In questa definizione, che, comunque, si rifà molto alle precedenti, rilevano la precisazione sulla necessità di 'un incarico redatto in *forma scritta*', la precisazione che si tratti di un'attività che *mette in relazione* due o più soggetti, infine la precisazione ulteriore che si tratti di contratti di 'prestazione sportiva di *natura professionistica*'. Su questi tre punti può sorgere, come si vedrà, qualche problema interpretativo che il Regolamento CONI sembrerebbe in parte voler fugare.

La norma contenuta nella L. 205/2017 tende a riqualificare e regolamentare un'attività fino a quel momento rimasta, con alterne vicende, nell'ambito delle regolamentazioni federali. Nel risolvere il contenzioso in tema di rapporti tra sportivi e 'agenti', la giurisprudenza era stata però sempre attenta a tener conto della disciplina civilistica e comunitaria. Il TAR Lazio, anche sulla base di una coeva pronuncia del giudice comunitario del 2006, aveva ritenuto, in tema di diritto della concorrenza ed antitrust, che l'attività di procuratore sportivo fosse 'periferica' e 'non peculiare al mondo dello sport', per cui essa sarebbe soggetta sia alla disciplina civilistica nazionale, sia alla disciplina comunitaria.⁸

⁷ Si veda ancora il sopracitato Parere n. 3, Anno 2015 del Collegio di Garanzia del CONI: "Gli agenti sportivi sono liberi professionisti in quanto prestatori d'opera professionale (art. 2229 c.c.)". Essi "a causa delle loro particolari funzioni aventi carattere economico, non godono di una facile qualificazione all'interno del sistema sportivo. La funzione di questi è caratterizzata dalla particolare abilità a negoziare e concludere operazioni economiche che coinvolgono società e atleti professionisti". Bisogna ricordare, tuttavia, come già nella Voce sul Mandato di M. DOMINÈDÒ, in *Nss, Dig., UTET*, Torino, vol. X, 1965, si considerasse molto delicata la distinzione tra contratto di opera intellettuale e mandato e come proprio il rapporto tra l'avvocato e il cliente ne fosse un esempio, in quanto l'avvocato "oltre a prestare una attività intellettuale è di regola investito del compimento di atti giuridici".

⁸ Tar Lazio, Sez. III-ter, 11 novembre 2010, n. 33428: "L'agente di calciatori non è affiliato né è legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla FIGC ma è un libero professionista che, avendo ricevuto, a titolo oneroso, l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore. Svolge quindi un'attività

La sentenza del Tar Lazio riconduceva all'art. 2229 c.c. la prestazione dell'agente e definiva il procuratore sportivo come un "libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore", e svolge "un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un 'mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato".⁹

Parlava quindi di 'mandato senza rappresentanza'. Ma la stessa sentenza aveva anche escluso che il procuratore potesse essere considerato soggetto rilevante per l'ordinamento sportivo e, quindi, inquadrabile nella categoria degli affiliati o dei tesserati, pur essendo soggetto a una serie di adempimenti e sanzioni in caso di

inquadrabile nella prestazione d'opera professionale (art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto l'avvenuto rilascio di un mandato senza rappresentanza e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato". "Non è affiliato né tesserato né legato da alcun rapporto associativo o di altra natura alla F.I.G.C. (art. 1, comma 2, del regolamento), ma svolge un'attività che il giudice comunitario (Corte giust. CE, ord. 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza 26 gennaio 2005) ha definito solo 'periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport', come tale soggetta non solo alla disciplina civilistica dettata dall'ordinamento dello Stato di appartenenza per le prestazioni d'opera intellettuale, ma anche a quella comunitaria e nazionale in tema di concorrenza e di antitrust".⁹ Sulla distinzione tra mezzi e risultato non esiste a tutt'oggi un'interpretazione omogenea. La Cass., 28 luglio 2005, n. 15781 in *Obbl. e contr.*, 2006, 8-9, 712-726, chiarisce come "in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché molti autori criticano la distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo (...). Si è visto, d'altra parte, come la giurisprudenza, pur utilizzando frequentemente la distinzione, non esiti a convertire l'obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, dando luogo ad una sorta di metamorfosi, quando afferma che se è vero che obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, tuttavia possono assumere anche le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a conseguire un determinato *opus*". La stessa sentenza, dopo aver analizzato il rapporto mezzi risultato nei vari paesi europei, ritiene che, in prospettiva europea, le categorie delle obbligazioni di mezzi e risultati potrebbero essere conservate anche solo come criterio di individuazione del contenuto dell'obbligazione. D'altra parte, in ambito sportivo, la L. 91/81, nel delineare la figura del lavoro autonomo, evoca il concetto dell'*opus* e quindi dell'obbligazione di risultato. Cfr. Cass. civ. sez II, 21 marzo 1997, n. 2540. Per una nota alle sentenze Cass. n. 15781/2005 e 577/2008, cfr. A. NICOLUSSI, *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, n. 2, 797-823. In dottrina, vedi, sul punto, F. VIGLIONE, *Prestazione d'opera e disciplina applicabile, tra obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *N.G.C.C.*, 2006, 7-8, 835-847, e Id., *Professioni intellettuali*, in *Studium iuris*, 2006, 1, 82-83. Cfr., anche, Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. dir. sport*, 1997, 233-234. Sul tema della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato si ricordi la posizione critica di Rescigno il quale osserva che l'art. 1176 c.c. e l'art. 1218 c.c. regolamentano tutte le obbligazioni e non sono suscettibili di applicazione distinta (Cfr. P. RESCIGNO, *Obbligazioni*, in *Enc. Dir.*, 1979, 190). Sul punto sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *Obbligazioni e responsabilità nella prestazione sportiva*, in *AA.Vv.*, *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del Convegno Sisdic, Capri, 27, 28 e 29 marzo 2008, ESI, Napoli, 2009, 335-346.

violazione degli obblighi. Toccava in tal modo un altro punto problematico, vale a dire il rapporto tra procuratore e ordinamento sportivo.

La giurisprudenza comunitaria, a cui faceva riferimento la sentenza del TAR, aveva già definito, peraltro, l'attività del procuratore sportivo come "periferica all'attività sportiva, e non peculiare al mondo dello sport".¹⁰ Conseguentemente, la stessa attività doveva ritenersi soggetta alla disciplina civilistica dello Stato di appartenenza e alla disciplina comunitaria in tema di diritto della concorrenza e antitrust.

Ciò non toglie che, contemporaneamente, la giurisprudenza ordinaria sia intervenuta nel contenzioso riguardante la contrattualità sportiva con sentenze relative a contratti ritenuti immeritevoli di tutela per violazione del Regolamento sportivo.¹¹

Il clima d'incertezza e di mancanza di regole precise relative all'intermediazione sportiva aveva fatto sorgere un ampio contenzioso e, contestualmente, anche il problema dei rapporti dell'agente con l'ordinamento sportivo, da cui anche il nodo da sciogliere se l'assistenza sportiva soggiacesse ai regolamenti federali o meno,¹² anche in assenza di tesseramento da parte

¹⁰ Vedi Corte giust. CE, ord. 23 febbraio 2006; Trib. di prima istanza 26 gennaio 2005, alla quale fa riferimento la citata sentenza Tar Lazio, Sez. III-ter, 11 novembre 2010, n. 33428, nella quale l'agente sportivo è equiparato a ogni altro libero prestatore di beni o servizi in ambito comunitario.

¹¹ Cfr. Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Foro It.*, 1994, 1, 413, con nota di R. Pardolesi. Ricordiamo anche, tra le molte sentenze, Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, che, con riferimento all'ambito sportivo, ha disposto: "In conformità al principio, enunciato da questa S.C., secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81). Si può anche ricordare, a proposito, la sentenza Meca-Medina del 18 luglio 2006 (causa C.519/04P) con la quale la Corte di Giustizia da un'indicazione sull'opportunità di regolamentare gli sport facendo ricorso al principio di autonomia.

¹² Sul punto vedi G. FACCÌ, *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*, in *Contr. impr.*, 2013, n. 3, 645 (commento alla normativa), in cui discute la sentenza Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, che ritiene immeritevole di tutela il contratto che violi regolamenti interni alle Federazioni, disciplinanti rapporti tra soggetti dell'ordinamento sportivo. Una volta riconosciuto che l'accordo è stato realizzato in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, non sussiste la meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, ai sensi dell'art. 1322 c.c. Sul punto vedi anche G. VIDIRI, *Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?*, in *Giust. civ.*, 2013, n. 9, 1813-1823; G. NICOLELLA, *L'Avvocato-agente di calciatori: ancora (come allora) sul necessario rispetto dell'ordinamento sportivo*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2015, 1, 128 ss.: "permangono le perplessità derivanti dall'assunto in forza del quale la nullità di un contratto, nell'ambito dell'ordinamento statale, deriva dalla contrarietà dello stesso alla legge o all'ordine pubblico, non certo dalla contrarietà ad una norma associativa e contrattuale tra parti differenti. Come già si è avuto modo di sostenere, altrimenti,

dell'agente. A tal proposito, si era fatto ricorso, in maniera opinabile, alla figura del 'paratesserato', ma si era parlato anche di una 'soggettività riflessa' del Procuratore Sportivo.¹³ In ogni modo, il soggetto non tesserato che operasse nell'ambito delle federazioni sportive si presentava come figura del tutto anomala, atipica o ibrida.¹⁴

Per la giurisprudenza prevale, dunque, l'orientamento secondo cui la violazione di regolamenti sportivi non può non riflettersi sulla validità del contratto anche per l'ordinamento dello Stato, incidendo "necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo ed in particolare sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela, secondo l'ordinamento giuridico".¹⁵

Ciò posto, in relazione al comma 373, il primo nodo da sciogliere è se si può far riferimento agli artt. 1703 ss. del c.c., capo IX, e in particolare art. 1705, che trattano del mandato, per individuare in quale tipologia si possa inserire la figura dell'agente regolamentata dal comma 373 e, successivamente, quale sia, ancora oggi, la posizione dell'agente nel crocevia tra ordinamento sportivo, ordinamento nazionale e diritto europeo. In questo contesto va inserita la regolamentazione del CONI che, comunque, fa sorgere la necessità di verificare la compatibilità del comma 373 con l'autonomia dell'ordinamento sportivo e definire il necessario coordinamento con le regolamentazioni federali internazionali. Sul punto, d'altra parte, bisogna oggi tener presente l'impatto della Legge 86/2019 che rimette in discussione alcuni risultati che sembravano ormai acquisiti.¹⁶

bisognerebbe ipotizzare l'esistenza di norme pattizie aventi effetto *erga omnes*, richiamando ancora una volta al proposito quanto fu sostenuto in un'autorevole rivista di diritto sportivo in relazione alla questione relativa alla validità nell'ordinamento statale degli accordi economici riguardanti la corresponsione di compensi con l'inosservanza o contro il divieto di norme dell'ordinamento sportivo".

¹³ Cfr. l'art. 1, comma 3, del Regolamento FIGC 2007. Ma vedi anche M. SANINO, *Giustizia Sportiva*, Cedam, Padova, 2016, 78.

¹⁴ M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 11, n. 1, 2015, 92. Ricorda P. GARRAFFA, *Il mandato sportivo tra 'deregulation' dell'ordinamento sportivo. Normativa statale e ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. sportivo*, 2017, n. 1, 38, come la questione si fosse complicata soprattutto dopo il parere del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, n. 3 del 23 febbraio 2015 che abbiamo già citato.

¹⁵ Ma vedi anche Trib. Udine, 16 gennaio, 2006, in *Giur. It.*, 2013, 7, 1671 con nota di Gaspari: "La violazione delle norme dell'ordinamento sportivo che disciplinano i rapporti contrattuali fra il procuratore sportivo e il calciatore professionista sono poste reciprocamente a garanzia del giocatore e del suo procuratore, in uno spirito di leale collaborazione ed assistenza, e dunque integrano il contenuto del contratto, che nella forma e nella sostanza deve rispettare le regole di garanzia previste dall'ordinamento sportivo". "Dev'essere dichiarato invalido ed inefficace il contratto di mandato tra un procuratore sportivo (ora agente dei calciatori) ed un calciatore professionista, stipulato in contrasto con le regole formali e sostanziali espressamente previste dalla federazione sportiva di appartenenza (F.I.G.C.) poiché, realizzando una violazione di norme dell'ordinamento sportivo che incidono necessariamente sulla funzionalità del negozio giuridico concluso, inibisce la realizzazione di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. cpv.". Vedi anche Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216; Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18807.

¹⁶ La legge che "mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport", prevede il riordino del CONI e in particolare tende a "definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle

2. Evoluzione della regolamentazione

Prima di procedere occorre fare qualche breve riflessione sull'evoluzione della figura dell'agente.

La prima considerazione riguarda il lessico utilizzato nella vasta fenomenologia sportiva. Generalmente, si rinviene l'uso di termini non tecnici quali 'contratto di rappresentanza' (FIGC), 'assistenza', si parla di 'agenti sportivi' (Regolamento agenti sportivi della Lega Pallavolo Serie A), di mandato con o senza rappresentanza, e via di seguito. Nella stessa regolamentazione della FIFA e della FIGC – rispetto alle normative predisposte dalle altre Federazioni Sportive Nazionali, la FIGC è stata da sempre quella dotata di un assetto normativo e giurisdizionale più puntuale ed accurato – si succedono denominazioni diverse che trovano eco anche nella giurisprudenza.

Nella prassi e nelle regolamentazioni federali, oltre che nella giurisprudenza, la figura dell'agente si è sempre presentata come figura *sui generis*, atipica, che vede spesso messe insieme varie fattispecie: dalla prestazione d'opera intellettuale, riconducibile all'art. 2229 c.c., alla mediazione (*ex art.* 1754 c.c.), alla rappresentanza, alla agenzia, al mandato. Il che, come si può facilmente comprendere, ha posto e continua a porre problemi interpretativi, sul piano civilistico, lavoristico e tributario. Basti pensare, in merito a quest'ultimo, che, ad es., i 'mediatori' sportivi compaiono fra le altre figure di 'mediatore', evocate in alcuni provvedimenti.¹⁷

Sul piano storico, la figura dell'agente è stata, indubbiamente, condizionata dalla forza economica del calcio, che ha condotto anche a un'evoluzione del ruolo di 'procuratore' a partire dal 1990 fino al 2015.¹⁸ L'evoluzione della figura degli agenti sportivi, o 'procuratori' o 'intermediari', ha seguito, quindi, lo sviluppo del calcio adeguandosi a un mercato in continua crescita: prenderemo in considerazione

federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica". Per una prima analisi del disegno di legge, riproposto senza modifiche sostanziali dalla Legge 86, cfr. P. SANDULLI, *Note a prima lettura del disegno di legge n. 1603 in tema di riordino dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 15, 1, 2019, 47-56.

¹⁷ S. TRETTEL, *L'operatore di calciometro cambia nuovamente pelle*, in *Fisco*, 2018, 5, 418: "Nella circolare n. 24/8/845 del 10 giugno 1983, chiamata a commentare la novità, si rinvencono infatti plurimi passaggi in tal senso orientati: è il caso, per esempio, dell'inclusione dei 'mediatori sportivi' fra le altre figure di 'mediatore', evocata esplicitamente dal comma 1 dell'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, ad opera dell'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953". Anche se poi lo stesso autore precisa: "Vale però la pena osservare come tali spunti non abbiano mai avuto un seguito operativo, presumibilmente a causa della declinazione dell'attività del procuratore contenuta nei regolamenti che si sono via via succeduti".

¹⁸ Per un'analisi precedente alla *deregulation* in campo calcistico del 2015, vedi A. ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, Jovene, Napoli, 2001; R. FAVELLA, *I rapporti tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Ciferspiller*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 3, 2009, 123-140.

a titolo esemplificativo l'ambito calcistico in quanto sembra aver influito anche sulle scelte del legislatore e, ovviamente, sulle opzioni del CONI nell'emanare il Regolamento.

Nei primi Regolamenti del 28 febbraio 1990 e del 31 luglio 1993 l'attività procuratoria era definita come quella di *assistenza, consulenza o mandato senza rappresentanza* a favore o nell'interesse dei calciatori professionisti nelle attività specificatamente indicate. Il primo Regolamento Agenti FIFA del 1994 ha il merito di aver colmato un vuoto normativo e di aver dato vita alla prima istituzionalizzazione della figura dell'agente sportivo, il cui ruolo diveniva notevole per i contratti e i trasferimenti dei calciatori. Con l'istituzione di tale figura professionale, nella collaborazione tra FIFA e FIGC, si dava luogo al modello del c.d. 'doppio binario'.¹⁹

Nel 1997 la FIGC adottò, conformemente alla nuova disciplina della FIFA, il nuovo Regolamento per l'attività di Procuratore di calciatori, *persona fisica* che, dietro incarico ricevuto in conformità al Regolamento, effettua *consulenza* a vantaggio e nell'interesse del calciatore professionista.

L'esigenza del superamento del modello c.d. 'doppio binario' caratterizzò la successiva fase di evoluzione dell'Agente. Il nuovo regolamento della FIFA, disciplinante l'attività degli Agenti di calciatori, approvato dal Comitato Esecutivo in data 10 dicembre 2000,²⁰ mise fine allo sdoppiamento dell'attività procuratoria, derivante dalla disciplina internazionale del 1994.

Sulla scorta del nuovo regolamento FIFA, la FIGC adottò, in data 22 novembre 2001, un Regolamento per Agenti di calciatori, che precisava la nozione di Agente come "colui che *cura i rapporti* tra il professionista e la società sportiva in vista della stipula di un *contratto di prestazione sportiva* o tra due società interessate al trasferimento o alla cessione del contratto di un calciatore".²¹

Da notare che la disciplina del 2001 permetteva l'esercizio della professione anche ad avvocati iscritti nel relativo albo e anche a figure parentali come il genitore, il fratello o il coniuge del calciatore. Questa apertura non discriminatoria fu il frutto dei contatti tra la Commissione Europea e le organizzazioni internazionali del calcio, nel corso dei quali era emersa la necessità di permettere un accesso non discriminatorio alla professione.

Il Regolamento della FIGC disciplinante l'attività di Agente di calciatori, approvato in data 28 dicembre 2006,²² è entrato in vigore in data 1° febbraio 2007, in osservanza delle previsioni del Regolamento FIFA che stabiliva anche l'obbligo

¹⁹ Il modello consisteva nel non perfetto allineamento tra la disciplina internazionale e quelle nazionali. Infatti, mentre per i trasferimenti tra società italiane risultava sufficiente l'iscrizione all'Elenco Speciale della FIGC, per i trasferimenti tra società appartenenti a Federazioni diverse occorre il possesso del titolo di Agente FIFA.

²⁰ Sul Regolamento vedi E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto editoriale Regioni italiane, Roma, 2004.

²¹ Vedi art. 3, commi 2, 3, 4, del Regolamento FIGC per Agenti di calciatori del 2001. Sul punto cfr. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 34.

²² Regolamento FIGC per Agenti di calciatori (1° febbraio 2007), disponibile su www.figc.it.

delle Federazioni nazionali di calcio di adoperare una propria, autonoma normativa per gli Agenti, in funzione integrativa e specificativa.

L'Agente di calciatori era descritto (art. 3, comma 1) come *persona fisica* che, in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale, “cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una Società di calcio in vista della stipula di un *contratto di prestazione sportiva*, oppure tra due Società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore”.

Sul piano soggettivo, l'Agente era considerato ancora come un libero professionista senza alcun legame con la Federazione o con le Società a essa affiliate, quindi non poteva essere visto come un tesserato della FIGC, mentre sul piano oggettivo, con riguardo all'attività svolta, l'Agente, a determinate condizioni, poteva anche organizzare la propria attività a livello imprenditoriale (art. 4), e attribuire a una società, sulla base della legislazione civilistica, diritti economici e patrimoniali scaturiti dall'attività stessa. Per potere praticare tale attività, l'Agente aveva bisogno di apposita licenza rilasciata dalla Federazione, della stipula di un'assicurazione professionale, della sottoscrizione del codice di condotta professionale e, soprattutto, di una dichiarazione di adempiere agli obblighi del Regolamento.

Nel 2008 è subentrato il nuovo Regolamento Agenti FIFA,²³ in seguito al quale la FIGC ha emanato il nuovo Regolamento FIGC per Agenti di calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio 2008, modificato significativamente nel 2010 in seguito alla citata sentenza TAR Lazio dell'11 novembre 2010, che tocca gli artt. 4 e 24 del Regolamento (Comunicato Ufficiale n. 142/A del 3 marzo 2011).²⁴

Il Regolamento FIGC del 2010 disciplinava, in conformità alle regole FIFA, l'attività degli agenti di calciatori in possesso di una licenza rilasciata dalla FIGC, o da altra federazione, ed operanti in ambito nazionale ed internazionale (art. 1, comma 1). Gli Agenti erano definiti ancora una volta *liberi professionisti* senza alcun legame nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della stessa (art. 1, comma 2). L'attività di Agente poteva essere effettuata solo da persone fisiche che avessero ottenuto la regolare licenza, anche se l'Agente aveva tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, *attribuendo* ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica, i diritti economici derivanti dagli incarichi (art. 4 comma 2).

Pur nel succedersi dei regolamenti, che via via delineavano la figura dell'agente, i problemi giuridici persistevano. Di fronte ad essi, con la circolare

²³ La versione del Regolamento FIFA datata 2008 è consultabile in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 153-178 (a cura di Michele Colucci e Mario Gallavotti).

²⁴ Così il TAR Lazio 33428/2010: “L'Agente di calciatori svolge un'attività qualificabile come prestazione d'opera professionale (art. 2229 cod. civ.) che ha come presupposto l'avvenuto rilascio di un mandato e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato”. Cfr., a proposito, M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi*, cit., 82. In particolare, il TAR Lazio aveva ribadito la libera professione degli agenti dei calciatori e la loro estraneità all'ordinamento sportivo.

n. 1417 del 30 aprile 2014, la FIFA ha provveduto a tracciare le linee guida che dovevano essere recepite dalle Federazioni calcistiche nazionali, salvo ulteriori implementazioni nazionali da parte delle medesime. Rispetto alla regolamentazione precedente si è trattato di una vera e propria *deregulation* che ha comportato l'abolizione dell'albo degli agenti FIFA e, soprattutto, la contestuale abolizione dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione. Per conseguenza, dopo la riforma del 2015 chiunque, presentando un'autocertificazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti e pagando una quota alla FIGC, poteva iscriversi al Registro Procuratori Sportivi FIGC e, in qualità di 'intermediario' riconosciuto, rappresentare gli interessi di calciatori e/o società professionistiche. La figura dell'agente lasciava spazio a un nuovo soggetto, l'intermediario, in base al quale la FIFA ha strutturato tutta la nuova normativa.²⁵

La figura più ampia di intermediario sportivo tendeva a definire in ambito soggettivo e oggettivo la nuova figura giuridica: "una *persona fisica o giuridica* che, a pagamento o a titolo gratuito, *rappresenta* i giocatori e/o i club nelle negoziazioni al fine di concludere un contratto di lavoro o *rappresentare* i club in trattative in vista alla conclusione di un accordo di trasferimento". Da notare che la definizione non parla più di *mettere in relazione*, ma parla di *rappresentanza*.

Rispetto alla Disciplina Agenti precedente, per la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l'attività dell'agente poteva essere svolta solo da una persona fisica, e non da una persona giuridica, il Regolamento Intermediari individua accanto alla persona fisica anche quella giuridica, precisando ulteriormente che possono essere anche le persone giuridiche a svolgere attività di intermediazione. Interessante, poi, il fatto che le linee guida prevedessero un *Contratto di rappresentanza standard* (art. 5), *in forma scritta*, contenente le parti, gli importi, le clausole contrattuali e tutte le ulteriori informazioni di base. Si riproponeva, quindi, con la nuova regolamentazione, la questione del corretto inquadramento civilistico della figura dell'intermediario.²⁶

Sul tema, esiste, comunque, convergenza sul fatto che la figura meglio adattabile agli agenti di calciatori fosse quella del mandatario, disciplinato in Italia

²⁵ Per un approfondimento dell'evoluzione della regolamentazione degli agenti prima, e degli intermediari, poi, M. COLUCCI (a cura di), *The Fifa Regulations on working with intermediaries implementation at national level*, in *International Sports Law and Policy Bulletin*, 2016, n. 1. Il testo delle *FIFA Regulations on working with intermediaries* è disponibile in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 10, n. 2, 2014, 263-274. Le linee guida lasciano ai singoli enti nazionali l'eventuale implementazione. A tal proposito le relative normative si sono differenziate ai vari livelli nazionali. M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi*, cit., 87, ricorda come la Germania si sia limitata a fare propri i semplici *minimum requirements*, Spagna e Italia abbiano optato per alcune differenziazioni, mentre la Francia fa riferimento a una legge di stato che disciplina la materia, che pertanto non è di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo. Per una disamina delle singole regolamentazioni, e non solo quelle relative al calcio, dei vari paesi cfr. P. AMATO, M. COLUCCI (a cura di), *L'Agente Sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma*, Sports Law Centre, Torino, 2011.

²⁶ Per maggiori approfondimenti, utili, anche se relativi alla regolamentazione precedente, si veda F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, in P. AMATO, M. COLUCCI (a cura di), *L'Agente Sportivo*, cit., 51 ss.

dagli artt. 1703 e ss. c.c., in quanto l'agente si obbliga a realizzare uno o più atti giuridici nell'interesse e su incarico del mandante. D'altra parte, anche il Regolamento FIGC del 2010 menzionava il 'mandato' per riferirsi all'incarico sottoscritto e depositato presso la Federazione nazionale.

Per quanto riguarda il contratto si segnalano due novità: il Regolamento Intermediari non prevede una durata minima e/o massima dell'incarico e possono aversi, quindi, dei rapporti a tempo indeterminato. Ma soprattutto il Regolamento, nella linea della *deregulation*, pur richiedendo la forma scritta, lascia una certa libertà nei contenuti.

La FIGC, a sua volta, emana il Regolamento per i *servizi* di procuratore sportivo,²⁷ in vigore dal 1° aprile 2015 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015), e modificato il 4 agosto 2017 (FIGC, Comunicato Ufficiale n. 38/A del 4 agosto 2017, recante "modifiche al Regolamento per le procedure dinanzi alla Commissione Procuratori Sportivi"). Nel regolamento si parla chiaramente di *Contratto di Rappresentanza* o *Mandato* che, in premessa, viene così definito: "si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all'allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento". Si definisce anche la figura del Procuratore Sportivo: "si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, *rappresenta o assiste* una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati".²⁸

Il nuovo Regolamento mette l'accento sull'irrilevanza della qualifica professionale, anche se indica il termine di Procuratore Sportivo, dicitura che sostituisce quella di 'intermediario' prevista dalla FIFA.²⁹

²⁷ Nel Regolamento si parla di *servizi di procuratore sportivo*. Il che rimanda alla definizione europea di prestazione di servizi in base alla quale "si considera 'prestazione di servizio', ogni operazione che non costituisce cessione di beni".

²⁸ Si tratta di una modifica che, come si è già accennato, si era resa necessaria in virtù del confronto svoltosi a livello comunitario tra la Commissione Europea e le organizzazioni internazionali del calcio, nel corso del quale la prima ha riconosciuto la necessità, nel contesto attuale, di regolamentare la professione a condizione che l'accesso alla stessa rimanesse aperto e non discriminatorio.

²⁹ Sulle ragioni di questa scelta M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi*, cit., 91, ipotizza: "la FIGC ha infatti ritenuto di utilizzare il termine 'Procuratore Sportivo' in luogo di quello di intermediario. Detta scelta è stata dettata non certo dalla volontà di dissociarsi dalla FIFA e voler rigenerare necessariamente un collegamento con discipline del passato, quanto probabilmente dalla volontà di evitare confusioni con discipline già regolamentate, a livello anche statale. Si pensi, ad esempio, alla figura degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, o agli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni). Si è quindi prudenzialmente preferito, al fine di evitare qualsivoglia equivoco, non utilizzare una terminologia che, anche solo potenzialmente, potesse creare confusione".

All'art. 2, comma 1, si legge che il regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva; alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive.

Nel sistema previgente, per poter esercitare l'attività di Agente era necessario il rilascio di una licenza da parte della FIGC, che avveniva a seguito del superamento di una prova di idoneità con procedura d'esame stabilita sempre dalla FIGC con apposito bando. Da notare che, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC, il procuratore doveva sottoscrivere il codice di condotta professionale, una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal regolamento e, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola compromissoria per la cognizione arbitrale delle controversie (art. 8). Tolta la prova d'idoneità, e, quindi, ridimensionata la professionalità del procuratore, il nuovo sistema conserva, tuttavia, l'obbligo di iscriversi nel Registro. L'iscrizione, regolamentata dall'art. 4, comporta l'obbligo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L'iscrizione comporta, soprattutto, l'assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal regolamento.

Bisogna ricordare che la stessa *deregulation* non è avvenuta in altre Federazioni sportive per le quali in genere continuava (e continua tutt'ora) a sussistere il riconoscimento di una professionalità legata ad una abilitazione e nell'ambito delle quali la situazione si presentava abbastanza variegata.

Per quanto riguarda, ad es., la Lega Pallavolo Serie A Maschile, si dà una definizione di agente sportivo caratterizzata dal richiamo ad *opera di assistenza o mandato* (art. 2): "È agente sportivo, ai fini del presente regolamento di Lega, la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di *assistenza o mandato* con vincolo di esclusiva, *con o senza rappresentanza*, a favore e nell'interesse di atleti, tecnici o di enti che ne abbiano la titolarità dei diritti sportivi". Come per la FIGC, l'agente sportivo, a determinate condizioni, "può rendere destinataria del mandato e titolare dei diritti patrimoniali conseguenti, una società". L'iscrizione all'albo è obbligatoria e, art. 4, è subordinata al superamento di una prova di ammissione in materia giuridico-sportiva. Tra gli obblighi all'art. 9 si legge: "I sodalizi affiliati alla Lega intratterranno rapporti o trattative solo con agenti sportivi iscritti all'elenco previsto dal presente Regolamento". E, soprattutto (art. 10), a pena di sanzioni previste nel successivo art. 11, "Gli agenti sportivi iscritti all'elenco debbono osservare le norme statuarie, regolamenti e delibere della Federazione Italiana Pallavolo, degli organi nazionali o internazionali ad essa sovraordinati ed alla Lega Pallavolo Serie A Maschile".

Per quanto riguarda la Federazione Italiana Pallacanestro, il regolamento che riguarda l'esercizio dell'attività di procuratore di atleti di pallacanestro, venne

approvato il 20 novembre 2010 e aggiornato nel 2016. Esso disciplina l'attività dei 'procuratori di atleti di pallacanestro' operanti all'interno di tutti i Campionati senior organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, e che si occupano dei rapporti tra "atleti italiani e non" (la FIP prende in considerazione i rapporti internazionali) e Società" (affiliate alla FIP stessa), in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici.

Il regolamento dà una definizione di procuratore quale "persona fisica che, dietro compenso e avendo ricevuto specifico *mandato* o *incarico* scritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme FIP oltre che dal 'Regolamento Interno FIBA', *rappresenta* un Atleta in vista della stipula di un contratto o accordo di prestazione sportiva con una Società". Il regolamento precisa ulteriormente che il Procuratore "cura gli interessi di un Atleta prestando opera di *consulenza* a favore dello stesso, nelle trattative dirette alla stipula del contratto o accordo ed *assistenza*". "Il Procuratore può svolgere attività di assistenza a favore di una Società configurando pertanto una *prestazione di servizi*".

Si tratta di un regolamento che dichiaratamente si integra con tutti i Regolamenti Federali e con il 'Regolamento Interno FIBA'. Anche questo Regolamento istituisce il Registro dei Procuratori di atleti di pallacanestro e la Commissione Procuratori con la precisazione che solo i Procuratori iscritti nel Registro FIP e/o FIBA potranno qualificarsi come 'Procuratore autorizzato FIP' e che essi hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro nonché i provvedimenti e le decisioni Federali.³⁰ Anche in questo caso, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame dovrà sottoscrivere il 'Codice di Condotta Professionale'.

Anche per questo regolamento FIP è ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge purché il rappresentante legale sia un Procuratore regolarmente iscritto nel Registro. Ma anche per il regolamento FIP, un atleta può farsi assistere dai genitori, dai fratelli o dal coniuge.

Tema controverso rimane, sempre, quello del rapporto dell'agente con le federazioni, dal momento che in tutti i regolamenti l'agente è obbligato al rispetto delle regolamentazioni sportive, a sottoscrivere il codice etico ed è soggetto a sanzioni in caso di violazione degli obblighi. Generalmente, direttamente o indirettamente, per tutti i regolamenti l'agente non fa parte dell'ordinamento sportivo. Su questo punto la FIP chiarisce (Art. 5) che "L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi tesseramento nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o Società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA". Per i vari regolamenti FIGC gli agenti sono "liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C., non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati dalla FIGC". Altri regolamenti non sono chiari sul punto. Solo nel

³⁰ Per il regolamento FIP chi esercita l'attività di 'Procuratore di Atleti' di pallacanestro può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli 'Allenatori' per cui la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore sono equiparate a quelle di un Atleta.

regolamento FIT si definisce l'agente, dal momento dell'iscrizione all'elenco degli agenti della Federazione, come un soggetto tesserato tenuto, in virtù di ciò, a rispettare il 'Codice di comportamento sportivo' del CONI, nonché le norme di tutti i regolamenti federali. Per quanto riguarda quest'aspetto possiamo tener presente quanto si legge nel citato parere 2015 del CONI, che possiamo prendere in considerazione con riferimento a tutte le federazioni: "Così, mentre l'assoggettamento alla disciplina interna deriva per i soggetti dell'ordinamento sportivo dal tesseramento, per gli agenti trova la propria fonte nella formale e obbligatoria dichiarazione di accettazione da parte dell'agente".

Data la varietà di posizioni, di cui abbiamo riportato solo alcuni esempi, è comprensibile che il Legislatore italiano abbia avvertito, nella linea di una legiferazione crescente, la necessità di realizzare una regolamentazione uniforme sia per quanto riguarda gli albi professionali sia per quanto concerne le organizzazioni sportive, all'interno delle quali pure dedica attenzione alle particolarità delle singole federazioni. D'altro canto, la recente L. 86/2019 ha le medesime finalità di una regolamentazione uniforme, modificando però in maniera sostanziale alcuni aspetti rispetto alla precedente normativa. Sul punto si dirà in seguito.

I regolamenti rientrano nell'autonomia contrattuale e, quindi, fanno riferimento all'art. 1322, comma 2, c.c., che riconosce alle parti la possibilità di "concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare (ex artt. 1479 ss.), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". Si tratta del riconoscimento dell'autonomia contrattuale che consente alle parti di creare modelli contrattuali atipici, idonei a regolare i loro rapporti, che realizzino interessi ritenuti dall'ordinamento degni di tutela. Nel qual caso interviene il giudizio di meritevolezza. La loro disciplina, quindi, non può che far riferimento alle norme generali sul contratto (artt. 1323, 1326 c.c.).³¹

Si può ricordare nuovamente che, sul punto, si è espressa nel 2015 la Corte di Cassazione con due sentenze che concordavano nell'opinione che il rapporto di prestazione professionale per assistenza sportiva soggiace ai Regolamenti Federali (nella specie, il Regolamento FIGC per i 'Servizi di Procuratore Sportivo'): "per quanto concerne il rispetto dei requisiti formali e sostanziali da esso previsti (*in primis*: utilizzo della modulistica predisposta dalla Federazione, rispetto delle normative federali in tema di durata, corrispettivo, vincolo

³¹ Sul punto è importante il rinvio ai testi fondamentali: C. M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, Giuffrè, Milano, III, 2000; P. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi di diritto civile*, ESI, Napoli, 2003; R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, II, UTET, Torino, 2004; V. ROPPO, *Trattato del contratto*, Giuffrè, Milano, II, 2006; G. ALPA, *Il contratto in generale*, I, *Fonti, teorie, metodi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, I, a cura di A. Cicu, F. Messineo, Giuffrè, Milano, 2014. Ma per una riflessione sul giudizio di meritevolezza in ambito sportivo si veda A. FEDERICO, *Controllo di meritevolezza nei contratti sportivi*, in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., 372: che riconosce: "l'ambientazione nel contesto sportivo ascrive al giudizio di meritevolezza un ruolo diverso rispetto a quelli ipotizzati dalla dottrina civilistica e recepiti anche dal formante giurisprudenziale".

di esclusiva, ammontare di eventuali clausole penali, deposito del contratto in Federazione ai fini della registrazione) – non solo nel caso in cui questo venga stipulato tra il giocatore ed un Procuratore iscritto nel relativo registro, ma anche nel caso in cui lo stesso contratto venga stipulato tra il giocatore ed un Avvocato iscritto nel proprio albo professionale”.³²

3. *Una disciplina integrata*

Il comma 373 della legge di bilancio 2018, con la reintroduzione della prova abilitativa, mira alla professionalizzazione della figura. Per realizzare una normativa uniforme, estende la previsione a tutte le federazioni sportive e sposta la registrazione dalle singole federazioni al CONI. Istituisce, infatti, il Registro nazionale degli agenti sportivi, peraltro affiancato dai Registri federali, al quale può iscriversi “il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”.

In un contesto di mancanza di regolamentazioni uniformi, e in presenza della *deregulation* avvenuta nella Federazione più significativa sul tema, a fronte della varietà di regolamentazioni cui si è accennato, interviene, dunque, il comma 373 della Legge di bilancio 2018 che, come abbiamo detto, definisce l’agente “il soggetto che, in forza di un *incarico redatto in forma scritta, mette in relazione* due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica”.

In base all’art. 1, comma 373, della Legge di Bilancio 2018 e in base al D.p.c.m., 23 marzo 2018, il Consiglio nazionale del CONI, con delibera del

³² Vedi la citata sentenza Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216, per la quale “Le violazioni di regole dell’ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest’ultimo secondo l’ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste. (Nella specie, è stata ritenuta la nullità di un contratto di assistenza sportiva intercorso tra un calciatore professionista ed un avvocato, in quanto non stipulato in forma scritta sugli appositi moduli previsti dal Regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC). (Rigetta, App. Trieste, 18 ottobre 2010)”. Si veda anche Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18807, che fa riferimento alla precedente.

10 luglio 2018 n. 1596, recante la disciplina del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, ha approvato il Regolamento degli Agenti Sportivi. Con l'art. 1, il CONI è stato chiamato, dunque, a ricoprire un ruolo primario nella formazione della nuova normativa in materia di agenti sportivi, in una atmosfera di collaborazione che potremmo chiamare interordinamentale, volta a realizzare quella disciplina integrata che la giurisprudenza aveva sempre invocato.³³

Bisogna quindi ripartire dal Regolamento emanato dal CONI che si presenta molto articolato e che traduce ma anche integra nello specifico ambito la normativa civilistica. Dal comma 373, al D.p.c.m., al Regolamento degli Agenti sportivi del CONI si realizza, infatti, un approfondimento e una regolamentazione sempre più dettagliata della figura dell'agente sportivo.

Tale regolamentazione, che mira a portare ordine in una materia molto controversa va confrontata con la normativa nazionale in tema di rappresentanza e mandato, che completa quanto previsto dal comma 373 e dal D.p.c.m. Ma essa va anche confrontata con le regolamentazioni federali, col regolamento FIGC del 2015 e soprattutto con la nuova Legge 86.

Un punto particolarmente delicato è quello della compatibilità delle norme integrate, attualmente in vigore e della Legge 86/2019 con le regolamentazioni federali internazionali e nazionali dei vari settori, le quali ultime dovranno adeguarsi alle nuove regolamentazioni. A tutt'oggi la FIGC, che ha adeguato il suo statuto, ha fatto anche rilevare la contrapposizione che si è venuta a creare tra il nuovo sistema previsto dal comma 373 e l'ancora vigente disciplina FIFA.³⁴

Il regolamento CONI, in ogni caso, a fronte di una precedente regolamentazione che si presentava molto variegata, sia a livello nazionale che a livello internazionale, discendente dalle scelte autonome delle Federazioni, ha il pregio di voler realizzare una regolamentazione unitaria nazionale, pur riconoscendo alle singole federazioni una autonomia finalizzata alle specificità del settore (art. 2, comma 1, lettera d e art. 8 comma 1).

Per quanto riguarda la definizione, anche il Regolamento definisce l'agente sportivo come "il soggetto che, in forza di un incarico redatto in *forma scritta, mette in relazione* due o più parti", sostituendo 'parti' a 'soggetti'. Richiama la definizione del legislatore ma, contemporaneamente, andando forse al di là della formulazione letterale del comma 373, e probabilmente facendo riferimento indiretto alla sostanza del rapporto, precisa che si tratta di *contratto di mandato*, che viene definito, all'interno dello stesso Regolamento (lett. h, art. 2), come "il contratto

³³ Con riferimento all'autonomia sportiva rimane tuttavia sempre fondamentale la teoria della prevalenza secondo la quale si applica la disciplina del contratto la cui funzione, nella combinazione degli elementi, è in concreto prevalente. Il riferimento è a Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1999, n. 2661, in *Contratti*, 1999, 992; Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12199, in *Giur. it.*, 1, 1998, 1808. In dottrina vedi R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, 794; ID., *Autonomia negoziale*, in *Digesto*, 1987.

³⁴ Sul punto cfr. M. LAI, *Il regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento e analisi*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 15, n.1, 2019, 57-82.

stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un atleta, o con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento”.³⁵

Il Regolamento scioglie alcuni dubbi sugli obblighi dell’agente e sul suo rapporto con l’ordinamento sportivo e con le Federazioni, là dove parla di obblighi, sanzioni e incompatibilità. Sulla scia delle precedenti regolamentazioni settoriali e della stessa giurisprudenza, prevede che l’agente (Capo II Registro Nazionale degli agenti sportivi Art. 3), con la domanda di iscrizione, “si impegna a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali professionistiche e internazionali nell’ambito delle quali presta la propria attività professionale”. Si impegna, altresì, “a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito intende operare”.

Il Regolamento demanda, anche su questo punto, a ciascuna Federazione sportiva nazionale l’emanazione del Codice di condotta professionale che l’Agente deve sottoscrivere.³⁶

I riferimenti ai doveri degli agenti sono contenuti nell’art. 17 (Doveri degli agenti sportivi), mentre l’art. 18 tratta il tema dell’incompatibilità e del conflitto d’interesse. Sono nulli i contratti di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento stipulati dall’agente sportivo in violazione del precedente comma. L’agente sportivo, in base alla normativa generale sulle professioni e all’art. 17 del Regolamento, si obbliga a sottoscrivere il Codice di condotta, che non proviene dall’ordine professionale poiché questo è inesistente, ma da una federazione di cui non fa parte.³⁷

³⁵ Aver continuato a parlare di *mettere in relazione* potrebbe far supporre ancora una volta che si possa utilizzare il ricorso alla fattispecie di cui all’art. 1754, c.c., a cui abbiamo già accennato. La lettura del Regolamento sembrerebbe escludere tale ipotesi. Il Regolamento stesso sembra ripercorrere, in ogni caso, la definizione che il regolamento FIGC dà di contratto di rappresentanza o *mandato* (art. 1): “il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i *requisiti minimi previsti dal presente regolamento*”.

³⁶ Sui codici di condotta vedi A. BELLELLI, *Il problema della giuridicità delle regole deontologiche delle professioni*, in M. NUZZO (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2014, 79-89. In particolare, l’intervento dell’A. fa riflettere sul percorso evolutivo che ha condotto al riconoscimento del valore normativo delle regole deontologiche delle professioni e sul contributo della giurisprudenza in tale direzione. L’A. cita le sentenze Cass., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 26810, in *Foro. it.*, 2009, I, 3167 e Cass., sez. un., 30 aprile 2008, n. 10875, in *N.G.C.C.*, 2008, I, 1369, che, con riferimento alla professione forense, riconoscono esplicitamente alle regole deontologiche il rango di norme di diritto. Aggiunge, comunque, che, secondo la Corte, “il carattere della giuridicità deriva alle norme del codice deontologico dalla delega effettuata dalla legge statale e dalla loro funzione di parametro generale alla stregua del quale valutare il comportamento dei professionisti appartenenti all’ordine. Si tratterebbe di un processo di produzione normativa attraverso il rinvio, da parte del legislatore, alle determinazioni dell’autonomia collettiva, che vengono, così, ad assumere funzione di integrazione delle disposizioni legislative”.

³⁷ Sulle regole deontologiche, generalmente regole prodotte dagli stessi soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione, vedi anche G. ALPA, *Autodisciplina e codice di condotta*, in Id. (a cura di),

Sono numerose le sentenze che riconoscono, attualmente, il carattere normativo delle regole deontologiche, anche se non con specifico riferimento alla intermediazione sportiva.³⁸ Si tratta, tuttavia, di un tema che può essere ancora oggi considerato in continua evoluzione e, come tale, “sfuggente a soluzioni nette e definitive”.³⁹ Vari sono ancora i punti di vista a riguardo che vanno dalla non diretta rilevanza giuridica delle regole deontologiche,⁴⁰ alla loro considerazione quali norme giuridiche rilevanti esclusivamente nel rapporto tra iscritto e ordine professionale, quindi in funzione dell'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.⁴¹ Per altri ancora le regole deontologiche avrebbero solo rilevanza esterna, vale a dire “plasmano non solo – questo è il terreno più ricorrente – il contratto d'opera professionale o comunque il contratto che costituisce il titolo di un'attività, ma anche l'attività in sé sul piano extra-contrattuale”.⁴²

Dall'insieme delle disposizioni relative agli agenti sportivi si evince, comunque, l'estraneità dell'agente all'ordinamento sportivo col quale entra in un rapporto del tutto *sui generis*, poiché tale rapporto discende dalla sua attività, per esercitare la quale sottoscrive obblighi e, conseguentemente, si sottopone a sanzioni. Nel caso specifico della sottoscrizione dell'obbligo di rispettare il codice di condotta,

Le fonti di autodisciplina, Tutela del consumatore, del risparmiatore, dell'utente, Cedam, Padova, 1996; G. PIEPOLI, *Autodisciplina professionale e codici deontologici: una prospettiva europea*, in *Quaderni di diritto privato europeo*, 1997, 1, 92 ss.; G. ALPA, P. ZATTI (a cura di), *Codici deontologici e autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 2006.

³⁸ Si vedano Cass. civ., sez. un., 30 gennaio 2019, n. 2755; Cass. civ., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8038; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17534, che fanno riferimento *tout court* al codice deontologico. Sono solo alcune sentenze che manifestano l'evoluzione interpretativa dal momento che precedentemente i codici deontologici erano stati per lo più considerati come fonti integrative. Tra le altre, Cass., sez. un., 17 gennaio 2012, n. 529, che riprende Cass. civ., 7 luglio 2009, n. 15852, che aveva considerato che “le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi”. Sullo stesso piano si collocano altre sentenze, tra cui Cass., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12903. In senso difforme Cass., sez. un., 25 giugno 2013, n. 15873, per la quale “Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione”.

³⁹ A. BELLELLI, *Il problema della giuridicità*, cit., 79.

⁴⁰ Le regole deontologiche ricaverebbero la loro giuridicità dalle clausole generali, costituendo “parametri di interpretazione di disposizioni primarie”. Cfr. F.D. BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2001.

⁴¹ Oltre alla citata giurisprudenza vedi anche G. ALPA, *Autodisciplina e codici di condotta*, cit., 3; L. MARTINI, *La violazione di norme deontologiche*, in *N.G.C.C.*, 1998, n. 1, 895; U. PERFETTI, *Ordinamento e deontologia forense*, Cedam, Padova, 2011.

⁴² E. DEL PRATO, *Regole deontologiche delle professioni e principio di sussidiarietà: l'esperienza italiana*, in *Rassegna forense*, 2014, n. 2, 365, il quale aggiunge: “Il dato più significativo in questa direzione si ricava dal peso attribuito ai codici di deontologia e buona condotta dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in materia di protezione dei dati personali: art. 12 e richiami successivi) e, in particolare, a quello relativo alle attività giornalistiche (art. 139)”. Del Prato raccorda giustamente il problema al principio di sussidiarietà su cui sia consentito rinviare in tema sportivo a M.F. SERRA, *Riflessioni sull'autonomia e specificità dell'ordinamento sportivo*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2017, vol. 12, n. 2, 325-348.

gli obblighi discendono dalla sua posizione di agente abilitato, obbligatoriamente iscritto al Registro, che lo sottopone ai due ordinamenti e lo rende, anche su questo punto, una figura atipica, nella quale convivono elemento formale, dato dall'iscrizione all'albo, e elemento sostanziale – se è vero che, da un punto di vista sostanziale, solo le professioni determinate dalla legge possono essere considerate tipizzate⁴³ – che si realizza, però, attraverso una tipizzazione anch'essa *sui generis*.

Fulcro della posizione dell'agente, alla fine, è proprio la professionalizzazione attraverso la prova abilitativa, la successiva iscrizione al Registro degli Agenti e l'obbligo di aggiornamento. Alle lettere *e* e *g* dell'art. 2, comma 1, in base agli articoli 3 ss. del D.p.c.m., si regolamenta, appunto, l'esame di abilitazione che troverà articolazione precisa nel capitolo IV, artt. 11-16, e che è titolo per l'iscrizione al Registro degli Agenti.

Le norme sul titolo abilitativo, che realizzano la professionalizzazione dell'attività dell'agente (art. 11), e la riconducono alla professione intellettuale di cui all'art. 2229 c.c., ma con tutte le peculiarità del caso, riconoscono che il titolo abilitativo, con carattere permanente, autorizza, previa iscrizione al Registro, a esercitare legittimamente la professione *senza limitazione di tempo*, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione o l'insorgere di una causa di incompatibilità.

Inoltre, esse prevedono che l'attività dell'agente può essere svolta anche attraverso una società e distinguono l'abilitazione in base alle discipline federali (punto 3).

Altre disposizioni governano le prove e stabiliscono i requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione e, rispetto al D.p.c.m., richiedono anche la conoscenza di principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, la disciplina del professionismo sportivo, le norme sportive antidoping.

Il regolamento CONI lascia all'autonomia di ciascuna Federazione sportiva nazionale, anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento, la facoltà di esigere requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, per l'esame di abilitazione.

L'art. 1 del D.p.c.m., comma 2, è riprodotto quasi testualmente dall'art. 1, comma 2, del Regolamento. Conferma, innanzitutto, l'obbligatorietà per gli agenti sportivi dell'iscrizione al Registro. Su questo punto, completato dall'art. 2, comma 1, lettera a), nel quale si torna sulla definizione di 'agente sportivo', occorre forse fare una considerazione che riguarda il richiamo necessario alla figura dell'agente sportivo stabilito (prevista dall'art. 11, D.p.c.m.), cioè all'agente che opera all'interno dell'Unione europea, al cui interno la professione intellettuale è disciplinata dalla direttiva 2005/36 CE, recepita con D.lgs. n. 206/2007, modificata dalla direttiva 2013/55UE, recepita con D.lgs. n. 15/2016.

⁴³ F. SANTORO PASSARELLI, *Professioni intellettuali*, cit.; G. GIACOBBE, *Professioni intellettuali*, cit.

Il richiamo all'agente 'stabilito' impone una veloce considerazione che riguarda l'esercizio della professione non solo in ambito comunitario ma anche in ambito internazionale dell'agente sportivo. Andando opportunamente al di là del dettato della legge, che non prende in considerazione questo aspetto, il Regolamento CONI si mostra attento alla realtà dei trasferimenti internazionali degli sportivi professionisti, alla conoscenza delle lingue e dei regolamenti internazionali, alla conoscenza dei precedenti giurisprudenziali di controversie in materia di trasferimenti nazionali e internazionali. Vista l'attualità, ma anche l'entità del problema, l'art. 21, comma 10, dispone: "La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche ai contratti stipulati da soggetti extracomunitari iscritti nei Registri della Federazione internazionale di riferimento. I soggetti extracomunitari hanno l'obbligo di eleggere domicilio presso un agente sportivo italiano o stabilito, pena la nullità dei contratti di cui al presente articolo".

L'art. 21 del Regolamento richiede, "a pena di nullità", la *forma scritta* e una serie di requisiti obbligatori tra cui l'oggetto, la durata, il corrispettivo dovuto all'agente e il soggetto tenuto al pagamento (comma 2), indicando le modalità di recesso e via dicendo. In particolare, ritorna il riferimento al *mandato* (comma 4: "Il contratto può essere conferito da una sola o da più parti (c.d. *mandato plurimo*)"), per il quale, al di là del *nomen iuris* occorre far riferimento alle caratteristiche dell'incarico così come sono previste dal Regolamento.

Se sembra indubbio, e non solo per il *nomen iuris* attribuito all'agente, che si tratti di un libero professionista, sia pure *sui generis*, per quanto riguarda il contratto con gli sportivi, va verificato se esso possa essere considerato un contratto di mandato *sic et simpliciter* o se rivesta caratteristiche particolari che ne denotano atipicità⁴⁴ ex. art. 1322 c.c..⁴⁵

È opinione prevalente che il rapporto che si instaura tra agente e assistito nel campo degli sport, possa essere inquadrato nell'ambito del mandato,⁴⁶ disciplinato

⁴⁴ Sul tema dei contratti atipici si rimanda, tra gli altri, a R. CLARIZIA, *Contratti innominati*, in *Enc. Giur. Treccani*, IX; F. MESSINEO, *Contratto innominato*, in *Enc. Dir.*, X.; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Giuffrè, Milano, 1981; G. De NOVA, *Il tipo contrattuale*, Cedam, Padova, 1974. Sul mandato vedi M. DOMINÈDÒ, in *Nss. Dig.*, sub voce, cit.; A. LUMINOSO, *Il mandato*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *I contratti*, Giuffrè, Milano, 2009; A. LUMINOSO, *Mand. Comm. Sped.*, in C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, cit. Vedi anche F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Cedam, Padova, 2015, II, 793-800 ss. e 499-504. In giurisprudenza Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2005, n. 15607, in *Mass. giur. it.*, 2005, dove si legge che "l'incarico scritto conferito all'Agente rappresenta un 'mandato'".

⁴⁵ Vedi art. 1322 c.c.: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". Quest'ultimo, per alcuni, è il contratto non corrispondente ai tipi contrattuali previsti dal codice civile o da altre leggi, ma ideato e utilizzato generalmente dal mondo degli affari. Vedi M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 75-78.

⁴⁶ Si vedano ancora la già citata sentenza Cass. 2012, n. 15934 e la citata sentenza Tribunale Udine, 16 gennaio 2006. Sul punto vedi anche L. COLANTUONI, *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, Milano, Cusl, 2005.

dagli artt. 1703 ss. c.c. e, in particolare, del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). L'art. 1703 c.c. ci dà la nozione di mandato e con essa bisogna confrontare la normativa sugli agenti oggi vigente: "Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra", quindi si tratta di un negozio bilaterale che si distingue dal contratto d'opera per la "specificata natura del servizio" che riguarda il compimento di atti giuridici, vale a dire atti che rilevano "per le loro conseguenze giuridiche".⁴⁷

Si suppone, generalmente, come si è già accennato, che si tratti di una prestazione di mezzi e non di risultato, che richiede una collaborazione continua tra le parti a meno che il mandante non riconosca al mandatario il "potere di agire al meglio".

Bisogna riandare alla sentenza Cass civ., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, significativa in quanto il giudice, oltre a restare nel solco della precedente giurisprudenza e configurare come mandato il rapporto,⁴⁸ considerando invalido il contratto concluso in violazione di regolamenti sportivi, inquadra il tipo di contratto in oggetto quale 'contratto misto normativo' nel quale la disciplina del diritto comune deve essere integrata dalla normativa regolamentare federale per cui le parti contraenti "devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca del contratto". Si parla nella sentenza di disciplina integrata: "La disciplina integrata considera la ragione dell'affare come la vera causa illecita sottostante e quindi comporta l'invalidità del contratto ex art. 1322, comma 2, c.c., per ragioni di ordine pubblico sportivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 2 Cost. in relazione ai diritti inviolabili del calciatore professionista".⁴⁹ Infatti, la "disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale: il contraente che, presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, squilibri il sinallagma negoziale vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello proprio di un disciplinare federale, non può reclamare tutela in relazione al contratto di *mandato* professionale, posto per l'appunto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo".⁵⁰

Dunque, giurisprudenza e regolamenti fanno riferimento a disciplina integrata, "contratto misto normativo", che assume la forma di contratto neutro di

⁴⁷ F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, cit., 792.

⁴⁸ "Quando il contratto di mandato (tra atleta e procuratore sia esso agente o avvocato) non ha rispettato nella forma e nella sostanza alcune fondamentali regole poste dall'ordinamento sportivo, esso si considera invalido. Infatti la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale: il contraente che, presentandosi nella duplice veste di avvocato e di procuratore sportivo, squilibri il sinallagma negoziale vincolando il calciatore con clausole e con una penale rilevante difformi dal modello proprio di un disciplinare federale, non può reclamare tutela in relazione al contratto di mandato professionale, posto per l'appunto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo".

⁴⁹ D. GASPARI, *Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia*, in *Giur. It.*, 2013, 7 (nota a sentenza).

⁵⁰ Massima redazionale, Cass. civ., Sez. III, Sent. 20 settembre 2012, n. 15934.

mandato. Misto, dunque, in quanto regolamentato in base a due ordinamenti diversi, ma misto anche in quanto l'oggetto corrispondente ad un tipo è accompagnato da un oggetto corrispondente ad uno o diversi tipi, per cui si parla anche di contratto complesso.⁵¹

Tuttavia, bisogna anche ricordare che la fattispecie del mandato sportivo, fino alla legge attuale, aveva rappresentato, come si è detto, una fattispecie contrattuale non disciplinata specificatamente dall'ordinamento statale ma solo dall'ordinamento sportivo e che la peculiarità di questa fattispecie sembra condizionare anche la scelta del Legislatore. Il comma 373, regolamentando la figura dell'agente sportivo, sembra indirizzare verso la definizione della fattispecie di mandato sportivo.

Per il mandato non sono richieste forme particolari, a meno che sia richiesta la forma scritta. Nel caso in esame, la forma scritta è prevista dal comma 373 a pena di nullità. Tuttavia, la particolarità del contratto deriva non solo dalla forma scritta ma anche dal fatto che esso – ma si tratta di una peculiarità caratteristica di tutta la contrattualità sportiva – deve essere depositato (a pena di inefficacia, anche se non di nullità) da entrambe le parti contraenti presso la Federazione sportiva nazionale professionistica in cui opera l'agente.

Se si accetta la qualificazione di mandato, si tratta di un contratto di natura tipicamente gestoria in virtù del quale il soggetto che riceve l'incarico (mandatario) si obbliga espressamente a eseguire uno o più atti giuridici per conto altrui (mandante), ed è in capo a quest'ultimo che devono prodursi i risultati pratico-sostanziali dell'atto gestorio. In ciò si esprime la causa (gestoria) che contrassegna il mandato e che si traduce nella funzione di deviare dal mandatario al mandante il negozio nei suoi aspetti economico-sostanziali.

Per quanto concerne la figura dell'agente sportivo il Legislatore usa, probabilmente trascinato dalla consuetudine invalsa, il termine 'agente' e non più quelli di 'procuratore', 'rappresentante', 'intermediario' ecc. Malgrado la terminologia usata, si deve senza alcun dubbio escludere che si possa definire l'incarico conferito all'agente sportivo come contratto di agenzia *ex art. 1742 ss. c.c.* Si tratta di un accostamento che era già stato fatto in precedenza ma in presenza di una fattispecie contrattuale non disciplinata dall'ordinamento nazionale. Esso si era basato sul fatto che l'agente codicistico svolgesse attività di promozione nell'esclusivo interesse della parte che gli aveva conferito un incarico caratterizzato da una certa stabilità.⁵² Nel caso dell'agente sportivo, invece, l'incarico è diretto alla conclusione soltanto di uno o più affari determinati e riguarda la cura "degli

⁵¹ Sul contratto misto, in particolare, cfr. R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., 448-449. A giudizio degli autori, tale contratto viene sempre ricondotto a contratto tipico, per cui vale la regola della prevalenza. La giurisprudenza ha ricondotto il mandato sportivo nella categoria dei contratti 'misti', per cui è sorto anche il tema della non riconducibilità della nozione del 'controllo di meritevolezza'. Cfr., ancora, A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi*, cit.

⁵² F. ANTIGNANI, *Gli intermediari: ruolo e portata nella regolamentazione calcistica internazionale*, cit.

interessi di un atleta o di una società professionistica” (art. 21), per le finalità previste dall’art. 1 del D.p.c.m.

Precedentemente, sempre in assenza di fattispecie previste dalla legislazione civile, spesso erano stati effettuati paragoni anche con l’istituto della mediazione *ex artt.* 1754 e ss. c.c. e L. n. 39/1989,⁵³ e con ciò accostando il ruolo dell’agente al ruolo del mediatore c.d. atipico, il quale agisce sulla base di uno specifico incarico ricevuto da una parte, rappresenta le sue ragioni ed ha diritto ad essere remunerato esclusivamente da essa. Tuttavia, chiaramente, non sembra potersi invocare la figura contrattuale del mediatore, anche se atipico, che pure potrebbe essere suggerita dalla lettera del provvedimento che parla di *mettere in relazione*, dal momento che l’art. 1754 c.c. definisce ‘mediatore’ “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare”, anche se poi occorre tener conto del fatto che il mediatore non deve “essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.⁵⁴

Continuando nella lettura dell’art. 21 è importante ricordare che, al capo III, il Regolamento CONI istituisce la Commissione CONI degli agenti sportivi chiarendone funzioni e poteri. Anche qui, forse, si può operare un confronto con il Regolamento FIGC o con altri regolamenti che prevedevano la Commissione Procuratori sportivi (FIGC art. 1) con poteri disciplinari. Il regolamento CONI alla lettera i) art. 10, comma 1, riporta tra le funzioni e poteri: “adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20, comma 1”.

A questo punto si possono fare alcune osservazioni.

La prima riguarda la possibilità di inquadrare l’attività dell’agente quale persona giuridica. Non si tratta di una novità, in quanto, come abbiamo visto, essa, oltre ad essere contemplata in regolamentazioni precedenti, era anche presente nella prassi. Ma, mentre il Regolamento FIGC del 2015 e quelli di altre federazioni sportive permettevano al procuratore sportivo di agire anche “attraverso una persona giuridica o una società di persone, o altro ente associativo” (art. 4.4), l’art. 19, relativo alle “Modalità di organizzazione dell’attività”, dopo aver premesso che “L’attività di agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo”, riprendendo appunto determinazioni precedenti, consente all’agente, a determinate condizioni,⁵⁵ la “facoltà di organizzare la propria attività

⁵³ Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore. All’art. 2 la legge stabilisce: “Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all’articolo 11”.

⁵⁴ Sul contratto di agenzia e sul contratto di mediazione vedi R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, Giuffrè, Milano, 2008; A. LUMINOSO, *La mediazione*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *I contratti*, cit.; L. SALOMONE, *Il contratto di agenzia*, *ivi*. In giurisprudenza, Cass. Civ., 24 giugno 2005, n. 13629, in *Banche dati De Jure* (settembre 2010); Cass. Civ., 25 settembre 1995, n. 10130, in *Giust. civ. mass.*, 1995, 1678.

⁵⁵ “L’organizzazione dell’attività in forma societaria è subordinata al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) l’oggetto sociale deve essere costituito dall’attività disciplinata dal presente

imprenditorialmente attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della legislazione civilistica vigente”.

Altro punto da sottolineare riguarda il riferimento al professionismo contenuto nel comma 373. Sulla base di detto comma e del D.p.c.m., il punto, data la normativa sul professionismo sportivo e le prassi intervenute anche all'interno delle federazioni non professionistiche – che, sia detto per inciso, comprendono la quasi totalità delle federazioni, dal momento che oggi sono solo quattro le federazioni che dispongono di un settore professionistico – fa sorgere qualche perplessità. Soprattutto se riflettiamo sul fatto che la stessa disposizione, immediatamente dopo, ritiene di dover precisare: “Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionista è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge” (come se altri sportivi non professionisti e società affiliate a federazioni non professioniste possano avvalersi di soggetti non iscritti al Registro!).

Si tocca qui, allora, il tema del professionismo, notoriamente molto controverso all'interno dell'ordinamento sportivo.⁵⁶ Infatti, tutte le federazioni che non hanno istituito il settore professionistico generalmente proibiscono agli sportivi di svolgere attività lavorativa.⁵⁷ Tuttavia, al loro interno, esistono sportivi che esercitano attività a livello professionale pur non essendo qualificati tali a causa della loro appartenenza federale. Sul tema, che riguarda i c.d. professionisti di fatto, esiste una consolidata dottrina e anche una giurisprudenza sia nazionale che

Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e strumentali; b) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale; c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; d) l'attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative; e) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale. 3. L'elenco dei collaboratori, la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto, del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali devono essere depositati presso la Commissione al momento dell'iscrizione. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi”.

⁵⁶ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, *Ordinamenti giuridici a confronto. La sporting exception e l'attività del 'professionista di fatto'*, Cedam, Padova, 2017.

⁵⁷ Sul tema sia consentito il rinvio anche a M. F. SERRA, *Il 'lavoro' gratuito sportivo: una questione ancora aperta*, in *Federalismi.it*, 2018, 1. Su questo punto interviene opportunamente la legge 86/2019. Bisogna ricordare anche che in questa direzione si era mosso il Legislatore con la previsione delle società sportive dilettantistiche lucrative inserite nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, commi 353-361. Cfr. G. SEPIO, G. SBARAGLIA, *Disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative: tutto da rifare*, in *Fisco*, 2018, 31, 3041 (commento alla normativa), ma immediatamente dopo abolite col D.L. 12 luglio 2018, n. 87, che ne ha decretato la prematura morte. Sull'istituzione delle SSDL, caratterizzata, come si è visto, dalla sua volatilità, si veda anche G. ANASTASIO, *Collaborazioni sportive: tutele a doppia velocità*, in *Associazioni e sport*, 2018, 1, 43. Vedi anche A. MAZZULLO, *La rivoluzione delle società sportive dilettantistiche 'con scopo di lucro'*, in *Il Fisco*, 2018; L. PEGORIN, *Società sportive dilettantistiche. Stop alle collaborazioni con la fine dello scopo di lucro*, in *Il quotidiano del Fisco* del 19 luglio 2018.

comunitaria.⁵⁸ Il Regolamento CONI, consapevole di questa realtà, caratterizzata al suo interno da una presenza cospicua di agenti sportivi, integra opportunamente il D.p.c.m.

L'art. 24 del Regolamento CONI, infatti, dispone: "1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili, previa delibera della Giunta Nazionale del CONI, anche alle Federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico".

Sembra opportuno ricordare che, con la Legge 86/2019, il Legislatore si fa carico di questa particolarità dell'organizzazione sportiva. Si veda l'art. 6, comma 1, che, "allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (...)", detta i principi e criteri direttivi a cui dovrà uniformarsi la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. In particolare, si ribadisce il carattere sociale e la specificità dello sport e si tende, in questa prospettiva, a definire la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta. Da sottolineare che, per la prima volta, all'art. 6, comma 1, lett. g) il Legislatore si propone "il riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza".

Infine, qualche breve notazione sull'istituzione di una Camera arbitrale. Il D.p.c.m. non entra in merito alla risoluzione delle controversie, mentre il comma 373 dispone: "Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo". L'art. 9 del Regolamento, come si è detto, istituisce la Commissione degli agenti sportivi con funzioni e poteri precisati nel successivo art. 10, tra cui, lettera i), "adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall'art. 20, comma 1)". Si tratta di un elenco dettagliato delle sanzioni erogabili, avverso alle quali (comma 7) "l'agente sportivo può proporre

⁵⁸ Per quanto riguarda l'orientamento comunitario cfr. G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, 257-285: "Il contratto di lavoro sportivo costituisce pertanto un caso emblematico di categoria contrattuale europea, o meglio comunitaria, intendendosi per diritto contrattuale 'comunitario' quel complesso di principi giuridici provenienti sia dalle norme e dalle decisioni adottate dal legislatore e dai giudici comunitari, sia dalle norme e dalle sentenze nazionali che, in ossequio al principio di primazia del diritto comunitario, hanno adeguato a quest'ultimo i propri diritti contrattuali". Per quel che riguarda i contratti dell'ordinamento sportivo nella giurisprudenza nazionale vedi, *ex multis*, Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2008, n. 21365, in *Orient. Giur. lav.*, 2008; Cass., 23 feb. 2004, n. 3545: "non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81)".

ricorso alla Camera arbitrale istituita presso il Collegio di garanzia dello Sport in unico grado”. Quindi, l’art. 22 del Regolamento CONI istituisce “presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI una Camera arbitrale competente a giudicare in unico grado sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione. La disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento della Camera arbitrale è demandata ad un regolamento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

Inoltre, “Sono altresì devolute alla Camera arbitrale tutte le controversie aventi a oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”. Si entra nel campo minato dell’autonomia sportiva e, in particolare, della giustizia sportiva regolamentata dalla L. 280/2003, che ha comportato un notevole contenzioso sul quale non sembra aver posto fine nemmeno la sentenza 49/2011.⁵⁹ Su questo delicato punto si può supporre che la nuova disciplina degli Agenti sportivi sarà suscettibile di creare contenzioso in quanto obbliga l’agente sportivo, attratto alla disciplina civilistica, se pure integrata, a ricorrere ad una Camera arbitrale costituita all’interno dell’ordinamento sportivo, sulla base di una accettazione dei regolamenti federali nei quali è sempre ricompresa la clausola compromissoria.

4. *La legge 86/2019*

La L. 86/2019 interviene direttamente, all’art. 6, sul tema degli agenti sportivi. La prima osservazione che dobbiamo fare, in attesa dei decreti attuativi, riguarda il brusco cambio di passo nei confronti dell’ordinamento sportivo. Difatti, la disciplina integrata in vigore *ex lege* 205/2017 subisce variazioni notevoli in relazione al riordino del CONI, previsto dall’art. 1, lett. d) della L. 86. Anche il riferimento ai principi direttivi ai quali dovrà uniformarsi il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e di accesso all’esercizio della professione di agente sportivo è destinato a produrre cambiamenti.

La legge mette in evidenza la necessità di un’organizzazione per settori omogenei, la finalità di garantire “la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo”, la necessità di inserire norme sul conflitto di interesse ecc.⁶⁰

Questa legge, le cui finalità possono essere accettate, è decisamente ambiziosa. Tuttavia, non possiamo ignorarne il fondamento poiché se “mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport” lo fa intaccando il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

⁵⁹ La sentenza è reperibile in *Giur, cost.*, 2011, 664.

⁶⁰ Si tratta di finalità condivisibili, almeno in parte. Basti pensare a quanto nell’esaminare l’evoluzione della disciplina e la stessa normativa prevista dalla l. 205/2017, si era notato anche con riferimento alla varietà del lessico adoperato sull’argomento. Si veda l’art. 6, lettera b che tra i principi e criteri direttivi inserisce anche la necessità di migliorare “la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa” e “adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo”.

Soprattutto, quello che viene meno è proprio la disponibilità a proseguire nella direzione della disciplina integrata di cui si è detto, dal momento che i principi che sottendono la legge mal si conciliano con la visione della Legge 205/2017 che riconosceva il CONI come soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto all'intero ordinamento sportivo e anzi lo coinvolgeva nella stesura dei regolamenti.⁶¹

La legge, oltre a toccare il tema dell'autonomia, modifica soprattutto il rapporto tra la legislazione civile e la regolamentazione sportiva. Conserva in maniera ferma l'avocazione della regolamentazione degli agenti alla legislazione nazionale non menzionando l'eventuale apporto dell'ordinamento sportivo sul tema specifico. Non a caso, il CIO ha inviato una comunicazione al governo nella quale si lamenta che la legge, nella sua impostazione e nei suoi contenuti, leda il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo.

Questo "nuovo volto" dell'autonomia è particolarmente evidente proprio in relazione al tema specifico degli agenti. La legge 86, che pure tende ad una organizzazione sistematica del comparto sportivo,⁶² continua a non prevedere il coinvolgimento delle Federazioni nella regolamentazione della professione degli agenti. Anzi, spinge a definire (art. 1, lett. d) "gli ambiti dell'attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 630, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica". Si tratta di un ridimensionamento non indifferente.⁶³

La legge, inoltre, non tocca il tema della rilevanza per l'ordinamento sportivo della figura dell'agente. Il che potrebbe comportare difficoltà non solo al

⁶¹ M. LAI, *Il Regolamento FIGC (2019)*, cit.

⁶² Sul punto, accenniamo soltanto alla mancanza, nella legge, di ogni riferimento alla giustizia sportiva, e di ogni previsione di raccordo con l'organizzazione sportiva internazionale. Il ridimensionamento del CONI amplifica i problemi anche in relazione al tema già delicato della giustizia sportiva. Si ricorda che la legge n. 280/2003 ha previsto nel CONI "il luogo nel quale collocare il giudice competente per la fase finale del giudizio sportivo esofederale". Con un CONI depotenziato viene a mancare il luogo dove possano essere esercitate le funzioni di conciliazione e di giudizio attualmente assegnate al Comitato olimpico. Si veda anche P. SANDULLI, *Note a prima lettura*, cit., 55, il quale nota: "Ulteriore perplessità suscita la circostanza che alla giustizia sportiva non sia stato fatto alcun riferimento nell'ambito delle deleghe, neppure in quella contenuta nell'articolo 4, lettera F, relativa alla rilettura della legge sul professionismo sportivo (legge n. 91 del 1981) che, come è noto, nella parte finale dell'articolo 4, prevede norme processuali relative all'arbitrato irrituale, finalizzato alla risoluzione delle vertenze insorte nel modo del lavoro sportivo professionistico" E ancora: "Tale nuova ipotesi di gestione dello sport, anche se ancora in attesa di una sua effettiva strutturazione, non può non lasciare notevoli perplessità anche in riferimento alla capacità delle federazioni minori di godere di una piena autonomia, in assenza dell'autorevole indirizzo del CONI, in quanto è facilmente prevedibile che la società Sport e Salute, "motore immobile" della futura organizzazione dello sport italiano, non potrà svolgere, per la sua specifica natura, le funzioni di spinta propulsiva attualmente esercitate dal CONI".

⁶³ Inoltre, al comma 2 dell'art. 6 la L. 86 nell'adozione dei decreti legislativi inserisce l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il che potrebbe far sorgere problemi di riparto di competenze.

livello interno, ma anche a livello di rapporti tra normative nazionali e regolamenti federali internazionali. L'esperienza del Regolamento FIGC del 2019⁶⁴ aveva già messo in evidenza il necessario coordinamento tra le regolamentazioni. Al riguardo, il CONI aveva anche evidenziato alcune criticità in relazione al Registro degli agenti stabiliti.⁶⁵ E anche su questo punto la Legge tace, limitandosi a prevedere al punto b) dell'art. 6 "il coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti anche apportando modifiche".⁶⁶ La stessa citata esperienza della FIGC sta a dimostrare la necessità di cooperazione tra legislatore nazionale e federazioni, a loro volta coordinate dal CONI.

Con la legge, la regolamentazione sugli agenti sportivi, che sembrava aver raggiunto un punto fermo dato da una disciplina integrata basata su principi di collaborazione, viene rimessa in discussione attraverso la previsione di principi e direttive talvolta anche condivisibili – ad esempio la necessità di realizzare una normativa sistematica o la volontà di regolamentare il lavoro sportivo – ma, allo stesso tempo, suscettibili di modifiche la cui portata è incognita dal momento che la stessa legge autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Questa possibilità, i principi e i criteri direttivi fanno sì che si operi quasi una "delega in bianco" che può essere riempita di molti contenuti. Con tutti i problemi legati alla transizione da una regolamentazione ad un'altra, soprattutto quando la nuova tende a realizzarsi in discontinuità con la precedente.

⁶⁴ Ancora M. LAI, *Il Regolamento FIGC (2019)*, cit.

⁶⁵ La normativa prevede la possibilità di iscriversi a tale Registro se in possesso della Cittadinanza U.E. e dell'abilitazione presso altra Federazione. Le criticità sono emerse con riferimento a domande inoltrate da cittadini italiani (quindi U.E.) abilitati presso altre Federazioni che non prevedono l'esame abilitativo. La recente circolare del CONI del 4 luglio 2019 ha precisato che, le Federazioni estere presso le quali gli Agenti si sono abilitati, dovrebbero prevedere una "prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità".

⁶⁶ Il riferimento alle disposizioni legislative vigenti esclude che si tenga conto del Regolamento CONI che tanti approfondimenti aveva realizzato rispetto all'art. 363.

LA CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERCALCIO

di Piero Sandulli*

ABSTRACT: The author reviews articles 134, 135 and 136 of the new FIGC Sportive Justice Code dealing with the new arbitration proceedings.

The indepth analysis identifies the multiple profiles and describe the scope of the responsibility of the new arbitrate panels, underlining the matter of the arbitral award appealing.

Finally, commenting article 136 of the above mentioned Code, the author focuses his critical attention on the enforceability of the arbitration award and the role of the FIGC prosecutor in this specific procedure.

Keyword: Arbitration proceedings – Economic disputes – Enforceability – Arbitration awards appeal – Federal Prosecutor.

SOMMARIO: 1. Profili generali – 2. Materia – 3. Natura del nuovo procedimento arbitrale e sua impugnabilità – 4. L'esecutorietà – 5. Rapporti con la Procura Federale – 6. Conclusioni

* Professore ordinario e titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo; Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC; Presidente della Commissione di Garanzia della FIN.

1. Profili generali

Il titolo sesto della seconda parte del Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, varato dopo il “visto” del CONI, intervenuto con la riunione di Giunta dell’undici giugno 2019, dà vita, con gli articoli 134, 135 e 136,¹ ad un nuovo tipo di procedimento

¹ Per consentire una migliore comprensione del tema in analisi si riportano di seguito i tre articoli del codice di giustizia sportiva della Federcalcio: “*Art. 134 Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche 1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch’esso nominato dal Consiglio federale.*

2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26; b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell’ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri; c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.

3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell’accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.

4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente: a) le parti l’abbiano congiuntamente nominato; b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l’arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.

Art. 135 Procedimento arbitrale 1. Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento della Camera arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile. In ogni caso, sono attuati il principio del contraddittorio ed i principi di imparzialità, parità di trattamento e speditezza. L’organo arbitrale decide secondo lo Statuto, il Codice, le NOIF e le altre norme federali nonché secondo le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

2. L’organo arbitrale, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l’eventuale deferimento delle società o dei tesserati al competente organo di giustizia.

Art. 136 Esecutività e adempimento delle decisioni arbitrali 1. La Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali della Camera arbitrale e da quelli costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza.

2. Decorsi venti giorni senza che la parte obbligata abbia adempiuto, l’altra parte potrà richiedere al Consiglio federale che venga dichiarato lo stato di morosità e l’adozione di ogni idoneo provvedimento per garantire l’esecutività al lodo.

3. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti delle affiliate o dei tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso alla Procura federale per gli adempimenti di competenza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

arbitrale con competenza sulle controversie di natura economica tra società professionistiche e tesserati professionisti; inoltre, la competenza del nuovo procedimento arbitrale, si estende alle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati, nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza, nei casi in cui la responsabilità di queste ultime sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.²

Il primo comma dell'articolo 135 prevede l'istituzione di una nuova camera arbitrale composta da trenta componenti, nominati dal Consiglio Federale, tra i quali individuare il Presidente ed il Vice- Presidente. I componenti della costituenda Camera Arbitrale dovranno essere scelti tra: i magistrati (ordinari, amministrativi e contabili) anche a riposo; i docenti universitari in materie giuridiche (il testo lascia pensare che si possano individuare tra i docenti di prima e seconda fascia e nell'ambito dei ricercatori di "vecchio conio"); gli avvocati (per i quali non è prevista alcuna anzianità di iscrizione all'albo). Inoltre, potranno essere chiamati a far parte della Camera gli esperti in materia giuridico sportiva (anche se non è specificato come dovrà essere valutata tale esperienza).

Per valutare l'effettivo funzionamento del nuovo organismo arbitrale sarà, però, necessario attendere l'emanazione del regolamento della Camera, previsto dal primo comma dell'articolo 135 del Codice; auspicando che detto regolamento chiarisca anche le perplessità sopra avanzate.

La Camera, che si giova dell'attività di un Segretario, nominato dal Consiglio Federale tra i funzionari della Federazione o del CONI, integra un'ipotesi di arbitrato amministrato del tipo previsto dall'articolo 832 del codice di rito civile.³

2. *Materia*

Come ricordato in precedenza, il nuovo procedimento arbitrale, istituito dal novellato Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, è destinato a regolare le vertenze di natura economica tra le sole società professionistiche ed i professionisti, per i quali trova applicazione la legge n. 91 del 1981; in tal modo, la Federcalcio ha ritenuto di offrire, ai propri tesserati e/o affiliati, un nuovo "luogo" nel quale discutere e risolvere le vertenze di natura patrimoniale.

4. *L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi all'autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell'esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità.*

5. *La Federazione può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività ai lodi anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate".*

² Si tratta di vertenze economiche di natura patrimoniale che, se non affidate alla cognizione di arbitri specializzati, trattandosi di diritti disponibili, verrebbero conosciute dai giudici ordinari statali a norma dell'articolo 3 della legge n. 280 del 2003, poiché aventi ad oggetto diritti soggettivi patrimoniali.

³ Si tratta di un sistema arbitrale precostituito ed amministrato da un organismo a ciò deputato. Vedi, sul punto, C. PUNZI, "Disegno sistematico dell'arbitrato", volume I, 269, Padova 2012.

Invero, il nuovo procedimento arbitrale si pone in alternativa al processo, previsto dall'articolo 3 della legge n. 280 del 2003, che per questo tipo di controversie individua la competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Va, infatti, ricordato che le vertenze patrimoniali non sono assorbite dalla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, oggi, prevista anche da quanto prescritto dalla lettera z) dell'articolo 133 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).

Alla competenza di tali nuovi collegi arbitrali è affidata anche la materia relativa alla quantificazione ed al risarcimento dei danni relativi agli accertamenti previsti dall'articolo 26 dello stesso codice. Al riguardo, deve essere ricordato che l'articolo 26, in precedenza richiamato, sanziona le società per i comportamenti violenti dei propri tifosi (comportamenti tenuti sia nelle gare svolte in casa, che nelle competizioni disputate in trasferta). Pertanto, la materia sulla quale gli arbitri saranno chiamati a pronunciare è quella dei danni arrecati dai tifosi di una società sportiva (per la quale la stessa risponde a titolo di responsabilità oggettiva), alla società avversaria. Invero, c'è da chiedersi se tale procedura arbitrale possa estendersi ai terzi proprietari dell'impianto di gara, anche se il testo della norma sembra escluderlo, poiché limita il contenzioso arbitrabile alle sole società sportive affiliate alla Federazione.

Inoltre, la materia arbitrabile, dall'art. 134 C.G.S. della Federcalcio, è stata individuata anche in merito alle controversie relative a pretese risarcitorie di tesserati, evidentemente professionisti (anche se la norma non lo chiarisce), vantate nei confronti di società diverse da quelle di loro attuale dipendenza. Tale ulteriore competenza arbitrale è, però, esperibile nelle sole ipotesi in cui la responsabilità delle società sportive, non di appartenenza, sia stata accertata in sede disciplinare.

Chiarisce, infatti, la lettera b) dell'articolo 134 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., sempre in fase di delimitazione della materia arbitrabile, che la nuova procedura arbitrale può conoscere delle controversie tra società e tesserati (entrambi professionisti) originate dalle attività sportive e/o associative, controversie, comunque, di natura patrimoniale e non soggette agli accordi collettivi, ed in ogni caso legate a diritti disponibili.

Il riferimento agli accordi collettivi, contenuto nella lettera b) del secondo comma, dell'articolo 134, ricorda quanto previsto, invece, dalla legge n. 91 del 1981 nella quale viene individuata, con il quarto comma dell'articolo 4, una peculiare ipotesi di arbitrato in tema di lavoro sportivo che è integrata dagli accordi stipulati di anno in anno, fatta salva l'ipotesi di proroga,⁴ tra le tre leghe professionistiche, interne alla FIGC e l'Associazione calciatori.

Del resto, di tale ipotesi di arbitrato di lavoro, per gli sportivi professionisti, si dà pure notizia con l'articolo 3 della legge n. 280 del 2003, con il quale il legislatore nazionale, al termine del primo comma, ha precisato che lo "sbarco" delle questioni sorte in ambito sportivo innanzi al giudice statale (ordinario o amministrativo) deve

⁴ L'accordo, esistente dal 2012, tra l'A.I.C. e la Lega di serie A è scaduto lo scorso 30 giugno ed è stato ulteriormente prorogato per dodici mesi sino alla fine di giugno del 2020.

tener conto delle clausole compromissorie previste dallo Statuto e dai Regolamenti del CONI e delle singole Federazioni, nonché delle clausole inserite nei contratti di lavoro sportivo così come previste dall'articolo 4 della legge del 23 marzo 1981, n. 91.

Analogo riferimento è contenuto nell'articolo 30 dello Statuto della Federcalcio del 30 luglio 2014 che, con il terzo comma, prevede che siano sottratte alla cognizione del Collegio di garanzia per lo sport (giudice di terza istanza, sedente presso il CONI) le controversie decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria, in base a quanto sancito dall'articolo 4 della legge n. 91 del 1981 o anche da Regolamenti della Federcalcio aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali. Per tali arbitrati è prevista la sola impugnativa del lodo irrituale innanzi alla autorità giurisdizionale ordinaria.

In conclusione, il nuovo procedimento arbitrale si colloca accanto al preesistente giudizio arbitrale in tema di lavoro subordinato già in essere per i tesserati professionisti.

Deve essere ricordato che l'arbitrato lavoro, come del resto anche quello in esame, non si applica alla maggior parte dei tesserati federali ritenuti dilettanti a causa del loro inquadramento sportivo.

3. *Natura del nuovo procedimento arbitrale e sua impugnabilità*

In attesa dell'emanazione del Regolamento della nuova Camera arbitrale, che ci si augura possa chiarire le presenti perplessità operative, è in ogni caso necessario indagare sulla natura del nuovo procedimento arbitrale, da collocarsi, comunque, nell'ambito degli arbitrati amministrati,⁵ in quanto gestiti dalla nuova Camera arbitrale (presumibilmente anche in relazione ai costi della procedura) con la scelta obbligata degli arbitri di parte e del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, nel novero dei trenta nominati dalla Federazione ed inseriti in un apposito Albo.

È necessario, inoltre, ricordare che la lite può, sull'accordo delle parti, essere decisa da un arbitro unico da individuarsi, in ogni caso, nell'elenco di quelli indicati dalla FIGC.

In merito alla natura del nuovo procedimento arbitrale nulla si dice nei tre articoli del Codice di giustizia sportiva che lo regolano. Tuttavia il chiaro riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 135 C.G.S.F. alle disposizioni contenute negli articoli 806 e seguenti del codice di rito civile e non a quella più specifica dell'articolo 808 ter, ci inducono a ritenere che siamo in presenza di un procedimento arbitrale rituale. Del resto ad analoghe conclusioni potrebbe condurre il fatto che sia stata scelta l'arbitrato preorganizzato (o amministrato). Circostanza

⁵ Deve essere ricordato che l'arbitrato amministrato non è necessariamente sinonimo di arbitrato rituale, così come l'arbitrato ad hoc non sottende necessariamente, ipotesi di arbitrato irrituale. Sul punto, vedi: Tribunale di Venezia 19 febbraio 2008, in dottrina: E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in Riv. Trimestrale di diritto e procedura civile 2008, 999.

questa che, per gran parte della dottrina,⁶ lascia intravedere una limitazione delle forme offerte agli arbitri, che sono quelle previste dal regolamento arbitrale e conseguentemente l'adozione del vincolo della ritualità.

In ogni caso la normativa in esame non prende posizione sul tema, limitandosi a ricordare che vanno garantiti il principio del contraddittorio e quelli della imparzialità, della parità di trattamento e della speditezza. Chiarendo altresì che "l'organo arbitrale decide secondo lo statuto, il codice, le norme organizzative interne alla Federcalcio e le altre norme federali, nonché secondo le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale".

Anche il regime di impugnabilità del lodo, previsto dal quarto comma dell'articolo 136 innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, offre più di un elemento per ritenere che si sia in presenza di un procedimento arbitrale rituale e che, dunque, il lodo debba essere impugnato trattandosi di questioni patrimoniali innanzi alla Corte d'Appello civile sedente nel luogo in cui ha avuto sede il Collegio arbitrale, in attesa che il regolamento della Camera Arbitrale Federale chiarisca anche questa ipotesi di lavoro.

4. *L'esecutorietà*

Particolare attenzione è stata dedicata, dall'articolo 136, all'esecutorietà del lodo arbitrale.

Il redattore del nuovo Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, ben consapevole dell'importanza dei tempi di emanazione e di esecuzione delle decisioni relative alla materia sportiva, le cui scadenze sono dettate dal frenetico succedersi degli eventi sportivi e delle competizioni, ha stabilito i criteri per dare piena e tempestiva attuazione al portato delle decisioni degli arbitri. Chiarendo, inoltre, con il comma quarto, che l'eventuale impugnazione del lodo, innanzi al Giudice statale (quello ordinario), non sospende l'esecutorietà di esso.

Inoltre, lo stesso codice prevede che, in caso di mancato spontaneo adempimento, sarà il Consiglio Federale nei cui confronti le decisioni degli arbitri sono vincolate, dopo aver dichiarato lo stato di morosità, ad adottare ogni provvedimento idoneo "per garantire l'esecutorietà al lodo". Il provvedimento, che ha decretato l'insolvenza e la morosità della parte soccombente nel procedimento arbitrale, verrà trasmesso alla Procura Federale perché essa attivi, innanzi alla sezione disciplinare del Tribunale Federale, una procedura sanzionatoria legata al comportamento inadempiente del soccombente che mantiene il suo comportamento inerte e non in linea con i principi di lealtà e probità che debbono caratterizzare gli associati alla Federazione.

Infine, il codice si preoccupa, con l'ultimo comma dell'articolo 136, di chiedere alla Federazione di emanare, ai fini dell'effettività del lodo, ogni idoneo

⁶ Sul punto vedi, per tutti, P. BIAVATI, in *Arbitrato*, Commentario, diretto da F. Carpi, Bologna 2016, 1045 e ss.

provvedimento che garantisca gli effetti sanzionatori del giudizio arbitrale anche nel caso in cui vi sia stata una retrocessione nella Lega dilettanti della società colpita dal lodo. Detta effettività dovrà essere garantita anche nell'ipotesi in cui la situazione economica della società comporti la mancata iscrizione di essa ai campionati professionistici.

5. *Rapporti con la Procura Federale*

Ulteriore dimostrazione dell'inserimento di questo nuovo arbitrato nel sistema della Giustizia sportiva della Federcalcio, si ricava dal ruolo che la nuova normativa federale ha voluto assegnare alla propria Procura, che viene investita del controllo relativo all'esecuzione del lodo.

Invero, dalla mancata spontanea esecuzione del *dictum* degli arbitri nasce una nuova ipotesi di illecito disciplinare, che legittima la Procura federale ad avviare una specifica azione mediante deferimento dell'inadempiente alla sezione disciplinare del Tribunale Federale (art. 136, comma terzo); sul punto deve essere rilevata la mancanza di coordinamento con il dettato dell'articolo 84 del Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, anche se l'inconveniente può trovare facile soluzione considerando l'elenco delle materie, di competenza della sezione disciplinare, esclusivamente esemplificativo e non tassativo.

In definitiva, il coinvolgimento della Procura della federazione deve essere considerato positivo, sia sotto il profilo della piena effettività ed esecutorietà del lodo, che dal punto di vista della costruzione di procedure destinate ad avere il loro effetto nel sistema della Giustizia sportiva limitando, il più possibile, il ricorso al giudice statale (ordinario ed amministrativo).

Va, però, ricordato che ciò non deve essere considerato un limite alla tutela, ma, al contrario, va interpretato come premio ad una Giustizia sportiva divenuta sempre più matura sotto il profilo del contraddittorio e delle garanzie difensive.

6. *Conclusioni*

Il nuovo procedimento arbitrale, anche in attesa del regolamento che consentirà una più approfondita analisi dell'istituto, contribuisce a costruire l'autonomia della Giustizia sportiva dando vita ad un nuovo strumento idoneo a mantenere all'interno del sistema della Giustizia sportiva la tutela relativa a quelle situazioni protette originate nel mondo dello sport, in particolare di quello professionistico (anche se non può non auspicarsi, in virtù della legge delega n. 86 dell'otto agosto 2019,⁷ una ampia riforma di quel settore, tuttora ancorato ai dettami, ormai superati, della legge n. 91 del 1981).

⁷In Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019.

Del resto la decisione della Corte Costituzionale n. 160 del 25 giugno 2019,⁸ nel ribadire, sulla linea già tracciata dalla precedente decisione dei giudici della costituzionalità delle leggi, n. 49 del 2011,⁹ la legittimità costituzionale della legge n. 280 del 2003, ha sancito, in via definitiva, l'autonomia del sistema della Giustizia sportiva, offrendo piena dignità costituzionale al sistema di tutela da essa offerto con il ricorso al giudice statale (amministrativo) nella sola ipotesi che dalla non corretta applicazione delle norme della Giustizia sportiva potessero derivare danni, da risarcirsi per equivalente, ma mai pronunce incidenti direttamente sull'operato dei giudici sportivi, nonché sulle sanzioni da essi comminate.

Inoltre, l'inserimento nel sistema della Giustizia sportiva di questa nuova forma di arbitrato potrà avere effetti ulteriormente positivi se gli arbitri sapranno utilizzare efficacemente la conciliazione, strumento che rientra nei poteri del Collegio.

Attraverso l'istituto della mediazione, finalizzata alla conciliazione della lite, sarà, infatti, possibile comporre molte vertenze lasciandole circoscritte al mondo dello sport ed evitando che esse sfocino in un contenzioso di cui dovrà occuparsi il giudice statale, con tempi certamente più lunghi e con esiti atti ad intaccare, sotto il profilo potenziale, l'armonia che il mondo dello sport deve promuovere e conservare.

⁸ Vedila in Guida al diritto 2019, f. 30, 78, con nota di D. PONTE.

⁹ Vedi sul punto P. SANDULLI, *Principi e problematiche di giustizia sportiva*, Roma 2018, 183.

SPORT O BUSINESS? IL CALCIO-MERCATO SI RIVELA

di Marco Di Domizio*, Lorenzo Neri**, Giambattista Rossi***, Antonella Russo****

ABSTRACT: This article aims at analyzing the behaviors of football clubs in the market of football players. Although the acquisition of a new talent discloses, in the eyes of the fans, the hopes for future sporting successes of their favorite team, the right to multi-year performances of the athletes represents, at the same time, for many clubs, the only asset available to be sold and generate immediate revenues. So what drives clubs to buy and sell players? Our work tries to answer the question of whether the sporting logic of chasing victory, or the pursuit of financial stability prevails in the choices of the Italian Serie A clubs, or whether both logics are harmonious. Our empirical analysis based on the data of 36 teams that played in Serie A from 2005 to 2017, for a total of 256 observations, confirms that the sale of players responds above all to business and accounting logics, rather than technical and sporting ones. Our panel analysis shows that the capital gains from the sale of players are positively associated with the financial result, and in particular with the net debt accumulated.

JEL CODE: L83, M10, M40

Keywords: *Multiple institutional logics – Capital gains – Panel analysis.*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Aspetti finanziari della Serie A – 2. Una rassegna sulla letteratura e sviluppo delle ipotesi – 2.1 Logiche istituzionali multiple e club calcistici – 2.2 Vendita dei calciatori e gestione delle entrate – 3. Metodologia di ricerca – 3.1 Selezione del campione e variabili utilizzate – 3.2 Il modello – 4. Principali risultati – 5. – Conclusione – Bibliografia

* Ricercatore in Economia, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, E-mail: mdidomizio@unite.it.

** Lecturer in Management, Birkbeck, University of London, London, Department of Management, E-mail: l.neri@bbk.ac.uk.

*** Lecturer in Management, Birkbeck, University of London, London, Department of Management, E-mail: g.rossi@bbk.ac.uk.

**** Senior Lecturer in Financial Accounting, Department of Accounting and Finance, E-mail: a.russo@greenwich.ac.uk.

Introduzione

Negli ultimi decenni il calcio professionistico è diventato una industria globale il cui ruolo è centrale nell'industria dell'intrattenimento.¹ In questa fase di forte crescita della sua rilevanza economica tale settore ha dovuto confrontarsi con una serie di cambiamenti che hanno riguardato anche le caratteristiche e le modalità operative dei club.² La letteratura economica ha seguito con interesse queste diverse evoluzioni interessandosi di temi quali quelli legati alla tutela dell'incertezza del risultato, dell'equilibrio competitivo, e della migliore organizzazione delle competizioni che potesse rendere più appetibile il prodotto offerto.³ Accanto a questi temi l'attenzione è stata posta anche allo studio del comportamento dei club che operano con l'obiettivo di perseguire alti standard di competitività, sia sportiva che finanziaria. Come ogni altra azienda le società calcistiche devono generare ricavi per perseguire i loro obiettivi sportivi, far fronte alle spese e raggiungere i loro *target* finanziari. Dall'altro lato, come sottolineato da una consistente parte della letteratura, nel calcio domina e persiste anche una cultura che predilige gli aspetti emotivi legati ad una vittoria, che ha spesso una valenza sociale, piuttosto che quelli razionali legati ad una gestione oculata dei bilanci. In questo senso la gestione di un club è vincolata a quelle che Carlsson-Wall et al.⁴ hanno individuato e distinto come «logiche sportive» e «logiche finanziarie», sottolineando una possibile dualità, e dunque un conflitto, negli obiettivi perseguiti. Perché tali logiche possono entrare in conflitto? Immaginiamo un club che annovera tra le sue fila un *top player* che contribuisce, con il proprio talento, a migliorare le *performance* sportive della squadra. I calciatori, in questo contesto, rappresentano dei veri e propri *asset*, una parte rilevante del patrimonio dei club,⁵ che si caratterizza sia come «strumento» attraverso il quale il club raggiunge un obiettivo sportivo, ma anche come bene immateriale (diritto alla sua prestazione) che il club può cedere, monetizzando il valore dello stesso e migliorando, attraverso la vendita del suo cartellino, le componenti attive in bilancio. Tale pratica è sempre più diffusa anche rispetto alle difficoltà finanziarie nelle quali versano molti club europei.⁶ È evidente che le due scelte, mantenere in rosa

¹ P. KENNEDY, D. KENNEDY, *Football Supporters and the Commercialisation of Football: Comparative Responses Across Europe*, in *Soc. & Soc.*, vol. 13, n. 3, 2012, 327-340.

² A. SMITH, R. STEWART, *The special features of sport: a critical revisit*, in *Sp. Man. Rev.*, vol. 13, n. 1, 2010, 1-13.

³ B. BURAIMO, B. FRICK, M. HICKFANG, R. SIMMONS, *The economics of long-term contracts in the footballers' labour market*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 62, n. 1, 2015, 8-24; S. LEACH, S. SZYMANSKI, *Making money out of football*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol. 62, n. 1, 2015, 25-50.

⁴ M. CARLSSON-WALL, K. KRAUS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, in *Man. Acc. Res.*, vol. 32, 2016, 45-61.

⁵ J. BINDER, M. FINDLAY, *The Effects of the Bosman Ruling on National and Club Teams in Europe*, in *J. of Sp. Ec.*, vol. 13, n. 2, 2011, 107-129.

⁶ DELOITTE, *Annual review of football finance 2014 Highlights*, Sports Business Group, disponibile in www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgrouptoaccess/download, 2014; H. GAMMELSÆTER, *Institutional pluralism and governance in "commercialized sport clubs"*, in *Eur. Sp. Man. Qu.*, vol. 10, n. 5,

un calciatore nella speranza che con le sue prestazioni possa concorrere a migliorare la performance sportiva e, di conseguenza, i ricavi «tipici», oppure cederlo realizzando una «plusvalenza», possono essere conflittuali, a meno che, con le sue prestazioni, il calciatore sia in grado di creare entrate tali da compensare la sua mancata cessione.

La potenziale conflittualità ha posto interessanti interrogativi dal punto di vista della ricerca, in particolare sulle modalità con le quali le scelte dei manager prendono forma.⁷ Alcuni contributi, in passato, si sono occupati di analizzare in che modo logiche istituzionali multiple influenzano il comportamento e le decisioni delle organizzazioni, ad esempio nel settore sanitario⁸ o nell'industria.⁹ Rispetto al mondo calcistico Plumley et al.,¹⁰ ad esempio, sottolineano come le logiche sportive e finanziarie non siano necessariamente conflittuali, ma sono soltanto due possibili traiettorie che i club possono percorrere e con le quali misurano le proprie capacità. La possibilità che obiettivi diversi possano creare problemi al management è stata esaminata da Carlsson-Wall et al.¹¹ che, in risposta ai contributi di Besharov and Smith¹² e Greenwood et al.¹³ che ne sottolineavano le possibili incompatibilità, evidenziano che tale conflitto può generarsi in alcune circostanze, ma non in altre, invitando ad esaminare le situazioni caso per caso. Sulla base di dati provenienti dal calcio svedese gli autori sottolineano che l'incompatibilità tra obiettivi sportivi e finanziari dipende dalla posizione in classifica, e quindi non è generalizzabile. In

2010, 569-594; T. ROBINSON, R. SIMMONS, *Gate-sharing and talent distribution in the English football league*, in *Int. J. of the Ec. of Bus.*, vol. 21, n. 3, 2014, 413-429.

⁷ Si vedano P.H. THORNTON, W. OCASIO, *Institutional logic*, in R. GREENWOOD, C. OLIVER, R. SUDDABY, K. SAHLIN-ANDERSSON (a cura di), *The SAGE handbook of organizational institutionalism*, Sage Publications Limited, 2008, 99-129; A. PACHE, F.M. SANTOS, *When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands*, in *Acad. of Man. Rev.* vol. 35, n. 3, 2010, 455-476; M. SMETS, P. JARZABKOWSKI, *Reconstructing institutional complexity in practice: A relational model of institutional work and complexity*, in *Hum. Rel.*, vol. 66, n. 10, 2013, 1279-1309; R. GREENWOOD, A.M. DÍAZ, S.X. LI, J.C. LORENTE, *The multiplicity of institutional logics and the heterogeneity of organizational responses*, in *Org. Sc.*, vol. 21, n. 2, 2010, 521-539.

⁸ T. REAY, C.R. HININGS, *Managing the rivalry of competing institutional logics*, in *Org. St.*, vol. 30, n. 6, 2009, 629-652.

⁹ Si vedano, tra gli altri, M. LOUNSBURY, *Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance*, in *Ac. of Man. J.*, vol.45, n.1, 2002, 255-266; J. ALMANDOZ, *Founding teams as carriers of competing logics when institutional forces predict banks' risk exposure*, in *Adm. Sc. Qu.*, vol. 59, n. 3, 2014, 442-473; J. BATTILANA, S. DORADO, *Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations*, *Ac. of Man. J.*, vol. 53, n. 6, 2010, 1419-1440; M.L. BESHAROV, W.K. SMITH, *Multiple institutional logics in organizations: explaining their varied nature and implications*, in *Ac. of Man. Rev.*, vol. 39, n. 3, 2014, 364-381.

¹⁰ D. PLUMLEY, R. WILSON, S. SHIBLI, *A holistic performance analysis of English professional football clubs 1992-2013*, in *J. of App. Sp. Man.*, vol. 9, n. 1, 2017, 1-29.

¹¹ M. CARLSSON-WALL, K. KRAUS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, cit., 45-61.

¹² M.L. BESHAROV, W.K. SMITH, *Multiple institutional logics in organizations: explaining their varied nature and implications*, cit., 364-381.

¹³ R. GREENWOOD, M. RAYNARD, F. KODEIH, E.R. MICELOTTA, M. LOUNSBURY, *Institutional complexity and organizational responses*, in *The Ac. Man. Ann.*, vol. 5, n. 1, 2011, 317-371.

particolare, per i club posizionati nelle prime tre posizioni in classifica, vi è uno stretto rapporto di causa-effetto tra *performance* sportive ed economiche, per cui le diverse logiche possono vivere in armonia. Diverso è il caso delle squadre posizionate nelle altre posizioni in cui il conflitto emerge in tutta la sua portata.

Le decisioni sottostanti la gestione dei club calcistici, quindi, si rilevano piuttosto complesse. Negli ultimi anni sono addirittura emerse difficoltà da parte dei club rispetto alla loro stessa sopravvivenza. Per questo motivo, nel 2010, l'UEFA ha istituito il *Financial Fair Play Regulation* (FFPR) attraverso il quale la stessa organizzazione monitora la struttura finanziaria dei club intervenendo quando venissero individuate irregolarità o difficoltà nella gestione contabile.¹⁴ Nelle intenzioni del FFPR avremmo dovuto assistere, da una lato, ad una riduzione nella dimensione del mercato dei trasferimenti dei calciatori, dall'altro ad un possibile aumento delle azioni di manipolazione dei bilanci (per rientrare nei parametri FFPR) che si concretizzano, principalmente, nelle operazioni di compravendita dei calciatori stessi.¹⁵

Il presente lavoro si propone di analizzare il ruolo giocato dalle regole del sistema di contabilità rispetto alle possibili differenti logiche con le quali i club professionistici, ed in particolare quelli della serie A italiana, si muovono.¹⁶ Il nostro obiettivo sarà quello di verificare se il comportamento dei club risente di possibili conflitti tra logiche sportive e finanziarie e se l'introduzione del FFPR ha modificato l'atteggiamento del management delle squadre italiane, in particolare rispetto alla azione di compravendita dei calciatori. L'analisi empirica si basa su dati della serie A italiana per un arco di tempo di 13 anni, dal 2005 al 2017.

L'indagine è di particolare interesse perché a partire dai primi anni '90 la serie A ha perso diverse posizioni rispetto alle altre leghe europee, in termini di competitività e di capacità di generare entrate. In particolare le difficoltà riguardano l'incapacità di espandere le entrate da botteghino e quelle da attività di *merchandising*. Ne consegue una perdita di valore commerciale che si riflette nella differenza delle entrate da cessione dei diritti televisivi rispetto agli altri prodotti offerti dalle leghe concorrenti. Il punto più basso del movimento calcistico italiano è stato probabilmente raggiunto con la mancata qualificazione ai campionati del mondo del 2018. Nonostante questo, l'impatto sociale, la popolarità e la passione

¹⁴ S. MORROW, *Football club financial reporting: time for a new model?*, in *Sp. Bus. and Man.: An Int. J.*, vol. 3, n. 4, 2013, 297-311; UEFA, *Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, Edition 2012.

¹⁵ P. HALEY, J. WAHLEN, *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*, in *Acc. Hor.*, vol. 13, n. 4, 1999, 365-383; M. WALKER, *How far can we trust earnings numbers? What research tells us about earnings management*, in *Acc. and Bus. Res.*, vol.43, n.4, 2013, 445-481.

¹⁶ M. EZZAMEL, K. ROBSON, P. STAPLETON, *The logics of budgeting: theorization and practice variation in the educational field*, in *Acc. Org. and Soc.*, vol. 37, n. 5, 2012, 281-303; M.W. LANDER, B.A.S. KOENE, S.N. LINSSEN, *Committed to professionalism: organizational responses of mid-tier accounting firms to conflicting institutional logics*, in *Acc. Org. and Soc.*, vol. 38, n. 2, 2013, 30-148; M. LOUNSBURY, *Institutional rationality and practice variation: new directions in the institutional analysis of practice*, in *Acc. Org. and Soc.*, vol. 33, n. 4/5, 2008, 349-361.

con la quale il calcio viene vissuto mantiene invariata la sua portata. La serie A, dunque, rappresenta un laboratorio di particolare interesse per testare le nostre ipotesi circa il comportamento dei manager rispetto al modo in cui questi si confrontano con le diverse logiche istituzionali. Cercheremo, quindi, di evidenziare quale logica prevale, se di tipo sportivo o finanziaria, nelle azioni poste in essere dai manager delle squadre della Serie A, in particolare rispetto alla ricerca di nuove forme di ricavi e quindi anche nella compravendita dei calciatori. La modalità di gestione dei ricavi è spesso studiata secondo un principio di discrezionalità, di cui il modello «modificato» di Jones ne è il riferimento.¹⁷ Tale modello è stato recentemente criticato in quanto non sarebbe in grado di catturare alcune particolari tipologie di entrate. Tenendo conto di queste specificità legate anche alla natura peculiare dell'industria del calcio, abbiamo introdotto ed utilizzato il modello di Bartov (1993) al fine di misurare la gestione delle entrate dei club, con particolare riferimento ai redditi derivanti dalla vendita dei calciatori. Sebbene non completamente discrezionali, una parte dei redditi che sono generati dalla vendita di questi *assets* includono una componente puramente discrezionale: il management può esercitare un proprio ruolo rispetto al momento della vendita, ed in alcuni casi anche rispetto al gap risultante tra il valore storico ed il valore di mercato.¹⁸ In particolare sappiamo che, nella contabilità delle imprese sportive, le attività come quelle delle prestazioni dei calciatori sono valutate al loro costo di acquisizione (costo storico) al netto dell'ammortamento. Tale gap persiste fino a quando il calciatore è sotto contratto, anche quando il valore di mercato dello stesso fosse inferiore al valore netto risultante dal bilancio. Nel momento in cui il valore di mercato subisce dei cambiamenti ne risulta un guadagno o una perdita non contabilizzata, ma reale. I managers, in tal modo, possono quindi generare plusvalenze o minusvalenze vendendo o acquistando giocatori a valori diversi rispetto a quelli contabilizzati.

Ci chiediamo, quindi, se la vendita o l'acquisto dei calciatori, i veri *assets* dei club, non risponda a logiche finanziarie piuttosto che a logiche sportive, così come sostenuto da una consistente parte della letteratura che ha esaminato questa pratica secondo logiche legate ad aspetti contrattuali,¹⁹ alla presenza di scandali,²⁰ pratiche di insolvenza,²¹ alla necessità di rispettare i tetti salariali,²² oppure a scalate

¹⁷ J. JONES, *Earnings Management During Import Relief Investigations*, in *J. of Acc. Res.*, vol. 29, n. 2, 1991, 193-228.

¹⁸ P.R. BROWN, *Earnings management: A subtle (and troublesome) twist to earnings quality*, in *J. of Fin. Stat. Anal.*, vol. 4, 1999, 61-63.

¹⁹ G. RISALITI, R. VERONA, *Players' registration rights in the financial statements of leading Italian clubs: a survey of Inter, Juventus, Lazio, Milan and Roma*, in *Acc. Aud. & Acc. J.*, 2013, vol. 26, 16-47.

²⁰ P. ANDON, C. FREE, *Media coverage of accounting: The NRL salary cap crisis*, in *Acc. Aud. & Acc. J.*, vol. 27, n. 1, 2014, 15-47.

²¹ C. COOPER, Y. JOYCE, *Insolvency practice in the field of football*, in *Acc. Org. and Soc.*, vol. 38, n. 2, 2013, 108-129.

²² P. ANDON, C. FREE, *Media coverage of accounting: The NRL salary cap crisis*, cit., 15-47.

ostili da parte di altri gruppi di interesse.²³ Cercheremo quindi di verificare se e in che misura le due logiche, quella sportiva e quella finanziaria influenzano la gestione dei ricavi dalla vendita dei calciatori, e se l'introduzione del FFPR ha modificato questo atteggiamento tra i club italiani della Serie A.

L'articolo è organizzato come segue: nella prima sezione illustreremo le principali caratteristiche organizzative e finanziarie della Serie A italiana che rappresenta il nostro laboratorio di analisi. Nel secondo paragrafo passeremo in rassegna la letteratura sul tema da noi trattato sviluppando e chiarendo le ipotesi lungo le quali il lavoro si muove. Nel terzo paragrafo descriveremo la metodologia utilizzata con particolare attenzione al modello di riferimento stimato, nel quarto descriviamo e commentiamo i principali risultati ottenuti. Il quinto paragrafo conclude il lavoro.

1. *Aspetti finanziari della Serie A*

La Serie A italiana, come altre *top league* europee, è stata interessata da numerosi cambiamenti negli ultimi tre decenni. Dall'essere considerata la massima espressione del calcio europeo, la Serie A ha perso terreno: minore capacità di attrarre *top players* a causa della concorrenza delle altre leghe come *Liga*, *Premier League*, *Bundesliga* e *Ligue 1*, minore competitività internazionale dovuta alle minori disponibilità economiche sul mercato dei trasferimenti rispetto ai primi anni '90, una costante crescita dei debiti con conseguenti difficoltà nella loro solvibilità.²⁴ A livello europeo nel 2016 il giro di affari intorno al calcio è aumentato del 9,5% rispetto al 2015, raggiungendo i 18,5 miliardi di euro, mentre il totale dei costi si attestava intorno ai 18,7 miliardi, dei quali il 61,5% rappresentato da costi del personale.²⁵ L'introduzione del FFPR ha attenuato, in qualche misura, lo squilibrio complessivo, riducendo le perdite associate da un valore di 1,7 miliardi del 2011 ai 300 milioni di euro del 2016. Lo stesso profilo patrimoniale è migliorato in modo cospicuo con un aumento del valore del capitale netto che dai 3,3 miliardi del 2011 è più che raddoppiato passando ai 6,7 miliardi di euro del 2016. Tra le *top five leagues*, in media, i club italiani registrano ricavi totali per 100,2 milioni di euro, posizionandosi al quarto posto dopo i club inglesi (244,4 milioni), tedeschi (149,6), e spagnoli (126,3), e davanti ai soli club francesi (74,2).²⁶

Rispetto agli scenari macroeconomici nazionali il valore della produzione del settore calcio negli ultimi 5 anni è cresciuto, in percentuale, più del prodotto interno lordo, passando dai 2,31 miliardi di euro del 2011 ai 3,35 del 2016.²⁷ Nella

²³ C. COOPER, J. JOHNSTON, *Vulgate accountability: Insights from the field of football*, in *Acc. Aud. & Acc. J.*, vol. 25, n. 4, 2012, 602-634.

²⁴ T. BOERI, B. SEVERGNINI, *The decline of professional football in Italy*. Discussion Paper Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, 2012, 70.


²⁵ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

²⁶ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

²⁷ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

stagione 2016/2017 il valore aggregato della produzione, rispetto alla stagione precedente, è aumentato del 17,2%, sebbene il risultato netto abbia continuato ad essere negativo, con perdite che sono passate da 372 a 156 milioni. Queste dinamiche hanno fatto registrare un EBIDTA (indicatore di profittabilità) di 734 milioni, supportato dai profitti dovuti ai trasferimenti dei calciatori, cresciuti del 71,4% da 437 a 719 milioni. Nel 2016, per la prima volta nella storia, il livello dei debiti della Serie A ha superato la soglia dei 4 miliardi di euro, con un costo della produzione cresciuto del 5,4% fino a raggiungere i 3,3 miliardi. Il costo del personale, in particolare, si è collocato intorno a 1,7 miliardi con un aumento, rispetto al precedente anno, del 3,7%, crescita molto più rapida di quella registrata, in generale, nel mercato. I dati appena elencati non sono in grado, tuttavia, di rappresentare il quadro reale della situazione finanziaria del calcio italiano. I profitti, infatti, sono cronicamente gonfiati dalle entrate straordinarie che derivano dalle plusvalenze associate alla vendita dei diritti delle prestazioni sportive dei calciatori. La successiva figura 1 descrive sinteticamente tale dinamica a partire dalla stagione 2007/2008.


Figura 1. Ricavi (%) derivanti dalla vendita dei calciatori su totale entrate in Serie A



Fonte: nostra elaborazione su dai Arel (2018)

Nella storia recente della Serie A la stagione 2016/2017 rappresenta un momento di rottura rilevante. Le plusvalenze in questa stagione hanno rappresentato il 24% del totale dei ricavi, con un aumento che ha superato l'8% rispetto al periodo precedente. Come documentato nella successiva figura 2, l'aumento della voce associata alle plusvalenze, da 376 a 693 milioni di euro, è un indicatore del crescente valore del giro di affari nel mercato dei trasferimenti, in linea con quanto avviene a livello internazionale.


Figura 2. Margini derivanti dalla vendita dei calciatori e ammortamento dei diritti delle prestazioni in Serie A



Fonte: nostra elaborazione su dati Arel (2018)

Il costo complessivo della produzione è cresciuto del 6,7%, raggiungendo i 2,7 miliardi di euro, principalmente a causa dell'aumento del deprezzamento e degli ammortamenti dei diritti delle prestazioni dei calciatori.²⁸ Il valore complessivo del capitale netto ha raggiunto i 301 milioni di euro, il valore più alto degli ultimi cinque anni. Il debito complessivo è salito del 18% da 3,1 a 3,6 miliardi di euro, come dimostra la successiva figura 3.

Figura 3. Debiti totali in Serie A



Fonte: nostra elaborazione su dati Arel (2018)

²⁸ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

L'impatto dei debiti finanziari sui debiti totali sfiora il 38%, seppure bisogna tenere in considerazione che molte società classificano sotto la voce «altri debiti» quelli derivanti dalle nuove forme di finanziamento, come l'emissione di *bond*, che sono cresciute del 61% rispetto al periodo iniziale da noi considerato. Allo stesso tempo i debiti verso gli altri club sono cresciuti del 24%, a conferma ulteriore delle difficoltà nel far fronte agli impegni e alle scadenze legate al mercato dei trasferimenti. Se disaggreghiamo le fonti di ricavo delle squadre di Serie A, l'analisi conferma il ruolo determinante del successo sportivo sulla situazione finanziaria. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, la qualificazione ai gruppi della UEFA Champions League ha garantito un incremento del valore della produzione di circa 50 milioni di euro ed un miglioramento del risultato netto di circa 15 milioni di euro.²⁹ I club italiani interessati, cioè quelli che si sono qualificati per la più importante competizione europea per club, la UEFA Champions League, conseguentemente hanno investito in media 141,6 milioni di euro per acquisire i diritti delle prestazioni dei calciatori, pari a circa il 68% del capitale fisso.

Per chiudere, l'idea sottostante a questo scenario è che il calcio italiano sia sottocapitalizzato, visto che il capitale ammonta a circa 358 milioni di euro, pari a circa il 10% del totale dei debiti.³⁰ In questo quadro preoccupante emergono alcuni elementi positivi. Tale quota di capitalizzazione, infatti, negli anni passati oscillava tra il 2 ed il 5%. In altri paesi, come Germania, Spagna, e Inghilterra, ad esempio, questo rapporto sfiora il 40, 25 e 36%, rispettivamente. In altre parole, se consideriamo le leghe dirette concorrenti, la Serie A non ha margini di profitto tali quanto potenzialmente potrebbe averne. Il sistema calcistico italiano continua, inoltre, ad essere finanziato quasi esclusivamente dal sistema bancario, tanto quanto accadeva una decade fa.³¹ I club continuano ad avere difficoltà nella diversificazione delle entrate, dominate dai diritti televisivi e dalle plusvalenze ottenute dalla vendita dei calciatori.

2. *Una rassegna sulla letteratura e sviluppo delle ipotesi*

2.1 *Logiche istituzionali multiple e club calcistici*

Pache and Santos³² hanno sottolineato come, in alcuni casi, le organizzazioni si trovano a dover assecondare le aspettative di un ventaglio ampio di portatori di interessi (*stakeholders*), esigenze che possono essere identificate come «logiche istituzionali». Come specificato nell'introduzione, precedenti lavori hanno considerato differenti logiche in differenti contesti, così come è possibile che

²⁹ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

³⁰ Arel, PricewaterhouseCoopers and Federcalcio, *Report calcio*, Roma, 2018, AREL.

³¹ T. BOERI, B. SEVERGNINI, *The decline of professional football in Italy*, cit., 2012.

³² A. PACHE, F.M. SANTOS, *When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands*, cit., 455-476.

differenti logiche possano coesistere per un certo periodo di tempo.³³ In questo senso l'attenzione della letteratura si è focalizzata sull'aspetto di quanto diverse logiche istituzionali possano influenzare la composizione ed il funzionamento delle organizzazioni stesse.³⁴ Nel nostro caso occorre verificare come tali logiche impattano sull'organizzazione dello sport professionistico, e soprattutto se tali logiche possano comporsi senza creare potenziali conflitti dal punto di vista della gestione manageriale. Rispetto al tema che noi vogliamo approfondire, Carlsson-Wall et al.³⁵ hanno considerato un certo numero di situazioni associate al mercato di trasferimento dei calciatori: prevalgono le logiche sportive o finanziarie? Gli autori considerano alcuni possibili scenari associati a possibili diverse situazioni che noi abbiamo riassunto nella successiva tabella 1.

Tabella 1. Logiche sportive vs. logiche finanziarie: possibili scenari. Fonte Carlsson-Wall et al. (2016)

Situazione	Distanza tra obiettivi sportivi desiderati (essere nei primi tre posti) ed obiettivi sportivi raggiunti	Relazione tra le diverse logiche istituzionali	Compromessi potenziali tra le diverse logiche
1 Club vincente posizionato nei primi tre posti nella lega	Nessuna, obiettivi raggiunti	Logica sportiva e finanziaria sono in armonia: il successo sportivo determina anche miglioramenti finanziari	Nessun compromesso necessario
2 Club con una certa stabilità finanziaria posizionato tra il sesto ed il nono posto nella lega	Media (zona di indifferenza)	Logica sportiva e finanziaria sono in potenziale conflitto: comprare nuovi calciatori può mettere a rischio la situazione finanziaria di breve-medio periodo	La logica finanziaria domina su quella sportiva: prima si vende e poi si acquista
3 Club con problemi finanziari posizionato tra il sesto ed il nono posto nella lega	Media (zona di indifferenza)	Logica sportiva e finanziaria sono in potenziale conflitto: per migliorare la posizione finanziaria di breve e medio periodo sono necessari dei compromessi a livello sportivo	La logica finanziaria domina su quella sportiva: si utilizzano giocatori da promuovere per essere venduti, anche se di talento inferiore rispetto ad altri
4 Club a rischio retrocessione posizionato dal decimo posto in poi nella lega	Alta (rischio retrocessione)	Logica sportiva e finanziaria sono in armonia: evitare la retrocessione che implica conseguenze finanziarie catastrofiche per il periodo successivo	Nessun compromesso necessario. Comprare nuovi giocatori è in linea con entrambe le logiche
5 Club posizionati al quarto o quinto posto nella lega	Bassa (percezione di poter raggiungere l'obiettivo)	Logica sportiva e finanziaria sono in conflitto: provare a vincere il campionato implica correre il rischio di perdite finanziarie in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo	La logica sportiva è prioritaria rispetto a quella finanziaria: si comprano nuovi giocatori anche se questo mette a rischio la posizione finanziaria del club

Come si evince dalla tabella le logiche sportive e quelle finanziarie sono talvolta in armonia e talvolta in conflitto. Nel caso di team posizionati nelle primissime posizioni in classifica gli obiettivi sportivi e finanziari si supportano a vicenda. In altri casi accade il contrario e la conflittualità nel raggiungimento dei due obiettivi

³³ T. REAY, C.R. HININGS, *Managing the rivalry of competing institutional logics*, cit., 629-652; M. LOUNSBURY, *Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance*, cit., 255-266; C. MARQUIS, M. LOUNSBURY, *Vive la résistance: competing logics and the consolidation of U.S.: community banking*, in *Ac. of Man. J.*, vol. 50, n. 4, 2007, 799-820.

³⁴ J. ALMANDOZ, *Founding teams as carriers of competing logics when institutional forces predict banks' risk exposure*, in *Adm. Sc. Qu.*, vol. 59, n. 3, 2014, 442-473; M.L. BESHAROV, W.K. SMITH, *Multiple institutional logics in organizations: explaining their varied nature and implications*, cit., 364-381.

³⁵ M. CARLSSON-WALL, K. KRAUSS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, cit., 45-61.

mette in difficoltà il management.³⁶ Sulla base di quanto affermato noi siamo interessati soprattutto all'analisi della situazione in cui la logica sportiva e quella finanziaria sono in armonia, ovvero quando non sembra esserci nessuna necessità di vendere o acquistare giocatori. Questo perché, dal punto di vista della realtà dei fatti, questa mancanza di necessità sembra essere contraddetta dal comportamento delle squadre. Spesso i giocatori sono scambiati, venduti o acquistati anche se, apparentemente, non sembra esserci alcuna *ratio* sportiva o finanziaria sottostante. Da questa osservazione ci chiediamo se le plusvalenze realizzate dalla vendita dei calciatori sono in correlazione con le performance sportive e finanziarie dei clubs. Siamo quindi interessati a testare la seguente ipotesi:

Ipotesi 1. C'è una correlazione positiva tra le entrate dalla vendita dei diritti delle prestazioni dei calciatori e la posizione di un club nella lega.

2.2 Vendita dei calciatori e gestione delle entrate

Precedenti studi hanno analizzato e considerato la gestione delle entrate dal punto di vista della manipolazione dei bilanci di esercizio.³⁷ L'esplosione delle spese di ricerca e sviluppo, la gestione dei flussi di cassa attraverso pratiche di sconti, la sovrapproduzione dettata dalla esigenza di abbattere i costi fissi, la riduzione o la espansione delle spese discrezionali, la manipolazione delle attività immobilizzate sono pratiche evidenziate e studiate dalla letteratura sulla contabilità.³⁸ Su quest'ultima pratica, in particolare, si sono concentrate le nostre attenzioni visto che è quella di più diretto interesse per le società calcistiche professionistiche.

Dimitropoulos et al.³⁹ hanno applicato dei modelli di competenza per lo studio della manipolazione e della gestione delle entrate rispetto al settore del

³⁶ E. GOODRIK, G. R. SALANCIK, *Organizational discretion in responding to institutional practices: Hospitals and cesarean births*, in *Ad. Sc. Qu.*, 1996, 1-28.

³⁷ P. HEALY, J. WAHLEN, *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*, cit., 365-383; P. DECHOW, R. SLOAN, *Executive incentives and the horizon problem: An empirical investigation*, in *J. of Acc. and Ec.*, vol. 14, n. 1, 1991, 51-89; B. BUSHEE, *The influence of institutional investors on myopic R&D investment behaviour*, in *The Acc. Rev.*, vol. 73, n. 3, 1998, 305-333; S. ROYCHOWDURY, *Earnings management through real activities manipulation*, in *J. of Acc. and Ec.*, vol. 42, n. 3, 2006, 335-370; D. COHEN, A. DEY, T. LYS, *Real and accrual-based earnings management in the pre- and post Sarbanes-Oxley period*, in *The Acc. Rev.*, vol. 83, n. 3, 2008, 757-787; D. COHEN, R. MASHRUWALA, T. ZACH, *The use of advertising activities to meet earnings benchmarks: Evidence from monthly data*, in *Rev. of Acc. St.*, vol. 15, n. 4, 2010, 808-832.

³⁸ P. DECHOW, R. SLOAN, *Executive incentives and the horizon problem: An empirical investigation*, cit., 51-89; B. BUSHEE, *The influence of institutional investors on myopic R&D investment behaviour*, cit., 305-333; S. ROYCHOWDURY, *Earnings management through real activities manipulation*, cit., 335-370; E. BARTOV, *The timing of assets sales and earnings manipulation*, in *The Acc. Rev.*, vol. 68, n. 4, 1993, 840-855; D. HERRMANN, T. INOUE, V.B. THOMAS, *The sale of assets to manage earnings in Japan*, in *J. of Acc. Res.*, vol. 41, n. 1, 2003, 89-108.

³⁹ P. DIMITROPOULOS, S. LEVENTIS, E. DEDOULIS, *Managing the European football industry: UEFA's regulatory intervention and the impact on accounting quality*, in *Eu. Sp. Man. Qu.*, vol.16, n.4, 2016, 459-486.

calcio evidenziando come l'introduzione del FFPR sia stato accompagnato dal diffondersi di pratiche manageriali che hanno deteriorato la qualità della contabilità di bilancio. Tale rischio è presente soprattutto nel contesto italiano, dove la maggior parte delle voci attive deriva dal trasferimento dei diritti delle prestazioni dei calciatori. Il nostro obiettivo sarà appunto quello di analizzare cosa accade, dal punto di vista della gestione delle entrate, tra i club italiani della Serie A. Cercheremo, in particolare, di evidenziare quanto queste pratiche di vendita e acquisto di attività modificano la qualità del bilancio. Affinché queste attività siano in grado di modificare la struttura del bilancio, tanto quanto la modalità di elaborazione dello stesso, occorre che tali pratiche abbiano due caratteristiche: intanto ogni variazione contabile che produce cambiamenti deve essere sviluppata nel breve periodo. In secondo luogo il loro impatto sulla composizione del bilancio deve essere immediata. Sebbene la gestione della vendita di attività possa essere parte di una strategia manageriale più generale, è piuttosto difficile che questa possa essere utilizzata al termine del periodo contabile.⁴⁰ La vendita dei diritti delle prestazioni dei calciatori sembra ben rappresentare, dunque, una operazione di manipolazione delle entrate per il settore calcistico. Dal punto di vista economico le prestazioni dei calciatori si differenziano rispetto alle altre attività che producono rendimenti nel tempo. È indubbio che ogni singolo calciatore produce benefici economici al club nel futuro, grazie al suo talento che può determinare successi sportivi e dunque ritorni economici. Morrow⁴¹ identifica le prestazioni dei calciatori come intangibili in quanto controllate dal club grazie ad un contratto siglato in precedenza. D'altra parte il beneficio prodotto dal calciatore non è necessariamente indiretto, attraverso le sole performance sportive, ma può anche essere diretto, legato alla possibilità di essere ceduto e quindi di realizzare un guadagno in conto capitale. Il momento della sua cessione per Wolk et al.⁴² rappresenta un tipico esempio di manipolazione delle entrate. Alcune tipologie di vendite di beni si prestano meglio di altri ad essere inquadrate come manipolatorie, visto che sono caratterizzate da alti livelli di liquidità, e il mercato dei trasferimenti dei calciatori ne rappresenta un prototipo particolarmente adatto per la sua interpretazione.⁴³ I managers dei club calcistici hanno una certa discrezionalità rispetto alla vendita dei calciatori, in particolare sulle modalità in termini di contratto e dei tempi della cessione. Seppure possa accadere che si manifestino condizioni oggettive che determinano le modalità della

⁴⁰ P. DIMITROPOULOS, A. TSAGKANOS, *Financial performance and corporate governance in the European football industry*, in *Int. J. of Sp. Fin.*, vol. 7, n. 4 2012, 280-308; D. HERRMANN, T. INOUE, V.B. THOMAS, *The sale of assets to manage earnings in Japan*, cit., 89-108; C. REGOGLIOSI, *The accounting treatments in professional football clubs in Italy from a business model perspective*, in *Riv. It. di Rag. e di Ec. Az.*, n.5/6/7/8, 2016, 275-304.

⁴¹ S. MORROW, *Football Players as Human Assets. Measurement as the Critical Factor in Asset Recognition: A Case Study Investigation*, in *J. of Hum. Res. Cost. & Acc.*, vol. 1, n. 1, 2016, 75-97.

⁴² H. WOLK, J.R. FRANCIS, M.G. TEARNEY, *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach* (2nd ed.). PWS-KENT Publishing Company, 1989, Boston.

⁴³ G. RISALITI, R. VERONA, *Players' registration rights in the financial statements of leading Italian clubs: a survey of Inter, Juventus, Lazio, Milan and Roma*, in *Acc. Aud. & Acc. J.*, vol. 26, 2013, 16-47.

cessione, solitamente sono gli obiettivi in termini di gestione delle entrate che determinano il valore reale delle transazioni.⁴⁴ Gli elementi di discrezionalità variano rispetto a differenti situazioni quali la situazione finanziaria dei club, il piano strategico degli investimenti, il grado di controllo dei manager rispetto alla proprietà, e così via. Vista la prevalenza delle operazioni di vendita dei calciatori e per quanto detto sopra, il *timing* della dismissione delle prestazioni dei calciatori può rappresentare una più efficiente forma di gestione delle entrate rispetto ad azioni alternative, come il cambiamento delle modalità di contabilizzazione di alcune operazioni, oppure un anticipo della estinzione dei debiti di esercizio.

Nella nostra analisi applichiamo il modello di Bartov⁴⁵ di gestione delle attività reali. L'autore ha verificato l'esistenza di una stretta connessione tra la vendita dei beni e la gestione delle entrate analizzando il comportamento, per ogni esercizio, di 653 imprese statunitensi partendo dall'ipotesi che i managers tendono comunque ad operare cercando di livellare il reddito attraverso la vendita dei beni. Questa pratica del livellamento del reddito (*income smoothing*) è stata analizzata, nei suoi aspetti positivi, da Barnea et al.⁴⁶ e successivamente da Barth et al.⁴⁷ Secondo tali autori le imprese tendono a perseguire un certo livellamento del reddito nel tempo per evitare possibili disturbi associati a brusche modifiche delle componenti di bilancio, così come hanno messo in evidenza che gli stessi mercati azionari premiano le imprese in grado di mantenere serie di entrate in costante crescita. Per questa ragione nel nostro lavoro proviamo a seguire una seconda ipotesi di studio:

Ipotesi 2. C'è una correlazione positiva tra le entrate dalla vendita delle prestazioni dei calciatori e la profittabilità del club.

Una possibile seconda spiegazione rispetto al *timing* di vendita delle attività è stata individuata da Bartov⁴⁸ che ha rilevato come la probabilità di una impresa di vendere le proprie attività per realizzare delle plusvalenze è tanto maggiore quanto più alto è il rapporto tra i debiti ed il capitale proprio. Rispetto al mondo del calcio Dimitropoulos et al.⁴⁹ hanno analizzato i dati di 109 club europei tra il 2008 ed il 2014 per verificare la presenza di eventuali cambiamenti nelle pratiche manageriali derivanti dalla introduzione del FFPR. Pur utilizzando diverse misure di valutazione della qualità dei dati contabili i risultati non sono definitivi, per cui

⁴⁴ J. JONES, *Earnings Management During Import Relief Investigations*, cit., 193-228; D. COHEN, R. MASHRUWALA, T. ZACH, *The use of advertising activities to meet earnings benchmarks: Evidence from monthly data*, cit. 808-832; P. DIMITROPOULOS, *Corporate governance and earnings management in the European football industry*, in *Eu. Sp. Man. Qu.*, vol. 11, n. 5, 2011, 495-523.

⁴⁵ E. BARTOV, *The timing of assets sales and earnings manipulation*, cit., 840-855.

⁴⁶ A. BARNEA, J. RONEN, S. SADAN, *Classificatory smoothing of income with extraordinary items*, in *The Acc. Rev.*, vol. 51, n. 1, 1976, 110-122.

⁴⁷ M.E. BARTH, J.A. ELLIOT, M.W. FINN, *Market rewards associated with patterns of increasing earnings*, in *J. of Acc. Res.*, vol. 37, n. 2, 1999, 387-413.

⁴⁸ E. BARTOV, *The timing of assets sales and earnings manipulation*, cit., 840-855.

⁴⁹ P. DIMITROPOULOS, S. LEVENTIS, E. DEDOULIS, *Managing the European football industry: UEFA's regulatory intervention and the impact on accounting quality*, cit., 459-486.

resta il dubbio se il FFPR abbia impattato sulla gestione contabile e manageriale dei club europei.

Per quanto riguarda il contesto italiano Regogliosi⁵⁰ ha analizzato i club di Serie A nella stagione 2012/2013 verificando i rendiconti finanziari dal 2006 al 2013 per un totale di 156 *reports*, ma nessuna regolarità nella relazione tra leva finanziaria e vendita delle attività è emersa. Per questo motivo è emersa una terza ipotesi di studio:

Ipotesi 3. C'è una correlazione mista tra le entrate dalla vendita di attività ed il rapporto debito-capitale netto.

3. Metodologia di ricerca

3.1 Selezione del campione e variabili utilizzate

L'analisi empirica si riferisce alla Serie A italiana, lega composta da 20 squadre, per il periodo che va dal 2005 al 2017. Abbiamo considerato i *reports* prodotti annualmente dalle squadre utilizzando il database di Amadeus-Bureau van Dijk per ottenere informazioni dal punto di vista finanziario. Quattro *reports* non sono disponibili⁵¹ per cui abbiamo 256 osservazioni composte da 36 *cross sections* (club) per tredici anni.

Abbiamo utilizzato due set di variabili: da un lato delle variabili sportive, e dall'altro delle variabili contabili. Nel set delle variabili di contabilità abbiamo considerato quattro variabili dipendenti *plusvalenze*, *plusvalenze_nette*, *plusvalenze_mod* e *plusvalenze_nette_mod*. Le *plusvalenze* si riferiscono ai guadagni in conto capitale realizzati dai club dopo la cessione di un calciatore, ovvero quando il valore di vendita supera il controvalore dato dalla differenza tra il costo storico del diritto delle prestazioni del calciatore ed il suo ammortamento. In un primo set di modelli (A) abbiamo utilizzato il valore assoluto delle *plusvalenze* al lordo (*plusvalenze*) e al netto delle minusvalenze (*plusvalenze_nette*). Entrambe le variabili sono espresse in milioni di euro correnti. In un secondo set di modelli (B) abbiamo considerato le *plusvalenze* (*plusvalenze_mod* e *plusvalenze_nette_mod*) ponderandole al capitale investito nel periodo precedente. Tale approccio riflette l'idea che, dal punto di vista contabile, le azioni di manipolazione delle entrate da parte dei managers spesso si concretizzano con un certo ritardo rispetto al momento in cui gli stessi managers realizzano che queste sono necessarie, in particolare quando l'esercizio finanziario, e con esso la redazione della documentazione necessaria, si conclude. L'insieme delle variabili indipendenti includono intanto il *ROI_mod* (Return on Investment) calcolato come rapporto tra EBIT al tempo t ed il Capitale Netto al tempo $t-1$, dove l'EBIT indica il risultato della gestione prima del pagamento degli interessi e delle tasse. Come in precedenza

⁵⁰ C. REGOGLIOSI, *The accounting treatments in professional football clubs in Italy from a business model perspective*, cit., 275-304.

⁵¹ I dati mancanti sono quelli di Fiorentina (2005), Parma (2005 and 2015) e Pescara (2017).

il ROI è stato modificato ponderandolo al capitale investito nel periodo precedente. La seconda variabile considerata è *debiti_finanziari_mod* che riassume la posizione finanziaria dell'impresa ed è calcolata come rapporto tra Debiti Finanziari e Capitale netto, entrambi riferite al tempo $t-1$. Tale variabile descrive in che percentuale l'impresa ricorre ad un finanziamento esterno rispetto alle proprie attività in essere, ed è considerata una misura di solvibilità dei club stessi. L'ultima variabile contabile considerata è quella degli *ammortamenti*. Tale variabile somma l'ammortamento dei diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori ed il costo del personale, pesandolo ai costi totali dell'anno in corso. Rappresenta una misura di incidenza del costo dei calciatori rispetto al totale dei costi del club.

Nel secondo set abbiamo inserito delle variabili sportive che includono una variabile dummy UEFA pari ad 1 nel caso in cui la squadra, nella precedente stagione, abbia raggiunto una posizione in classifica che le ha permesso di qualificarsi ad una competizione europea, 0 altrimenti. Tale variabile è stata introdotta perché riteniamo possa aiutarci nella nostra analisi rispetto alla armonia o disarmonia delle due logiche sportive e finanziarie. Dal punto di vista finanziario, infatti, la partecipazione ad una competizione internazionale richiede che il team debba rispettare taluni criteri stabiliti dalla UEFA e dal FFPR.⁵² Dall'altro lato, la partecipazione ad una competizione internazionale rappresenta comunque la legittimazione ed il riconoscimento di un valore sportivo. La tabella 2 riassume le principali caratteristiche delle nostre variabili.

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili - 256 osservazioni					
	Media	Mediana	Massimo	Minimo	Dev.Std.
<i>Plusvalenze</i>	17,677	12,273	140,309	0,000	19,101
<i>Plusvalenze_nette</i>	15,515	10,643	104,411	-11,255	17,522
<i>Plusvalenze_mod</i>	0,158	0,116	0,791	0,000	0,147
<i>Plusvalenze_nette_mod</i>	0,139	0,106	0,758	-0,101	0,137
<i>ROI_mod</i>	-0,014	-0,012	0,809	-0,684	0,192
<i>debiti_finanziari_mod</i>	2,999	0,606	108,703	-30,605	11,778
<i>ammortamenti</i>	0,600	0,598	0,923	0,299	0,113
<i>UEFA</i>	0,344	0,000	1,000	0,000	0,476

3.2 Il modello

Per analizzare il ruolo della vendita delle prestazioni dei calciatori sulla manipolazione delle entrate ci rifacciamo al modello di Bartov (1993) che abbiamo adattato al settore del calcio. Il modello si prefigge di analizzare la potenziale associazione tra

⁵² https://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf.

le performance finanziarie di un club e la manipolazione delle entrate attraverso le strategie nel mercato dei trasferimenti dei calciatori. Cercheremo di capire, infatti, se le plusvalenze (minusvalenze) risultanti dalla vendita dei calciatori sono in qualche modo associate ad alcuni indicatori di profittabilità, alla posizione debitoria e alla struttura dei costi, oltre che ai risultati sportivi. Abbiamo quindi stimato il seguente modello:

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 ROI_mod_{i,t} + \beta_2 debiti_finanziari_mod_{i,t} + \beta_3 ammortamenti_{i,t} + \beta_4 UEFA_{i,t} + e_{i,t} \quad (1)$$

dove Y è la variabile dipendente relativa alle plusvalenze, introdotte nelle quattro forme descritte sopra; inizialmente abbiamo usato plusvalenze e plusvalenze nette (nei modelli A1/B1 e A2/B2), mentre successivamente le plusvalenze modificate e le plusvalenze nette modificate (modelli A3/B3 ed A4/B4). La differenza tra i modelli A ed i modelli B è che i primi sono stati stimati tenendo conto degli effetti fissi delle sole *cross section*, mentre i secondi hanno tenuto conto degli effetti fissi anche dei periodi. α_i rappresenta l'intercetta ignota di ogni club, le β_j ($j=1,2,\dots,n$) sono i coefficienti associati ad ogni singola covariata, mentre $e_{i,t}$ è il termine di errore.

La strategia empirica prevede l'utilizzo di tecniche standard per modelli panel, ovvero stime per effetti fissi (FE) e per effetti casuali (RE).⁵³ Le stime sono state effettuate con l'ausilio del software EViews 7. Il test di Hausman, riportato nelle tabelle dei risultati, suggerisce di preferire le stime ad effetti fissi rispetto a quelle ad effetti casuali. Inizialmente abbiamo stimato il modello escludendo la variabile sportiva, per poi introdurla e verificare la robustezza del modello in sua presenza. Abbiamo quindi stimato otto equazioni divise in due gruppi, come specificato in precedenza.

4. Principali risultati

Come indicato nella tabella dei risultati (tabella 3) le stime FE sono da preferire a quelle RE. Nei modelli di tipo A tutti i coefficienti associati alle variabili contabili sono positivi e statisticamente significativi. Rispetto ai modelli A1 e A2 notiamo che un aumento dell'1 per cento del ROI modificato è associato ad un incremento di 31 milioni di euro circa di plusvalenze. Questo risultato suggerisce che la vendita dei diritti delle prestazioni dei calciatori, uno dei pochi *asset* a disposizione dei club, è una variabile chiave per migliorare la performance finanziaria. Il valore positivo dei coefficienti associati ai debiti finanziari conferma la nostra idea iniziale circa il fatto che la vendita dei calciatori è una conseguenza dei problemi finanziari delle

⁵³ J.A. HAUSMAN, *Specification Tests in Econometrics*, in *Econ.*, vol. 46, 1978, 1251-1272; R. DAVIDSON, J.G. MACKINNON, *Testing for Consistency using Artificial Regressions*, in *Econ. Th.*, vol. 5, n. 3, 1989, 363-384. R. DAVIDSON, J.G. MACKINNON, *Estimation and Inference in Econometrics*, Oxford University Press, 1993, Oxford.

società. Quanto più un club è indebitato (dove la misura del debito è quella emersa nel precedente periodo amministrativo), tanto maggiore è la spinta a vendere le prestazioni dei propri calciatori nell'anno corrente per ripianare la propria posizione debitoria. Entrambe queste osservazioni mostrano il dominio della logica finanziaria su quella sportiva. Dall'altro lato il valore positivo dei coefficienti associati agli ammortamenti ci spingono a pensare che, una volta che i calciatori sono stati ceduti e quindi «stornati» dal bilancio, realizzando eventuali plusvalenze, i club immediatamente li rimpiazzano con altri non solo per ricostituire il *roster*, ma soprattutto per creare le condizioni per future plusvalenze.

Tra i risultati più rilevanti va considerata la significatività ed il segno positivo della *dummy UEFA*. La qualificazione ad una competizione europea determina un aumento delle plusvalenze di circa 5 milioni di euro, situazione che può essere giustificata dall'aumento del valore di mercato dei calciatori grazie alla maggiore visibilità degli stessi ed al loro contributo al club per raggiungere un risultato sportivo importante. In realtà, la positiva associazione tra plusvalenze e partecipazione ad un torneo internazionale sembrerebbe contraddittoria dal punto di vista sportivo. La qualificazione alla UEFA Champions League o alla Europa League dovrebbe spingere i club a mantenere i propri *top player* al fine di mantenere o migliorare le proprie performance. Nel nostro caso sembra dominare, ancora una volta, la logica finanziaria, per cui il successo sportivo e la visibilità internazionale sono utilizzati dai club per perseguire logiche di profitto.

Tabella 3. Panel Least Squares - cross sections 36, periodi 13 (2005-2017) - 256 obs								
Modello A	A1		A2		A3		A4	
Variabile dipendente	<i>plusvalenze</i>		<i>plusvalenze</i>		<i>plusvalenze_nette</i>		<i>plusvalenze_nette</i>	
	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.
<i>Costante</i>	SI		SI		SI		SI	
<i>ROI_mod</i>	31,339***	10,765	30,906***	10,279	31,793***	10,339	31,428***	9,912
<i>debiti_finanziari_mod</i>	0,203***	0,052	0,206***	0,046	0,150***	0,053	0,153***	0,047
<i>ammortamenti</i>	27,797**	12,646	28,925**	13,207	27,380**	13,285	28,333**	13,822
<i>UEFA</i>			5,538**	2,666			4,679*	2,576
Cross Section FE	SI		SI		SI		SI	
Period FE	NO		NO		NO		NO	
Redundant FE - Cross Section	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.
	94,792	0,000	75,233	0,000	80,992	0,000	64,804	0,002
Hausman test RE vs. FE	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.
	9,953	0,019	18,377	0,001	11,787	0,008	19,931	0,000
Adjusted R-squared	0,255		0,263		0,219		0,226	
S.E. of regression	16,483		16,392		15,481		15,419	
Log likelihood	-1059,491		-1057,485		-1043,435		-1041,815	
F-statistic	3,301		3,339		2,887		2,906	
Prob(F-statistic)	0,000		0,000		0,000		0,000	
Mean dependent var	17,677				15,515			
S.D. dependent var	19,101				17,523			
White cross section SE correction (no d.f.)								
*, **, *** indicano significatività del 10, 5 ed 1 per cento, rispettivamente.								

Tabella 4. Panel Least Squares - cross sections 36, periodi 13 (2005-2017) - 256 obs								
Modello B	B1		B2		B3		B4	
Variabile dipendente	<i>plusvalenze_mod</i>		<i>plusvalenze_mod</i>		<i>plusvalenze_nette_mod</i>		<i>plusvalenze_nette_mod</i>	
	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.	Coeff	S.E.
<i>Costante</i>	YES		YES		YES		YES	
<i>ROI_mod</i>	0,393***	0,062	0,391***	0,060	0,394***	0,059	0,392***	0,058
<i>debiti_finanziari_mod</i>	-0,001**	0,001	-0,001**	0,001	-0,001**	0,001	-0,001**	0,001
<i>ammortamenti</i>	0,014	0,078	0,02	0,076	-0,009	0,068	-0,004	0,067
<i>UEFA</i>			0,041**	0,019			0,034*	0,018
Cross Section FE	SI		SI		SI		SI	
Period FE	SI		SI		SI		SI	
Redundant FE - Cross Section & Period	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.
	144,156	0,000	147,464	0,000	134,932	0,000	140,093	0,002
Hausman test RE vs. FE	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.	Chi-sq	Prob.
	8,942	0,030	13,219	0,010	10,666	0,014	16,031	0,003
Adjusted R-squared	0,415		0,423		0,414		0,420	
S.E. of regression	0,113		0,112		0,105		0,105	
Log likelihood	225,109		227,509		242,421		244,346	
F-statistic	4,634		4,682		4,625		4,461	
Prob(F-statistic)	0,000		0,000		0,000		0,000	
Mean dependent var	0,157				0,139			
S.D. dependent var	0,147				0,138			
White diagonal SE correction (no d.f.).								
*, **, *** indicano significatività del 10, 5 ed 1 per cento, rispettivamente.								

I risultati dei modelli B confermano, seppure parzialmente, quelli precedenti. Ancora una volta il segno positivo associato al ROI modificato conferma come la vendita dei calciatori sia uno strumento per aumentare le entrate e migliorare le performance economiche. La principale differenza è il cambiamento nel segno dei coefficienti associati alla variabile dei debiti finanziari, e alla non significatività dei coefficienti associati agli ammortamenti. Per quanto riguarda il segno negativo associato ai debiti questo può essere spiegato considerando una situazione apparentemente paradossale e preoccupante allo stesso tempo: ogni sforzo compiuto dalle società per comporre le carenze finanziarie, ed in particolare la manipolazione delle componenti attive del bilancio attraverso la vendita dei giocatori, è inutile. La necessità di riunire una squadra competitiva dal punto di vista sportiva, cercando di preservare l'equilibrio finanziario, è incompatibile con la strategia di gestione delle plusvalenze. Dunque, la cessione delle attività (giocatori) dei club è in grado di modificare il livello degli affari, ma non le prestazioni finanziarie.

Ancora una volta registriamo una positiva associazione tra la variabile *UEFA* e le plusvalenze, a conferma di quanto la logica di *business* tenda a prevalere su quella sportiva. Va sottolineato, inoltre, come l'associazione positiva tra la *dummy UEFA* e le plusvalenze evidenzia ancora di più come i managers utilizzino il mercato dei trasferimenti come mezzo per manipolare le entrate e migliorare la propria posizione finanziaria, anche alla luce delle regole imposte dall'UEFA per la partecipazione alle competizioni europee fissate nel FFPR.

Per concludere, possiamo affermare che la vendita dei diritti delle prestazioni dei calciatori è l'espressione del dominio della logica di *business* su quella sportiva, e rileva come, sotto specifiche condizioni (crisi sportiva e finanziaria) la gestione delle entrate da parte del management è influenzata da fattori economici e finanziari, piuttosto che da componenti sportive, come la logica lascerebbe presupporre.

5. Conclusioni

In questo studio abbiamo provato a comprendere la *ratio* della strategia di vendita delle prestazioni dei calciatori all'interno dei club della serie A. In particolare, partendo dalla analisi di possibili logiche istituzionali contrastanti all'interno del mondo calcistico, quella sportiva e quella finanziaria, abbiamo provato a valutare quale delle due prevalga nel momento in cui le società decidono di vendere il cartellino di un proprio atleta, valutandone quindi la compatibilità o meno.⁵⁴ L'analisi empirica ha quindi cercato di testare le conclusioni emerse dal precedente lavoro di Carlsson-Wall et al.⁵⁵ nel quale è sembrata emergere una certa armonia tra le logiche sportive e finanziarie, con conseguente consolidamento del *roster* nel tempo per le squadre di vertice, al contrario di quanto avviene per le squadre non posizionate nelle prime posizioni in classifica, per le quali il ricorso al mercato dei calciatori implica conflitto tra le due logiche. Nello studio particolare rilievo è stato dato al ruolo giocato dal FFPR, interpretato come un elemento in grado di modificare il comportamento dei club. Il FFPR, infatti, prevede quattro direttrici principali da seguire: preservare le condizioni di stabilità finanziaria fino al termine della licenza, non mettersi nelle condizioni di avere un capitale proprio negativo, posizionarsi in un punto superiore rispetto al punto di fuga, e non avere ritardi nei pagamenti. Solo ai club in grado di rispettare queste condizioni l'UEFA riconosce la possibilità di partecipare alle competizioni internazionali.

Sulla base dei modelli basati sulle logiche istituzionali multiple abbiamo esaminato il comportamento delle squadre di Serie A tra il 2005 ed il 2017. Il risultato che ne è emerso sembra essere in contrasto con quello ottenuto in precedenza da Carlsson-Wall et al.⁵⁶ visto che non sembra esserci armonia tra logiche sportive e logiche finanziarie. La correlazione positiva tra la vendita dei calciatori e le *performance* economiche, infatti, conferma la prevalenza delle seconde sulle prime, e questo è particolarmente vero per le società che si sono mostrate vincenti sul campo.

⁵⁴ G. FOSTER, P. GREYSER, B. WALSH, *The Business of Sports: Texts and Cases on Strategy and Management*, Thomson, 2006, New York; A. SMITH, R. STEWART, *The special features of sport: a critical revisit*, cit., 1-13.

⁵⁵ M. CARLSSON-WALL, K. KRAUS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, cit., 45-61.

⁵⁶ M. CARLSSON-WALL, K. KRAUS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, cit., 45-61.

Il nostro lavoro ha provato ad arricchire quella parte di letteratura che si occupa di analizzare la strategia di manipolazione delle entrate poste in essere dai managers legata alla vendita degli asset aziendali. Sulla base del contributo di Bartov⁵⁷ il nostro lavoro conferma quanto i modelli di manipolazione delle entrate siano particolarmente utili per la comprensione del comportamento dei club calcistici per i quali la vendita dei calciatori rappresenta una delle componenti più rilevanti del risultato economico. L'associazione positiva tra plusvalenze e ROI, presente in tutte le nostre stime, conferma l'ipotesi proposta da Bartov per la quale l'azione di vendita degli asset segue logiche economiche e non sportive. Diverso è il discorso rispetto alla solvibilità dei club. In questo ambito i nostri risultati contraddicono quelli di Bartov in quanto l'associazione positiva tra le plusvalenze ed i debiti sembra essere legata al particolare campione selezionato nella analisi empirica, nel quale le logiche associate al mercato dei capitali sembrano secondarie rispetto alle implicazioni sociali connesse alla proprietà di un club professionistico. Le società calcistiche, infatti, continuano ad essere aziende che operano con vincoli di bilancio piuttosto deboli, perennemente in grado di essere rinegoziati grazie a nuove sovvenzioni, per le quali poche volte vengono applicate le leggi in caso di insolvenza dei debiti.⁵⁸ Ad ogni modo la nostra terza ipotesi di un approccio misto in termini di vendite dei calciatori e di solvibilità sembra essere confermata dai risultati, ed è in linea con parte della letteratura sulla gestione delle attività reali.⁵⁹

Il nostro lavoro contribuisce, inoltre, a evidenziare il ruolo giocato dal cambiamento delle regole rispetto al comportamento dei club. In particolare è emerso come l'introduzione del FFPR abbia influenzato il comportamento dei managers rispetto al perseguimento degli obiettivi sportivi e finanziari, evidenziando come in presenza di vincoli finanziari più stringenti il ricorso alla vendita dei calciatori sia più assiduo. Sulla base di queste osservazioni risulta un ruolo più attivo delle regole introdotte dall'UEFA. Queste, secondo noi, dovrebbe essere modificate al fine di ridurre quelle azioni di manipolazione sottostanti il mercato dei trasferimenti, restituendo ai club maggiore credibilità e supportandoli nel recuperare il ruolo sociale in forte crisi. Allo stesso tempo tali regole dovrebbero condurre ad un miglioramento nel management delle società, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture, la ricerca di nuove forme di ricavi, ed al ruolo giocato dagli stessi club rispetto al contesto territoriale e sociale nel quale sono inseriti.

Nei chiari limiti del presente contributo, legati in particolare al fatto che si tratta di una analisi parziale su una sola lega di un solo paese, questo tentativo

⁵⁷ E. BARTOV, *The timing of assets sales and earnings manipulation*, cit., 840-855.

⁵⁸ K.R. STORM, K. NIELSEN, *Soft budget constraints in professional football*, in *Eu. Sp. Man. Qu.*, vol. 12, n. 2, 2012, 183-201; C. COOPER, Y. JOYCE, *Insolvency practice in the field of football*, cit., 108-129.

⁵⁹ D. HERRMANN, T. INOUE, V.B. THOMAS, *The sale of assets to manage earnings in Japan*, cit., 89-108; P. DIMITROPOULOS, S. LEVENTIS, E. DEDOULIS, *Managing the European football industry: UEFA's regulatory intervention and the impact on accounting quality*, cit., 459-486; C. REGOGLIOSI, *The accounting treatments in professional football clubs in Italy from a business model perspective*, cit., 275-304.

apre la strada verso possibili approfondimenti futuri. Dal nostro punto di vista vanno certamente esaminati ulteriori elementi, non strettamente contabili, alla base delle logiche sottostanti il mercato dei trasferimenti. I meccanismi di funzionamento di questo mercato, i network ad esso associati, le relazioni tra procuratori e proprietà, il ruolo stesso dei proprietari che, come accade spesso, trasformano le sessioni di calcio-mercato in vetrine nelle quali promuoversi come imprenditori se non addirittura come politici, sono elementi non secondari in grado di insinuarsi all'interno delle logiche sportive ed economiche, aprendo lo spazio per ulteriori logiche istituzionali delle quali tenere conto.

Bibliografia

- J. ALMANDOZ, *Founding teams as carriers of competing logics when institutional forces predict banks' risk exposure*, in *Administrative Science Quarterly*, vol. 59, n. 3, 2014, 442-473.
- P. ANDON, C. FREE, *Media coverage of accounting: The NRL salary cap crisis*, in *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 27, n. 1, 2014, 15-47.
- AREL, PRICEWATERHOUSECOOPERS E FEDERCALCIO, *Report calcio*, AREL, 2018, Roma.
- A. BARNEA, J. RONEN, S. SADAN, *Classificatory smoothing of income with extraordinary items*, in *The Accounting Review*, vol. 51, n. 1, 110-122.
- M.E. BARTH, J.A. ELLIOT, M.W. FINN, *Market rewards associated with patterns of increasing earnings*, in *Journal of Accounting Research*, vol. 37, n. 2, 1999, 387-413.
- E. BARTOV, *The timing of assets sales and earnings manipulation*, in *The Accounting Review*, vol. 68, n. 4, 1993, 840-855.
- J. BATTILANA, S. DORADO, *Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations*, in *Academy of Management Journal*, vol. 53, n. 6, 2010, 1419-1440.
- M.L. BESHAROV, W.K. SMITH, *Multiple institutional logics in organizations: explaining their varied nature and implications*, in *Academy of Management Review*, vol. 39, n. 3, 2014, 364-381.
- J. BINDER, M. FINDLAY, *The Effects of the Bosman Ruling on National and Club Teams in Europe*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 13, n. 2, 2011, 107-129.
- T. BOERI, B. SEVERGNINI, *The decline of professional football in Italy. Discussion Paper Series*, in *Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit*, 2012, 70.
- P.R. BROWN, *Earnings management: A subtle (and troublesome) twist to earnings quality*, in *Journal of Financial Statement Analysis*, vol. 4, 1999, 61-63.
- B. BURAIMO, B. FRICK, M. HICKFANG, R. SIMMONS, *The economics of long-term contracts in the footballers' labour market*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 62, n. 1, 2015, 8-24.
- B. BUSHEE, *The influence of institutional investors on myopic R&D investment behaviour*, in *The Accounting Review*, vol. 73, n. 3, 1998, 305-333.
- M. CARLSSON-WALL, K. KRAUS, M. MESSNER, *Performance measurement systems and the enactment of different institutional logics: insights from a football organization*, in *Management Accounting Research*, vol. 32, 2016, 45-61.
- D. COHEN, A. DEY, T. LYS, *Real and accrual-based earnings management in the pre- and post Sarbanes-Oxley period*, in *The Accounting Review*, vol. 83, n. 3, 2008, 757-787.
- D. COHEN, R. MASHRUWALA, T. ZACH, *The use of advertising activities to meet earnings benchmarks: Evidence from monthly data*, in *Review of Accounting Studies*, vol. 15, n. 4, 2010, 808-832.
- C. COOPER, J. JOHNSTON, *Vulgate accountability: Insights from the field of football*, in *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 25, n. 4, 2012, 602-634.
- C. COOPER, Y. JOYCE, *Insolvency practice in the field of football*, in *Accounting, Organizations and Society*, vol. 38, n. 2, 2013, 108-129.
- R. DAVIDSON, J.G. MACKINNON, *Testing for Consistency using Artificial Regressions*, in *Econometric Theory*, vol. 5, n. 3, 1989, 363-384.
- R. DAVIDSON, J.G. MACKINNON, *Estimation and Inference in Econometrics*, Oxford University Press, 1993, Oxford.

- P. DECHOW, R. SLOAN, *Executive incentives and the horizon problem: An empirical investigation*, in *Journal of Accounting and Economics*, vol. 14, n. 1, 1991, 51-89.
- DELOITTE, *Annual review of football finance 2014 Highlights*, Sports Business Group, 2014, available from: www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgrouptoaccess/download.
- P. DIMITROPOULOS, *Corporate governance and earnings management in the European football industry*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 11, n. 5, 2011, 495-523.
- P. DIMITROPOULOS, S. LEVENTIS, E. DEDOULIS, *Managing the European football industry: UEFA's regulatory intervention and the impact on accounting quality*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 16, n. 4, 2016, 459-486.
- P. DIMITROPOULOS, A. TSAGKANOS, *Financial performance and corporate governance in the European football industry*, in *International Journal of Sport Finance*, vol. 7, n. 4, 2012, 280-308.
- M. EZZAMEL, K. ROBSON, P. STAPLETON, *The logics of budgeting: theorization and practice variation in the educational field*, in *Accounting Organisation and Society*, vol. 37, n. 5, 2012, 281-303.
- G. FOSTER, P. GREYSER, B. WALSH, *The Business of Sports: Texts and Cases on Strategy and Management*. Thomson, 2006, New York.
- H. GAMMELSÆTER, *Institutional pluralism and governance in "commercialized sport clubs"*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 10, n. 5, 2010, 569-594.
- E. GOODRICK, G.R. SALANCIK, *Organizational discretion in responding to institutional practices: Hospitals and cesarean births*, in *Administrative Science Quarterly*, 1996, 1-28.
- R. GREENWOOD, A.M. DÍAZ, S.X. LI, J.C. LORENTE, *The multiplicity of institutional logics and the heterogeneity of organizational responses*, in *Organization Science*, vol. 21, n. 2, 2010, 521-539.
- R. GREENWOOD, M. RAYNARD, F. KODEIH, E.R. MICELOTTA, M. LOUNSBURY, *Institutional complexity and organizational responses*, in *The Academy Management Annals*, vol. 5, n. 1, 2011, 317-371.
- J.A. HAUSMAN, *Specification Tests in Econometrics*, in *Econometrica*, vol. 46, 1978, 1251-1272.
- P. HEALY, J. WAHLEN, *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*, in *Accounting Horizons*, vol. 13, n. 4, 1999, 365-383.
- D. HERRMANN, T. INOUE, W.B. THOMAS, *The sale of assets to manage earnings in Japan*, in *Journal of Accounting Research*, vol. 41, n. 1, 2003, 89-108.
- P. KENNEDY, D. KENNEDY, *Football Supporters and the Commercialisation of Football: Comparative Responses Across Europe*, in *Soccer & Society*, vol. 13, n. 3, 2012, 327-340.
- J. JONES, *Earnings Management During Import Relief Investigations*, in *Journal of Accounting Research*, vol. 29, n. 2, 1991, 193-228.
- M.W. LANDER, B.A.S. KOENE, S.N. LINSSSEN, *Committed to professionalism: organizational responses of mid-tier accounting firms to conflicting institutional logics*, in *Accounting Organisation and Society*, vol. 38, n. 2, 2013, 130-148.
- S. LEACH, S. SZYMANSKI, *Making money out of football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 62, n. 1, 2015, 25-50.
- M. LOUNSBURY, *Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance*, in *Academy of Management Journal*, vol. 45, n.1, 2002, 255-266.

- M. LOUNSBURY, *Institutional rationality and practice variation: new directions in the institutional analysis of practice*, in *Accounting Organisation and Society*, vol. 33, n. 4-5, 2008, 349-361.
- C. MARQUIS, M. LOUNSBURY, *Vive la résistance: competing logics and the consolidation of U.S.: community banking*, in *Academy of Management Journal*, vol. 50, n. 4, 2007, 799-820.
- S. MORROW, *Football club financial reporting: time for a new model?*, in *Sport, Business and Management: An International Journal*, vol. 3, n. 4, 2013, 297-311.
- S. MORROW, *Football Players as Human Assets. Measurement as the Critical Factor in Asset Recognition: A Case Study Investigation*, in *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, vol. 1, n. 1, 2016, 75-97.
- A. PACHE, F.M. SANTOS, *When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands*, in *Academy of Management Review*, vol. 35, n. 3, 2010, 455-476.
- D. PLUMLEY, R. WILSON, S. SHIBLI, *A holistic performance analysis of English professional football clubs 1992-2013*, in *Journal of Applied Sport Management*, vol. 9, n. 1, 2017, 1-29.
- T. REAY, C.R. HININGS, *Managing the rivalry of competing institutional logics*, in *Organization Studies*, vol. 30, n. 6, 2009, 629-652.
- C. REGOGLIOSI, *The accounting treatments in professional football clubs in Italy from a business model perspective*, in *Rivista Italiana di Reagioneria e di Economia Aziendale*, n. 5/6/7/8, 2016, 275-304.
- G. RISALITI, R. VERONA, *Players' registration rights in the financial statements of leading Italian clubs: a survey of Inter, Juventus, Lazio, Milan and Roma*, in *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 26, 2013, 16-47.
- T. ROBINSON, R. SIMMONS, *Gate-sharing and talent distribution in the English football league*, in *International Journal of the Economics of Business*, vol.21, n.3, 2014, 413-429.
- S. ROYCHOWDURY, *Earnings management through real activities manipulation*, in *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 42, n. 3, 2006, 335-370.
- M. SMETS, P. JARZABKOWSKI, *Reconstructing institutional complexity in practice: A relational model of institutional work and complexity*, in *Human Relations*, vol. 66, n. 10, 2013, 1279-1309.
- A. SMITH, R. STEWART, *The special features of sport: a critical revisit*, in *Sport Management Review*, vol. 13, 2010, 1-13.
- K.R. STORM, K. NIELSEN, *Soft budget constraints in professional football*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 12, n. 2, 2012, 183-201.
- P.H. THORNTON, W. OCASIO, *Institutional logic* in R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby, K. Sahlin-Andersson (a cura di), *SAGE handbook of organizational institutionalism*, 99-129, Sage Publications Limited, 2009.
- UEFA (2012), *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*, Edition 2012.
- M. WALKER, *How far can we trust earnings numbers? What research tells us about earnings management*, in *Accounting and Business Research*, vol. 43, n. 4, 2013, 445-481.
- H. WOLK, J.R. FRANCIS, M.G. TEARNEY, *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach* (2nda ed.), PWS-KENT Publishing Company, 1989, Boston.

**IL DANNO CAGIONATO DA UN TIFOSO IN PREGIUDIZIO DI UN
SOSTENITORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA ALL'INTERNO DI
UNO STADIO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA
SOCIETÀ SPORTIVA**

di *Filippo Bisanti**

ABSTRACT: This article investigates the complex legal relationship between the organizer of a sporting event and a damaged spectator structured around the exchange of money and a ticket in order to enter the sports facility and enjoy the game. The indepth analysis focuses mainly on the civil responsibility profiles of the organizer of a football match whenever a supporter is victim of body'injuries, which are caused by the action of a supporter of the opposing club. The case, which originates this research and the paper, has been reviewed and judged in the final instance by the high Supreme Court. The ruling is against Juventus F.C. for the damages suffered by its supporter during a Serie A match.

Keyword: Civil liability – Sports event organizer – Team supporter – Material – Personal damages.

SOMMARIO: 1. Il tema di riflessione – 2. La sentenza di condanna della Juventus F.C. – 3. L'acquisto del biglietto per accedere allo stadio: inquadramento giuridico di un gesto comune – 4. L'inadempimento contrattuale e le sue applicazioni sul tema di indagine – 5. L'incidenza causale dell'eventuale condotta del tifoso nella causazione del danno – 6. Riflessioni conclusive

* Filippo Bisanti, perfezionato in “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato” presso l'Università degli Studi di Milano; Master di II livello in “Diritto e processo penale”; specializzato nelle professioni legali; dottore in Giurisprudenza e Scienze Politiche (corso di laurea di primo livello in “Operatori della sicurezza sociale”); esito positivo del tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Trento (dicembre 2014 - giugno 2016); cultore della materia e membro della Commissione di esame di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Trento; cultore della materia e membro della Commissione di esame di Istituzioni di Diritto Privato I e II presso l'Università degli Studi di Trento; E-mail: filippobisanti@hotmail.com.

1. *Il tema di riflessione*

La buona riuscita di una manifestazione sportiva – nel caso in esame, una partita di calcio – è la risultanza di una diligente e composita valutazione che interessa vari ambiti organizzativi.

L'allenatore, in primo luogo, ha il compito di individuare una formazione in grado di essere competitiva mentre dai giocatori si pretende il mantenimento di un livello alto di concentrazione e sacrificio dal momento in cui viene fischiato il calcio di inizio fino agli ultimi rintocchi dei minuti di recupero.

Ancor prima dell'inizio della contesa, però, il lavoro di predisposizione degli spazi di gioco e del relativo stadio – inteso come luogo di aggregazione dei tifosi che desiderano assistere alla competizione – è indubbiamente connaturato da una moltitudine di implicazioni tecnico/operative a cui la società "ospitante" deve assolvere.

Fra le proteiformi incombenze che si celano dietro il successo di una competizione sportiva vi è la capacità di organizzare in maniera ottimale gli spalti con l'obiettivo di garantire una pacifica convivenza tra le tifoserie avversarie.

In verità, la cronaca sportiva e giudiziaria riporta episodi di turbamento violento delle manifestazioni sportive, che interessano le persone che a qualsiasi titolo interagiscono nel mondo dello sport.

Un tifoso che si comporta in maniera corretta quando entra allo stadio (magari accompagnato da amici o della propria famiglia) ha l'idea che ne uscirà incolume, sicché il suo intento è esclusivamente quello di soddisfare un proprio interesse, non patrimoniale (sul punto si dirà nel prosieguo dell'articolo), di assistere alla partita in serenità.

Nell'ipotesi in cui la sua integrità fisica sia stata lesa mentre era concentrato a seguire i momenti salienti della partita è d'uopo formulare degli interrogativi perimetrare eventuali responsabilità.

Va premesso, però, che prima d'ipotizzare delle considerazioni di diritto in ordine al fatto materiale sia necessario inquadrare giuridicamente l'accadimento nel suo complesso.

Il presente articolo trae origine dalla recente condanna definitiva, a opera della Corte di Cassazione, della Juventus F.C., in qualità di organizzatore di una manifestazione sportiva, a risarcire il danno occorso a un suo tifoso e provocato da uno spettatore della selezione ospite. Esso analizza il regime di responsabilità di una società sportiva nelle circostanze summenzionate.

In via preliminare si evidenzia che la ricognizione della materia postula un'indagine che si articola in due ambiti: il primo attiene alla corretta individuazione del titolo di responsabilità eventualmente ipotizzabile in capo all'organizzatore dell'evento e le relative conseguenze in chiave probatoria; il secondo, invece, esige l'analisi dell'ipotetica incidenza causale che abbia avuto la condotta del tifoso leso nella produzione del danno.

2. La sentenza di condanna della Juventus F.C.

Il 14 giugno 2018 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus F.C. avverso la sentenza n. 1858/2015 depositata dalla Corte di Appello di Torino il 22 ottobre 2015.

La decisione dell'organo nomofilattico è stata depositata il 29 marzo 2019 (sentenza n. 8763).¹

La statuizione di secondo grado (di matrice civile) aveva condannato la società sportiva – riformando la decisione del Tribunale Ordinario – al risarcimento del danno in favore di un tifoso “bianconero” (quantificato complessivamente in euro 79.413 oltre interessi, rivalutazioni e spese di lite).

La controversia civile traeva origine da un atto di citazione mediante cui l'attore danneggiato evocava in giudizio la Juventus F.C. innanzi al Tribunale di Torino, esponendo che mentre era intento ad assistere a una partita di Serie A, disputatasi presso lo stadio “Delle Alpi” di Torino, era rimasto ferito da lancio di un petardo proiettato dalla tifoseria ospite.

In particolare, gli animi si accesero allorché la selezione della Juventus, poco prima della fine della partita, riusciva a segnare il goal della vittoria.

L'esplosivo ludico, una volta detonato, provocava all'attore seri danni alla mano destra, al volto, all'occhio e all'orecchio destro, in conseguenza dei quali aveva perduto parzialmente l'uso delle prime tre dita della mano, subito un trauma all'occhio destro e una ipoacusia destra.

In sede di consulenza tecnica gli era stata riconosciuta una invalidità civile del 46%.

Le doglianze prospettate in sede giudiziale si articolavano in un atto di citazione in cui veniva acclarata la responsabilità contrattuale della società convenuta, per non aver adempiuto all'obbligo di garantire la sicurezza dei tifosi che avevano regolarmente acquistato il biglietto per seguire la gara.

In via subordinata, l'atto introduttivo ipotizzava altresì una responsabilità extracontrattuale aggravata fondata sul regime coniato dall'art. 2050 c.c., concernente le attività pericolose, e in ulteriore subordine la generale violazione del precetto del *neminem laedere* in seno alla regola dell'art. 2043 c.c.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2013, rigettava la domanda risarcitoria escludendo la responsabilità della convenuta: la decisione riconosceva un'assenza di imputabilità dell'inadempimento contrattuale alla luce del fatto che – a dire del giudicante – erano comunque stati predisposti degli “*esorbitanti accorgimenti predisposti con l'ausilio delle Forze dell'ordine per prevenire le aggressioni*”.

In relazione al fatto storico del ferimento dell'attore, ricorreva solo un labile indizio e la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. non sussisteva perché la

¹ Inedita; la sentenza non è stata ancora stata oggetto di analisi e/o commenti; è stata citata in alcuni brevi articoli, connotati da meri riassunti dei principi enunciati dalla S.C., rinvenibili sui siti web.

società aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'ingresso e il lancio di oggetti esplodenti.

Il Tribunale non ravvisava profili di colpa della convenuta considerato che dalle risultanze processuali era comunque emersa la riconducibilità dei danni alla sola condotta colposa del danneggiato, sotto tale profilo incomprensibile e contraria a buona fede, in quanto costui aveva raccolto il petardo che poi era scoppiato in mano, invece di allontanarsi dopo la caduta del fumogeno.

La condotta imprudente dello spettatore era idonea a costituire un caso fortuito tale da elidere la responsabilità in applicazione dell'art. 1227 c.c.

La Corte di Appello di Torino non era del medesimo avviso e in sede di gravame riformava la sentenza di primo grado condannando la Juventus F.C. al risarcimento dei danni accertati e provati.

L'impugnazione promossa dall'attore soccombente consentiva di evidenziare la sussistenza di una responsabilità contrattuale della società convenuta, tenuto conto che quest'ultima non aveva adempiuto all'obbligo di dimostrare che l'inesatta esecuzione della prestazione fosse stata determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

L'istruzione probatoria volta a perimetrare l'accadimento nel suo complesso aveva condotto a stabilire che la distanza di circa dieci metri tra le opposte tifoserie aveva ben risolto il problema del contatto tra queste e limitato grandemente il rischio di lancio di oggetti tra tifosi posti sullo stesso livello, ma non aveva escluso quello dei lanci in diagonale tra tifosi posti su diversi livelli e tale rischio era da ritenersi ampiamente concreto e noto.

Sulla scorta di siffatta valutazione, allora, la misura adottata per preservare la sicurezza delle tifoserie non era stata sufficiente.

Le risultanze processuali consentivano di ritenere che l'oggetto esploso avesse raggiunto la curva nord provocando lesioni all'attore che aveva allontanato con la mano destra il petardo perché potenzialmente pericoloso.

La Corte territoriale qualificava la reazione dello spettatore come istintiva e fisiologica. Inoltre, in ragione del difetto di prova della possibilità di una agevole fuga e/o di allontanare l'oggetto con un calcio (circostanza che avrebbe potuto comunque danneggiare altri tifosi), la Corte riteneva sussistente la responsabilità contrattuale della convenuta e al contempo inapplicabile il regime di responsabilità, almeno concorrente, dell'attore ex art. 1227 c.c.

La Juventus F.C. ricorreva per Cassazione enunciando otto motivi che venivano disattesi per questioni di carattere processuale.

Il caso in esame impone delle riflessioni in ordine alla individuazione del titolo di responsabilità, eventualmente ipotizzabile, in capo all'organizzatore dell'evento per il danno cagionato da un tifoso in pregiudizio di un sostenitore della squadra avversaria (che si sia verificato all'interno di uno stadio), nonché in merito alle relative conseguenze in chiave probatoria.

Nonostante sia indiscutibile che il gestore di un impianto sportivo sia indubbiamente titolare di una posizione di garanzia volta a salvaguardare l'incolumità

dei fruitori e degli eventuali terzi interessati, è d'uopo comunque verificare quale sia la regola concretamente applicabile, tenuto conto delle ricadute che si ha in tema di riparto dell'onere della prova.

Per compiere tale operazione ermeneutica è indispensabile osservare il singolo caso concreto per dissipare ogni dubbio interpretativo (previo ovviamente stabilire che il fatto lesivo si sia effettivamente verificato su di un vero e proprio impianto sportivo e non in un ambiente estraneo alla definizione²).

L'indagine, però, deve pure soffermarsi sulla ipotetica incidenza causale che abbia avuto la condotta del tifoso leso nella produzione del danno.

3. *L'acquisto del biglietto per accedere allo stadio: inquadramento giuridico di un gesto comune*

Recarsi allo stadio per assistere a una competizione sportiva è un'occasione di svago e, per i tifosi più fedeli, un momento in cui condividere l'altalena emotiva che spesso caratterizza le fasi di un incontro.

Gli spettatori, una volta giunti innanzi ai tornelli di ingresso, sono sottoposti a rigorosi controlli, varcano le aree di accesso e prendono posto aspettando l'inizio della manifestazione: durante l'attesa probabilmente dialogano, scambiano commenti e magari ammirano la struttura dello stadio che rappresenta, sempre, un paesaggio suggestivo e affascinante.

Di certo non pensano alle molteplici implicazioni giuridiche che promanano dall'aver acquistato il biglietto.

Il versamento del corrispettivo per ottenere il biglietto di ingresso è giuridicamente inquadrabile come manifestazione tacita della volontà di concludere un contratto (di certo non ci si presenta all'addetto alle biglietterie con frasi sacramentali quali "*vorrei concludere un contratto mediante l'acquisto del titolo*", ma semplicemente ci si limita a domandare la quantità desiderata di biglietti e tale gesto sottende l'inequivocabile volontà di assistere alla competizione).

² Sul punto, v. N. BASSI, *La proprietà e la gestione degli impianti sportivi*, in rete www.giurisprudenza.unipr.it (agosto 2019): "*in casi di questo genere, ovviamente, il compito primo dell'interprete è di cercare nell'ordinamento qualche spunto positivo che, anche indirettamente, gli consenta di giungere a una risposta basata non su preferenze soggettive, ma su dati il più possibile oggettivi. Ebbene, nella materia di cui ci stiamo occupando un ausilio di questo genere può essere rinvenuto nella lista delle pratiche riconosciute come sportive dal CONI, che, come è risaputo, è l'ente pubblico statale cui è affidato il compito di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale in armonia con le istituzioni e le regole sportive internazionali. Si può discutere sul carattere esclusivo o meno delle attribuzioni del CONI (se, cioè, sia legittimo organizzare e svolgere eventi sportivi al di fuori del sistema istituzionale incentrato sul CONI): certo è, in ogni caso, che sarebbe a dir poco illogico non considerare sport ciò che lo è invece (in una delle diverse possibili forme) per il CONI. Sulla base di questo criterio, così, il giurista deve qualificare come pratiche sportive a tutti gli effetti, per esempio, anche il tiro a volo, a segno e con l'arco, la pesca sportiva, le bocce, il paracadutismo, il biliardo, il bridge, gli scacchi e la dama; non vi rientra, proseguendo nell'esemplificazione, il gioco delle freccette*".

Ciò detto, l'art. 1321 c.c. prevede che il contratto sia *“l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”*.

La stipulazione di un contratto decreta il sorgere di un rapporto obbligatorio, sicché ai sensi dell'art. 1173 c.c. *“le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”*.

L'instaurazione di un rapporto obbligatorio, di matrice contrattuale, tra la parte che vuole assistere alla competizione (spettatore) e la parte che offre questa opportunità (solitamente la società sportiva) delinea poi la nascita dell'obbligo di eseguire la/le prestazione/i dedotte nel negozio giuridico.

La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 c.c.).

La volontà di assistere a una competizione sportiva (o di assistere a un concerto) è sovente un esempio usato, a livello manualistico, per enucleare con esattezza il concetto di interesse non patrimoniale.

La passione sportiva, a sua volta, trova il proprio referente costituzionale nella libertà di manifestazione di pensiero *ex art. 21 Cost.*, nonché sicuramente pure all'art. 2 *Cost.*, considerato che lo sport – nelle sue proteiformi accezioni – è idoneo a contribuire alla realizzazione della personalità dell'individuo.

Pertanto, praticare lo sport o il desiderio di assistere a una manifestazione sportiva sono interessi meritevoli in grado di dar vita a un rapporto giuridico tutelato dall'ordinamento.

Il negozio giuridico che si istituisce con l'acquisto del biglietto è di natura atipica e prevede obbligazioni per entrambi i contraenti.

In primo luogo, lo spettatore è tenuto a mantenere un comportamento che sia ossequioso della ordinaria diligenza che gli incombe ai sensi dell'art. 1176 c.c.: in sostanza, deve mantenere, nel corso dell'intera manifestazione sportiva (si intende dal momento in cui entra allo stadio), una condotta che non si presti a generare un danno (un semplice esempio si ravvisa nel divieto di arrampicarsi sulle transenne e/o altre strutture che delimitano le aree interne ed esterne dell'impianto).

Non si tratta di una prescrizione che promana dal generale dovere di solidarietà sociale *ex art. 2 Cost.*, bensì è un vero e chiaro dovere contrattuale che la parte accetta nel momento in cui acquista il titolo e si reca all'interno dell'impianto.

La riprova è data dall'art. 1-*septies* d.l. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88), per cui *“l'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies”*.

Se si passano in rassegna i singoli regolamenti d'uso degli impianti, si possono scorgere le regole comportamentali e i divieti che lo spettatore, acquistando il biglietto, decide scientemente di accettare vincolandosi contrattualmente.

Quanto all'organizzatore della manifestazione, innanzitutto, è palese che sia tenuto a permettere, mediante una logistica e una ripartizione adeguata degli spazi, che ogni spettatore abbia la possibilità di assistere alla contesa.

Inoltre, di primaria rilevanza, incombe l'obbligo – contrattuale – di garantire la sicurezza degli spettatori mediante il ricorso a una diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, per cui “*nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*”.

L'organizzatore di una manifestazione sportiva è *ictu oculi* un debitore dal quale è esigibile un obbligo di diligenza di particolare intensità, non essendo sufficiente il criterio generale del buon padre di famiglia.

La prestazione che implica – nel contratto atipico – un obbligo di garantire la sicurezza è un'obbligazione principale e non accessoria del rapporto.

Invero, l'esistenza di un obbligo di garantire la sicurezza in capo all'organizzatore si ricava avendo cognizione dell'art. 1362 c.c., per cui nell'interpretare il contratto si deve accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non ci si deve limitare al senso letterale delle parole; per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

La conclusione di tale contratto atipico non è mai caratterizzata da trattative ex art. 1337 c.c., poiché nell'ordinaria pratica ciò che avviene è esclusivamente l'acquisto del titolo; tale azione, come prospettato, manifesta in via tacita l'intenzione di voler assistere a quella specifica competizione.

Dunque, per utilizzare lo strumento ermeneutico dell'art. 1362 c.c. si devono analizzare le clausole, parti integranti del contratto, riscontrabili dal regolamento d'uso dell'impianto che il tifoso, contrattualmente, si obbliga a rispettare.

Si riconosce, nella schematica e breve terminologia utilizzata nei regolamenti *de quibus* una componente aggiuntiva: l'acquisto del biglietto, anche se avviene attraverso un'azione materiale, racchiude in sé altresì la convinzione soggettiva, nota a entrambe le parti, che la possibilità di assistervi avverrà in condizioni di piena sicurezza.

In principio, non esiste il tifoso disposto all'acquisto di un biglietto nella consapevolezza che nel corso della competizione lo stadio potrebbe crollare e/o potrebbe subire un danno dovuto al comportamento di un tifoso della fazione avversaria.

L'utente diligente [*rectius*-il contraente diligente] stipula il contratto con l'indubbia cognizione che nel corso della competizione a cui assisterà sarà preservato da ogni tipologia di danno.

4. *L'inadempimento contrattuale e le sue applicazioni sul tema di indagine*

Il rapporto giuridico tra società organizzatrice di una manifestazione sportiva e lo spettatore integra un contratto atipico a prestazioni corrispettive.

L'adempimento costituisce la modalità tipica di estinzione dell'obbligazione, vale a dire il modo attraverso il quale il debitore esegue la prestazione dovuta.

Cosa accade se una delle due è inadempiente?

Per lo spettatore, a titolo esemplificativo, sono pure comminate delle sanzioni amministrative, giacché l'art. 1-*septies* d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, comma 2, prevede che *“chiunque entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro”* (irrogabile dal Prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto).

Sul piano civilistico, come si ravvisa nella moltitudine di regolamenti d'uso degli impianti, le società sportive prevedono la possibilità di allontanamento dello spettatore che abbia violato le clausole che, chiaramente, ha accettato acquistando il biglietto e recandosi allo stadio.

Per l'organizzatore della competizione sportiva l'inadempimento può consistere, tra l'altro, nel non aver garantito la sicurezza degli spettatori.

Il caso che ha ispirato il commento, invero, ha come nodo centrale un evento lesivo in pregiudizio di un tifoso a opera di un altro tifoso.

Riconoscendo la natura contrattuale del rapporto, la regola applicabile è quella dell'art. 1218 c.c. che disciplina l'inadempimento di un'obbligazione.

Nelle parole della legge *“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

Il debitore per liberarsi deve dimostrare l'impossibilità della prestazione, con l'indicazione della specifica causa che l'ha determinata e/o la non imputabilità di quella specifica causa, perché imprevedibile o inevitabile.³

³ In relazione alla prova dell'inadempimento, si applica il principio, coniato dalle Sezioni Unite civili con sentenza 30 ottobre 2011, n. 13.533, secondo cui *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio*

Infine, ai sensi dell'art. 1225 c.c. se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione: il fondamento del criterio della prevedibilità del danno, secondo la più recente dottrina, si ravvisa nel principio per cui l'obbligazione – in quanto strumento per il soddisfacimento di un altrui interesse – comporta l'assunzione di un sacrificio contenuto entro limiti di normalità e quindi l'obbligo di risarcimento deve essere proporzionato alla lesione di quei vantaggi (per il creditore) che sono connessi alla prestazione secondo un parametro di normalità.⁴

Al riguardo, la giurisprudenza ha tipizzato alcuni impedimenti da ricondurre nell'alveo delle cause di esonero dell'imputabilità dell'inadempimento quali, ad esempio, gli eventi naturali, i divieti della pubblica autorità, nonché rilevante, per quel che interessa all'indagine, il fatto del terzo: in questo caso si ha un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, che impedisce al debitore di compiere il proprio dovere di prestazione.

Si è detto che la descrizione del regime di responsabilità *ex art. 1218 c.c.* era prodromica alla sussunzione dei principi ricavati nell'alveo del tema di ricerca.

Con siffatte premesse, ci si pone l'interrogativo centrale dell'indagine: quali sono le conseguenze per la società sportiva qualora un tifoso rechi pregiudizio a un altro tifoso mentre assistono a una competizione sportiva?

Per rispondere correttamente, è opportuno verificare quali siano le situazioni in grado di generare danni agli spettatori nel corso di una manifestazione sportiva.

Per agevolare l'analisi, si formula una classificazione delle situazioni in tre macroaree: a) situazioni afferenti alle fasi logistico-preparatorie; b) situazioni legate alle fasi dinamico-preliminari; c) situazioni connesse alle fasi dinamico-operative.

a) Fasi logistico-preparatorie

Nella prima categoria appartengono tutte le valutazioni di carattere logistico, afferenti a c.d. elementi "statici" dell'organizzazione di una competizione, intendendosi che debba essere garantita la sicurezza dell'impianto sotto il profilo strutturale (correttamente oggetto di manutenzione in ogni sua parte e componente); è necessario, poi, che l'accesso dei tifosi sia regolato dall'esistenza di specifiche

adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

⁴ Per una visione d'insieme, P. TRIMARCHI, *Causalità giuridica e danno*, in G. VISITINI, *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, Giuffrè, 1984, V.

aree, così da evitare l'ingresso a non autorizzati (che di riflesso incrementa la garanzia di sicurezza per lo spettatore); infine, l'organizzatore deve predisporre le aree delle tifoserie (di casa e ospiti) in modo da evitare che possano entrare in contatto, sia fisicamente sia mediante il lancio di oggetti.

b) Fasi dinamico-preliminari

In relazione alla seconda categoria, definita nei termini di situazioni legate alle fasi dinamico-preliminari, si pone riferimento a tutti gli accorgimenti che mirano a prevenire l'insorgenza dei danni nei momenti antecedenti l'inizio della contesa.

Intuiamo, primariamente, il controllo accurato degli spettatori nel momento in cui varcano gli ingressi, sicché è ampiamente prevedibile, *ex art. 1225 c.c.*, che un tifoso possa portare, volontariamente o no, oggetti in grado di ledere altri spettatori (come le bottiglie di vetro, materiale pirotecnico e quant'altro).

Medesime valutazioni per i servizi offerti all'interno dello stadio, come la ristorazione, da cui non deve essere possibile entrare in possesso di oggetti idonei ad offendere (sempre, a titolo esemplificativo, le bottiglie di vetro).

c) Fasi dinamico-operative

Da ultimo, la categoria delle situazioni connesse alle fasi dinamico-operative che impongono all'organizzatore di attivarsi prontamente nel momento in cui si verificano, nel corso del match, delle anomalie nonostante fossero state predisposte tutte le cautele necessarie, nelle precedenti fasi, per garantire il pacifico svolgimento della competizione (si pensi solo alle tensioni tra tifoserie nel corso della partita).

Insomma, l'organizzatore deve avere un grado di attenzione perennemente alto e intervenire prontamente qualora necessario, dato che l'organizzazione di una competizione non è un evento routinario, ma è sempre legato a molteplici variabili che devono essere tenute in degna considerazione (non è una prestazione "statica", bensì dinamica e variopinta).

Le pretese sono ampiamente giustificate atteso che l'organizzatore di una competizione sportiva è un debitore qualificato *ex art. 1176 c.c.*, comma 2.

La sentenza richiamata della Suprema Corte, sebbene non entri nel merito della vicenda perché censura il ricorso sul piano prettamente processuale, permette proprio di cogliere taluni spunti che confermano quanto detto.

Infatti, la Corte di Appello di Torino ha giustamente sottolineato che la distanza di circa dieci metri tra le opposte tifoserie aveva risolto il problema del contatto tra queste e limitato grandemente il rischio di lancio di oggetti tra tifosi posti sullo stesso livello. Tuttavia, tale misura non aveva evitato i lanci in diagonale tra tifosi posti su diversi livelli, dando luogo a rischio concreto e noto.

Tale circostanza aveva condotto a una declaratoria di responsabilità *ex art. 1218 c.c.* per la Juventus s.p.a. poiché non aveva dimostrato che l'inesatta esecuzione della prestazione era stata determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

In concreto, si poteva ravvisare sia l'inadempimento della prestazione di garantire la sicurezza nella fase logistico-preparatoria (le tifoserie erano collocate erroneamente e ciò aveva consentito che entrassero in contatto), sia nella fase dinamico-preliminare (gli strumenti pirotecnici non erano ammessi all'interno della struttura e il relativo possesso da parte dei tifosi era il sintomo di una carenza nei controlli da parte del personale di sicurezza, per cui trova applicazione l'art. 1228 c.c. in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari).

Indicare quale titolo di responsabilità l'art. 1218 c.c., si è visto, ha delle implicazioni marcate sulla ripartizione dell'onere della prova.

La Corte territoriale, nonostante l'elenco delle misure adottate dalla organizzatrice con la collaborazione delle forze dell'ordine (che costituiva la tesi difensiva per ottenere il rigetto della domanda attorea), aveva rilevato che sebbene fosse certa una separazione tra le opposte tifoserie – mediante divisori strutturali quali il separatore in vetro antisfondamento in plexiglass, la rete metallica e le doppie bandelle elastiche, nonché attraverso il cordone degli agenti di polizia – l'adozione di tutte queste serie di cautele di ordine generale non era stata comunque in grado di impedire il verificarsi di un evento di per sé concretamente prevedibile, quale quello del lancio diagonale di oggetti per recare nocimento alle tifoserie avversarie.

Per dirlo con parole semplici: non importa quanto la società fosse stata diligente nell'adozione di molteplici cautele perché nel giudizio di merito non aveva dimostrato che l'inesatta esecuzione della prestazione (di garantire la sicurezza) fosse stata determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile; di conseguenza, applicando le direttrici interpretative dell'art. 1218 c.c. in tema di onere della prova, la società doveva essere dichiarata soccombente.

5. *L'incidenza della condotta del tifoso nella causazione del danno*

Il conclusivo tema di ricerca attiene a verificare se la condotta del tifoso danneggiato possa incidere sui profili di responsabilità contrattuale dell'organizzatore di una competizione sportiva.

In ambito giuridico il referente normativo a fondamento si rinviene nell'art. 1227 c.c. che unitamente ai criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 1225 c.c. concorre a delimitare l'area e la misura dei danni da risarcire: nello specifico, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate; parimenti, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.⁵

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la diligenza esigibile dal creditore imponga di adottare tutti quei comportamenti che siano idonei a evitare l'aggravarsi del suo danno, ma siffatto obbligo non si spinge fino al punto di imporgli di sostituirsi al debitore nell'adempimento dell'obbligazione.

⁵ Sul tema, cfr. G. CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in RDC, 1967, I.

La sussunzione dei principi enunciati ai fatti *sub iudice* non può prescindere dalla pregnante contestualizzazione dell'area in cui si è verificato l'evento lesivo.

Nella sentenza afferente alla responsabilità della Juventus s.p.a. le risultanze processuali consentivano di ritenere che l'oggetto esploso avesse raggiunto la curva Nord provocando lesioni al tifoso, il quale aveva allontanato con la mano destra il petardo pericoloso.

Secondo la Corte la condotta del tifoso non costituiva causa sopravvenuta sufficiente a provocare da sola le lesioni e idonea a elidere il nesso causale atteso che la reazione dello spettatore fosse ampiamente prevedibile in considerazione del tipo di evento.

Ricorrendo il nesso di causalità e mancando la prova della colpa esclusiva del danneggiato, che aveva tenuto una condotta istintiva e fisiologica, in difetto di prova della possibilità di una agevole fuga e di allontanare l'oggetto con un calcio, riteneva sussistente la responsabilità contrattuale, liquidando i danni sulla base delle tabelle di Milano.

6. *Riflessioni conclusive*

L'analisi dei rischi connessi alla manifestazione sportiva deve spingersi fino a prevedere le dinamiche e le reazioni che possono interessare le tifoserie in generale e il comportamento, pure, del singolo tifoso.

Si pensi solo al "*derby della Madonnina*" che ogni anno richiama, nella città di Milano, un enorme afflusso di tifoserie contrapposte e notoriamente avversarie.

Tutte le cautele devono risolversi in adozione di misure imponenti, poiché imponente è il rischio di incidenti prima, durante e dopo la partita.

Il rapporto che intercorre tra tifoso e organizzatore dell'evento non può che ricondursi nell'alveo della responsabilità contrattuale, perché le parti interessate non sono in alcun modo estranee tra loro, ma instaurano una relazione giuridicamente rilevante, come detto di matrice proprio contrattuale, all'atto dell'acquisto del titolo di accesso.

A nostro avviso, questa è l'unica via realmente percorribile, sebbene sempre più spesso la giurisprudenza, anche recente, ritiene integrati gli estremi dell'esercizio delle attività pericolose o della responsabilità per cose in custodia.⁶

⁶ M. PITTALIS, *Sport e diritto*, Milano, Wolters Kluwer, 2019, 522: "*l'orientamento giurisprudenziale, come quello appena esaminato, che riteneva che l'organizzazione di tali eventi sportivi non dovesse farsi rientrare nel novero delle attività pericolose, quando, alla luce dell'aumento esponenziale dell'interesse suscitato dalle partite di calcio, che muove enormi folle di appassionati, nonché dai ripetuti interventi normativi già ricordati, ha iniziato a farsi strada la condivisibile tendenza di far ricadere l'attività di organizzazione di una partita di calcio professionistico, e naturalmente la gestione dello stadio da parte della società calcistica ospitante, nell'ambito di operatività di cui all'art. 2050 c.c.*".

Orientamenti giurisprudenziali che, sebbene astrattamente possano essere condivisibili, devono recedere innanzi al fatto indiscusso che vi sia un contratto, tra spettatore e organizzatore dell'evento, in grado di attrarre, nella propria orbita regolamentare, pure le eventuali fasi patologiche.

E, sempre a nostro avviso, le vicende contrattuali che intercorrono fra queste due specifiche parti ben danno conferma alla teoria sull'inadempimento elaborata da TRIMARCHI, per cui non è possibile stabilire a priori un criterio di responsabilità che sia oggettivo o soggettivo.⁷

Per tutto ciò, le società sportive devono attuare, rigorosamente, tutti gli accorgimenti in grado di prevenire e reprimere efficacemente le anomalie nel pacifico svolgimento delle manifestazioni da loro organizzate, considerato che il regime di responsabilità contrattuale applicabile ha una prova liberatoria tutt'altro che agile nella sua dimostrazione processuale.

⁷ Il codice stabilisce che il debitore è responsabile se non prova che l'impossibilità della prestazione è dovuta a causa non imputabile; ma il concetto di impossibilità non può venire inteso in modo rigoroso, e va valutato in relazione al caso concreto. Il Legislatore stesso ha dimostrato di non accogliere una visione rigidamente oggettiva o soggettiva della responsabilità, dato che nei vari istituti previsti dal codice (ad esempio v. gli articoli 2104, 1710, 1668, ecc...) è rinvenibile una molteplicità di regole; a volte è accolto un criterio soggettivo (nei casi di responsabilità del mandatario, del vettore e dell'appaltatore) o nelle obbligazioni di custodire, o nelle obbligazioni di dare una cosa certa e determinata. Altre volte è accolto un criterio oggettivo (nelle obbligazioni di dare una cosa di genere o una somma di denaro). Secondo l'Autore un settore in cui regna incontrastata la responsabilità oggettiva è il settore della responsabilità d'impresa, che è l'ambito applicativo delle società che organizzano manifestazioni sportive, improntate comunque su solide basi economiche, oltre che sportive. In ogni caso in cui il soggetto inadempiente è un'impresa, infatti, la responsabilità sarà indipendente dalla colpa; in particolare, l'imprenditore è responsabile per ogni inadempimento dovuto a disfunzioni non solo della sua impresa, ma anche della rete degli ausiliari esterni, compresi quelli che operano nella fase preparatoria dei presupposti della prestazione (ad esempio la ditta che deve fornire una partita di merce, o la ditta che deve provvedere alla manutenzione e alla messa a punto degli impianti). Tale regola, secondo l'Autore, è seguita dalla giurisprudenza, la quale giunge a questo risultato sfruttando l'elasticità dei concetti di colpa e di impossibilità, con i quali sono formulate le norme sulla responsabilità. Il motivo per cui la regola è quella della responsabilità oggettiva in caso il debitore sia un'impresa è da ricercarsi in ragioni di ordine economico. Risulta essere, infatti, il sistema più rapido e sicuro processualmente. Inoltre, la minaccia della responsabilità oggettiva può indurre il debitore ad adottare nuove misure di prevenzione dei danni, il cui risarcimento, fatti i conti, risarcire i gli costa molto di più; il sunto del pensiero di TRIMARCHI è ben formulato da P. FRANCESCHETTI, *Inadempimento di un'obbligazione*, in rete www.altalex.com (agosto 2019).

Bibliografia

- N. BASSI, *La proprietà e la gestione degli impianti sportivi*, in rete www.giurisprudenza.unipr.it (agosto 2019).
- G. CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *RDC*, 1967, I.
- P. FRANCESCHETTI, *Inadempimento di un'obbligazione*, in rete www.altalex.com (agosto 2019).
- M. PITTALIS, *Sport e diritto*, Milano, Wolters Kluwer, 2019.
- P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale*, in *RTDPC*, 1970, 512.
- P. TRIMARCHI, *Causalità giuridica e danno*, in G. Visitini, *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, Giuffrè, 1984, V.

NOTA A SENTENZA

Tribunale civile di Roma, sezione sedicesima, Ordinanza 24 giugno 2019

ABSTRACT: The Rome Civil Court upheld the claim brought in by a Consumers' Association, which applied for rendering nul and void the clause 'C' of the general conditions of the football seaintickets contracts, signed by the supporters.

In principle, that clause exhonerated the clubs from the objective responsibility's resultant, shifting the charge of the latter onto the spectators.

According to the author, the ruling is extremely positive because it would promote better and more effective organizational systems of the flows and accomodation of football supporters, so as to limit, if not eliminate completely, the causes or factors engendering the objective responsibility's cases.

Keywords: Subscription – Consumers'contractual clauses – Strict liability of football clubs – Disqualification of the football pitch – Code of sports justice.

**LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ
CALCISTICHE NON PUÒ ESSERE RIBALTATA SUGLI ABBONATI**

di *Piero Sandulli**

Sommario: 1. Posizione del tema – 2. Sintesi della decisione – 3. La responsabilità oggettiva – 4. Conseguenze della ordinanza del Tribunale di Roma – 5. Conclusione

* Professore ordinario e titolare della cattedra di diritto processuale civile e di giustizia sportiva nell'Università degli studi di Teramo; Presidente della Corte Sportiva di Appello della FIGC; Presidente della Commissione di Garanzia della FIN.

1. L'ordinanza resa in data 24 giugno 2019 dal giudice Linda Vaccarella del Tribunale civile di Roma, sezione sedicesima, adito dalla Associazione Movimento dei Consumatori, con un ricorso proposto ex articolo 702 bis del codice di rito civile, ha statuito che non possono essere ribaltati sugli abbonati alle gare casalinghe del campionato di calcio di serie A, gli effetti negativi derivanti da sanzioni sportive intervenute sulla base di responsabilità oggettiva in capo alla società che ha posto in vendita gli abbonamenti.¹

In particolare, la parte ricorrente ha sostenuto che la clausola, inserita nelle condizioni generali di abbonamento in base alla quale “in caso di squalifica dello stadio, nonché di obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche pro-quota, del costo dell'abbonamento, salvo che la chiusura non derivi da responsabilità diretta per dolo o colpa grave della società sportiva, accertata con sentenza passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello stadio, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento”, debba considerarsi contraria alla normativa prevista nel decreto legislativo posto a tutela dei consumatori, il cosiddetto codice del consumo, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 2, in cui si fa riferimento ai principi di correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti tra fornitore e fruitore della prestazione.²

¹ L'Associazione movimento dei consumatori ha agito in giudizio non mediante l'esperimento di una azione di classe, in base al dettato dell'articolo 140 bis del codice di consumo (all'epoca in vigore), bensì utilizzando la legittimazione ad agire in giudizio, ad essa spettante in quanto inserita nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, previsto dall'articolo 137 del codice di commercio. L'azione è stata intrapresa utilizzando il rito sommario, anticipando così quanto sarà, successivamente, previsto dalla legge n. 31 del 12 aprile 2019, che ha inserito l'azione di classe nel codice di procedura civile (art. 840 bis – 840 quattordicesimi). Sul punto vedi C. CONSOLO, “La terza edizione della azione di classe è legge ed entra nel c.p.c. uno sguardo d'insieme ad una amplissima disciplina”, in *Il Corriere giuridico* 2019, f. 6, 737; B. SASSANI, “Class action”, in *Quaderni di Judicium*, Pisa 2019.

² Per comodità di analisi si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 206 del 2005, più volte modificato e/o integrato: Art. 2

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

(1) Lettera inserita dall'articolo 2 del D.Lgs. 23 ottobre 2007, n.221.

2. La decisione in esame, dopo aver rilevato la legittimazione attiva della associazione ricorrente, in quanto munita delle caratteristiche previste dall'articolo 139 del codice del consumo,³ vale a dire il decreto legislativo n. 206 del 2005, in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale, ha riscontrato la procedibilità della domanda poiché l'associazione ricorrente aveva, prima di agire in giudizio, richiesto, nelle forme previste dal codice del consumo, la cessazione del comportamento valutato come lesivo dei consumatori (art. 140 c.d.c.)⁴ e tale istanza non aveva sortito l'effetto sperato, cioè la cancellazione della clausola.

³ Per comodità di analisi si riporta di seguito il testo dell'art. 139 del D.Lgs. 206 del 2005, più volte modificato e/o integrato: ART. 139

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative:

a) Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e Legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e Legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;

b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

((b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).

2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

* * *

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".

⁴ Per comodità di analisi si riporta di seguito il testo dell'art. 140 del D.Lgs. 206 del 2005, più volte modificato e/o integrato: ART. 140

1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,

In base all'esito dei due presupposti, valutati preliminarmente, il Tribunale civile di Roma è passato ad esaminare il merito della questione, azionata con il rito sommario previsto dall'articolo 702 bis c.p.c., riscontrando come l'offerta dell'abbonamento allo spettacolo calcistico, ricordata nel precedente paragrafo della presente nota, si ponga in contrasto con il dettato dell'articolo 33 del codice del consumo,⁵ in

industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quadecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

((11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo)).

12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249.

⁵ Per comodità di analisi si riporta di seguito il testo dell'art. 33 del D.Lgs. 206 del 2005, più volte modificato e/o integrato: ART. 33

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

quanto essa tende a limitare i diritti del consumatore facendo discendere sul “tifoso” abbonato (parte debole del rapporto) taluni inadempimenti propri della società.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o ((danno)) alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
- b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
- d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
- s) consentire al professionista di sostituire a s un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
- t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

Rileva l'ordinanza del Tribunale civile di Roma come dal testo dell'articolo 1464 del codice civile, discenda la norma che, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando la prestazione del fornitore è divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto alla riduzione del controvalore di essa.

Inoltre, la clausola inserita dalla società sportiva va censurata anche alla luce del dettato dell'articolo 1218 del codice sostanziale, il quale prevede che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Nel caso di specie, infatti, non può essere ritenuta non imputabile l'attività della società che non è riuscita ad impedire, con protocolli e comportamenti virtuosi, che possano essere ad essa comminate sanzioni dalla Giustizia sportiva. Diversa, invece, è la lettura che della clausola, contenuta negli abbonamenti, va data in riferimento alle altre ipotesi previste, rispetto alle quali sia la proprietà dell'impianto oppure siano i responsabili dell'ordine pubblico a disporre la chiusura di alcuni settori dello stadio, per sottoporli a lavori di manutenzione straordinaria, o per ragioni di sicurezza. In dette ipotesi, infatti, nulla è imputabile alla società sportiva fornitrice dello spettacolo. La decisione del Tribunale di Roma ha, inoltre, segnalato ancora due aspetti della vicenda:

A) Il primo legato alla chiave di lettura che deve essere data al coordinato disposto dell'articolo 1341 del codice civile ed all'articolo 36⁶ del codice di consumo,

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

⁶ Vedi, sul punto, l'ampia analisi contenuta in "Commentario breve al diritto dei consumatori" a cura G. DE CRISTOFARO e A. ZACCARIA, Padova, 2013, commento all'articolo 36, 396.

che, come è noto, costituisce norma speciale a tutela del consumatore (parte debole del rapporto).

Invero, il codice del consumo, al fine di riperequare la disegualianza delle parti del sinallagma, ha statuito, con l'articolo 36, che le previsioni che limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del venditore professionista sono nulle anche se sono oggetto di loro specifica approvazione. In tale ottica, dunque, deve calarsi la previsione dell'articolo 1341 del codice civile che recita "le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando la ordinaria diligenza".

Chiarisce, al riguardo, il secondo comma dell'articolo in esame che le clausole predisposte da una parte, a mezzo formulario, non hanno effetto, nei confronti dell'altra, se non sono specialmente approvate per iscritto; tuttavia, le clausole contenute nei contratti predisposti da una parte ed offerte all'altra nel caso di applicazione del codice del consumo debbono ritenersi nulle a causa della differente e diseguale posizione delle parti, dove il fornitore è posto su un piano diverso dal consumatore, il quale, per tale ragione, deve essere particolarmente tutelato.

B) Ulteriore ipotesi di illegittimità della clausola predisposta dall'erogatore dello spettacolo sportivo è stata individuata dal Tribunale civile di Roma nella circostanza che l'eventuale risarcimento del danno debba considerarsi subordinato al passaggio in giudicato di una sentenza che accerti che la causa della chiusura sia ascrivibile a "responsabilità diretta per dolo o colpa grave", del fornitore dello spettacolo.

Invero, tale previsione costringe il fruitore dell'abbonamento ad istaurare un giudizio ed attendere il passaggio in giudicato dello stesso, con costi e tempi certamente elevati e lunghi; inoltre, attendere il passaggio in giudicato della decisione appare in evidente contrasto con la normativa in tema di esecutorietà delle sentenze che con l'articolo 282 del codice di rito civile prevede l'immediata esecutorietà delle sentenze di condanna a pene pecuniarie rese in primo grado.

3. Esaminando il merito della clausola impugnata, la limitazione ai soli casi di responsabilità diretta del fornitore limita, rilevantemente, l'ambito del risarcimento. Sul punto, deve essere ricordato che le sanzioni discendenti dalle pronunce della Giustizia sportiva derivano da ipotesi di "responsabilità diretta"⁷ delle società sportive, regolate dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3,⁸ del nuovo codice di Giustizia

⁷ Risponde per responsabilità diretta la società sportiva per attività svolte dai propri dirigenti, tesserati, nonché dei soli cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società. Inoltre la società risponde per responsabilità diretta per fatti commessi da soggetti che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Al riguardo si veda il coordinato disposto degli articoli 2 e 6 del codice di giustizia sportiva FIGC.

⁸ 1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul

Sportiva della Federcalcio, entrato in vigore il 12 giugno 2019, dopo l'approvazione della giunta del CONI, avvenuta il giorno precedente; inoltre, il quarto comma dello stesso articolo 6, prevede le ipotesi di "responsabilità oggettiva"⁹ nelle quali la società risponde per fatti ascrivibili ai propri sostenitori avvenuti sia nelle competizioni agonistiche disputate in casa, che in quelle avvenute in trasferta. Infine, l'ultimo comma dell'articolo 6 del nuovo codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede e punisce le ipotesi di "responsabilità presunta".¹⁰

Ora poiché, come si è visto in precedenza, le sanzioni di squalifica del campo, totale o parziale, discendono dalla responsabilità oggettiva per le quali la società risponde per i fatti dei suoi sostenitori, è evidente che limitare la risarcibilità ai soli casi di responsabilità diretta, causata da dolo o colpa grave, in ipotesi accertate con sentenza passata in cosa giudicata, equivale a nullificare, in concreto, il risarcimento. La scelta del fornitore non è stata condivisa dal Tribunale di Roma che ha dichiarato nulla, a norma degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, la clausola "C" contenuta nelle condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento.

4. La decisione del Tribunale di Roma, nel dichiarare nulla la clausola "C" delle condizioni generali di abbonamento, ha fatto venir meno per la stagione 2018/19 l'effetto perverso di ribaltare sul consumatore di spettacoli sportivi, le conseguenze negative della responsabilità oggettiva della società. Invero alla luce della sentenza del Tribunale, l'unica limitazione al risarcimento è legata a quei "tifosi" che con il loro comportamento hanno determinato la sanzione, ma tale limitazione, per trovare applicazione, comporta un'azione coordinata con le forze dell'ordine che porti alla esatta individuazione dei soggetti responsabili di comportamenti da cui sono derivate le sanzioni.

Va poi ricordato che la comminatoria della nullità operata dal Tribunale di Roma, copre anche l'inserimento di clausole analoghe per la successiva stagione sportiva, clausole che vanno, dunque, considerate nulle in quanto dello stesso tenore letterale delle precedenti, su cui si sono pronunciati i giudici statali.

Sul punto è il nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC, del giugno 2019, che offre la strada lungo la quale indirizzare gli sforzi delle società sportive, al fine di ridurre

proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.

⁹ Vedi, sul punto, i commi quarto e quinto dell'articolo 6 del nuovo codice di giustizia sportiva:
3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

¹⁰ Si ha responsabilità presunta quando la società è chiamata a rispondere di un illecito operato a suo vantaggio, ma compiuto da persone estranee ad essa (vedi, al riguardo l'ultimo comma dell'articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio).

l'incidenza negativa delle sanzioni derivanti dai comportamenti atti a far scattare la responsabilità oggettiva.

Infatti, l'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio ha previsto che "al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'articolo 6, così come prevista e richiamata nel codice, il giudice valuta l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7, comma 3 dello Statuto".

Invero, il comma quinto dell'articolo 7 dello Statuto della Federcalcio, del 2007, ricorda che il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. Chiarisce lo Statuto che "i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico – sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziative e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Ulteriore indicazione di comportamenti virtuosi, cui ispirare l'operato delle società sportive, può trarsi dal decreto legislativo n. 231, del 2001. Esso, nel regolare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, individua modelli e comportamenti utili alla migliore organizzazione dello spettacolo calcistico.

Invero, la normativa in esame, pur essendo concepita per regolare situazioni proprie dell'ordinamento statale, ha trovato recepimento in altri ordinamenti come quello sportivo, sia nel più generale ambito del CONI, che all'interno di norme dettate dalle singole federazioni. Per ciò che concerne la Federcalcio, la prima applicazione delle modalità previste dal decreto legislativo 231 del 2001 è intervenuta a seguito di sentenza che ha valutato detti comportamenti positivamente, riducendo conseguentemente il dosaggio delle sanzioni.¹¹

¹¹ Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale con la decisione pubblicata nel comunicato ufficiale numero 033/CGF per la stagione 2012/2013 hanno così statuito: "Ritiene la Corte che in aderenza peraltro a detto percorso logico e in coerenza con il richiamato orientamento di questa stessa Corte, la sanzione irrogata al Novara Calcio vada, in parziale accoglimento del reclamo in esame, ulteriormente ridotta e riformulata in punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella Stagione

Sulla scorta di tale pretoria attività della giustizia interna alla Federcalcio, la Federazione ha attivato un percorso di recepimento, all'interno delle proprie regole, della disciplina statale relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, cui il decreto legislativo n. 231 del 2001 è indirizzato. In particolare, come ricordato in precedenza, con la modifica statutaria, intervenuta il 22 gennaio 2007, è stato inserito il comma quinto dell'articolo 7 dello Statuto FIGC: a seguito di ciò, le Leghe hanno operato imponendo l'obbligatorietà del modello organizzativo e di gestione. Inizialmente in tal senso, hanno operato la Lega di A e quella di B che, sin dalla stagione 2013/2014 hanno imposto l'obbligatorietà di detto modello organizzativo e di controllo.

Nella stagione 2017/2018 anche la Lega Pro con il proprio codice di autoregolamentazione (all'articolo 12), ha statuito che: "al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta *governance* e di prevenire la commissione di reati, le società, per l'iscrizione della stagione sportiva 2017/2018 saranno tenute ad adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2001".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le tre Leghe che regolano la gestione del calcio professionistico obbligano, ormai, da tempo, l'utilizzazione di modelli organizzativi virtuosi atti ad impedire (o ampiamente limitare) l'attività dei tifosi che potrebbe essere foriera di ipotesi di responsabilità oggettiva. A ben vedere, poiché il comma quinto dell'articolo 7 dello Statuto della Federcalcio, modificato nel gennaio 2007, fa riferimento non solo al calcio professionistico, ma a tutte le società che disputano campionati nazionali, è necessario, per il futuro, che anche la Lega dilettanti imponga l'obbligatorietà dei suddetti modelli organizzativi almeno alle Società e/o Associazioni che disputano campionati nazionali.¹²

In considerazione di quanto in precedenza ricordato sono questi atteggiamenti virtuosi che debbono essere perseguiti dalle società sportive al fine di ridurre, se

Sportiva 2012/2013. A ciò conduce una più attenta valutazione della complessiva condotta della reclamante, di tutta la attività da questa posta in essere, invero tanto in via preventiva che successiva ed espressamente finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze. In questo ambito vanno riassuntivamente richiamati, tra gli altri interventi, l'approvazione da parte del Novara Calcio del primo modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 e relativo Codice etico; l'approvazione nel gennaio del 2012 di un nuovo modello organizzazione e di gestione; il conseguimento nel marzo ancora di quest'anno di certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l'aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell'andamento delle quote di scommesse legate alle partite che avrebbe giocato il Novara da quel momento alla fine del campionato, successivamente deliberando di continuare l'opera di monitoraggio delle partite; disciplinando infine tale sistema con l'adozione di un Codice Antifrode il 27 aprile 2012. Si tratta di fatti, condotte e circostanze che appunto rilevano in positivo nel senso della riduzione della inflitta penalizzazione a punti 3, in applicazione del richiamato principio di gradualizzazione della sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva che compete all'organo giudicante".

¹² È necessario ricordare che disputano campionati nazionali le società e/o associazioni iscritte ai dipartimenti e alle divisioni della lega dilettanti che disputano i campionati di serie A e B di calcio femminile, la serie A, A2 e B di calcio A5 maschile, la Elite e la Serie A di calcio A5 femminile ed infine la serie di Beach Soccer.

non completamente eliminare, le ipotesi di responsabilità oggettiva dalle quali possono derivare, a norma del vigente codice di Giustizia Sportiva della Federazione, sanzioni che impediscono totalmente o parzialmente la fruizione dello spettacolo calcistico. Pertanto, è in tale direzione che deve essere sviluppato il piano di lavoro delle società sportive.

5. La ordinanza del 24 giugno 2019 non può che essere salutata positivamente, in quanto, nel dichiarare nulla la clausola che ribalta sugli abbonati gli effetti negativi discendenti dalle sanzioni provocate da ipotesi di responsabilità oggettiva, non solo ha operato a tutela della parte debole del rapporto nel contratto di abbonamento ma ha imposto anche alle società comportamenti virtuosi, peraltro, già resi obbligatori dalle singole Leghe che gestiscono, nel più ampio ambito della Federcalcio, i diversi campionati professionistici.

In conclusione, è necessario fare una ulteriore considerazione. Spesso i disordini e le intemperanze che si verificano sugli spalti dei campi sportivi sono legati ad una carenza di controllo degli spettatori, che dovrebbero essere inseriti in settori con un numero limitato di posti e facilmente controllabili. Inoltre, va considerato che ulteriore disagio e conseguentemente malumore nella fruizione dello spettacolo sportivo sono legati alla circostanza che le partite di calcio si svolgono in stadi di antica concezione e plurifunzionali, nei quali si riesce a seguire l'incontro in modo assai difficoltoso. Ciò dovrebbe suggerire una ulteriore prassi virtuosa per le società sportive che dovrebbero costruire nuovi impianti dedicati esclusivamente allo spettacolo calcistico, nei quali l'accesso ed il monitoraggio degli spettatori risulteranno più agevoli e conseguentemente verranno a ridursi le sanzioni collegate alle loro intemperanze.

LEGISLAZIONE ORDINARIA NAZIONALE

LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (19G00098)

(GU n.191 del 16-8-2019)

Vigente al: 31-8-2019

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per l'adozione di misure

in materia di ordinamento sportivo

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la

coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla

gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;

l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;

n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2

Centri sportivi scolastici

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.
7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Disciplina del titolo sportivo

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

Art. 4

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

« Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6,

comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 5

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere

per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6

Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi;

h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 7

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività,

la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;

h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per la pubblica amministrazione, nonché, limitatamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la

procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 8

Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 9

Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

c) revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

GIURISPRUDENZA ORDINARIA NAZIONALE

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, SEZIONE SEDICESIMA,
ORDINANZA 24 GIUGNO 2019**

TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Linda Vaccarella

visto il ricorso depositato il 9.8.2018 da:

- ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fiorio e dall'avv. Laila Perciballi, come da delega allegata al ricorso depositato telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Roma, via T. Campanella n. 41 presso lo studio dell'avv. Perciballi;

RICORRENTE

contro

- S.S. LAZIO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Gentile e dall'avv. Marco Gentile, come da delega allegata alla memoria difensiva depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 96 presso lo studio dei difensori

RESISTENTE

emette la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c..

Con ricorso depositato il 9.8.2018 l'associazione Movimento Consumatori ha chiesto di accertare l'illegittimità della clausola C) delle condizioni contrattuali di abbonamento predisposte dalla società resistente per le partite disputate presso lo Stadio Olimpico di Roma nella stagione calcistica 2018/2019, per violazione della normativa a tutela dei consumatori e, conseguentemente, di inibirne l'inserimento

nei contratti di abbonamento stipulati e *stipulandi* con ordine alla stessa società sportiva di adottare, ex art. 140 lett. b) d.lgs. 206/05, tutte le misure idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati entro un determinato termine e con previsione di una somma non inferiore ad Euro 1.000,00 da versare per ciascun inadempimento o per ciascun giorno di ritardo.

Dopo aver ricordato la propria legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 139 CdC, in quanto iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 137 CdC, ha evidenziato la violazione, nella clausola impugnata, dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità stabiliti dall'art. 2, comma 2 lett. e) CdC.

Sostiene in particolare la natura vessatoria della predetta clausola C – che prevede che *“In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) il titolare non ha diritto al rimborso, neanche pro quota, del costo di abbonamento, salvo che la chiusura non derivi da responsabilità diretta per dolo o colpa grave della S.S. Lazio, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento”* – dichiarando di avere invano invitato la società resistente all'immediata sua rimozione come da comunicazione via PEC del 2.7.2018. Ritiene dunque nulla la clausola in questione per violazione:

- degli artt. 1464, 1218, 1256 c.c. e degli artt. 2 lett. e) e 33 e ss. CdC in quanto lesiva del diritto al rimborso ed al risarcimento dei danni patiti dagli abbonati;
- dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 1229 c.c. in quanto subordina il diritto al rimborso all'accertamento con pronuncia passata in giudicato del dolo o della colpa grave della società sportiva;
- degli artt. 1218 e 1453 c.c. nel punto in cui esclude “in ogni caso” il rimborso delle spese di trasferta così escludendo il diritto del consumatore al risarcimento anche in caso di inadempimento imputabile alla società.

Con memoria depositata il 27.12.18 si è costituita la A.S. Lazio contestando la domanda dell'associazione ricorrente e precisando che i singoli abbonamenti sono stati perfezionati mediante sottoscrizione, presso i punti vendita autorizzati, del modulo di adesione scaricabile dal sito ufficiale della società sportiva al quale sono allegati le condizioni di sottoscrizione, l'informativa sulla *privacy* ed il consenso al trattamento dei dati. Evidenzia inoltre che al momento della sottoscrizione ogni contraente ha approvato determinate clausole, tra cui appunto la clausola oggetto di causa, secondo quanto richiesto dall'art. 1341 c.c. e dall'art. 37 CdC.

Dopo aver eccepito che la documentazione versata in atti dalla ricorrente è stata ricavata non dal suo sito ufficiale ma da quello della diversa società che gestisce Lazio Channel e dopo aver sostenuto che in nessun punto le condizioni contrattuali derogano alla regola della provvisoria esecutività delle decisioni di primo grado posta dall'art. 282 c.p.c., ha ribadito la legittimità della clausola nell'escludere il diritto al rimborso in occasione di eventi dipendenti, ad esempio, dalle condizioni della struttura sportiva (di proprietà del Coni) o da comportamenti della tifoseria che possono essere sanzionati dagli organi della FIGC, eventi questi non riconducibili in alcun modo al suo operato né controllabili.

Così brevemente premesse le posizioni delle parti va, in via preliminare, rilevata la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 139, 1° comma d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto regolarmente iscritta all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale previsto dall'art. 137 dello stesso CdC (v. decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.11.2017 relativo all'anno 2017 depositato quale doc. n. 1 fasc. ricorrente e v. anche successivo decreto del 14.11.2018 emesso per l'anno 2018 pubblicato sulla seguente pagina <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/decreto-conferma-iscrizione-anno-2018.pdf>).

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda avendo la ricorrente richiesto alla società sportiva resistente la cessazione del comportamento ritenuto lesivo con comunicazione inviata via PEC il 2.7.2018, secondo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 140 CdC (v. doc. 4 fasc. ricorrente). Va a riguardo precisato che, nonostante la comunicazione via PEC sia stata depositata nel fascicolo telematico in formato "pdf", non idoneo a verificare la regolarità del procedimento di invio e ricezione, l'invio deve ritenersi dimostrato in assenza di contestazioni della resistente sul punto.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento in quanto fondata. E' in primo luogo inconferente quanto sostenuto dalla resistente in ordine alla fonte dalla quale sarebbero state tratte le condizioni di abbonamento allegate al ricorso (non estratte dal suo sito ufficiale ma dal sito "Lazio Channel" non direttamente riconducibile alla stessa resistente) posto che dall'esame del documento 3 depositato dalla S.S. Lazio, denominato "modulo di adesione da compilare", si evince che la contestata clausola C è presente tra le condizioni dell'abbonamento con il medesimo contenuto riportato dalla ricorrente.

Ebbene, come già anticipato, tale clausola prevede che *"In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell'impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità"*

pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) il titolare non ha diritto al rimborso, neanche pro quota, del costo di abbonamento, salvo che la chiusura non derivi da responsabilità diretta per dolo o colpa grave della S.S. Lazio, accertata con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento".

Essa dunque:

1. in caso di gare disputate in altra struttura a seguito di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma oppure a porte chiuse o, infine, in una situazione di parziale indisponibilità della stessa struttura sportiva, subordina il diritto del singolo abbonato al rimborso del costo del biglietto all'accertamento definitivo, in via giudiziale, della responsabilità della società per dolo o colpa grave;
2. esclude ogni possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico.

Ebbene tali previsioni negoziali si pongono in chiaro contrasto con l'art. 33, 2° comma lett. b) CdC in quanto volte a limitare o ad escludere i diritti del consumatore in caso di inadempimento della società sportiva resistente.

La compressione di tali diritti è evidente se si considera che in caso di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla sua sfera di controllo ciascun abbonato può ottenere la restituzione della quota di prezzo pagata per la singola gara alla quale non ha assistito. Tale diritto deriva dall'art. 1464 c.c. che prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive "*Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta...*" a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento.

In altre parole anche nelle ipotesi menzionate dalla resistente (di chiusura dello stadio per problematiche legate alla sua manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi) si verifica un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita.

La clausola in esame inoltre limita ulteriormente la responsabilità della società calcistica sia perché subordina il diritto al rimborso all'accertamento giudiziale – così imponendo al consumatore che intenda far valere i propri diritti di agire in

giudizio – sia perché circoscrive l'imputabilità dell'inadempimento alle ipotesi di dolo o colpa grave in deroga al disposto dell'art. 1218 c.c. Come noto infatti tale norma fa proprio il principio della diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, 1° comma c.c. che fa riferimento all'impegno normalmente esigibile dall'uomo medio – tranne l'ipotesi prevista dall'art. 2236 c.c. per la responsabilità professionale – e che, nelle obbligazioni di risultato come quella per cui è causa, è ancor più stringente posto che il mancato conseguimento dell'utilità oggetto del contratto è di per sé fonte di responsabilità se il debitore non dimostra l'esistenza di una causa indipendente dalla sua volontà che abbia determinato l'inadempimento.

È di conseguenza nulla anche la previsione della clausola in esame che, nell'escludere in assoluto la possibilità di rimborso delle spese di trasferta in caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, annulla il diritto dei consumatori a vedersi risarciti i possibili danni connessi all'eventuale responsabilità contrattuale della società, ancora una volta in violazione dell'art. 1218 c.c.

Non hanno infine alcun pregio le difese svolte dalla società resistente sulla separata sottoscrizione apposta dagli abbonati ex art. 1341 c.c. posto che, secondo quanto stabilito dall'art. 36 CdC, le previsioni negoziali che limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale, sono nulle anche se oggetto di specifica trattativa.

In definitiva, in accoglimento della domanda della ricorrente, va inibito alla S.S. Lazio s.p.a. l'utilizzo, nei contratti di abbonamento per il Campionato di Serie A, della clausola qui impugnata e di ogni altra previsione negoziale volta ad escludere la responsabilità della stessa società da inadempimento, il diritto al rimborso per la singola gara in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1464 c.c. e, infine, il diritto al rimborso delle spese di trasferta a prescindere dall'accertata responsabilità contrattuale della società stessa.

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 140, 1° comma lett. c) CdC, ordina che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura e spese della società resistente, sul sito internet ufficiale della S.S. Lazio s.p.a. e sui quotidiani *Il Messaggero* ed *Il Corriere dello Sport* e fissa, ai sensi del 7° comma dello stesso art. 140, il termine del 20.7.2019 per l'esecuzione di tali adempimenti disponendo il pagamento di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura compresa tra i medi ed i massimi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, pronunciando nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. dall'associazione Movimento Consumatori con ricorso depositato il 9.8.2018 nei confronti di S.S. Lazio s.p.a., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità *ex artt.* 33, 2° comma lett. b) e 36 Codice del Consumo della clausola C delle condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento relativo alla stagione sportiva calcistica 2018/2019 presso lo Stadio Olimpico di Roma;
2. dispone che alla resistente sia inibito l'uso della predetta clausola negoziale;
3. ordina la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet ufficiale della S.S. Lazio s.p.a. e sui quotidiani Il Messaggero e Il Corriere dello Sport entro il 20.7.2019;
4. dispone, in caso di inadempimento agli obblighi stabiliti al capo che precede, il pagamento della somma di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi fissato;
5. condanna la resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in Euro 6.500,00 per compensi (di cui Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.000,00 per la fase decisionale/discussione), oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Roma 22 giugno 2019

Il giudice

dott.ssa Linda Vaccarella

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 160
DEL 25 GIUGNO 2019**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra Luigi Dimitri e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e altri, con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di Luigi Dimitri, della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), del CONI nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi gli avvocati Amina L'Abbate per Luigi Dimitri, Luigi Medugno per la FIGC, Giulio Napolitano e Alberto Angeletti per il CONI e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.

Nella parte sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell'ordinamento sportivo») stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all'ordinamento sportivo e che in tale materia «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» (comma 2).

Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del 14 febbraio 2017 con cui il Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza, ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni, disposta dalla Corte federale di appello della FIGC con decisione del 5 ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale.

Il ricorrente nel processo principale lamenta l'illegittimità della decisione del Collegio di garanzia dello sport, per non avere essa dichiarato estinto il giudizio disciplinare, in violazione dell'art. 34-bis, comma 2, del codice di giustizia sportiva della FIGC (adottato con decreto del commissario ad acta della FIGC del 30 luglio 2014 e approvato con deliberazione del presidente del CONI del 31 luglio 2014). La decisione della Corte federale di appello sarebbe stata pronunciata, infatti, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo, previsto dalla citata disposizione a pena di estinzione del procedimento.

Nello stesso giudizio si sono costituiti la FIGC e il CONI, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento della decisione emessa da un organo di giustizia sportiva in materia disciplinare. In capo a tale giudice residuerebbe infatti la sola cognizione della domanda di risarcimento del danno. L'eccezione si fonda sul disposto dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2 del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011.

Il giudice a quo riferisce di avere contestualmente accolto, con separata ordinanza, la domanda cautelare e di aver rinviato il suo esame al merito. L'efficacia del provvedimento impugnato è stata così sospesa «fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale» delle questioni sollevate in questa sede.

1.1.— Ad avviso del rimettente, i commi 1, lettera b), e 2 dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 presenterebbero profili di illegittimità costituzionale anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. Secondo tale pronuncia,

resa su questioni simili a quelle riportate ora all'esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre al giudice amministrativo, in regime di giurisdizione esclusiva, domanda di risarcimento del danno, mentre non è possibile richiedere tutela annullatoria.

Così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perché «ritenuti “assorbiti” nella censura concernente la violazione dell'art. 24 Cost.». Permarrebbe inoltre il contrasto con l'art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», già esaminato da questa Corte, in ragione dell'esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio.

Sulla rilevanza, il rimettente osserva che l'applicazione delle disposizioni censurate, come interpretate dalla sentenza n. 49 del 2011, preclude al ricorrente nel processo principale di ottenere l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata e non ancora scontata.

1.2.– Nel merito, con la prima questione, il giudice a quo prende le mosse dalla qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI. In quanto tali, le decisioni disciplinari sarebbero idonee, come riconosciuto anche dalla sentenza n. 49 del 2011, a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, sicché ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, pena la violazione degli evocati artt. 103 e 113 Cost.

1.3.– Con la seconda questione, il rimettente deduce che l'equipollenza tra tutela reale e tutela risarcitoria, non derivando da un principio generale dell'ordinamento, non può essere affermata «[a]l di fuori di un'espressa scelta legislativa» e che le previsioni di questo tipo rinvenibili nel sistema hanno natura eccezionale. In particolare esse non farebbero venire meno la distinzione generale «tra regole di invalidità e regole risarcitorie», in forza della quale l'invalidità degli atti amministrativi può essere contestata, innanzitutto, con il rimedio caducatorio, ciò che consente la restaurazione della situazione giuridica violata attraverso la rimozione dell'atto. Neppure la facoltà di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno, a seguito del superamento della cosiddetta “pregiudiziale amministrativa”, consentirebbe di ritenere equipollenti le due forme di tutela.

Di quanto sopra si avrebbe conferma considerando che: con la tutela reale chi è colpito da una sanzione disciplinare illegittima in corso di applicazione può ottenere il ripristino della situazione soggettiva compromessa; la tutela risarcitoria importa per il danneggiato un «penetrante onere probatorio», avente per oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile; il risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente, a differenza del rimedio «ripristinatorio», farebbe conseguire al creditore una «prestazione diversa da quella originaria» anziché il bene della vita oggetto della lesione.

La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio – anche se fosse ancora esperibile il rimedio demolitorio, come nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo – comprometterebbe dunque il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2.– Il ricorrente nel processo principale si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 febbraio 2018, concludendo per l'accoglimento delle questioni.

A suo avviso, la sentenza n. 49 del 2011 dovrebbe essere rivista. La norma censurata esprimerebbe infatti la scelta del legislatore di riservare all'ordinamento sportivo le controversie relative a tutte le sanzioni disciplinari e di escludere pertanto la rilevanza delle sanzioni disciplinari sportive per l'ordinamento della Repubblica, e con essa ogni tutela da parte del giudice statale.

L'interpretazione operata con la sentenza n. 49 del 2011, che postula il riconoscimento della (sola) tutela risarcitoria, si risolverebbe in una sovrapposizione di questa Corte alle scelte riservate al legislatore, mentre sarebbe corretto lasciare a quest'ultimo, a seguito della dichiarazione di illegittimità della norma, la decisione circa l'an e il quomodo di un intervento sulle forme di tutela concedibili dal giudice statale, nel rispetto dei principi costituzionali. In mancanza, si riespanderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, con pienezza di tutela caducatoria e risarcitoria.

In conclusione, la previsione di totale irrilevanza per l'ordinamento statale dei provvedimenti disciplinari sportivi dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima, ferma restando la possibilità per il legislatore, una volta corretto l'errore di fondo, di disciplinare, eventualmente anche limitandole, le tutele ammissibili.

Meriterebbe adesione, infine, la tesi del giudice a quo secondo cui il rimedio risarcitorio non sarebbe un equipollente della tutela «correttiva», soprattutto in presenza di sanzioni disciplinari idonee a precludere ogni possibilità lavorativa.

3.– Anche la FIGC, parte resistente nel processo principale, si è costituita in giudizio, con atto depositato il 31 gennaio 2018, concludendo a sua volta per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni.

In fatto, essa riferisce che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione il provvedimento cautelare reso dal giudice a quo è stato revocato dal Consiglio di Stato, sul rilievo che «alla stregua della consolidata giurisprudenza amministrativa e della sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione di annullamento esperita avverso la sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni irrogata ad un tesserato con provvedimento del Collegio di garanzia (a sezioni unite) dello Sport».

Nel merito, la FIGC osserva che la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe pretermesso i profili di censura attinenti alla violazione degli artt. 103 e 113 Cost., e li avrebbe invece espressamente considerati nel valutare non irragionevole il bilanciamento degli interessi coinvolti operato dalla norma censurata, giungendo a escludere, sulla base dell'analisi sistematica degli artt. 24, 103 e 113 Cost., che il

particolare sistema di protezione previsto per le controversie di specie comporti la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ciò risulterebbe in particolare dai passaggi della motivazione in cui è precisato che, «anche se nell'ordinanza si fa riferimento ai sopracitati tre articoli della Costituzione, la censura ha un carattere unitario, compendiabile nel dubbio che la normativa censurata precluda “al giudice statale” [...] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi», e che gli artt. 103 e 113 Cost. sarebbero stati evocati in quanto «rappresentano il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente, ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il “giudice naturale” delle suddette controversie».

Non vi sarebbero dunque aspetti nuovi o non adeguatamente apprezzati che giustificano il riesame della questione da parte di questa Corte. Neppure rileverebbero in questo senso la «predicata natura provvedimentale degli atti irrogativi di sanzioni disciplinari» e le connesse implicazioni sulla natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dei destinatari delle sanzioni. Della consapevolezza di tale natura vi sarebbe ampia traccia nella sentenza n. 49 del 2011, che enuncia compiutamente le ragioni per cui l'esclusione della tutela di annullamento, volta ad evitare un'ingerenza diretta del giudice statale nei contenziosi disciplinari sportivi rimessi alla sola giustizia associativa, lasciando impregiudicata la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, realizzerebbe un ragionevole punto di equilibrio tra i contrapposti valori e dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, presidiata dagli artt. 2 e 18 Cost.

Ipotesi di esclusiva tutela risarcitoria per equivalente, del resto, non sarebbero ignote all'ordinamento, come si desume dall'art. 30, comma 2, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che, nel disciplinare l'azione di condanna, richiama l'art. 2058 del codice civile, secondo cui il risarcimento in forma specifica è configurato come una eventualità. Un ulteriore indice del superamento del rapporto di necessaria complementarietà dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento sarebbe offerto dall'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui «[q]uando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori», diventando improcedibile l'azione di annullamento.

Il rimettente non prenderebbe in considerazione le ragioni esposte nella sentenza n. 49 del 2011, dirette a perimetrare l'area degli strumenti di tutela sulla base della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, qualora le decisioni disciplinari sportive incidano su posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. Anche per la ripetitività degli argomenti che la sorreggono, la questione sarebbe dunque inammissibile, prim'ancora che manifestamente infondata.

Neppure coglierebbe nel segno la considerazione che «[a]l di fuori di una espressa scelta legislativa [...] non [potrebbe] ricavarsi sulla base dei principi generali dell'ordinamento alcuna equipollenza tra forme di tutela reale e forme di tutela risarcitoria»: innanzitutto, perché la soluzione adottata sarebbe frutto invece di una scelta legislativa consapevolmente compiuta in questo senso, «desumibile dall'impianto sistemico della novella del 2003 e dalle sue finalità ispiratrici»; in secondo luogo, perché la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe affermato l'equipollenza tra le due tutele, ma, sul presupposto della diversità dei rimedi, avrebbe giudicato il rimedio risarcitorio idoneo a offrire un'adeguata riparazione, tenuto conto della ricordata esigenza di commisurare i poteri di intervento del giudice statale alle esigenze di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta, in materia disciplinare, agli organi della giustizia sportiva.

Infine, secondo la FIGC il rimettente darebbe erroneamente per scontata la natura di provvedimenti amministrativi, in quanto «atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del CONI», delle sanzioni disciplinari sportive. Nell'esercizio delle funzioni disciplinari previste dai rispettivi codici di giustizia, tuttavia, le federazioni nazionali sportive non agirebbero quali organi del CONI, sicché – nonostante le loro decisioni siano rimesse al sindacato giustiziale di ultima istanza del Collegio di garanzia dello sport, incardinato presso il CONI – mancherebbe un rapporto di loro immedesimazione organica con l'ente di vertice dell'ordinamento sportivo.

La fonte attributiva della potestà sanzionatoria in sede “endofederale” dovrebbe invece essere individuata nell'accettazione, da parte dei tesserati e delle società affiliate, dei vincoli nascenti dal legame associativo, costituente una situazione diversa dai casi in cui le federazioni operano facendo uso di poteri previsti da una norma di rango primario e conferiti per delega dal CONI.

Se dunque i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente si fondassero solo sull'affermata natura provvedimentale delle sanzioni disciplinari sportive, risulterebbero messi in forse dall'opinabilità della premessa. L'attribuzione della domanda risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invero, non deriverebbe dalla qualificazione delle sanzioni come provvedimenti amministrativi, bensì dalla «configurazione normativa del percorso cui è subordinato l'accesso alla tutela giurisdizionale». Tale «percorso» imporrebbe l'esaurimento dei rimedi giustiziali dell'ordinamento sportivo, destinati a concludersi con la decisione di legittimità di un organo di ultima istanza (il menzionato Collegio di garanzia dello sport) facente capo al CONI, che ne ha sancito la costituzione e definito attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento, e davanti al quale le federazioni rivestono il ruolo di parti, in una posizione ontologicamente incompatibile con quella di organi del CONI.

4.– Con atto depositato il 6 febbraio 2018, si è costituito in giudizio anche il CONI, parte resistente nel processo principale, concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza delle questioni.

In via preliminare, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, perché il potere cautelare che il TAR rimettente ha provvisoriamente esercitato, sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato fino alla decisione di questa Corte, si sarebbe ormai esaurito e sarebbe venuto definitivamente meno per effetto della già ricordata pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza di sospensione.

Le questioni sarebbero in ogni caso manifestamente infondate, perché l'ordinanza di rimessione non offrirebbe elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 49 del 2011.

Si dovrebbe considerare, inoltre, che l'interpretazione offerta nella citata pronuncia è stata costantemente seguita dai giudici amministrativi, dimostrandosi capace di conciliare il valore dell'autonomia dell'ordinamento sportivo con le esigenze di tutela degli interessati, e che è stata medio tempore approvata dal CONI una riforma organica della giustizia sportiva, che ha rafforzato le garanzie processuali di tesserati e affiliati nonché le caratteristiche di indipendenza e di terzietà degli organi giudicanti.

Contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, la sentenza n. 49 del 2011 non avrebbe omissis di esaminare i profili di contrasto con gli artt. 103 e 113 Cost., e avrebbe invece ricondotto a tali parametri il fondamento costituzionale dell'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nella specifica materia delle sanzioni disciplinari sportive. Gli stessi parametri verrebbero inoltre in evidenza nella citata pronuncia anche là dove è esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice rimettente, sul presupposto della natura arbitrale delle decisioni disciplinari impugnate.

Il rimettente avrebbe poi completamente trascurato di considerare la contrapposizione tracciata dalla sentenza n. 49 del 2011 fra annullamento in via principale e cognizione incidentale della legittimità delle decisioni disciplinari, in funzione della tutela risarcitoria, omettendo così di assolvere all'obbligo di interpretare la norma in senso costituzionalmente orientato. In definitiva si chiederebbe ora a questa Corte di rivedere integralmente la sua precedente pronuncia e di superare il diritto vivente che si è conformato a essa, anche in sede nomofilattica, sulla base di argomenti già approfonditamente esaminati.

Ne conseguirebbe un'ulteriore ragione di manifesta infondatezza e, prim'ancora, di inammissibilità delle questioni.

Il giudice a quo avrebbe poi errato nel ritenere costituzionalmente incompatibile una scelta interpretativa implicante l'equipollenza tra la tutela di annullamento e la tutela risarcitoria al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, infatti, l'equipollenza sarebbe affermata dalla norma censurata, là dove essa, pur riservando all'autonomia dell'ordinamento sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto gli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari, tuttavia «consente la proposizione di domande volte a ottenere il risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni amministrative». L'ordinamento conoscerebbe del resto diverse ipotesi, menzionate nella sentenza n. 49 del 2011,

di tutela meramente risarcitoria, in particolare nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

L'attuale sistema di tutela giurisdizionale nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari sportive realizzerebbe un contemperamento – costituzionalmente corretto – tra le garanzie di accesso al giudice e di autonomia dell'ordinamento sportivo, consentendo di ricorrere in più gradi davanti a organi della giustizia sportiva dotati di ampia autonomia e indipendenza, e di chiedere al giudice statale – esauriti i gradi del giudizio sportivo – il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, nonché di vedere incidentalmente accertata l'illegittimità della decisione emessa in ambito sportivo, a «riparazione piena e soddisfattiva della dignità personale e [dell']onore professionale».

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2018, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

In primo luogo, la motivazione sulla rilevanza sarebbe insufficiente, in quanto il giudice a quo non afferma di ritenere fondata l'eccezione «procedurale» proposta dal ricorrente nel processo principale. Nonostante la natura preliminare della questione di giurisdizione, il giudice a quo, al fine di «rendere esaustiva la motivazione dell'ordinanza» e farle così superare la soglia della rilevanza, avrebbe dovuto eseguire una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, che si identificherebbe – se non direttamente con la giurisdizione del giudice adito – con l'annullamento della decisione disciplinare impugnata.

Le questioni sarebbero inammissibili, e comunque infondate, anche perché il rimettente criticerebbe la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuove argomentazioni o nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati, limitandosi ad affermare che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, sindacabili come tali davanti al giudice amministrativo.

Quest'ultimo presupposto non sarebbe comunque condivisibile, poiché i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali presentano tale natura quando recidono il rapporto di tesseramento o di affiliazione, che è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività sportiva non amatoriale. Al contrario, le sanzioni disciplinari esauriscono la loro efficacia all'interno del rapporto di tesseramento o di affiliazione e rimangono così confinate nella sfera sportiva e «privatistica, come tale irrilevante per l'ordinamento giuridico statale», salvo il diritto al risarcimento del danno che derivi dalla sanzione, previo incidentale accertamento della sua illegittimità da parte del giudice amministrativo.

6.– Le parti costituite e l'interveniente hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

6.1.– Il ricorrente nel processo principale, replicando alle eccezioni di inammissibilità, osserva che il potere del giudice a quo non si è esaurito con la concessione interinale della cautela, poiché all'esito della decisione di questa Corte

l'incidente cautelare dovrà essere comunque definito, in attesa della pronuncia sul merito. Ai fini della rilevanza, inoltre, lo stesso giudice a quo non avrebbe dovuto valutare anche la fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, ma solo la questione preliminare relativa all'ammissibilità della domanda di annullamento.

Nel merito, le questioni non riprodurrebbero quelle già esaminate dalla sentenza n. 49 del 2011, che si sarebbe limitata ad affermare che la norma censurata non preclude qualsiasi forma di tutela giurisdizionale, essendo ammessa dal diritto vivente la tutela risarcitoria. La questione sarebbe stata respinta, dunque, con esplicito riferimento alla sola violazione dell'art. 24 Cost., mentre in questa sede il giudice a quo solleverebbe questioni non ancora esaminate.

6.2.– La FIGC insiste per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni, richiamando e illustrando ulteriormente le deduzioni già svolte.

Anche a suo avviso, il sopravvenuto accoglimento dell'appello contro l'ordinanza cautelare di sospensione inciderebbe sulla rilevanza delle questioni, se riferita al *petitum* cautelare. Ove la rilevanza dovesse invece apprezzarsi con riguardo al *petitum* di merito, la motivazione fornita dal giudice a quo non sarebbe sufficiente, in quanto «il deficit di tutela paventato potrebbe [...] ipoteticamente profilarsi soltanto qualora il giudice amministrativo, dopo avere accertato la illegittimità degli atti impugnati alla stregua del sindacato incidentale che gli è pacificamente consentito ai fini risarcitori, dovesse essere costretto ad abdicare all'esercizio del potere di annullamento per la limitazione reputata incompatibile con il dettato costituzionale».

Le sanzioni disciplinari sportive non avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, in quanto la potestà punitiva delle federazioni troverebbe fonte esclusiva nell'accettazione, da parte dei tesserati e delle società affiliate, degli obblighi nascenti dalla costituzione del legame associativo, sicché le sanzioni sportive si collocherebbero nell'area del cosiddetto "indifferente giuridico", potendo «approdare alla cognizione del giudice amministrativo quale incidentale elemento di valutazione della ricorrenza, nell'operato federale, degli indici rivelatori di un illecito civile, perseguibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.». Inoltre, si dovrebbe respingere la tesi del giudice a quo secondo cui le federazioni sarebbero sempre organi del CONI, posto che esse agiscono, di regola, nella veste di associazioni private, svolgendo funzioni di rilevanza pubblicistica solo quando operano nell'esercizio dei poteri loro conferiti direttamente dalla legge ovvero su delega del CONI, nel quadro di una relazione intersoggettiva non più configurabile in termini di immedesimazione organica, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), che ha conferito alle federazioni un'autonoma personalità giuridica.

Né si potrebbe affermare che, negando la natura autoritativa del potere disciplinare, non si spiega l'attribuzione dei contenziosi risarcitori alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il rapporto di «preordinazione teleologica» tra lo sport e «la cura del benessere fisico in termini di salute, di formazione della personalità, di educazione alla cooperazione ed alla sana competizione, elementi tutti che afferiscono alla dignità della persona umana (e che, dunque oggi rilevano ai sensi dell'art. 2 Cost.)», si riflette necessariamente sul perimetro della tutela risarcitoria, giustificando la previsione di «una particolare tutela giurisdizionale pubblica, che ha per basi espresse quelle dell'organizzazione pubblicistica dell'attività sportiva e della garanzia del suo legittimo funzionamento».

6.3.– Il CONI illustra i profili di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, non essendo esaminato il fondamento nel merito della domanda di annullamento, sia sulla non manifesta infondatezza, non essendo considerata la motivazione della sentenza n. 49 del 2011, là dove essa giudica positivamente il bilanciamento operato dal legislatore tra i valori costituzionali «cristallizzati dagli artt. 2 e 18 Cost.» e il diritto alla pienezza della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost.

Nel merito, ribadisce che, a differenza di quanto afferma il giudice a quo, la citata sentenza n. 49 del 2011 avrebbe già considerato la censura, mettendone in evidenza il carattere sostanzialmente unitario e scrutinandola alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che investe congiuntamente gli stessi parametri evocati in questa sede, quando si faccia questione di interessi legittimi.

Affermare che la tutela di annullamento, pur avendo natura costituzionalmente necessaria, può essere sostituita con la tutela risarcitoria solo mediante una scelta espressa del legislatore sarebbe contraddittorio, in quanto il legislatore potrebbe invece operare tale scelta anche per implicito e l'interprete potrebbe raggiungere lo stesso risultato attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente. L'ordinamento conosce invero significative ipotesi di limitazione della tutela giurisdizionale in forma specifica, prima fra tutte quella disciplinata dall'art. 2058 cod. civ.

Il giudice a quo avrebbe ulteriormente errato nel qualificare le sanzioni sportive come provvedimenti amministrativi, in quanto le federazioni sportive avrebbero natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, svolgenti funzioni pubblicistiche solo nei casi previsti dall'art. 23 dello statuto del CONI, nei quali non ricadono le decisioni di natura disciplinare.

Lo stesso legislatore, pur consapevole della pronuncia di questa Corte e della conforme giurisprudenza amministrativa, non avrebbe mutato la sua scelta nemmeno in occasione della recente modifica introdotta all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 dall'art. 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Con essa, intervenendo sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, il legislatore si è limitato a riservare alla giustizia statale la cognizione delle controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».

6.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le eccezioni di inammissibilità delle questioni per mancanza di elementi e argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e osserva che l'autonomia dell'ordinamento sportivo deriva dal riconoscimento – da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato, che in tal modo autolimita la propria sovranità – della sfera di autonomia dei fenomeni associazionistici e di carattere collettivo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 18 Cost.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – adito da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, della decisione del Collegio di garanzia dello sport istituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che ha confermato l'irrogazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'inibizione per tre anni disposta dalla Corte federale di appello della FIGC – dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280.

Nella parte sottoposta all'esame di questa Corte, l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell'ordinamento sportivo») stabilisce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b), e che in tale materia «le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo» (comma 2).

Ad avviso del rimettente, le citate disposizioni presenterebbero profili di illegittimità costituzionale anche nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2011. In base a tale pronuncia, resa su questioni analoghe a quelle riportate ora all'esame di questa Corte, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento.

Anche così interpretata, la normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 della Costituzione sotto profili «non compiutamente esaminati» dalla precedente pronuncia, perché «ritenuti “assorbiti” nella censura concernente la violazione dell'art. 24 Cost.». Essa continuerebbe inoltre a presentare i profili di contrasto con l'art. 24 Cost. «letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost.», già esaminati da questa Corte in ordine all'esclusione della tutela caducatoria davanti al giudice statale.

2.– Vanno considerate in via preliminare le eccezioni sollevate dalle parti costituite in giudizio, nonché il rilievo della normativa intervenuta in materia.

2.1.– Il CONI ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in quanto il potere esercitato dal giudice a quo contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di questa Corte, si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato, che, accogliendo l'appello proposto dalla FIGC, ha respinto la domanda cautelare. Analoga eccezione è stata sollevata dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

L'eccezione non è fondata.

L'intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato non altera invero la pregiudizialità delle questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi. La definizione dell'incidente cautelare non fa venire meno la necessità per il giudice rimettente di applicare l'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come interpretato da questa Corte con la sentenza n. 49 del 2011, per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento, sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Per costante orientamento di questa Corte, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 e n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 e n. 42 del 2011), e in quel momento essa certamente sussisteva.

2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sotto due ulteriori profili.

2.2.1. – In primo luogo, è eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto eseguire anche una «valutazione prospettica» del bene della vita richiesto, da identificare non nel riconoscimento della giurisdizione del giudice adito ma nell'annullamento della decisione disciplinare impugnata, in quanto lesiva, secondo il ricorrente nel processo principale, di una regola «procedurale» sull'estinzione del giudizio disciplinare. Un analogo profilo di inammissibilità è sollevato dalla FIGC nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «[l]a motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la

pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018), essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte (ex plurimis, sentenze n. 93, n. 39 e n. 32 del 2018).

Il rimettente osserva che «[l]a norma de qua, così come interpretata dal giudice delle leggi [...], precluderebbe all'odierno ricorrente di ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare a lui irrogata [...], che solo consentirebbe l'immediato ripristino della situazione giuridica soggettiva, asseritamente lesa». La motivazione, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità, per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata.

2.2.2.– In secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili poiché il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza n. 49 del 2011 senza sottoporre a questa Corte nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati, affermando semplicemente che le sanzioni irrogate dalla giustizia sportiva hanno natura di provvedimenti amministrativi, come tali sindacabili davanti al giudice amministrativo.

Nemmeno questa eccezione è fondata. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate – se di questo si dovesse trattare nel caso di specie – non comporterebbe comunque, nemmeno in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 96 del 2018, n. 162, n. 138 e n. 91 del 2017, n. 290 del 2016).

2.3.– Ancora in via preliminare conviene ricordare che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, il d.l. n. 220 del 2003 è stato oggetto di modificazioni, ancorché non riguardanti la normativa censurata, ad opera della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

In particolare, l'art. 1, comma 647, della citata legge n. 145 del 2018 ha aggiunto alla fine del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003 alcune previsioni riguardanti le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Non investendo tuttavia nemmeno indirettamente la normativa censurata, che concerne le sanzioni disciplinari sportive, si deve concludere che lo *ius superveniens* lascia inalterato, per quello che qui rileva, il quadro normativo di riferimento.

3.– Nel merito le questioni sollevate non sono fondate.

3.1.– Il rimettente lamenta innanzitutto la violazione degli artt. 103 e 113 Cost. La qualificazione delle decisioni disciplinari sportive come provvedimenti amministrativi, espressione dei poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive

nazionali e al CONI, imporrebbe di classificare come interessi legittimi le situazioni soggettive da essi incise, con la conseguenza che ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo, pena la violazione delle citate previsioni costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali contro gli atti della pubblica amministrazione.

3.2. – Il giudice a quo afferma innanzitutto che, sotto questo aspetto, la nuova questione proposta presenterebbe profili diversi da quelli valutati nella sentenza n. 49 del 2011. In tale pronuncia sarebbe stata trattata solo la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., con "assorbimento" della prospettata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., che il rimettente chiede venga ora esaminata.

Tale preliminare rilievo sulla portata della sentenza n. 49 del 2011 va respinto. Nella citata pronuncia questa Corte, scrutinando la legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003 in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., dà espressamente conto del «carattere unitario» della censura sulla quale è chiamata ad esprimersi, che «non attiene ad aspetti specifici relativi alle suddette disposizioni costituzionali, in quanto si incentra su un unico profilo», «compendiabile nel dubbio che la normativa [...] precluda "al giudice statale" [...] di conoscere questioni che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi». Invocando gli artt. 103 e 113 Cost. – prosegue la sentenza – il giudice a quo non ha prospettato «illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate con riferimento all'art. 24 Cost.», ma ha indicato «il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo che il rimettente [stesso], ai sensi di quanto dispone la normativa di cui deve fare applicazione, individua come il "giudice naturale" delle suddette controversie» (punto 4.4. del Considerato in diritto).

Nel suo impianto complessivo, d'altro canto, la sentenza non omette di considerare i profili di illegittimità allora segnatamente prospettati – e ora riproposti dall'odierno rimettente – in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. In essa si afferma che la previsione di una «diversificata modalità di tutela giurisdizionale» dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi limitata al risarcimento del danno per equivalente – secondo l'interpretazione offerta dal diritto vivente – è idonea a scongiurare l'illegittimità della norma censurata. Tale conclusione – raggiunta sul rilievo che il legislatore ha realizzato in questo modo un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco – implica un giudizio di compatibilità costituzionale della «esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono [...] irrogate le sanzioni disciplinari» (punto 4.5. del Considerato in diritto), esclusione che comprende la tutela reale degli interessi legittimi sui quali le sanzioni eventualmente incidano. Cosicché è evidente che, là dove afferma che «la mancanza di un giudizio di annullamento» non viola «quanto previsto dall'art. 24 Cost.», la sentenza n. 49 del 2011 non lascia spazio nemmeno ai diversi dubbi di legittimità per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., i quali, secondo le parole della stessa pronuncia, costituiscono il «fondamento costituzionale» della tutela demolitoria.

A ciò si può aggiungere che non apporta nuovi profili di illegittimità, diversi da quelli già esaminati, nemmeno la prospettata qualificazione delle decisioni degli

organi della giustizia sportiva come provvedimenti amministrativi, dal momento che la stessa sentenza n. 49 del 2011 non esclude che le sanzioni sportive possano ledere anche situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e ne colloca di conseguenza la tutela risarcitoria per equivalente nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lettera z), dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).

3.2.1.– La pronuncia richiamata considera dunque in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. e in questa prospettiva estende la sua analisi al profilo della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo, che pretende di isolare tale specifico profilo e di escluderlo dal decisum senza considerare, come sarebbe stato necessario, che «l'art. 24, come pure il successivo art. 113 Cost., enunciano [entrambi] il principio dell'effettività del diritto di difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione» (ex plurimis, sentenza n. 71 del 2015).

Nel merito la sentenza n. 49 del 2011 esclude che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell'interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente.

3.2.2.– Chiarito così che i profili di censura della normativa contestata in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. risultano essere stati diffusamente esaminati nella più volte citata sentenza n. 49 del 2011, questa Corte ritiene che non vi siano ragioni di sorta per discostarsi dalle conclusioni di infondatezza della questione espresse nella stessa pronuncia, che meritano di essere integralmente confermate, sia per quanto riguarda il rilievo dei valori costituzionali in gioco, sia per quanto attiene alla valutazione di ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore con la articolata definizione – nella disciplina definita nel d.l. n. 220 del 2003 così

come interpretata dal diritto vivente – del sistema della tutela giurisdizionale in ambito sportivo.

Richiamando per il resto quanto già ampiamente esposto nella citata sentenza, è sufficiente sottolineare di seguito alcuni profili la cui trattazione è sollecitata dalle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Il primo riferimento è alla natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell'ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria.

Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.

Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali.

La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono – per quanto qui interessa trattando della giustizia nell'ordinamento sportivo – il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.

In termini concreti tutto ciò fa sì che la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa “non armoniche”, come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva.

Con la sentenza n. 49 del 2011, come visto, questa Corte ha adottato una pronuncia adeguatrice che individua nell'interpretazione offerta dal diritto vivente la «chiave di lettura» della normativa sottoposta al suo esame, idonea a fugare il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma censurata, che essa precluda ogni forma di protezione giurisdizionale. In base a tale ricostruzione il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l'esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese quelle di

interesse legittimo, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere.

Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l'intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato.

3.2.3.– Deve essere poi respinta la tesi del carattere costituzionalmente necessitato della tutela demolitoria degli interessi legittimi, dal quale il rimettente desume l'incompatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. di qualsiasi limitazione legislativa di tale forma di tutela giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se è fuor di dubbio che i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale espressi dagli artt. 24 e 113 Cost. devono avere applicazione rigorosa a garanzia delle posizioni giuridiche dei soggetti che ne sono titolari, ciò non significa che il citato art. 113 Cost., correttamente interpretato, sia diretto ad assicurare in ogni caso e incondizionatamente una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l'atto amministrativo, spettando invece al legislatore ordinario un certo spazio di valutazione nel regolare modi ed efficacia (sentenze n. 100 del 1987, n. 161 del 1971 e n. 87 del 1962). Ancora più precisamente, questa Corte ha affermato che «[i]l [...] secondo comma dell'art. 113 non può essere interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i casi i medesimi effetti» (sentenza n. 87 del 1962). Ciò, fermo restando naturalmente che, affinché il precetto costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. possa dirsi rispettato, è comunque «indispensabile [...] che la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via generale per l'impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevolezza e adeguatezza» (sentenza n. 100 del 1987).

3.2.4. Le limitazioni alla tutela giurisdizionale – delle quali il rimettente si duole sottolineando la mancanza di un rimedio di integrale ripristino della posizione

soggettiva compromessa – non solo restano, come appena visto, nell’ambito di ciò che è costituzionalmente tollerabile in esito al descritto bilanciamento, ma non sono comunque ignote al sistema normativo.

Come ricordato anche nella sentenza n. 49 del 2011 (punto 4.5. del Considerato in diritto, dove si menziona il disposto dell’art. 2058 del codice civile, richiamato dall’art. 30 cod. proc. amm.), l’esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un’opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti», tra i quali l’ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358). E anche questa Corte, pronunciandosi sullo stesso tema delle tutele obbligatorie in ambito lavoristico, «ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto)», riconoscendo che «[i]l legislatore ben può, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza» (sentenza n. 194 del 2018).

D’altro canto, se, come appena visto, il risarcimento rappresenta in linea generale una forma in sé non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive, non va trascurato il rilievo che assume, nell’ambito di una vicenda connotata pubblicisticamente quale quella in esame, l’accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’atto, di cui anche gli organi dell’ordinamento sportivo non possono non tenere conto.

L’esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell’impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell’efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L’esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell’ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare invero una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice – che in base all’art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari [...] che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» – e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.

3.3.– In secondo luogo, il TAR rimettente chiede espressamente un riesame della questione già decisa da questa Corte nella citata sentenza n. 49 del 2011, sull’assunto che permarrrebbero profili di contrasto con l’art. 24 Cost. letto in combinato disposto con gli stessi artt. 103 e 113 Cost., perché la sentenza n. 49 del 2011 avrebbe riconosciuto la «equipollenza» tra le due forme di tutela, caducatoria

e risarcitoria, in mancanza di un principio generale dell'ordinamento che lo consenta e di una «espressa scelta» del legislatore, che dovrebbe avere comunque natura eccezionale.

In questa prospettiva i motivi di censura si risolvono in una critica alla pronuncia di questa Corte nella parte in cui ha giudicato conforme a Costituzione un assetto normativo che, in base al diritto vivente, riconosce al destinatario della sanzione la sola tutela risarcitoria. La critica tende, in definitiva, a dimostrare che le disposizioni censurate, anche se interpretate nel senso accolto dalla sentenza n. 49 del 2011, violerebbero l'art. 24 Cost., riconoscendo una tutela che non equivale a quella caducatoria, sia per la diversità del bene della vita conseguibile ope iudicis, giacché con l'annullamento di una sanzione disciplinare non ancora eseguita si può ottenere il completo ripristino della situazione soggettiva compromessa, anziché una «prestazione diversa da quella originaria», sia per l'aggravio dell'onere probatorio da assolvere ai fini del risarcimento del danno, avente per oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile.

Il giudice a quo muove da una lettura non corretta della sentenza n. 49 del 2011, la quale non afferma la «equipollenza» tra le due tutele, ma si limita a escludere che la mancanza di un giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto previsto dall'art. 24 Cost., in quanto la disciplina in discussione riconosce all'interessato, secondo il diritto vivente, «una diversificata modalità di tutela giurisdizionale». La sentenza prende le mosse dall'espresso presupposto che la forma di tutela per equivalente sia sicuramente diversa rispetto a quella in via generale attribuita al giudice amministrativo, ma giudica il rimedio risarcitorio di regola idoneo a garantire un'attitudine riparatoria adeguata (punto 4.5. del Considerato in diritto).

La soluzione non si fonda dunque su una presunta equiparazione dei due rimedi, che all'evidenza non sussiste, ma, come ripetuto più volte, sulla non irragionevolezza dello specifico limite legislativo posto alla tutela delle posizioni soggettive lese, la cui introduzione non deve ritenersi in assoluto preclusa dalle norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Per tutte le ragioni già esposte sopra, non è quindi pertinente il richiamo, operato dal giudice a quo, alla natura generale della tutela caducatoria di fronte all'invalidità degli atti amministrativi, e alla prospettata eccezionalità delle disposizioni che ne prevedono la sostituzione con quella risarcitoria. E del resto è lo stesso giudice a quo che, nell'ipotizzare che alla tutela generale di annullamento possa sostituirsi il risarcimento del danno, sia pure per scelta legislativa eccezionale, finisce per presupporre che la prima non ha natura costituzionalmente inderogabile.

4.– In conclusione, le questioni non sono fondate sotto nessuno dei profili prospettati dal rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS

VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

Web site: www.sportslawandpolicycentre.com – E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

ORDINE D'ACQUISTO
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2019

*da inviare via email (info@sportslawandpolicycentre.com) o via Fax (06.92912678)
allegando ricevuta di pagamento*

DATI CLIENTE PER CONTATTI

Nome e Cognome	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	
Pec	
Codice univoco	

DATI SPEDIZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

TIPOLOGIA ORDINE

Abbonamento Anno 2019 – n. 3 Volumi Cartacei	€ 200,00
Abbonamento Anno 2019 – n. 3 Volumi Versione eBook	€ 100,00
Singolo Volume Cartaceo	€ 70,00
Singolo Volume versione eBook	€ 35,00

NOTE

--

DATI PAGAMENTO

Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT47Y0103076480000063220265 - BIC:
PASCITMMSAR

Data e Luogo, _____

Timbro e/o Firma _____

Finito di stampare il 18 ottobre 2019
presso Press Up s.r.l.

Sports Law and Policy Centre
www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com